Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/109 L.S.C /421 (S) COLLECTIVE AGREEMENTS - ROME (1)

MAR. - JUNE 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

21 (S)

COLLECTIVE AGREEMENTS - ROME (1)

MAR. - JUNE 1945

1 Electrical water workers
2 Pharmacist
3 Building industry
4 Metallurgical workers
5 Società Romana Elettricità (S.R.E.)
6 Banco S.Spirito e Cassa di Risparmio
7 Gas Industry
8 Industrial workers
9 Printing workers and Employees
~~10~~
~~11~~
~~12~~
~~13~~
14 Building porters
15 Dye workers
16 Tephone (Lazio and Tuscany)
17 Developing and Printing films
18 " "
19 " "
20 Advertising (S.I.P.)
21 " "
22 Dress making
23 Agriculture (Maccarese Torre in Pietra Somaini)
24 Agriculture (Fucino)
25 Cinema workers
26 Electrical Roma And Provinces (U.N.E.S.)
27 " " City "
28 Printing (News-paper)
29 Paper Book
30 Paper book Stationary
31 Fruit and vegetables Wholesale
32 Chemical and Pharmacists products
33 Making and Millers (Pastai e Mugnai)
34 Electricity Shop
35 Affecting Coal Wholesale
36 Chocolate and Sugar Confetionary
37 Electricity shop
38 Affecting Barbers
39 Photo shop
40 Shop Selling Forniture & Up Holstery
41 Firms S.A.C.E.T.
42 Tessili Pellicciai Pellettieri ed Affini
43 Clohing Manifacture (Unione Militare)
44 Night Watchman Shop
45 Firms O.M.I (Ottica Maccanica Italiana)
46 Ditta Mater (M.A.T.E.R.)
47 Wood Wholasale
48 Glass Mirrors
49 Touring
50 Iron Metal Machinery
51 Signal

1105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15 Dye workers
16 Tephone (Lazio and Tuscany)
17 Developing and Printing films
18 " "
19 " "
20 Advertising (S.I.P.)
21 " "
22 Dress making
23 Agriculture (Maccarese Torre in Pietra Somaini)
24 Agriculture (Fucino)
25 Cinema workers
26 Electrical Roma And Provinces (U.N.E.S.)
27 " " City "
28 Printing (News-paper)
29 Paper Book
30 Paper book Stationary
31 Fruit and vegetables Wholesale
32 Chemical and Pharmacies products
33 Making and Millers (Pastai e Mugnai)
34 Electricity Shop
35 Affecting Coal Wholesale
36 Chocolate and Sugar Confetionary
37 Electricity shop
38 Affecting Barbers
39 Photo shop
40 Shop Selling Forniture & Up Holstery
41 Firms S.A.C.E.T.
42 Tessili Pellicciai Pellettieri ed Affini
43 Clohing Manifacture (Unione Militare)
44 Night Watchman Shop
45 Firms O.M.I (Ottica Maccanica Italiana)
46 Ditta Mater (M.A.T.E.R.)
47 Wood Wholasale
48 Glass Mirrors
49 Touring
50 Iron Metal Machinery
51 Signal
52 Affecting Forwarding Agents
53 Office Machenery
54 Hotels
55 Food Storage
56 Agriculture
57 All Category
58 Baking
59 All Districts
60 Railwaj Tamwajs
61 Bar Café
62 Shop Selling (Colori Vernici)

1105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

600 Lavoro

Roma 62

Colori e vernici

Stato attuale

ACCORDO SALARIALE DI CONTINGENZA

Il giorno 15 Giugno 1945, tra l'associazione dei Commercianti di Colori e Vernici, Prodotti chimici industriali ed affini, rappresentata dal suo Presidente Sig. Marcucci Alberto, Olivieri Dr. Ludovico, Mandolesi Antonio, Mioni Domenico, e la Camera Confederale del Lavoro di Roma, rappresentata dal Dr. Guglielmo Rizzo, si è concordato quanto segue:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili.

a) per gli uomini tutti e donne capo famiglia L. 100 giornaliere
b) per le donne non capo famiglia " 70 "
c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni " 55 "
d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino ai 18 anni " 30 "

2°) - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà computata presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3°) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro pane per i lavoratori, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22/2/1945 n.38.

4°) - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per intero durante i primi trenta giorni di assenza e ridotta del 50% per i successivi 30 giorni.

5°) - Durante il periodo delle ferie, previsto dal contratto di lavoro, l'indennità di caro vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

6°) - Le Aziende provvederanno al conguaglio degli acconti eventualmente già concessi dopo il 16 febbraio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLORI E VERNICI, PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI ED AFFINI

F.to Marcucci - Olivieri - Mandolesi - Mioni.

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to Rizzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Mandolesi Antonio, Mioni Domenico, e la Camera Confederale del lavoro di Roma, rappresentata dal Dr. Guglielmo Rizzo, si è concordato quanto segue:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili.

a) per gli uomini tutti e donne capo famiglia L. 100 giornaliere
b) per le donne non capo famiglia " 70 "
c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni " 55 "
d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino ai 18 anni " 30 "

2°) - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3°) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro pane per i lavoratori, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22/2/1945 n.38.

4°) - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per intero durante i primi trenta giorni di assenza e ridotta del 50% per i successivi 30 giorni.

5°) - Durante il periodo delle ferie, previsto dal contratto di lavoro, l'indennità di caro vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

6°) - Le Aziende provvederanno al conguaglio degli acconti eventualmente già concessi dopo il 16 febbraio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLORI E VERNICI, PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI ED AFFINI

F.to Marcucci - Olivieri - Mandolesi - Mioni.

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to Rizzo

1104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15000 lavoratori

Bene 61
Camerieri
Bar e Caffè

L'anno 1945 il giorno 15 del mese di giugno, in Roma, nella Sede dell'Unione Commercianti in Corso Vittorio Emanuele 101, tra i signori Castelli Bruno in rappresentanza della Camera del Lavoro assistito dai Signori Longhi Fernando, Arus Pietro, e Lenarduzzi Giovanni, da una parte, ed il Signor Palombino Giovanni, Presidente della Associazione Esercenti Caffè, bars, pasticcerie ed esercizi similari, dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - A tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende suddette, verrà corrisposta per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza fissate nella seguente misura da corrisposrsi per 30 giorni mensili:

a) ambosessi, inferiori ad anni 18	L. 25
b) ambosessi da 18 a 21 anni (non capifamiglia)	" 40
c) donne oltre 21 anni, non capifamiglia	" 45
d) donne oltre 21 anni ,capofamiglia	" 65
e) Uomini, oltre 21 anni (esclusi quelli cui lettera f)	" 80
f) banconieri e aiuto banconieri esterni	" 65

Art. 2 - Il personale tavoleggiante quando retribuito con percentuale di servizio, rimane escluso dalla predetta indennità di contigenza.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attuale corrisposta per indennità caro vita di cui al decreto 2/11/44 n. 303, commisurata come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini della indennità di licenziamento.

Art. 4 - La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore ma non quella per i famigliari conviventi.

Art. 5 - Ai lavoratori assente per ferie o per malattia, riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno, a partire dal 4 giugno, l'indennità giornaliera stabilita nel presente accordo.

Art. 6 - Il presente accordo ha decorrenza dal 16/2/45 . Come stabilito le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi entro due mesi.

Art. 7 - Il presente accordo avrà la validità fino al 15/9/45 e sarà tacitamente prorogato ove non sia disdettato 15 giorni prima della scadenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sede della Unione Commercianti in Corso Vittorio Emanuele 101, tra i signori Castelli Bruno in rappresentanza della Camera del Lavoro assistito dai Signori Longhi Fernando, Arus Pietro, e Lenarduzzi Giovanni, da una parte, ed il Signor Palombino Giovanni, Presidente della Associazione Esercenti Caffè, bars, pasticcerie ed esercizi similari, dall'altro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - A tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende suddette, verrà corrisposto per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza fissate nella seguente misura da corrisposrsi per 30 giorni mensili:

a) ambosessi, inferiori ad anni 18	L. 25
b) ambosessi da 18 a 21 anni (non capifamiglia)	" 40
c) donne oltre 21 anni, non capifamiglia	" 45
d) donne oltre 21 anni ,capofamiglia	" 65
e) Uomini, oltre 21 anni (esclusi quelli cui lettera f)	" 80
f) banconieri e aiuto banconieri esterni	" 65

Art. 2 - Il personale tavoleggiante quando retribuito con percentuale di servizio, rimane escluso dalla predetta indennità di contingenza.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attuale corrisposta per indennità caro vita di cui al decreto 2/11/44 n. 303, commisurata come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini della indennità di licenziamento.

Art. 4 - La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore ma non quella per i famigliari conviventi.

Art. 5 - Ai lavoratori assente per ferie o per malattia, riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno, a partire dal 4 giugno, l'indennità giornaliera stabilita nel presente accordo.

Art. 6 - Il presente accordo ha decorrenza dal 16/2/45 . Come stabilito le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi entro due mesi.

Art. 7 - Il presente accordo avrà la validità fino al 15/9/45 e sarà tacitamente prorogato ove non sia disdettato 15 giorni prima della scadenza.

1103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod D 11

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società Anonima con Sede in MILANO - Capitale Sociale L. 90.338.850 interamente versato

FERROVIE CALABRO LUCANE

DIREZIONE DELL'ESERCIZIO

INDIRIZZO: ROMA - Via Nizza, 35
Telefoni 862-252 e 862-256

C. F. C. Roma N. 81434

Roma, ... 194 .... - XXI

NOSTRA N. .....

Vostra N. .....

del .....

OGGETTO:

Numero complessivo degli agenti delle Ferrovie Calabro Lucane N.2.300 (di ruolo, ordinari e straordinari).

(Sigle)

Allegati N. .....

1102

AIA - 4-1943 - 25.000

Bonsar - Bari - Brindisi
Catanzaro - Correza -
Lebe & other localities

Railway & Tramway - 60

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi 26 aprile 1945 in Roma, nei locali dell'Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna, si sono adunate l'Associazione suddetta, rappresentata dal Presidente Ing. Flaminio Flaminio assistito dal Direttore Ing. Emilio Cosenza e la Federazione Nazionale Ferrotramvieri rappresentata dal Segretario Giovanni CANINI e dai Vice Segretari Giulio MARTELLI e Lamberto MARCINI; le Ferrovie Calabro-Lucane, rappresentate dal Direttore dell'Esercizio Ing. Giuseppe RONZONI; la Società per le Ferrovie Sud-Est, rappresentata dall'Ing. Giovanni BORRINI, assistito dal Direttore Generale Rag.Dott. G.B.PITTALUGA e dal Direttore dell'Esercizio Ing. Fernando GALLEGARI;
la Società Ferrotramviaria, rappresentata dal conte avv. Ugo MARCHINI assistito dall'Ing. Vincenzo BOCCASSINI e dal Direttore dell'Esercizio ing. Gaetano GALLESI;
la S.A.R.E., rappresentata dall'Ing. Flaminio FLAMINI.

1101

E' stato raggiunto il seguente accordo sindacale per il personale delle Ferrovie Calabro-Lucane, Ferrovie del Sud-Est, Ferrotramviaria e S.A.R.E., con il chiarimento, per quest'ultima, espresso al punto 3):

1°) - Tregua salariale -

Le parti si impegnano ad una tregua salariale fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro, salvo, naturalmente, eventuali provvedimenti di carattere generale.

2°) - Integrazione adeguamento stipendi e paghe - di cui al lodo arbitrale 24 Gennaio 1945.

(La Ferrotramviaria per quanto riguarda questo punto si riferisce alla postilla in calce al presente verbale).

Si conviene che:

a) gli aumenti definitivamente attribuiti al personale fino al 30 aprile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le delle Aziende di Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna, si sono adunate l'Associazione suddetta, rappresentata dal Presidente Ing. Flaminio Flamini assistito dal Direttore Ing. Emilio Cosenza e la Federazione Nazionale Ferrotramvieri rappresentata dal Segretario Giovanni CANINI e dai Vice Segretari Giulio MARTELLI e Lamberto MANCINI; le Ferrovie Calabro-Lucane, rappresentate dal Direttore dell'Esercizio Ing. Giuseppe ROBERTONI; la Società per le Ferrovie Sud-Est, rappresentata dall'Ing. Giovanni BOSCHERINI, assistito dal Direttore Generale Rag. Dott. G.B. PITTALUGA e dal Direttore dell'Esercizio Ing. Fernando CALLEGARI;
la Società Ferrotramviaria, rappresentata dal conte avv. Ugo PASQUINI assistito dall'Ing. Vincenzo BOCCASSINI e dal Direttore dell'Esercizio Ing. Ernesto CALZOLARI;
la S.A.S.E., rappresentata dall'Ing. Flaminio FLAMINI.

1101

E' stato raggiunto il seguente accordo sindacale per il personale delle Ferrovie Calabro-Lucane, Ferrovie del Sud-Est, Ferrotramviaria e S.A.S.E., con il chiarimento, per quest'ultima, espresso al punto 3):

1°) - Tregua salariale -

Le parti si impegnano ad una tregua salariale fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro, salvo, naturalmente, eventuali provvedimenti di carattere generale.

2°) - Sistemazione adeguamento stipendi e paghe - di cui al lodo arbitrale 24 Gennaio 1945.

(La Ferrotramviaria per quanto riguarda questo punto si riferisce alla postilla in calce al presente verbale).

Si conviene che:

a) - vengono definitivamente attribuiti al personale fino al 30 Aprile 1945 la somma di L. 1.000, 700, 500, e 200 di cui al lodo arbitrale 24 Gennaio 1945. Non si procederà al conguaglio per il periodo dal 1° all'11/5/45

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

incluso. L'attribuzione a paga di dette lire 1.000, 700, 500 e 200 non influirà sulla misura dell'indennità carovita di cui al D.L.L. 2 Novembre 1944 n° 303 attualmente goduta dai singoli agenti.

b) - dal 1° Maggio 1945 le somme di L. 1.000, 700, 500 e 200 di cui al punto a), saranno conglobate nella paga giornaliera o stipendio mensile, secondo che gli agenti siano retribuiti nell'una o nell'altra forma e rapportate, rispettivamente, a 26esimi o a trentesimi.

c) - dal 1° Aprile 1945, in aggiunta all'indennità carovita del D.L.L. 2 Novembre 1944 n° 303, alla categoria di personale che percepiscono le somme di L. 1.000, 700, 500 e 200, di cui al punto a) saranno rispettivamente corrisposte L. 8,= (otto), L. 6,= (sei), L. 4,= (quattro), L.2,= (due), giornaliere con le norme di cui all'accennato D.L.L.

Con i provvedimenti di cui sopra resta definita e regolata ogni questione inerente agli accordi locali iniziati il 12 Giugno 1944 e culminati nel lodo arbitrale 24 Gennaio 1945.

1100

3°) - Nuova indennità di contingenza -

La misura dell'indennità di cui all'accordo interconfederale 24 Febbraio 1945 viene concordata come segue, e sarà corrisposta con le norme e modalità indicate nell'accordo stesso:

	Agenti addetti ad impianti esistenti in:		
	Roma	Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza, Taranto -	Altre località
Uomo e Donna capo famiglia	128	110	100
Donna non capo famiglia	90	82	70
Minori di 18 anni	56	50	40
Guardabarriere appoggiate	"	"	6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1944 n° 303 attualmente goduta dai singoli agenti.

b) - dal 1° Maggio 1945 le somme di L. 1.000, 700, 500 e 200 di cui al punto a), saranno conglobate nella paga giornaliera o stipendio mensile, secondo che gli agenti siano retribuiti nell'una o nell'altra forma e rapportate, rispettivamente, a 26esimi o a trentesimi.

c) - dal 1° Aprile 1945, in aggiunta all'indennità carovita del D.L.L. 2 Novembre 1944 n° 303, alle categorie di personale che percepiscono le somme di L. 1.000, 700, 500 e 200, di cui al punto a) saranno rispettivamente corrisposte L. 8,= (otto), L. 6,= (sei), L. 4,= (quattro), L.2,= (due), giornaliere con le norme di cui all'accennato D.L.L.

Con i provvedimenti di cui sopra resta definita e regolata ogni questione inerente agli accordi locali iniziati il 1° Giugno 1944 e culminati nel lodo arbitrale 24 Gennaio 1945.

1100

3°) - Nuova indennità di contingenza -

La misura dell'indennità di cui all'accordo interconfederale 24 Febbraio 1945 viene concordata come segue, e sarà corrisposta con le norme e modalità indicate nell'accordo stesso:

	Agenti addetti ad impianti esistenti in:		
	Roma	Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza, Taranto -	Altre località
Uomo e Donne capo famiglia	128	110	100
Donna non capo famiglia	90	82	70
Minori di 18 anni	56	50	40
Guardabarriere appoggiate	=	=	6
idem non appoggiate	=	=	12

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli agenti residenti in Roma l'indennità di L. 128,= giornaliera sarà corrisposta senza deduzione dell'aumento dell'indennità di sede, concesso posteriormente al mese di Febbraio c.a. ed avrà decorrenza dal 16 Febbraio stesso.

La nuova indennità di contingenza, nelle misure sopra stabilite, verrà conguagliata, per tutti gli agenti diritto, con gli assegni ed anticipi finora corrisposti.

4°) - Orario di lavoro -

Le Aziende, per venire incontro alle richieste del personale, in considerazione delle particolari contingenze locali e del momento - fermo restando il principio dettato dalla legge sui turni ed orari di lavoro relativi alle 52 ore settimanali - danno disposizioni alle proprie direzioni di esercizio di modificare gli attuali turni in modo da ridurre la giornata di lavoro ad 8 ore circa, con compensazioni per periodi non superiori a 15 giorni.

1099

5°) - Miglioramenti economici del personale ordinario e straordinario in servizio continuativo dell'esercizio -

Si concorda di stabilire il progressivo miglioramento del trattamento economico del personale ordinario e straordinario in servizio continuativo dell'esercizio , in misura analoga a quella fissata dal Contratto aziendale per le corrispondenti qualifiche del personale di ruolo, o in misura da stabilirsi con criteri analoghi, qualora tale termine di confronto non esista.

L'anzianità, agli effetti del conseguimento degli aumenti periodici, decorrerà dal 1° Maggio 1945 e saranno attribuiti assegni "ad personam" assorbibili agli agenti assunti in servizio anteriormente al 1° Gennaio 1941.

A favore di detti agenti, ferma restando la paga base iniziale stabilita dai vigenti contratti di lavoro, verrà determinato un assegno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cesso posteriormente al mese di Febbraio c.a. ed avrà decorrenza dal 1° Febbraio stesso.

La nuova indennità di contingenza, nelle misure sopra stabilite, verrà conguagliata, per tutti gli agenti diritto, con gli acconti ed anticipi finora corrisposti.

4°) - Orario di lavoro -

Le Aziende, per venire incontro alle richieste del personale, in considerazione delle particolari contingenze locali e del momento - fermo restando il principio dettato dalla legge sui turni ed orari di lavoro relativi alle 52 ore settimanali - danno disposizioni alle proprie direzioni di esercizio di modificare gli attuali turni in modo da ridurre la giornata di lavoro ad 8 ore circa, con compensazioni per periodi non superiori a 15 giorni.

1099

5°) - Miglioramenti economici del personale ordinario e straordinario in servizio continuativo dell'esercizio -

Si concorda di stabilire il progressivo miglioramento del trattamento economico del personale ordinario e straordinario in servizio continuativo dell'esercizio , in misura analoga a quella fissata dal Contratto aziendale per le corrispondenti qualifiche del personale di ruolo, o in misura da stabilirsi con criteri analoghi, qualora tale termine di confronto non esista.

L'anzianità, agli effetti del conseguimento degli aumenti periodici, decorrerà dal 1° Maggio 1945 e saranno attribuiti assegni "ad personam" assorbibili agli agenti assunti in servizio anteriormente al 1° Gennaio 1941.

A favore di detti agenti, ferma restando la paga base iniziale stabilita dai vigenti contratti di lavoro, verrà determinato un assegno "ad personam" tenendo conto degli avanzamenti economici già conseguiti e

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'anzianità di grado, computata convenzionalmente per metà di quella effettiva.

5°) - Ferie al personale ordinario e straordinario in servizio continuativo -

Dal 1° Gennaio 1945 il personale ordinario e straordinario in servizio continuativo godrà delle ferie annuali in misura non inferiore a quella di cui gode il personale di ruolo delle stesse categoria ed anzianità.

Agli effetti del calcolo dell'anzianità utile per il conferimento delle ferie, si assumerà l'anzianità convenzionale stabilita per l'attribuzione dei miglioramenti economici.

7°) - Competenze accessorie e massa vestiario.-

Le richieste inerenti alle modificazioni delle competenze accessorie e della massa vestiario saranno trattate in sede di formulazione dei singoli nuovi contratti collettivi di lavoro.

1698

8°) - Temporanea estensione dell'indennità di carovita di cui al D.L.L. n° 103 -

Poichè gli agenti addetti ad alcuni impianti percepirono l'indennità di carovita anche durante il periodo di malattia, malgrado il disposto del Decreto stesso, si concorda che le somme pagate a tale titolo dalle aziende restino acquisite al personale.

Per evitare disparità di trattamento, i dipendenti dalle Aziende intervenute nel presente accordo godranno dello stesso beneficio in caso di malattie verificatesi nel periodo dal 16 Agosto 1944 al 15 Febbraio 1945.

Resta inteso che detta agevolazione cessa per la totalità del personale dal 16 Febbraio stesso: da tale data infatti subentrano le disposizioni per il trattamento di malattia contenute nell'accordo interconfederale 24 Febbraio 1945 relative alla nuova indennità di ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6°) - Ferie al personale ordinario e straordinario in servizio continuativo -

Dal 1° Gennaio 1945 il personale ordinario e straordinario in servizio continuativo godrà delle ferie annuali in misura non inferiore a quella di cui gode il personale di ruolo della stessa categoria ed anzianità.

Agli effetti del calcolo dell'anzianità utile per il conferimento delle ferie, si assumerà l'anzianità convenzionale stabilita per l'attribuzione dei miglioramenti economici.

7°) - Competenze accessorie e masse vestiario.-

Le richieste inerenti alle modificazioni delle competenze accessorie e delle masse vestiario saranno trattate in sede di formulazione dei singoli nuovi contratti collettivi di lavoro.

1698

8°) - Temporanea estensione dell'indennità di carovita di cui al D.L.L. n° 303 -

Poichè gli agenti addetti ad alcuni impianti percepirono l'indennità di carovita anche durante il periodo di malattia, malgrado il disposto del Decreto stesso, si concorda che le somme pagate a tale titolo dalle Aziende restino acquisite al personale.

Per evitare disparità di trattamento, i dipendenti delle Aziende intervenute nel presente accordo godranno dello stesso beneficio in caso di malattie verificatesi nel periodo dal 16 Agosto 1944 al 15 Febbraio 1945.

Resta inteso che detta agevolazione cesserà per la totalità del personale dal 16 Febbraio stesso: da tale data infatti subentrano le disposizioni per il trattamento di malattia contenute nell'accordo intersindacale 24 Febbraio 1945 relativo alla nuova indennità di contingenza.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'anzianità di grado, computata convenzionalmente per metà di quella effettiva.

6°) - Ferie al personale ordinario e straordinario in servizio continuativo -

Dal 1° Gennaio 1945 il personale ordinario e straordinario in servizio continuativo godrà delle ferie annuali in misura non inferiore a quella di cui gode il personale di ruolo della stessa categoria ed anzianità.

Agli effetti del calcolo dell'anzianità utile per il conferimento delle ferie, si riconoscerà l'anzianità convenzionale stabilita per l'attribuzione dei miglioramenti economici.

7°) - Competenze accessorie e massa vestiario.-

Le richieste inerenti alle modificazioni delle competenze accessorie e della massa vestiario saranno trattate in sede di formulazione dei singoli nuovi contratti collettivi di lavoro.

1098

8°) - Temporanea estensione dell'indennità di carovita di cui al D.L.L. n° 303 -

Poichè gli agenti addetti ad alcuni impianti percepirono l'indennità di carovita anche durante il periodo di malattia, malgrado il disposto del Decreto stesso, si concorda che le somme pagate a tale titolo dalle Aziende restino acquisite al personale.

Per evitare disparità di trattamento, i dipendenti delle Aziende intervenute nel presente accordo godranno dello stesso beneficio in caso di malattie verificatesi nel periodo dal 16 Agosto 1944 al 15 Febbraio 1945.

Resta inteso che detta agevolazione cessa per la totalità del personale dal 16 Febbraio stesso: da tale data infatti subentrano le disposizioni per il trattamento di malattia contenute nell'accordo interconfederale 24 Febbraio 1945 relative alla nuova indennità di ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6°) - Ferie al personale ordinario e straordinario in servizio continuativo -

Dal 1° Gennaio 1945 il personale ordinario e straordinario in servizio continuativo godrà delle ferie annuali in misura non inferiore a quella di cui gode il personale di ruolo della stessa categoria ed anzianità.

Agli effetti del calcolo dell'anzianità utile per il conferimento delle ferie, si assumerà l'anzianità convenzionale stabilita per l'attribuzione dei miglioramenti economici.

7°) - Competenze accessorie e masse vestiario.-

Le richieste inerenti alle modificazioni delle competenze accessorie e delle masse vestiario saranno trattate in sede di formulazione dei singoli nuovi contratti collettivi di lavoro.

1698

8°) - Temporanea estensione dell'indennità di carovita di cui al D.L.L. n° 303 -

Poichè gli agenti addetti ad alcuni impianti percepirono l'indennità di carovita anche durante il periodo di malattia, malgrado il disposto del Decreto stesso, si concorda che le somme pagate a tale titolo dalle Aziende restino acquisite al personale.

Per evitare disparità di trattamento, i dipendenti dalle Aziende intervenute nel presente accordo godranno dello stesso beneficio in caso di malattie verificatesi nel periodo dal 16 Agosto 1944 al 15 Febbraio 1945.

Resta inteso che detta agevolazione cessa per la totalità del personale dal 16 Febbraio stesso: da tale data infatti subentrano le disposizioni per il trattamento di malattia contenute nell'accordo intersindacale 24 Febbraio 1945 relativo alla nuova indennità di contingenza.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9a) - S.A.F.E.R. -

La S.A.F.E.R. aderisce alle conclusioni contenute nel presente verbale con riserva generica per quei punti dell'accordo riguardanti questioni di carattere generale che non siano in armonia con la posizione giuridica relativa ai servizi autofiletramviari urbani.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA FEDERAZIONE NAZ.AUTOFERROTRAMVIERI
IL SEGRETARIO NAZIONALE
F/to G.Gemini

ASSOC.NAZ.TRASPORTI TERR. E NAV.INT.
IL PRESIDENTE
F/to Ing.Flamini F.

FERROVIE CALABRO-LUCANE
F/to Ing. G. Rebecchi

FERROVIE DEL SUD-EST
F/to ing. G.Bombrini

SOCIETA' FERROTRAMVIARIA
F/to Avv. Ugo Pasquini

F. S.A.F.E.R.
F/to ing. F.Flamini

POSTILLA - Ritenuto che per la diversità tecnica di esercizio e completa diversità delle pre/stazioni del personale le Ferrotramviarie non può essere messe al livello delle Sud-Est e delle Calabro-Lucane nel piano delle tabelle degli stipendi e paghe, la Società Ferrotramviaria si impegna a passare le L. 1.000 di cui al lodo arbitrale 24 Gennaio 1945 a paga come al punto n° 2 di cui sopra, solo ed in quanto le attuali contingenze e le pressioni esercitate da parte del personale delle altre aziende non ha messo l'amministrazione delle stesse Società nelle condizioni di non poterci esimere dal farlo.

1097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

questioni di carattere generale che non siano in armonia con la posizione giuridica relativa ai servizi autofiloviari urbani.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA FEDERAZIONE NAZ.AUTOFERROTRANVIERI

IL SEGRETARIO NAZIONALE

F/to G.Gamini

ASSOC.NAZ.TRASPORTI TERR. E NAV.INT.

IL PRESIDENTE

F/to Ing.Flamini P.

FERROVIE CALABRO-LUCANE

F/to Ing. G. Robecchi

FERROVIE DEL SUD-EST

F/to Ing. G.Bombrini

SOCIETA' FERROTRAMVIARIA

F/to Avv. Ugo Parquini

1097

F. E.A.F.F.

F/to Ing. P.Flamini

PORTILLA - Ritenuto che per la diversità tecnica di esercizio e completa diversità delle pre/stazioni del personale la Ferrotramviaria non può essere messa al livello della Sud-Est e delle Calabro-Lucane nel piano delle tabelle degli stipendi e paghe, la Società Ferrotramviaria si impegna a pagare le L. 1.200 di cui al lodo arbitrale 24 Gennaio 1945 a pago come al punto n° 2 di cui sopra, solo ed in quanto le attuali contingenze e le pressioni esercitate da parte del personale delle altre aziende xxx ha messo l'Amministrazione della stessa Società nelle condizioni di non poterni esimere dal farlo.

Si dà atto però che lo stato di fatto da ciò derivante non potrà comunque essere opposto anche nella stipulazione di nuovi contratt

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ti Aziendali o Nazionali.

Per quanto si riferisce alla aggiunta al carovita di cui al n° 2 comma c) del presente verbale, la ferrotranviaria si riserva di applicarla anche con la retroattività di cui allo stesso accordo, solo quando saranno ottenuti gli aumenti di tariffa già richiesti ed in corso di istruttoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA FEDERAZ.NAZION.AUTOFERROTRAMVIARI
IL SEGRETARIO NAZIONALE
F/to G. Carini

ASSOC.NAZ.TRASP.TERR.E NAV.INT.
IL PRESIDENTE
F/to Ing.P.Flamini

FERROVIE CALABRO-LUCANE
F/to Ing. G. Robecchi

FERROVIE DEL SUD-EST
F/to Ing. A.Bonderini

SOCIETA' FERROTRAMVIARIA
F/to Avv. Ugo Pasquini

Per S.A.S.E.
F/to Ing. P.Flamini.

1096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FERROVIE CALABRO LUCANE
Ufficio Personale

L O D O A R B I T R A L E

NELLA VERTENZA TRA LE AZIENDE ESERCENTI IMPRESE FERROTRAMVIARIE NELLE PUGLIE, BASILICATA, CALABRIA E I PROPRI DIPENDENTI

Il 24 gennaio 1945 si è costituito in Bari il Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 10 del Decreto L.L. 2 novembre 1944, n° 303, per esaminare e decidere la controversia determinatasi tra le Società:

S.A. Ferrovie del Sud-Est, Strade Ferrate del Mediterraneo (Calabro-Lucane), Ferrotramviaria S.A.I., e S.A.E.R., ed i Sindacati Autoferrotramvieri Provinciali delle Puglie, della Basilicata e della Calabria, ed avente per oggetto l'applicazione del citato D. L.L. contenente miglioramenti economici a favore dei lavoratori.

In relazione al verbale sottoscritto a Bari in data 11 dicembre 1944, il Collegio risulta composto dai Signori:

- Avv. Vittore Bonfigli, membro designato dalle predette Società;
- Rag. Eugenio Laricchiuta, membro designato dai Sindacati dei Lavoratori dipendenti dalle suddette Società esercenti linee ferrotramviarie;
- e dal Prof. Giuseppe Togni, terzo membro nominato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con lettera 11 Gennaio 1945 n° 4813-153-G, in mancanza di accordo tra le parti, ed in funzione, ai sensi di legge, di Presidente del Collegio Arbitrale.

1695

Dal predetto verbale risulta che il Collegio Arbitrale è chiamato a pronunciarsi, in armonia al disposto dell'art. 11 del richiamato Decreto L.L., sui seguenti punti:

1°) - Decorrenza dell'indennità di contingenza, di al verbale del 22 settembre 1944 e precedenti, dal 1° giugno 1944 o dal 12 giugno 1944;

2°) - Corresponsione delle dette indennità agli agenti licenziati prima del 22 settembre 1944;

3°) - Riconoscimento del diritto alle indennità di carovita di cui al Decreto L.L. 2.11.1944 n° 303, in aggiunta all'indennità di contingenza.

Il Collegio Arbitrale rileva innanzi tutto che l'oggetto principale della controversia è costituito dal 3° punto più sopra riportato, consistente nella richiesta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il 24 gennaio 1945 si è costituito in Bari il Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 10 del Decreto L.L. 2 novembre 1944, nº 303, per esaminare e decidere la controversia determinatasi tra le Società:
S.A. Ferrovie del Sud-Est, Strade Ferrate del Mediterraneo (Calabro-Lucane), Ferrotramviaria S.A.I., e S.A.E.R., ed i Sindacati Autoferrotramvieri Provinciali delle Puglie, della Basilicata e della Calabria, ed avente per oggetto l'applicazione del citato D. L.L. contenente miglioramenti economici a favore dei lavoratori.

In relazione al verbale sottoscritto a Bari in data 11 dicembre 1944, il Collegio risulta composto dai Signori: 1695

- Avv. Vittore Bonfigli, membro designato dalle predette Società;
- Rag. Eugenio Laricchiuta, membro designato dai Sindacati dei Lavoratori dipendenti dalle suddette Società esercenti linee ferrotramviarie;
- e dal Prof. Giuseppe Togni, terzo membro nominato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con lettera 11 Gennaio 1945 nº 4813-153-G, in mancanza di accordo tra le parti, ed in funzione, ai sensi di legge, di Presidente del Collegio Arbitrale.

Dal predetto verbale risulta che il Collegio Arbitrale è chiamato a pronunciarsi, in armonia al disposto dell'art. 11 del richiamato Decreto L.L., sui seguenti punti:
1º) - Decorrenza dell'indennità di contingenza, di al verbale del 22 settembre 1944 e precedenti, dal 1º giugno 1944 o dal 12 giugno 1944;
2º) - Corresponsione delle dette indennità agli agenti licenziati prima del 22 settembre 1944;
3º) - Riconoscimento del diritto alle indennità di carovita di cui al Decreto L.L. 2.11.1944 nº 303, in aggiunta all'indennità di contingenza.

Il Collegio Arbitrale rileva innanzi tutto che l'oggetto principale della controversia è costituito dal 3º punto più sopra riportato, consistente nella richiesta dei lavoratori del riconoscimento del diritto alle indennità di carovita di cui al

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

D.L.L. 2 novembre 1944, n° 303 in aggiunta "all'indennità di contingenza" come formulato nel predetto verbale.

La controversia ha certamente le sue origini nella prima richiesta avanzata con lettera in data 2 giugno 1944 dalla rappresentanza dei lavoratori alle Direzioni delle Società esercenti imprese ferrotramvie nelle Puglie, Basilicata e Calabria e al Direttore dell'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e delle Ferrovie concesse.

La richiesta era diretta ad ottenere che le paghe dei ferrotramvieri dipendenti dalle predette Società fossero adeguate a quelle corrisposte per eguali mansioni dai Comandi Anglo-Americani ai civili italiani da essi ingaggiati.

Contemporaneamente, da parte del Commissario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'industria, si faceva pervenire al Prefetto di Bari una memoria illustrativa, notando che, mentre a tutti i lavoratori dell'industria veniva corrisposta a Bari ed altre provincie delle Puglie fin dal marzo 1944 un'indennità di contingenza rispettivamente di 30 e di 40 lire giornaliere per gli operai e per gli impiegati, ai ferrotramvieri tale indennità non era stata accordata pur essendo il livello delle paghe di questi ultimi eccessivamente basso e inadeguato alle più elementari esigenze di vita, il che era riconosciuto dalle stesse Imprese.

1094

Dopo una serie di trattative, si addiviene, in data 12 dello stesso mese di giugno, alla stipulazione del primo accordo, fra i rappresentanti dei lavoratori, ed i direttori delle varie Imprese.
(E' da notare che di talune di queste le Direzioni centrali si trovavano in Roma, tuttora occupata dai tedeschi; ma i direttori locali intervenuti nelle trattative avevano sul posto la rappresentanza legale delle rispettive imprese).

In virtù di tale accordo, stipulato in forma generica, le aziende si obbligavano a corrispondere ai propri dipendenti un acconto di 1.000 lire (ridotte alla metà per i lavoratori che alla data di stipulazione dell'accordo non avessero compiuto i 18 anni di età, a 700 lire alle donne avventizie di maggiore età e a 200 lire alle guardia-barriere) non meglio precisato. Si escludevano dal beneficio gli agenti che per licenziamento o dimissioni non fossero in servizio alla data di stipulazione dell'accordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

La controversia ha certamente le sue origini nella prima richiesta avanzata con lettera in data 2 giugno 1944 dalla rappresentanza dei lavoratori alle Direzioni delle Società esercenti imprese ferrotramvie nelle Puglie, Basilicata e Calabria e al Direttore dell'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e delle Ferrovie concesse.

La richiesta era diretta ad ottenere che le paghe dei ferrotramvieri dipendenti dalle predette Società fossero adeguate a quelle corrisposte per eguali mansioni dai Comandi Anglo-Americani ai civili italiani da essi impiegati.

Contemporaneamente, da parte del Commissario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'industria, si faceva pervenire al Prefetto di Bari una memoria illustrativa, notando che, mentre a tutti i lavoratori dell'industria veniva corrisposta a Bari ed altre provincie delle Puglie fin dal marzo 1944 un'indennità di contingenza rispettivamente di 30 e di 40 lire giornaliere per gli operai e per gli impiegati, ai ferrotramvieri tale indennità non era stata accordata pur essendo il livello delle paghe di questi ultimi eccessivamente basso e inadeguato alle più elementari esigenze di vita, il che era riconosciuto dalle stesse Imprese.

1094

Dopo una serie di trattative, si addiviene, in data 12 dello stesso mese di giugno, alla stipulazione del primo accordo, fra i rappresentanti dei lavoratori, ed i direttori delle varie Imprese.
(E' da notare che di talune di queste le Direzioni centrali si trovavano in Roma, tutora occupata dai tedeschi; ma i direttori locali intervenuti nelle trattative avevano sul posto la rappresentanza legale delle rispettive imprese).

In virtù di tale accordo, stipulato in forma generica, le aziende si obbligavano a corrispondere ai propri dipendenti un acconto di 1.000 lire (ridotte alla metà per i lavoratori che alla data di stipulazione dell'accordo non avessero compiuto i 18 anni di età, a 700 lire alle donne avventizie di maggiore età e a 200 lire alle guardia-barriere) non meglio precisato. Si escludevano dal beneficio gli agenti che per licenziamento o dimissioni non fossero in servizio alla data di stipulazione dell'accordo.

Successivamente, perdurando l'agitazione del personale per ottenere l'adegua-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mento delle paghe come dalla prima richiesta e perdurando il blocco dei salari, le parti tennero una nuova riunione il giorno 11 luglio, nella sede dell'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione con la partecipazione anche di S.E. Guido Molinelli, del Sindaco di Bari e del Capo dell'Ispettorato.

"Le parti - così si legge nel verbale relativo alla riunione predetta - dopo aver concordemente deciso di pervenire ad un adeguamento salariale per tutti i dipendenti delle Aziende Ferrotramviarie, con un adeguato compenso di aumenti tariffari, ed attraverso la procedura indicata dalla Commissione Alleata di Controllo Centrale, allo scopo di venire incontro frattanto alle necessità attuali dei lavoratori stessi, accettano di ripetere per il mese che va ad iniziarsi da domani ed a cessare al 12 agosto, quanto fu stabilito con l'accordo del 12 giugno, nelle stesse misure stabilite in detto accordo."

In attuazione del deliberato di dar sollecito corso agli adeguamenti salariali, da parte dell'Associazione dei lavoratori furono intanto predisposti gli studi per la fissazione delle nuove tabelle assumendo come termine di riferimento le retribuzioni corrisposte dal Comando Inglese agli operai ed impiegati delle Ferrovie ed Acciaierie di Giovinazzo.

1693

La procedura da seguire doveva infatti essere questa: le parti stabilivano d'accordo le tabelle di adeguamento che dovevano essere ratificate dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e quindi trasmesse alla Commissione Alleata di Controllo per la definitiva approvazione. Avuta tale approvazione, le tabelle stesse sarebbero diventate esecutive.

Ma poichè lo studio di queste impegnava un notevole periodo di tempo e, d'altra parte, si svolgevano lentamente l'interessamento e la pratica relativa all'adeguamento salariale da parte delle varie Autorità (Prefetto, Ispettore Compartimentale della Motorizzazione Civile, ecc.), l'Associazione dei lavoratori anche per il mese di agosto 1944 volle assicurarsi che fosse corrisposto l'anticipo di cui all'accordo del giugno.

A tale intento interessò il Prefetto di Bari, che con lettera in data 16 Ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione con la partecipazione anche di S.E. Guido Molinelli, del Sindaco di Bari e del Capo dell'Ispettorato.

"Le parti - così si legge nel verbale relativo alla riunione predetta - dopo aver concordemente deciso di pervenire ad un adeguamento salariale per tutti i dipendenti delle Aziende Ferrotramviarie, con un adeguato compenso di aumenti tariffari, ed attraverso la procedura indicata dalla Commissione Alleata di Controllo Centrale, allo scopo di venire incontro frattanto alle necessità attuali dei lavoratori stessi, accettano di ripetere per il mese che va ad iniziarsi da domani ed a cessare al 12 agosto, quanto fu stabilito con l'accordo del 12 giugno, nelle stesse misure stabilite in detto accordo."

In attuazione del deliberato di dar sollecito corso agli adeguamenti salariali, da parte dell'Associazione dei lavoratori furono intanto predisposti gli studi per la fissazione delle nuove tabelle assumendo come termine di riferimento le retribuzioni corrisposte dal Comando Inglese agli operai ed impiegati delle Ferrovie ed Acciaierie di Giovinazzo.

1693

La procedura da seguire doveva infatti essere questa: - le parti stabilivano d'accordo le tabelle di adeguamento che dovevano essere ratificate dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e quindi trasmesse alla Commissione Alleata di Controllo per la definitiva approvazione. Avuta tale approvazione, le tabelle stesse sarebbero diventate esecutive.

Ma poichè lo studio di queste impegnava un notevole periodo di tempo e, d'altra parte, si svolgevano lentamente l'interessamento e la pratica relativa all'adeguamento salariale da parte delle varie Autorità (Prefetto, Ispettore Compartimentale della Motorizzazione Civile, ecc.), l'Associazione dei lavoratori anche per il mese di agosto 1944 volle assicurarsi che fosse corrisposto l'anticipo di cui all'accordo del giugno.

A tale intento interessò il Prefetto di Bari, che con lettera in data 16 Agosto si rivolse alle Direzioni delle Imprese, e per conoscenza all'Ispettorato Compartimentale, interessandolo a corrispondere "gli anticipi sinora corrisposti sulla base

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

convenuta nell'accordo del giugno, in attesa che siano stabiliti definitivamente gli aumenti di mercede".

La lettera del Prefetto aggiungeva che la richiesta stava molto a cuore a S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri che, con telegramma n° 3246 del 4 Agosto, "invitava le Imprese a continuare a corrispondere per il mese stesso l'anticipo già accordato, non solo per ragioni di indiscutibile equità, ma anche per evitare ripercussioni sulla situazione dell'ordine pubblico".

Intanto anche da parte dell'Ispettorato Compartimentale, facendo seguito all'azione svolta fin dal giugno, si riferiva al superiore Ministero, con lettera del 17 agosto 1944, n° 5109, che, data la crescente agitazione del personale per ottenere il definitivo miglioramento delle paghe e l'immediata concessione dell'anticipo, in relazione alle istruzioni impartite dal Ministero, aveva interessato le aziende perchè provvedessero con urgenza alla presentazione al Ministero stesso e all'Ispettorato delle proposte per l'adeguamento salariale e per la variazione necessaria per compensare l'onere da esso derivante.

Ora, nessuna proposta fu presentata dalle Imprese, mentre gli studi per la sistemazione delle tabelle furono approntati dai rappresentanti dei lavoratori, i quali, in un'assemblea plenaria delle Commissioni Interne e del Comitato Direttivo del Sindacato, constatato che, con la liberazione di Roma, le direzioni locali non avrebbero avuto più la facoltà di trattare e definire la vertenza, invitavano le Amministrazioni centrali, a portarsi sollecitamente sul posto per trattare e definire nei confronti delle rappresentanze dei lavoratori l'accordo per l'adeguamento salariale o, almeno, di delegare a tal fine, i Direttori locali.

1092

In pari tempo venivano incaricati il Commissario della Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria ed il Segretario della Camera del Lavoro, di recarsi a Roma con l'espresso mandato di ripetere l'invito alle Società ed eventualmente di investire della questione "le autorità di Governo, di Partito e Confederali".

Il 30 agosto successivo in Roma presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, i suddetti incaricati dei lavoratori si incontrarono con i rappresentanti delle Società. A conclusione dell'adunanza si stabilì che i rappresentanti legali delle Imprese, prendendo atto delle proposte avanzate dai lavoratori, si impegnavano a recarsi a Bari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.E. il Prefetto del Consig[illegible]
sto, "invitava le Imprese a continuare a corrispondere per il mese stesso l'anticipo già accordato, non solo per ragioni di indiscutibile equità, ma anche per evitare ripercussioni sulla situazione dell'ordine pubblico".

Intanto anche da parte dell'Ispettorato Compartimentale, facendo seguito all'azione svolta fin dal giugno, si riferiva al superiore Ministero, con lettera del 17 agosto 1944, n° 5109, che, data la crescente agitazione del personale per ottenere il definitivo miglioramento delle paghe e l'immediata concessione dell'anticipo, in relazione alle istruzioni impartite dal Ministero, aveva interessato le aziende perchè provvedessero con urgenza alla presentazione al Ministero stesso e all'Ispettorato delle proposte per l'adeguamento salariale e per la variazione necessaria per compensare l'onere da esso derivante.

Ora, nessuna proposta fu presentata dalle Imprese, mentre gli studi per la sistemazione delle tabelle furono approntati dai rappresentanti dei lavoratori, i quali, in un'assemblea plenaria delle Commissioni Interne e del Comitato Direttivo del Sindacato, constatato che, con la liberazione di Roma, le direzioni locali non avrebbero avuto più la facoltà di trattare e definire la vertenza, invitavano le Amministrazioni centrali, a portarsi sollecitamente sul posto per trattare e definire nei confronti delle rappresentanze dei lavoratori l'accordo per l'adeguamento salariale, o, almeno, di delegare a tal fine, i Direttori locali.

1092

In pari tempo venivano incaricati il Commissario della Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria ed il Segretario della Camera del Lavoro, di recarsi a Roma con l'espresso mandato di ripetere l'invito alle Società ed eventualmente di investire della questione "le autorità di Governo, di Partito e Confederali".

Il 30 agosto successivo in Roma presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, i suddetti incaricati dei lavoratori si incontrarono con i rappresentanti delle Società. A conclusione dell'adunanza si stabilì che i rappresentanti legali delle Imprese, prendendo atto delle proposte avanzate dai lavoratori, si impegnavano a recarsi a Bari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nei giorni 18 e 20 settembre "per trattare e definire con le Commissioni Interne sulle proposte stesse ed in generale sugli adeguamenti economici da praticarsi al personale richiedente".

E' così che si arriva all'accordo stipulato il 22 settembre con il quale le parti, riconoscendo l'opportunità di rinviare ogni discussione in merito alle richieste avanzate dai lavoratori per l'adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe, convennero che fosse corrisposta mensilmente un'indennità di contingenza, elevando l'acconto rispettivamente di L. 1.000,=, 700,=, 500,=, e 200 a L. 1.250,=, 875,=, 625,=, e 250,= con le stesse modalità finora seguite".

Inoltre, in previsione delle prossime provvidenze governative convennero che "l'indennità di contingenza" avrebbe dovuto essere assorbita, fino alla concorrenza, dall'ammontare delle future provvidenze legislative.

Intanto le Autorità preposte al controllo delle Imprese, e particolarmente l'Ispettorato Compartimentale sopra ricordato, prima dell'accordo del giugno e successivamente ad esso, si preoccuparono di arrivare ad una definizione della vertenza, con la fissazione delle nuove paghe in rapporto alle esigenze dei lavoratori.

E' del 28 Giugno una lettera con cui l'Ispettore Compartimentale, riportando un telegramma a firma del Ministro delle Comunicazioni S.E. Cerabona, invitava le Imprese ad addivenire ad una conclusione della controversia, ed è del 17 agosto l'invito alle Imprese affinchè un rappresentante da ciascuno di esse delegato partecipasse ad una riunione indetta presso il suo Ufficio allo scopo"di firmare l'accordo per il perequamento salariale proposto dal personale dipendente". 1691

Tali interventi si risolsero tuttavia infruttuosamente finchè, dopo una riunione tenuta il giorno 8 novembre per l'applicazione dell'indennità di carovita prevista dal Decreto L.L. 2 novembre 1944, nº 303, conclusasi con un parziale accordo relativo alla applicazione dell'assegno supplementare di carovita e ad altre particolari richieste, che esulavano dalla questione principale della deducibilità dell'indennità di carovita, le parti si incontrarono nuovamente a Bari il giorno 11 dicembre.

L'incontro si concluse con un verbale di mancato accordo sui tre punti indicati nella premessa e quindi le parti convennero di rinviare la decisione ad un Collegio Arbitrale, così previsto dall'art. 10 del citato Decreto Luogotenenziale e designarono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' così che si arriva all'accordo stipulato il 22 settembre con il quale le parti, riconoscendo l'opportunità di rinviare ogni discussione in merito alle richieste avanzate dai lavoratori per l'adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe, convennero che fosse corrisposta mensilmente un'indennità di contingenza, elevando l'acconto rispettivamente di L. 1.000,=, 700,=, 500,=, e 200 a L. 1.250,=, 875,=, 625,=, e 250,= con le stesse modalità finora seguite".

Inoltre, in previsione delle prossime provvidenze governative convennero che "l'indennità di contingenza" avrebbe dovuto essere assorbita, fino alla concorrenza, dall'ammontare delle future provvidenze legislative.

Intanto le Autorità preposte al controllo delle Imprese, e particolarmente l'Ispettorato Compartimentale sopra ricordato, prima dell'accordo del giugno e successivamente ad esso, si preoccuparono di arrivare ad una definizione della vertenza, con la fissazione delle nuove paghe in rapporto alle esigenze dei lavoratori.

E' del 28 Giugno una lettera con cui l'Ispettore Compartimentale, riportando un telegramma a firma del Ministro delle Comunicazioni S.E. Cerabona, invitava le Imprese ad addivenire ad una conclusione della controversia, ed è del 17 agosto l'invito alle Imprese affinchè un rappresentante da ciascuno di esse delegato partecipasse ad una riunione indetta presso il suo Ufficio allo scopo"di firmare l'accordo per il perequamento salariale proposto dal personale dipendente". 1691

Tali interventi si risolsero tuttavia infruttuosamente finchè, dopo una riunione tenuta il giorno 8 novembre per l'applicazione dell'indennità di carovita prevista dal Decreto L.L. 2 novembre 1944, n° 303, conclusasi con un parziale accordo relativo alla applicazione dell'assegno supplementare di carovita e ad altre particolari richieste, che esulavano dalla questione principale dellaa deducibilità dell'indennità di carovita, le parti si incontrarono nuovamente a Bari il giorno 11 dicembre.

L'incontro si concluse con un verbale di mancato accordo sui tre punti indicati nella premessa e quindi le parti convennero di rinviare la decisione ad un Collegio Arbitrale, così previsto dall'art. 10 del citato Decreto Luogotenenziale e designarono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

i rispettivi arbitri.

Non essendosi conseguito l'accordo per la nomina del terzo membro con funzione di Presidente del Collegio, tale nomina è stata effettuata dal Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro.

In attesa della decisione arbitrale, le aziende si impegnarono a continuare a corrispondere le "indennità di contingenza" sulla base dell'accordo del 22 settembre.

Tali, sommariamente esposte, le varie fasi della controversia di lavoro che ha la sua origine, come si è detto, dalla richiesta avanzata il 2 giugno e che, conclusasi con un verbale di mancato accordo in data 11 dicembre, ha trovato il suo naturale sbocco nella speciale procedura arbitrale introdotta dagli artt. 10 e 11 del Decreto L.L. 3 novembre 1944, n° 303.

Giova qui ricordare (art. 11 del decreto) che al giudizio del Collegio Arbitrale non è soggetto all'osservanza di speciali forme procedurali e deve essere ispirato ad equità come giudizio che riguarda materia squisitamente sociale.

E' difatti con tale spirito, e superando ogni intralcio e procedura formale, che il Collegio ha esaminato tutti gli elementi atti a determinare il giudizio.

Ha innanzi tutto interrogato le parti. 1090

I rappresentanti delle Imprese hanno in linea pregiudiziale prospettato verbalmente al Collegio la situazione in cui queste verrebbero a trovarsi per effetto dell'eventuale accoglimento delle richieste dei lavoratori, il quale importerebbe per loro un aggravio di spesa di personale che - a parte gli altri oneri di esercizio di continuo aumentati - condurrebbero i loro bilanci al deficit.

Il Collegio pur dichiarandosi incompetente ad esaminare la questione prospettata, non ha potuto non rilevare che, se effettivamente le aziende dovessero essere condotte ad una costante passavità di gestione, la loro situazione diverrebbe insostenibile, con grave danno altresì per i lavoratori, ove non si prendessero in sede opportuna provvedimenti adeguati, e non si può quindi non rendersi interprete della necessità che le Autorità competenti, sulla base degli elementi contabili e di fatto prodotti delle aziende, esaminino la situazione di queste, per concedere eventuali aumenti tariffari, che rendano possibile la prosecuzione dell'esercizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In attesa della decisione arbitrale, le aziende si [illegible]
a corrispondere le "indennità di contingenza" sulla base dell'accordo del 22 settembre.

Tali, sommariamente esposte, le varie fasi della controversia di lavoro che ha la sua origine, come si è detto, dalla richiesta avanzata il 2 giugno e che, conclusasi con un verbale di mancato accordo in data 11 dicembre, ha trovato il suo naturale sbocco nella speciale procedura arbitrale introdotta dagli artt. 10 e 11 del Decreto L.L. 3 novembre 1944, n° 303.

Giova qui ricordare (art. 11 del decreto) che il giudizio del Collegio Arbitrale non è soggetto all'osservanza di speciali forme procedurali e deve essere ispirato ad equità come giudizio che riguarda materia squisitamente sociale.

E' difatti con tale spirito, e superando ogni intralcio e procedura formale, che il Collegio ha esaminato tutti gli elementi atti a determinare il giudizio.

Ha innanzi tutto interrogato le parti.

1690

I rappresentanti delle Imprese hanno in linea pregiudiziale prospettato verbalmente al Collegio la situazione in cui queste verrebbero a trovarsi per effetto dell'eventuale accoglimento delle richieste dei lavoratori, il quale importerebbe per loro un aggravio di spesa di personale che - a parte gli altri oneri di esercizio di continuo aumentati - condurrebbero i loro bilanci al deficit.

Il Collegio pur dichiarandosi incompetente ad esaminare la questione prospettata, non ha potuto non rilevare che, se effettivamente le aziende dovessero essere condotte ad una costante passavità di gestione, la loro situazione diverrebbe insostenibile, con grave danno altresì per i lavoratori, ove non si prendessero in sede opportuna provvedimenti adeguati, e non si può quindi non rendersi interprete della necessità che le Autorità competenti, sulla base degli elementi contabili e di fatto prodotti delle aziende, esaminino la situazione di queste, per concedere eventuali aumenti tariffari, che rendano possibile la prosecuzione dell'esercizio.

Per quanto riguarda il merito ambedue le parti si sono richiamate a quanto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esposto nelle rispettive memorie fatte pervenire al Collegio.

Questo, presa visione dei documenti, e delle conclusioni prodotte dalle parti, ed assunte alcune necessarie notizie e chiarimenti dall'Ispettorato Compartimentale per la Motorizzazione Civile, che fu magna pars nel corso delle trattative, ha ritenuto intanto non potersi scindere la controversia in due fasi distinte, e cioè nella fase precedente all'accordo del 22 settembre, col quale per la prima volta si attribuisce il carattere di indennità di contingenza all'acconto anteriormente corrisposto mese per mese ai lavoratori, assoggettando consensualmente l'indennità alla compensabilità con i futuri miglioramenti generali, e nella fase susseguente chiusasi sindacalmente con il verbale di mancato accordo dell'11 dicembre.

La modestia delle retribuzioni del personale delle Imprese Autoferrotramviarie delle regioni sopra indicate nei confronti di categorie analoghe, anche per il fatto che il personale stesso non aveva beneficiato della speciale indennità di 30 lire al giorno accordata a tutti gli altri lavoratori di quelle regioni, aveva indotto la rappresentanza del personale a richiedere urgentemente nel giugno un adeguamento delle tabelle, avendo per riferimento quelle adottate dalle Autorità Alleate a favore del civile operanti alle loro dipendenze.

Questa richiesta informa non solo le prime trattative le ulteriorim e da essa non si decampa in alcun momento dalle rappresentanze dei lavoratori. Ciò risulta in modo esplicito: dalla prima lettera del 2 giugno inviata alla Società, e per conoscenza al Prefetto di Bari, dal memoriale illustrativo fatto pervenire contemporaneamente a questo ultimo; dal verbale di accordo del 12 Luglio con quale implicitamente si riconosce alla corresponsione delle 1.000 lire il carattere di anticipazione sui futuri adeguamenti salariali; dal verbale relativo alla riunione delle Commissioni Interne del personale delle diverse Imprese tenuta il 18 Agosto 1944, con il quale si ribadisce il concetto del concorde proposito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Direzioni delle Aziende residenti a Bari " di pervenire all'adeguamento dei salari, seguendo le norme emanate allo scopo dalla Commissione Alleata di Controllo " e si da atto che gli studi per l'elaborazione delle proposte delle nuove tabelle

1685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si distinte, e cioè nella fase precedente all'accordo del 22 settembre, col quale per la prima volta si attribuisce il carattere di indennità di contingenza all'acconto anteriormente corrisposto mese per mese ai lavoratori, assoggettando consensualmente l'indennità alla compensabilità con i futuri miglioramenti generali, e nella fase susseguente chiusasi sindacalmente con il verbale di mancato accordo dell'11 dicembre.

La modestia delle retribuzioni del personale delle Imprese Autoferrotramviarie delle regioni sopra indicate nei confronti di categorie analoghe, anche per il fatto che il personale stesso non aveva beneficiato della speciale indennità di 30 lire al giorno accordata a tutti gli altri lavoratori di quelle regioni, aveva indotto la rappresentanza del personale a richiedere urgentemente nel giugno un adeguamento delle tabelle, avendo per riferimento quelle adottate dalle Autorità Alleate a favore dei civile operanti alle loro dipendenze.

Questa richiesta informa non solo le prime trattative le ulteriorim e da essa non si decampa in alcun momento dalle rappresentanze dei lavoratori. Ciò risulta in modo esplicito: dalla prima lettera del 2 giugno inviata alla Società, e per conoscenza al Prefetto di Bari, dal memoriale illustrativo fatto pervenire contemporaneamente a questo ultimo; dal verbale di accordo del 12 Luglio con quale implicitamente si riconosce alla corresponsione delle 1.000 lire il carattere di anticipazione sui futuri adeguamenti salariali; dal verbale relativo alla riunione delle Commissioni Interne del personale delle diverse Imprese tenuta il 18 Agosto 1944, con il quale si ribadisce il concetto del concorde proposito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Direzioni delle Aziende residenti a Bari " di pervenire all'adeguamento dei salari, seguendo le norme emanate allo scopo dalla Commissione Alleata di Controllo " e si da atto che gli studi per l'elaborazione delle proposte delle nuove tabelle compiuti dal reppresentante dei lavoratori erano appontati per la discussione; e finalmente dallo stesso verbale di accordo del 22 settembre nel quale si opera

1685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per la prima volta la sostituzione del concetto di indennità mensile di contingenza al concetto di acconto sui futuri adeguamenti salariali, mentre se ne eleva la misura e si afferma nella premessa l'opportunità di rinviare ad ulteriori trattative le proposte avanzate dai lavoratori "per l'adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe".

Dal canto loro i rappresentanti delle Imprese, addivenendo fin dal giugno alle trattative con quelli dei loro dipendenti e continuandole nei mesi successivi, evidentemente aderirono in linea di massima alla richiesta di adeguamenti salariali avanzata dal personale salvo a rinviare di questi la determinazione definitiva, e, allorchè concessero un acconto, implicitamente lo concessero sugli adeguamenti richiesti.

Tutti gli elementi esaminati (lettere, interventi, telegrammi delle varie autorità, che sono state interessate alla vertenza) concorrono a confermare questo carattere dell'acconto che fu corrisposto mensilmente dal giugno in poi ed entrò nel settembre successivo a far parte dell'indennità di contingenza in quanto rivelano la volontà delle parti, determinatasi fin dal giugno e confermata successivamente ad ogni rinnovo di concessione dell'anticipo, di considerare questo come acconto non già su futuri miglioramenti generali derivanti da eventuali provvedimenti legislativi, ma ripetesi, sullo adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe, la cui fissazione veniva di mese in mese rinviata. Ora è vero che il verbale 22 settembre stabilisce che le indennità di contingenza concordate verranno corrisposte "fino alla data di applicazione delle prossime provvidenze governative"; ma è pur vero che le parti in quel momento non potevano avere nozione esatta delle portata dei provvedimenti legislativi che si attendevano e che erano ancora in corso di formulazione e specialmente non potevano aver nozione di quello che ivi sarebbe stato disposto circa la sorte (assorbibilità o meno) degli aumenti di retribuzioni concessi anteriormente alla entrata in vigore dei provvedimenti stessi. Ma, emanato il decreto 2 novembre 1944 n° 303, è evidente che esso, in quanto norma di diritto pubblico

1088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ulteriori trattative le proposte avanzate dai lavoratori "per l'adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe".

Dal canto loro i rappresentanti delle Imprese, addivenendo fin dal giugno alle trattative con quelli dei loro dipendenti e continuandole nei mesi successivi, evidentemente aderirono in linea di massima alla richiesta di adeguamenti salariali avanzata dal personale salvo a rinviare di questi la determinazione definitiva, e, allorchè concessero un acconto, implicitamente lo concessero sugli adeguamenti richiesti.

Tutti gli elementi esaminati (lettere, interventi, telegrammi delle varie autorità, che sono state interessate alla vertenza) concorrono a confermare questo carattere dell'acconto che fu corrisposto mensilmente dal giugno in poi ed entrò nel settembre successivo a far parte dell'indennità di contingenza in quanto rivelano la volontà delle parti, determinatasi fin dal giugno e confermata successivamente ad ogni rinnovo di concessione dell'anticipo, di considerare questo come acconto non già su futuri miglioramenti generali derivanti da eventuali provvedimenti legislativi, ma ripetesi, sullo adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe, la cui fissazione veniva di mese in mese rinviata. Ora è vero che il verbale 22 settembre stabilisce che le indennità di contingenza concordate verranno corrisposte "fino alla data di applicazione delle prossime provvidenze governative"; ma è pur vero che le parti in quel momento non potevano avere nozione esatta della portata dei provvedimenti legislativi che si attendevano e che erano ancora in corso di formulazione e specialmente non potevano aver nozione di quello che ivi sarebbe stato disposto circa la sorte (assorbibilità o meno) degli aumenti di retribuzioni concessi anteriormente alla entrata in vigore dei provvedimenti stessi. Ma, emanato il decreto 2 novembre 1944 n° 303, è evidente che esso, in quanto norma di diritto pubblico non derogabile da volontà precedentemente manifestata dalle parti, deve avere integrale applicazione, anche se eventualmente contrastante con quanto concordato il 22 Settembre.

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'art. 5 del detto D.L.L. stabilisce che l'indennità di carovita assorbe fino alla concorrenza del relativo importo gli aumenti di retribuzione concessi dei datori di lavoro posteriormente al 15 Luglio 1944 e concordati quali anticipazioni o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi. Onde il problema giuridico che si pone è quello di stabilire se, nel caso in esame, si ebbero degli aumenti concessi prima o dopo il 15 Luglio 1944.

Da quanto sopra esposto emerge che, fin dal 12 giugno un accordo fu stabilito fra le parti, in virtù del quale le Società accoglievano la richiesta di aumento delle retribuzioni avanzata dai prestatori d'opera, e che, in attesa di definitiva determinazione dell'ammontare, si accordava intanto un acconto (di L. 1.000,=, 700,=, 500,=, e 200,=), valevole per il periodo di un mese; che successivamente tale corresponsione mensile fu ripetuta e venne così a formare parte integrante della retribuzione, come appare, del resto, anche dal verbale del 22 settembre, ove è evidente la preoccupazione, nello stipulare l'accordo, di assicurare in ogni caso ai lavoratori quanto antecedentemente corrisposto e che, essendosi ormai aggiunto del giugno alla paga percepita, non avrebbe potuto essere sottratto alla paga stessa per i mesi futuri, finchè cioè non fossero state definite le nuove tabelle e mentre il costo della vita si faceva sempre più insostenibile.

Non può quindi esser dubbio che, quale che fosse il tenore dell'accordo 22 settembre, ai prestatori d'opera il D.L.L. sopravvenuto garantisce la non assorbibilità di quell'aumento di mercede che, salvo migliore determinazione, fin dal giugno era stato concordato.

Viceversa, l'accordo del 22 settembre, arreca a quanto precedentemente concesso un ulteriore aumento (da L. 1.000 a L. 1.250 ecc.), e questo ulteriore aumento, in quanto concordato e concesso dopo il 15 Luglio, sempre in applicazione del menzionato art. 5, deve essere assorbito dall'indennità di carovita.

^^^^^^^^^

Queste le considerazioni per quanto riguarda l'oggetto principale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quali anticipazioni o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi. Onde il problema giuridico che si pone è quello di stabilire se, nel caso in esame, si ebbero degli aumenti concessi prima o dopo il 15 Luglio 1944.

Da quanto sopra esposto emerge che, fin dal 12 giugno un accordo fu stabilito fra le parti, in virtù del quale le Società accoglievano la richiesta di aumento delle retribuzioni avanzata dai prestatori d'opera, e che, in attesa di definitiva determinazione dell'ammontare, si accordava intanto un acconto (di L. 1.000,=, 700,=, 500,=, e 200,=), valevole per il periodo di un mese; che successivamente tale corresponsione mensile fu ripetuta e venne così a formare parte integrante della retribuzione, come appare, del resto, anche dal verbale del 22 settembre, ove è evidente la preoccupazione, nello stipulare l'accordo, di assicurare in ogni caso ai lavoratori quanto antecedentemente corrisposto e che, essendosi ormai aggiunto del giugno alla paga percepita, non avrebbe potuto essere sottratto alla paga stessa per i mesi futuri, finchè cioè non fossero state definite le nuove tabelle e mentre il costo della vita si faceva sempre più insostenibile.

Non può quindi esser dubbio che, quale che fosse il tenore dell'accordo 22 settembre, ai prestatori d'opera il D.L.L. sopravvenuto garantisce la non assorbibilità di quell'aumento di mercede che, salvo migliore determinazione, fin dal giugno era stato concordato.

Viceversa, l'accordo del 22 settembre, arreca a quanto precedentemente concesso un ulteriore aumento (da L. 1.000 a L. 1.250 ecc.), e questo ulteriore aumento, in quanto concordato e concesso dopo il 15 Luglio, sempre in applicazione del menzionato art. 5, deve essere assorbito dall'indennità di carovita.

****

Queste le considerazioni per quanto riguarda l'oggetto principale della vertenza, e cioè il riconoscimento del diritto all'indennità di carovita di cui al D.L.L. 2 novembre 1944 n° 303, in aggiunta alle indennità di contingenza di cui al verbale di accordo del 22 settembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Circa la questione della decorrenza dell'indennità di contingenza dal 1° o dal 12 Giugno 1944, sembra al Collegio non possa sorgere dubbio circa la determinazione delle parti risultante dal verbale relativo all'accordo stipulato il 12 Giugno, determinazione confermata appieno dal verbale relativo all'accordo del 22 Settembre.

Per quanto nel primo verbale non si fissi una data di decorrenza, si afferma tuttavia che l'acconto non sarà versato agli agenti che non fossero in servizio alla data di stipulazione dell'accordo a causa di licenziamento o dimissioni, mentre esso sarà corrisposto a coloro per i quali, alla stessa data, perduras se il rapporto di lavoro, eccezion fatta per coloro che si fossero trovati in congedo senza alcun assegno per un periodo superiore a 15 giorni.

Una conferma si ha nel verbale del 22 settembre, là dove si stabilisce che, a decorrere dal 12 Giugno le indennità di contingenza (impropriamente qualificando tali l'acconto allora stabilito) di cui al verbale 12 Giugno precedente, saranno aumentate nelle misure di cui sopra è stata fatta menzione.

Quindi al contesto dei citati accordi è facile desumere che la data di applicazione dell'indennità cosidetta di contingenza è quella del 12, è non già del 1° Giugno. Concetto questo che trova altresì una ulteriore conferma nel verbale dell'11 luglio, con cui le parti accettavano di "ripetere per il mese che va ad iniziarsi da domani e cessare al 12 Agosto", l'acconto già corrisposto nel mese precedente.

Diversa considerazione deve invece farsi per ciò che riguarda la richiesta dei lavoratori relativamente alla corresponsione dell'indennità di contingenza agli agenti licenziati prima del 22 Settembre 1944.

1086

La questione riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro fosse stato risolto nel periodo intercedente tra la data di stipulazione del primo accordo (12 Giugno) e quella di definizione dell'accordo del settembre.

Evidentemente il carattere di acconto sulle retribuzioni conferito alle 1.000 lire già fin dall'accordo del giugno e successivamente confermato, anche se con la diversa denominazione di indennità di contingenza, nell'accordo del settembre, esclude che questa possa considerarsi come un premio straordinario anzichè come una provvisoria integrazione di retribuzione da conguagliarsi con le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per quanto nel primo verbale [illegible]

ferma tuttavia che l'acconto non sarà versato agli agenti che non fossero in servizio alla data di stipulazione dell'accordo a causa di licenziamento o dimissioni, mentre esso sarà corrisposto a coloro per i quali, alla stesse data, perdurasse il rapporto di lavoro, eccezion fatta per coloro che si fossero trovati in congedo senza alcun assegno per un periodo superiore a 15 giorni.

Una conferma si ha nel verbale del 22 settembre, là dove si stabilisce che, a decorrere dal 12 Giugno le indennità di contingenza (impropriamente qualificando tali l'acconto allora stabilito) di cui al verbale 12 Giugno precedente, saranno aumentate nelle misure di cui sopra è stata fatta mensione.

Quindi al contesto dei citati accordi è facile desumere che la data di applicazione dell'indennità cosidetta di contingenza è quella del 12, e non già del 1° Giugno. Concetto questo che trova altresì una ulteriore conferma nel verbale dell'11 luglio, con cui le parti accettavano di "ripetere per il mese che va ad iniziarsi da domani e cessare al 12 Agosto", l'acconto già corrisposto nel mese precedente.

Diversa considerazione deve invece farsi per ciò che riguarda la richiesta dei lavoratori relativamente alla corresponsione dell'indennità di contingenza agli agenti licenziati prima del 22 Settembre 1944.

La questione riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro fosse stato risolto nel periodo intercedente tra la data di stipulazione del primo accordo (12 Giugno) e quella di definizione dell'accordo del settembre.

Evidentemente il carattere di acconto sulle retribuzioni conferito alle 1.000 lire già fin dall'accordo del giugno e successivamente confermato, anche se con la diversa denominazione di indennità di contingenza, nell'accordo del settembre, esclude che questa possa considerarsi come un premio straordinario anzichè come una provvisoria integrazione di retribuzione da conguagliarsi con le definitive tabelle o, nei limiti che abbiamo sopra illustrato, con i futuri miglioramenti generali delle paghe.

1086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per questa considerazione, che discende del resto da quanto è stato più sopra premesso, non può nascere alcun dubbio circa il diritto a percepire l'intero ammontare delle somme mensili previste dall'accordo del settembre, da parte di quei lavoratori il cui rapporto fosse stato risolto nel periodo tra il 12 Giugno ed il 22 Settembre.

Per questi motivi il Collegio Arbitrale

D E C I D E

1°) - che la decorrenza dell'indennità di cui al verbale del 22 Settembre 1944 e precedenti è quella del 12 Giugno 1944;

2°) - che la predetta indennità deve essere corrisposta anche agli agenti licenziati prima del 22 Settembre alle stesse condizioni di cui al successivo punto;

3°) - che ai lavoratori dipendenti dalle predette Imprese deve essere mantenuta la corresponsione mensile di lire 1.000 (mille), con le modalità di cui al verbale 12 Giugno 1944, in conto adeguamento definitivo delle tabelle degli stipendi e delle paghe di cui in particolare ai verbali 11 Luglio e 22 Settembre 1944, fino alla definizione degli adeguamenti stessi;

- che soltanto le quote rispettivamente di lire 250, 175, 125 e 50 mensili, previste nel verbale 22 Settembre 1944, in aumento all'acconto di cui al verbale 11 Giugno 1944, debbono essere assorbite dall'indennità di carovita disposta dal D.L.L. 2 Novembre 1944, n° 303 ai sensi dell'art. 5;

- che infine le predette Società esercenti le richiamate imprese debbono corrispondere inoltre a tutti i loro dipendenti l'indennità di carovita nella misura e secondo le disposizioni previste dal citato decreto, con decorrenza 16 Agosto 1944, procedendo al relativo conguaglio delle competenze;

4°) - che, in considerazione dell'esito della vertenza, le spese ed i compensi dell'arbitrato siano a carico delle imprese.

1085

Bari, 25 Gennaio 1945

^^^^^^^^

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALL DISTRICTS 59

JOURNALISTS

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI

14848/3

ROMA, li 18 Giugno 1945
Via San Nicola da Tolentino, 21
Telefono 484569

COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione del Lavoro
R O M A

Accordo per la concessione della indennità di contingenza ai giornalisti

Come da richiesta telefonica, si rimette qui accluso un esemplare dell'accordo 8 giugno 1945, raggiunto fra le com potenti organizzazioni di categoria, per la concessione della indennità di contingenza ai giornalisti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'accordo in parola è stato stipulato con validità per tutto il territorio nazionale attualmente sottoposto all'amministrazione governativa italiana.

Si rimane a disposizione per tutti quei chiarimenti che al riguardo potessero occorrere a codesta Commissione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(A. Sciavicco)

1684

Martini

Alleg. n.1

ALL DISTRICTS = JOURNALISTS

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE EDITORIALI DI GIORNALI E DA AGENZIE DI INFORMAZIONI

Il 8 Giugno 1945, in Roma

fra

l'Associazione Nazionale Editori Giornali rappresentata per delega del Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa dai Sigg.Parrini Primo dell'Avanti, Liverani Giuseppe del Popolo, Guerrieri Francesco dell'Indipendente e Lanzetti Antonio del Momento assistiti dal Dott. Antonio Sciavicco Segretario dell'Associazione

e

la Federazione Nazionale della Stampa rappresentata dal suo Presidente Prof.Luigi Salvatorelli, dal suo Consigliere Delegato Comm.Leonardo Azzarita

con l'intervento dellaAssociazione della Stampa Romana, rappresentata dal suo Consigliere Segretario Sig.Francesco Tatò assistito dai giornalisti Sigg. Enrico Mattei, Giubilo Giuseppe, Dabbiero Pasquale del Comitato di Agitazione dei Giornalisti Romani

visto il movimento di adeguazione delle retribuzioni in atto presso tutte le categorie di attività industriale, riconosciuta la necessità di procedere ad analogo adeguamento anche per quanto riguarda le rimunerazioni dei giornalisti dipendenti dalle imprese editoriali dei giornali e dalle agenzie di ~~stampa esistenti nel territorio della provincia di Roma~~

è stato convenuto quanto segue: 1083

1) - E' istituita, a decorrere dal 2 Febbraio 1945, per i giornalisti aventi regolare rapporto d'impiego con aziende editoriali di giornali e agenzie di informazioni aventi sede in tutto il territorio nazionale attualmente attribuito all'Amministrazione Governati-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il 8 Giugno 1945, in Roma

fra

l'Associazione Nazionale Editori Giornali rappresentata per delega del Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa dai Sigg.Parrini Primo dell'Avanti, Liverani Giuseppe del Popolo, Guerrieri Francesco dell'Indipendente e Lanzetti Antonio del Momento assistiti dal Dott. Antonio Selavicco Segretario dell'Associazione

e

la Federazione Nazionale della Stampa rappresentata dal suo Presidente Prof.Luigi Salvatorelli, dal suo Consigliere Delegato Comm.Leonardo Azzarita

con l'intervento dellaAssociazione della Stampa Romana, rappresentata dal suo Consigliere Segretario Sig.Francesco Tatò assistito dai giornalisti Sigg. Enrico Mattei, Giubilo Giuseppe, Da66iero Pasquale del Comitato di Agitazione dei Giornalisti Romani

visto il movimento di adeguazione delle retribuzioni in atto presso tutte le categorie di attività industriale, riconosciuta la necessità di procedere ad analogo adeguamento anche per quanto riguarda le rimunerazioni dei giornalisti dipendenti dalle imprese editoriali dei giornali e dalle agenzie di ~~stampa nazionali nel territorio della provincia di Roma~~

è stato convenuto quanto segue: 1083

1) - E' istituita, a decorrere dal 2 Febbraio 1945, per i giornalisti aventi regolare rapporto d'impiego con aziende editoriali di giornali o agenzie di informazioni aventi sede in tutto il territorio nazionale attualmente attribuito all'Amministrazione Governativa italiana un'indennità giornaliera di "contingenza" o nuovo carovita nelle seguenti misure:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- giornalisti e praticanti uomini e donne capofamiglia.....L. 128.-
- giornaliste e praticanti donne non capo famiglia.....» 90.-

L'indennità di cui sopra va applicata nei confronti dei giornalisti che fanno parte dei quadri redazionali di aziende giornalistiche.

Non si applica ai collaboratori che non siano stati assunti con regolare impegno contrattuale scritto indicante la prestazione in esclusiva.

L'indennità è dovuta nella misura pari a trenta volte quella giornaliera fissata dalla tabella sopra trascritta.

Ai giornalisti che prestano la loro opera presso più aziende giornalistiche l'indennità di cui sopra è dovuta unicamente dalla azienda cui il giornalista esplica la maggiore attività cui è dovuta dai maggiori emolumenti, salvo il caso in cui gli stessi giornalisti non effettuino due prestazioni ad orario pieno.

2) - La nuova indennità assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici sotto qualsiasi titolo corrisposti dalle aziende dopo il 1° Gennaio 1945, per diretta iniziativa ovvero in acconto sui presenti miglioramenti, esclusi gli aumenti di merito.

Per i giornali editi dopo il 1° gennaio 1947 l'indennità di contingenza sarà dovuta:

a) ai giornalisti professionisti:
- interamente a colore che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a L.10.000.- mensili;
- nella misura dei 4/5 a colore che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a L.12.000.- mensili;
- nella misura dei 3/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a L. 14.000.- mensili;
- nella misura dei 2/5 a coloro che percepiscono una retri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

famiglia..... 30.-

L'indennità di cui sopra va applicata nei confronti dei giornalisti che facciano parte dei quadri redazionali di aziende giornalistiche.

Non si applica ai collaboratori che non siano stati assunti con regolare impegno contrattuale scritto implicante la prestazione in esclusiva.

L'indennità è dovuta nella misura pari a trenta volte quella giornaliera fissata dalla tabella sopra trascritta.

Ai giornalisti che prestano la loro opera presso più aziende giornalistiche l'indennità di cui sopra è dovuta unicamente dalla azienda cui il giornalista applica la maggiore attività assorbita dai maggiori emolumenti, salvo il caso in cui gli stessi giornalisti non effettuino due prestazioni ad orario pieno.

2) - La nuova indennità assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici sotto qualsiasi titolo corrisposti dalle aziende dopo il 1° Gennaio 1945, per diretta iniziativa ovvero in acconto sui presenti miglioramenti, esclusi gli aumenti di merito.

Per i giornali editi dopo il 1° gennaio 1945, l'indennità di contingenza sarà dovuta:

a) ai giornalisti professionisti:
- integralmente a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a L.10.000.- mensili;
- nella misura dei 4/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a L.12.000.- mensili;
- nella misura dei 3/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a L. 14.000.- mensili;
- nella misura dei 2/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a L. 16.000.- mensili;
- e nella misura di 1/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda superiore a L.16.000. mensili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) ai giornalisti praticanti: nella misura del 50% di quella prevista sotto la lettera a).

3) - Indennità caropane di cui al Decreto Legge 22 Febbraio 1945 n.38.

La presente indennità di contingenza è comprensiva dell'indennità carepane del giornalista. E' esclusa invece quella per i famigliari conviventi per la quale si fa riserva di successivo esame in relazione alle disposizioni di carattere generale che in proposito verranno prese.

4) - Natura ed effetti della nuove indennità.

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione; non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenuta o a contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al Decreto Luogotenenziale 2 Novembre 1944 n. 368 [illegible] 108 commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità di carovita stessa, né d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento, degli scatti quinquennali e della costituzione dell'indennità fissa.

5) - Rinvio di revisione contrattuale.

Con la concessione della presente indennità resta espressamente rinviata fin al 1° Agosto 1945 ogni revisione riguardante il trattamento economico dei contratti vigenti.

6) - Trattamento malattia.

Il 50% (cinquanta per cento) dell'indennità di contingenza nella misura riconosciuta per ciascun lavoratore, sarà corrisposta a titolo di sussidio ai lavoratori ammalati per un periodo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1945 n.38.

La presente indennità di contingenza è comprensiva dell'indennità caropane del giornalista. E' esclusa invece quella per i famigliari conviventi per la quale si fa riserva di successivo esame in relazione alle disposizioni di carattere generale che in proposito verranno prese.

4) - Natura ed effetti della nuova indennità.

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione; non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenuta o a contributo di carattere previdenziale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al Decreto Luogotenenziale 2 Novembre 1944 n. 308 [illegible] 108 commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità di carovita stessa, né d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento, degli scatti quinquennali e della costituzione dell'indennità fissa.

5) - Rinvio di revisione contrattuale.

Con la concessione della presente indennità resta espressamente rinviata fin al 1° Agosto 1945 ogni revisione riguardante il trattamento economico dei contratti vigenti.

6) - Trattamento malattia.

Il 50% (cinquanta per cento) dell'indennità di contingenza nella misura riconosciuta per ciascun lavoratore, sarà corrisposta a titolo di sussidio ai lavoratori ammalati per un periodo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

massimo di mesi due in aggiunta al trattamento di malattia previsto dal contratto collettivo di lavoro.

7) - Riferimento all'accordo intereonfederale 24 Febbraio 1945.

Per tutto quanto non sia espressamente preveduto, si fa riferimento all'accordo del 24 Febbraio 1945 fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e del Lavoro intendendosi che tale accordo fa parte integrante di quello presente in tutte le sue disposizioni meno quelle che siano con queste incompatibili.

8) - Decorrenza.

Il presente accordo avrà efficacia con decorrenza 2 Febbraio 1945.

p. la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA

p. l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI

1680

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Busta 58

ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI ROMA E PROVINCIA

Circolare N. 6 — Roma, li 1 Aprile 1945

A tutti i panificatori

ADEGUAMENTO E RETRIBUZIONI.

In relazione alle voci di spesa fissate nel dato di panificazione stabilito dal Comitato dei prezzi, senza il concorso e l'accordo dei panificatori; fermo restando nelle sue parti generali l'accordo stipulato in data 9 Ottobre u. s. presso S. E. il Prefetto e preso atto di quanto comunicato dalla SE.PR.AL. in data 17 marzo u. s. e cioè che l'Azienda Annonaria cederà la legna sottoprezzo onde conguagliare e rendere possibile l'aumento salariale secondo le richieste dei lavoratori: vengono applicate a datare dal 1° Marzo u. s. le seguenti tariffe salariali di produzione. Si intende che esse sono subordinate al beneficio concesso dall'Annona per la fornitura della legna; cessando esso le tariffe stesse verranno modificate in corrispondenza.

RETRIBUZIONI A QUINTALATO

panifici a riscaldamento indiretto e diretto

N. componenti squadra lavorazione	Retrib. comp. per intera squadra	Retribuzione informatore	Retribuzione impastatore	Retribuzione aiuto spec.	Retribuzione aiuto semplice	Retribuzione aiuto sempl.

pezzatura fino a gr. 29 - produzione oraria: K. 5 di farina per operaio

2	L. 449,80	224,90	224,90	—	—	—
3	„ 449,80	160,67	160,67	128,46	—	—
4	„ 449,80	129,21	129,21	103,26	88,12	—
5	„ 449,80	108,04	108,04	86,36	73,68	73,68

pezzature da gr. 30 a gr. 45 - produzione oraria: Kg. 10 di farina per operaio

2	L. 224,90	112,45	112,45	—	—	—
3	„ 224,90	80,33	80,33	64,24	—	—
4	„ 224,90	64,60	64,60	51,64	44,06	—
5	„ 224,90	54,02	54,02	43,18	36,84	36,84

pezzature da gr. 46 a gr. 100 - produzione oraria: Kg. 13 di farina per operaio

2	L. 173	86,50	86,50	—	—	—
3	„ 173	61,79	61,79	49,42	—	—
4	„ 173	49,69	49,69	39,72	33,90	—
5	„ 173	41,55	41,55	33,22	28,34	28,34

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. componenti squadra lavorazione.	Retrib. comp. per intera squadra	Retribuzione informatore	Retribuzione impastatore	Retribuzione aiuto spec.	Retribuzione aiuto semplice	Retribuzione aiuto semplice

pezzature da gr. 101 a gr. 200 - produzione oraria: Kg. 18 di farina per operaio

2	L.	121,95	62,475	62,475	—	—	—
3	„	124,95	41,63	41,63	35,69	—	—
4	„	121,95	35,89	35,89	28,69	24,48	—
5	„	121,95	30,01	30,01	23,39	20,47	20,47

pezzature da gr. 201 a gr. 350 - produzione oraria: Kg. 24 di farina per operaio:

2	L.	104,60	52,30	52,30	—	—	—
3	„	104,60	37,36	37,36	29,88	—	—
4	„	104,60	30,05	30,05	24,01	20,43	—
5	„	104,60	25,12	25,12	20,08	17,14	17,14

pezzature da gr. 351 a gr. 500 - produzione oraria: Kg. 24 di farina per operaio:

2	L.	93,70	46,85	46,85	—	—	—
3	„	93,70	33,47	33,47	26,76	—	—
4	„	93,70	26,92	26,92	21,51	18,35	—
5	„	93,70	22,51	22,51	17,98	15,35	15,35

pezzature da gr. 501 a gr 1000 - produzione oraria: Kg. 26,500 di farina per operaio:

2	L.	84,88	42,44	42,44	—	—	—
3	„	84,88	30,32	30,32	24,24	—	—
4	„	84,88	24,38	24,38	19,49	16,63	—
5	„	84,88	20,39	20,39	16,30	13,90	13,90

Fino a nuovo ordine le paghe da corrispondersi agli operai per le pezzature da gr. 200, attualmente in uso, saranno quelle stabilite per le pezzature da gr. 100. Ove venisse ripristinata la fabbricazione del pane nelle pezzature da gr. 100 nessun aumento, per tale motivo, potrà essere richiesto sulle paghe attualmente corrisposte.

Agli operai panettieri competono inoltre:

L'indennità di presenza di

L. 14 al giorno agli uomini aventi età maggiore di anni 18.
» 8 » » » » » minore » » 18.

L'indennità di carovita

nella misura di L. 35 giornaliere.

Lavori serali

I lavori serali (se eseguiti) vanno compensati con L. 30.

0241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenute

Cassa Nazionale malattie L. 1,50%
Assistenza famigliari » 0,50% } su un massimo di L. 3000 mensili

La ritenuta per tali voci è di L. 2,[illegible] al giorno per ciascun operaio.

Assicurazioni sociali: L. 1,50 al giorno per ogni operaio in quanto tutte le retribuzioni superano il massimo assicurabile, e pertanto occorre applicare per tutti la marchetta massima.

Ricchezza mobile.

Il nuovo Decreto sulle imposte di R. M. stabilisce che sulle paghe operaie l'onere grava per il 4,08%. Per determinare la somma tassabile e quindi la ritenuta corrispondente, occorre sommare tutte le remunerazioni costanti ed occasionali, ossia paga [illegible], indennità presenza, carovita ecc. e da questa somma togliere il minimo non tassabile (L. 1000 mensili) rappresentato giornalmente da L. 41,66. Sulla somma derivante è da ritenersi il 4,08% in quanto la tassa grava per intero a carico dell'operaio.

Cassa ferie

Con le nuove tariffe di paga la Cassa ferie difficilmente potrebbe ancora assolvere quanto fino ad ora fu stabilito contrattualmente e pertanto, poichè le ferie dovranno essere direttamente pagate dai datori di lavoro, è conveniente nel frattempo venga sospeso il pagamento dell'attuale contributo presso la Cassa Malattie.

Cassa malattia

Ricordiamo come la Cassa Malattie deve rimborsare tutti i contributi relativi all'aumento del 30% sulle paghe, percepiti erroneamente dal 1° dicembre 1943 al 31 marzo 1944 e così anche i contributi sindacali.

Gratifica natalizia

Con disposizione governativa la gratifica natalizia è stata stabilita nella misura di 200 ore di paga, più 25 giorni di caro-vita e di indennità di presenza. In caso di licenziamento, all'operaio compete una quota parte della gratifica stessa in relazione al servizio da esso prestato.

Rapporti con i molini

In questi giorni furono trattate con i molini diverse questioni:

1) Data la penuria di sacchi e la quasi impossibilità di trovarne sul mercato è assoluto dovere conservare i sacchi con la massima cura. Poichè il sacco è mezzo indispensabile per la distribuzione della farina, l'Associazione, ben compresa dell'importanza del problema, si è impegnata per una maggiore disciplina

2) I sacchi devono essere riconsegnati ai molini al più presto, usando degli stessi carri che portano di volta in volta la farina. Qualora i condu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

centi si rifiutino a caricarli, telefonare subito, e prima di firmare le bollette di ricevuta delle farine, al molino onde metterlo in grado di dare le disposizioni del caso. Allo scopo di far attendere i mezzi di trasporto per il minor tempo possibile, i sacchi devono essere preparati in tempo.

3) Onde evitare inconvenienti, il conto dei sacchi deve essere liquidato mese per mese; se qualche sacco risulta mancante la partita deve venire chiusa; i molini si riservano di addebitare i sacchi mancanti al reale costo.

4) Per lo scarico delle farine è stabilito un compenso ai portatori di L. 1 al Qle, essi pertanto non hanno alcun diritto di chiedere o peggio di pretendere di più.

5) Vi sono ancora dei panificatori che non hanno riscosso dai molini il rimborso del noleggio tele nella misura di L. 2 per ogni tela, applicato erroneamente dal luglio scorso. I panificatori devono richiedere detto rimborso, presentando naturalmente le fatture sulle quali sono segnati i noleggi stessi.

6) I molini pregano vivamente che per evitare perdita di tempo all'atto dei pagamenti, i pagamenti vengano effettuati a mezzo assegni bancari circolari.

7) Eventuali divergenze vengano commicate all'Associazione, onde evitare discussioni sempre incresciose.

Rapporti con l'Annona

L'Azienda Servizi Annonari, onde rendere possibili gli adeguamenti salariali richiesti dagli operai, ha concesso a tutti i panifici (compresi quelli a riscaldamento elettrico) la vendita della legna in ragione di Kg. 50 per ogni Qle. di farina panificata, a decorrere dal 1° marzo u. s., al prezzo di L. 190 al Qle (taglio lungo) per merce franca panificio.

I panificatori potranno recarsi senz'altro alla legnara dell'Annona in Via Ostiense, dove sono già disposte le assegnazioni relative al consumo di tutto il mese di marzo.

Rapporti con i rivenditori

Il dato di panificazione riconosciuto dalle Autorità, porta alla voce « sconto alle rivendite » la quota di L. 90 per merce franca panificio; è noto però come tale dato venne ulteriormente decurtato nella sua materiale applicazione.

Poichè è abituale il fornire il pane, franco rivendita, l'Associazione ritiene che, date le forti spese derivanti dalla manutenzione dei mezzi di trasporto e dal costo del personale addetto a tale servizio, sia equo uno sconto di L. 0,50 al Kg. di pane, per merce franca rivendita.

IL PRESIDENTE

(P. Palombi)

0243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI ROMA E PROVINCIA

Roma, il 24 Ottobre 1944

Circolare N. 1

A tutti i panificatori

OGGETTO: Adeguamento retribuzioni.

In attuazione dell'accordo salariale stipulato con i Rappresentanti degli operai panettieri sotto la Presidenza di S. E. il Prefetto il giorno 9 ottobre 1944, le tabelle di paga in vigore il 30 settembre del 1943 vengono aumentate del 70 % a decorrere dal 13 giugno u. s.

Pertanto, per opportuna conoscenza e norma dei datori di lavoro, si riportano le nuove paghe aggiornate secondo l'accordo sopracitato:

RETRIBUZIONI ORARIE

	Panifici a riscaldam. indiretto	Panifici a riscaldam. diretto
informatore	L. 8,02	L. 7,31
impastatore	» 8,02	» 7,31
aiuto specializzato	» 6,41	» 5,76
aiuto semplice	» 5,47	» 4,88

RETRIBUZIONI PER OTTO ORE

informatore	L. 64,16	L. 58,48
impastatore	» 64,16	» 58,48
aiuto specializzato	» 51,28	» 46,08
aiuto semplice	» 43,76	» 39,04

RETRIBUZIONI ORARIE LAVORI SERALI

impastatore	L. 9,22	L. 8,40
aiuto specializzato	» 7,37	» 6,62

1077

RETRIBUZIONI A QUINTALATO

panifici a riscaldamento indiretto

N. componenti squadra lavorazione.	Retrib. comp. per intera squadra	Retribuzione informatore	Retribuzione impastatore	Retribuzione aiuto spec.	Retribuzione aiuto semplice	Retribuzione aiuto semplice

pezzatura fino a gr. 29 - produzione oraria: K. 5 di farina per operaio

2	L. 160,14	80,07	80,07	—	—	—
3	» 149,50	53,38	53,38	42,74	—	—
4	» 139,57	40,04	40,04	32,04	27,45	—
5	» 133,62	32,03	32,03	25,64	21,96	21,96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zatura da grammi 200 in sostituzione di quella da grammi 100, allora in uso, il prezzo del pane e quello delle farine rimasero invariati.

I minimi di produzione oraria e quindi giornaliera per ogni operaio, sono rimasti quelli stabiliti dal contratto di lavoro e come sopra riportati.

Ove venisse ripristinata la fabbricazione del pane nella pezzatura da gr. 100 nessun aumento, per tale motivo, potrà essere richiesto sulle paghe attualmente corrisposte.

Agli operai panettieri competono inoltre:

l'Indennità di presenza - (decorrenza 1° dicembre 1943):

L. 14 agli uomini aventi una età maggiore di anni 18;
» 8 agli uomini aventi una età minore di anni 18.

L'indennità di presenza dovrà essere corrisposta al prestatore d'opera anche in caso di malattia o infortunio a decorrere dal quarto giorno di assenza dal lavoro.

Durante il periodo del godimento delle ferie l'indennità di presenza non è dovuta al prestatore d'opera.

L'indennità di presenza è assoggettata alla trattenuta dell'imposta di R. M. o del contributo straordinario a favore delle famiglie dei richiamati a seconda che la normale restribuzione è soggetta o meno a R. M.

gratifica natalizia - (decorrenza 1° gennaio 1944):

operai fissi:

retribuzione pari a 192 ore;

operai turnisti:

retribuzione pari a 40 ore agli operai che lavorano un giorno alla settimana;
» » 80 » » » due » »
» » 120 » » » tre » »
» » 160 » » » quattro »

Ritenute:

— Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio	L. 1,50 %	sulla retribuzione
— Cassa Malattie Assistenza Famigliari	» 0,50 %	
— Contributo straord. a favore famiglie richiamati	» 2 — %	

In sostituzione della normale imposta di R. M. Cat. C², nel caso che le retribuzioni, al netto della trattenuta della Previdenza Sociale e degli aumenti salariale del 23/3/1929; 25/3/1940 e 13/6/1944, non superino le L. 180 settimanali o L. 360 quindicinali oppure L. 720 mensili. In caso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

contrario le retribuzioni devono essere assoggettate all'Imposta di R. M. Cat. C² nella misura del 4,08 % *di cui:*

a) *l'*80 % *a carico del datore di lavoro e il* 20 % *a carico del prestatore d'opera se i salari, al netto di cui sopra, non raggiungono le* L. 6000 *annue;*

b) *il* 50 % *a carico del datore di lavoro e il* 50 % *a carico del prestatore d'opera se i salari, al netto di cui sopra, rientrano fra le* L. 6001 *e* L. 12.000 *annue;*

c) *il* 20 % *a carico del datore di lavoro e l'*80 % *a carico del prestatore d'opera se i salari sono compresi fra* L. 12.001 *e* L. 18.000;

d) *totalmente a carico del prestatore d'opera se i salari superano* L. 18.001.

— Assicurazioni sociali:

retribuzione settimanale fino a	L. 12	L. 1,20
» » »	» 24	» 1,80
» » »	» 36	» 2,40
» » »	» 48	» 3,25
» » »	» 66	» 4,05
» » »	» 84	» 4,80
» » »	» 108	» 6,10
» » »	» 132	» 7,05
» » »	» 156	» 8,25
» » oltre le	» 156	» 9,10

Il Presidente
P. SINESTRARI

1073

0 2 4 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. componenti squadra lavorazione.	Retrib. comp. per intera squadra	Retribuzione infornatore	Retribuzione impastatore	Retribuzione aiuto spec.	Retribuzione aiuto semplice	Retribuzione aiuto semplice
pezzature da gr. 30 a gr. 45 - produzione oraria: Kg. 9 di farina per operaio						
2	L. 81,22	40,61	40,61	—	—	—
3	„ 75,14	27,06	27,06	21,32	—	—
4	„ 70,12	20,30	20,30	15,98	13,54	—
5	„ 67,62	16,57	16,57	12,78	10,85	10,85
pezzature da gr. 46 a gr. 100 - produzione oraria: Kg. 11 di farina per operaio						
2	L. 66,44	33,22	33,22	—	—	—
3	„ 61,78	22,15	22,15	17,48	—	—
4	„ 57,39	16,61	16,61	13,09	11,08	—
5	„ 54,81	13,30	13,30	10,47	8,87	8,87
pezzature da gr. 101 a gr. 200 - produzione oraria: Kg. 16 di farina per operaio						
2	L. 45,70	22,85	22,85	—	—	—
3	„ 42,46	15,23	15,23	12,00	—	—
4	„ 39,47	11,42	11,42	9,01	7,62	—
5	„ 37,68	9,13	9,13	7,19	6,09	6,09
pezzature da gr. 201 a gr. 350 - produzione oraria; Kg. 18 di farina per operaio:						
2	L. 40,60	20,30	20,30	—	—	—
3	„ 37,72	13,53	13,53	10,66	—	—
4	„ 35,07	10,15	10,15	7,99	6,78	—
5	„ 33,48	8,12	8,12	6,40	5,42	5,42
pezzature da gr. 351 a gr. 500 - produzione oraria: Kg. 20 di farina per operaio:						
2	L. 36,52	18,26	18,26	—	—	—
3	„ 33,96	12,19	12,19	9,58	—	—
4	„ 31,53	9,13	9,13	7,19	6,08	—
5	„ 30,12	7,31	7,31	5,74	4,88	4,88
pezzature da gr. 501 a gr 1000 - produzione oraria: Kg. 22 di farina per operaio:						
2	L. 33,22	16,61	16,61	—	—	—
3	„ 30,86	11,07	11,07	8,72	—	—
4	„ 28,68	8,30	8,30	6,54	5,54	—
5	„ 27,37	6,65	6,65	5,23	4,42	4,42

Le paghe da corrispondersi agli operai si devono sempre riferire alle pezzature del pane prodotto, ad eccezione, attualmente, della pezzatura da grammi 200 ora in uso, per la quale la paga da corrispondersi agli operai, a partire dal 13 giugno u. s., è quella stabilita per le pezzature da grammi 100; e ciò perchè quando venne adottata la pez-

0247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zatura da grammi 200 in sostituzione di quella da grammi 100, allora in uso, il prezzo del pane e quello delle farine rimasero invariati.

I minimi di produzione oraria e quindi giornaliera per ogni operaio, sono rimasti quelli stabiliti dal contratto di lavoro e come sopra riportati.

Ove venisse ripristinata la fabbricazione del pane nella pezzatura da gr. 100 nessun aumento, per tale motivo, potrà essere richiesto sulle paghe attualmente corrisposte.

Agli operai panettieri competono inoltre:

l'Indennità di presenza - (decorrenza 1° dicembre 1943):

L. 14 agli uomini aventi una età maggiore di anni 18;
» 8 agli uomini aventi una età minore di anni 18.

L'indennità di presenza dovrà essere corrisposta al prestatore d'opera anche in caso di malattia o infortunio a decorrere dal quarto giorno di assenza dal lavoro.

Durante il periodo del godimento delle ferie l'indennità di presenza non è dovuta al prestatore d'opera.

L'indennità di presenza è assoggettata alla trattenuta dell'imposta di R. M. o del contributo straordinario a favore delle famiglie dei richiamati a seconda che la normale restribuzione è soggetta o meno a R. M.

gratifica natalizia - (decorrenza 1° gennaio 1944):

operai fissi:

retribuzione pari a 192 ore;

operai turnisti:

retribuzione pari a 40 ore agli operai che lavorano un giorno alla settimana;
» » 80 » » » due » »
» » 120 » » » tre » »
» » 160 » » » quattro »

Ritenute:

— Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio L. 1,50 % } sulla
— Cassa Malattie Assistenza Famigliari » 0,50 % } retri-
— Contributo straord. a favore famiglie richiamati » 2 — % } buzione

In sostituzione della normale imposta di R. M. Cat. C², nel caso che le retribuzioni, al netto della trattenuta della Previdenza Sociale e degli aumenti salariale del 23/3/1929; 25/3/1940 e 13/6/1944, non superino le L. 180 settimanali o L. 360 quindicinali oppure L. 720 mensili. In caso

57

Commerce
ALL CATEGORY
Rome

28.3.45

Al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti del commercio e per aver modo di raggiungere gli accordi sulla fissazione di una indennità straordinaria di contingenza con maggiore celerità, si stabilisce di corrispondere i seguenti acconti sulle cifre da concordare salvo conguaglio: uomini e donne capi famiglia (da identificare sulla base della corresponsione degli assegni familiari) L. 2000, altri dipendenti di etÀ non inferiore ai 18 anni compiuti: se uomini L. 1500, se donne L. 1250, ragazzi d'ambo i sessi fino a 18 anni compiuti L. 500.

Detti acconti saranno concessi a coloro che percepiscono una retribuzione globale (composta di tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti esclusi gli assegni familiari) di L. 6000 mensili.

1073

Al fine di evitare sperequazione si stabilisce:

1°) - Per i dipendenti capo famiglia che percepiscono attualmente una retribuzione superiore alle lire 6000 per l'acconto verrà corrisposto per la differenza fra quanto percepito e le L. 8000.

2°) - Per i dipendenti con capo famiglia l'acconto verrà pagato con analogo criterio fino a L. 7500 se uomo e L. 7250 se donna.

I miglioramenti che saranno per essere concordati dalle singole categorie avranno decorrenza dal 15 febbraio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Braccianti 190
Salariati 43
Impiegati 6

Roma Provincia

Agricoltura 56

13/6/45

I lavoratori dell'Azienda Agraria della Castelluccia, di proprietà del Conte ETTORE MANZOLINI hanno richiesto a mezzo della Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra, rappresentata dal Signor Capogrossi Salvatore, assistito dal Signor Bigi Ferruccio, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Roma, il riconoscimento della indennità di contingenza con decorrenza dal 16 Febbraio 1945 :

Salariati e braccianti : per ogni giornata lavorativa di otto ore = Uomini e donne capo famiglia £. 110 = (centodieci)

Donne da 16 anni in poi - non capo famigl. £. 80 (ottanta)
Donne da 14 a 16 anni " 65, (sessantacinque)
Donne sotto i 14 anni " 55 (cinquantacinque)
Ragazzi da 16 a 18 anni " 95 (novantacinque)
Ragazzi sotto i 16 anni " 80 (ottanta)

1072

Per i capifamiglia resta invariata la corresponsione degli assegni famigliari.

Lo stesso trattamento dell'indennità di contingenza si intende applicato per i componenti delle compagnie.

Per gli impiegati l'indennità di contingenza di L. 110 giornaliere verrà riconosciuta per i 30 giorni mensili; per le impiegate L. 80 per 30 giorni.

L'indennità di contingenza verrà riconosciuta per l'importo dell'intera giornata se il lavoratore avrà compiuto le 4 ore di lavoro; qualora invece dovesse lavorare meno delle quattro ore l'indennità verrà corrisposta in ottavi per le ore eseguite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Castelluccia, di proprietà del Conte Ettore Manzoni hanno richiesto a mezzo della Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra, rappresentata dal Signor Capogrossi Salvatore, assistito dal Signor Bigi Ferruccio, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Roma, il riconoscimento della indennità di contingenza con decorrenza dal 16 Febbraio 1945 :

Salariati e braccianti : per ogni giornata lavorativa di otto ore = Uomini e donne capo famiglia £. 110 = (centodieci)

Donne da 16 anni in poi - non capo famigl. £. 80 (ottanta)
Donne da 14 a 16 anni £. 65, (sessantacinque)
Donne sotto i 14 anni " 55 (cinquantacinque)
Ragazzi da 16 a 18 anni " 95 (novantacinque)
Ragazzi sotto i 16 anni " 80 (ottanta)

1072

Per i capifamiglia resta invariata la corresponsione degli assegni famigliari.

Lo stesso trattamento dell'indennità di contingenza si intende applicato per i componenti delle compagnie.

Per gli impiegati l'indennità di contingenza di L. 110 giornaliere verrà riconosciuta per i 30 giorni mensili; per le impiegate L. 80 per 30 giorni.

L'indennità di contingenza verrà riconosciuta per l'importo dell'intera giornata se il lavoratore avrà compiuto le 4 ore di lavoro; qualora invece dovesse lavorare meno delle quattro ore l'indennità verrà corrisposta in ottavi per le ore eseguite.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le ore di lavoro straordinario e cioè quelle eseguite oltre l'orario normale di otto ore dovranno essere maggiorate oltre al 20 per cento sulla paga anche degli ottavi dell'indennità di contingenza.

Nel periodo di malattia l'indennità di contingenza verrà riconosciuta al lavoratore per metà dell'importo dopo il sesto giorno di degenza giusta l'accordo interconfederale del 28 Marzo 1945 e per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di giorni 60.

Le prestazioni attualmente corrisposte restano invariate.

Per i lavori della mietitura e della trebbiatura dovranno essere corrisposte, per ogni unità lavorativa, i seguenti generi in natura :

Vino — Uomini un litro al giorno
Donne mezzo litro al giorno
Ragazzi da 16 a 18 anni mezzo litro al giorno

Vitto : razione suppletiva :
Pane gr. 200 al giorno
Pasta o farina gr. 60 al giorno
Formaggio pecorino semisalato gr. 100 al giorno.

Il grano trattenuto dagli ammassi per il fabbisogno famigliari dei lavoratori deve essere ceduto a metà prezzo dell'ammasso, con decorrenza dal 16 Agosto 1944, e cioè L. 450 (quattrocentocinquanta) al quintale.

Da pari data sino al 31 Maggio corrente anno dovranno essere effettuate ai lavoratori le trattenute di L. 2,50 giornaliere per capo famiglia per ciascuna delle seguenti voci di cui godano il beneficio: legna - porcile - pollaio e orto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dal 1° Giugno 1945, vengono a cessare le sud dette trattenute.

Il prezzo del latte - limitatamente al quanti tativo sino ad ora accordato per consuetudine agli azienda= li resta fissato a L. 10 (dieci) al litro, ossia metà del prezzo di ammasso.

Nell'incontro avvenuto tra le parti in data odierna, il rappresentante dell'Amministrazione del Conte Ettore Manzolini, Rag. Cesare Leboroni, dopo aver fatto ri levare che le condizioni di cui sopra risultano fortemente onerose per l'azienda in rapporto anche alla campagna per il ribasso dei prezzi, aderisce alla richiesta dei lavora= tori i quali si sono posti in agitazione, sotto i raccolti, dato il mancato accordo tra le superiori Organizzazioni, an che in considerazione che la presente convenzione ha carat= tere provvisorio dovendo le Superiori Organizzazioni delle parti determinare entro il corrente anno un nuovo contratto di lavoro.

Roma, 13 Giugno 1945

1670

Per l'Azienda Agraria della Castelluccia

f° Cesare Leboroni

Per la Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra

f° Capogrossi Salvatore

f° Bettegazzi Mario

Per la Camera Confederale del Lavoro

f° F. Bigi

0253

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 55 Comunicata

20ª lavoratori

Il giorno 23 maggio 1945 tra la Società an. Magazzini Generali di Roma, rappresentata dal suo Direttore Comm. Francesco Morini ed il dipendente personale rappresentato dal Rag. Ezio Orecchio e dal Sig. Rovelli Pasquale, assistiti dal Dott. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, si è stipulato il seguente accordo:

1°) - A decorrere dal 16 Febbraio 1945, la Società, corrisponderà per la situazione economica attuale al proprio personale un'indennità temporanea di contingenza fissata nella seguente misura:

a) per coloro che hanno superato i 18 anni di età, sia uomini che donne L. 120.=

b) per inferiori ai 18 anni L. 60.=

2°) - Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro al personale operaio e per giorni 30 mensili al personale impiegatizio. Essa viene data in aggiunta alle retribuzioni di fatto attuali considerate comprensive di ogni indennità già percepita.

3°) - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

1663

Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita di cui al Decr. 2 Novembre 1944 n. 303, commisurato, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, ne d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - L'indennità di cui al presente accordo è comprensiva dell'indennità di caropane dovuta al lavoratore. Per l'indennità di caropane dovuta ai familiari a carico si rà provveduto a parte sulla base delle norme di cui al Decr. 22 Febbraio 1945 n. 38

./.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia e come tali riconosciuti dalla Cassa Malattia Addetti al Commercio, la Società corrisponderà l'indennità di carovita e di contingenza per ogni giornata incui si verificherà l'assenza. E' data facoltà alla Società di eseguire accertamenti fiscali nei confronti del lavoratore ammalato.

6°) - Le ore di lavoro straordinarie saranno retribuite comprendenti nella paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per il lavoro straordinario.

7°) - Durante il periodo delle ferie l'indennità di carovita e di contingenza verranno corrisposte regolarmente.

8°) - La Società procederà al conguaglio degli acconti concessi.

Per Magazzini Generali di Roma

p. Camera Confedrale del Lavoro

p. I dipendenti dei Magazzini Generali
in Roma

1068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3000

54

L'anno 1945 il giorno 13 giugno nella sede in Roma dell'A.I.A (associazione Italiana Albergatori) alla Via Regina Elena n. 47. Fra: la I° Sezione di Roma di detta A.I.A , in persona del suo Presidente Dr. Comm. Marino Palumbo, assistito dai Sigg. Avv. Gennaro Barra, Comm. Maurizio Bettoia, Cav. Giuseppe Guezze, Comm. Levet Silvio, Comm. Eugenio Signorini e del Segretario Avv. Pierani Alberto da una parte.

2°) La Camera Confederale del Lavoro di Roma, in persona del Sig. Castelli Bruno, assistito dai sigg. Musacro Dante e Longhi Fernando, dall'altra è stato concordato quanto segue, a proposito dell'indennità di contingenza:

1°) - A tutti i dipendenti dalle Aziende Alberghiere della Provincia di Roma, verrà corrisposta, con decorrenza dal 16 febbraio 1945; a causa dell'attuale situazione economica, un'indennità di contingenza in riferimento alle sottoindicate basi e da corrispondersi per giorni trenta (30) mensili:

Alberghi di lusso e I^ categoria - base	L. 6.000	L. 70	al giorno
" " II^ categoria e III cat. pensioni di I^ cat.	" 5.000	" 70	"
" " di IV^ cat. e pensioni di II^ cat.	" 4.000	" 70	
Pensioni di III cat. e locande	" 3.500	" 70	

1067

Per gli ammontari mensili superiori a dette basi ai lavoratori verrà corrisposta un'indennità di contingenza ridotta proporzionalmente del 50% (cinquanta per cento) dell'eccedenza.

Va ben vero inteso che le aliquote basi di cui sopra vanno calcolate mensilmente sul lordo di quanto corrisposto ai lavoratori sulla globale dei salari o stipendi, dell'indennità di presenza e dell'indennità di caro vita, con assorbimento dell'indennità di caro pane. La base di L. 70 è il risultato della deduzione di L. 30 per il vitto.

2°) - Per le donne non capo famiglia la medesima indennità di contingenza verrà ridotta del 30% e per i ragazzi e le donne inferiori ai 18 anni la detta riduzione sarà del 70%.

3°) - Per le aziende che retribuiscono i propri dipendenti a paga fissa, senza conteggio di percentuale di servizio, l'indennità di contingenza sarà di L. 1.200 mensili, ove corrisposto il vitto in natura di L. 2.100 mensili in caso contrario.
Ridotta indennità per le donne non capo famiglia e per gli altri dipendenti tutti, di ambo i sessi, inferiori ai 18 anni come sopra.

4°) Durante il periodo di malattia saranno corrisposte le indennità di contingenza nelle misure di cui sopra, meno per i giorni iniziali di carenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Maurizio Bettoia, Cav. Giuseppe Guezze, Comm. Levet Silvio, Comm. Eugenio Signorini e del Segretario Avv. Pierani Alberto da una parte.

2°) La Camera Confederale del Lavoro di Roma, in persona del Sig. Castelli Bruno, assistito dai sigg. Musacro Dante e Longhi Fernando, dall'altra è stato concordato quanto segue, a proposito dell'indennità di contingenza:

1°) - A tutti i dipendenti dalle Aziende Alberghiere della Provincia di Roma, verrà corrisposta, con decorrenza dal 16 febbraio 1945, a causa dell'attuale situazione economica, un'indennità di contingenza in riferimento alle sottoindicate basi e da corrispondersi per giorni trenta (30) mensili:

Alberghi di lusso e I^ categoria - base	L. 6.000	L. 70	al giorno
" " II^ categoria e III cat. pensioni di I^ cat.	" 5.000	" 70	"
" " di IV^ cat. e pensioni di II^ cat.	" 4.000	" 70	
Pensioni di III cat. e locande	" 3.500	" 70	

1087

Per gli ammontari mensili superiori a dette basi ai lavoratori verrà corrisposta un'indennità di contingenza ridotta proporzionalmente del 50% (cinquanta per cento) dell'eccedenza.

Va ben vero inteso che le aliquote basi di cui sopra vanno calcolate mensilmente sul lordo di quanto corrisposto ai lavoratori sulla globale dei salari o stipendi, dell'indennità di presenza e dell'indennità di caro vita, con assorbimento dell'indennità di caro pane. La base di L. 70 è il risultato della deduzione di L. 30 per il vitto.

2°) - Per le donne non capo famiglia la medesima indennità di contingenza verrà ridotta del 30% e per i ragazzi e le donne inferiori ai 18 anni la detta riduzione sarà del 70%.

3°) - Per le aziende che retribuiscono i propri dipendenti a paga fissa, senza conteggio di percentuale di servizio, l'indennità di contingenza sarà di L. 1.200 mensili, ove corrisposto il vitto in natura di L. 2.100 mensili in caso contrario.

Ridotta indennità per le donne non capo famiglia e per gli altri dipendenti tutti, di ambo i sessi, inferiori ai 18 anni come sopra.

4°) Durante il periodo di malattia saranno corrisposte le indennità di contingenza nelle misure di cui sopra, meno per i giorni iniziali di carenza.

5°) - La indennità di contingenza e quelle già in vigore di presenza e caro vita non verranno computate agli effetti delle liquidazioni di preavviso e licenziamento.

6°) - Durante il periodo di ferie, verrà corrisposta la indennità di contingenza.

7°) - Il presente accordo avrà la durata di tre mesi da oggi e s'intende tacitamente prorogato successivamente per uguale periodo, ove

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

non disdetto da una delle due parti, con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata. Gli arretrati dovranno essere corrisposti entro 60 giorni, in due rate mensili.
Letto, confermato e sottoscritto.

1966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma

Commercio Macchine per Ufficio 53

300 Lavoratori

L'anno 1945 il giorno 11 del mese di maggio, tra l'Associazione dei Commercianti di macchine per Uffici rappresentata dal Presidente Cav. Luigi Lagomarsino, assistito dai Sigg. Enrico Vitucci e Francesco Tellini, ed il Sindacato Lavoratori del Commercio Macchine per Ufficio, rappresentato dai Sigg. Sebastiano Diomede, Aldo Petrucci e Mario Golfarelli, assistiti dal Dr. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945, le aziende di cui sopra corrisponderanno per la situazione economica attuale al proprio personale una indennità temporanea di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per 30 giorni mensili:

a) per gli uomini tutti e per le donne capo famiglia L. 100
b) per le donne non capo famiglia L. 75
c) per gli uomini e donne fino ai 18 anni L. 40

2°) - L'indennità fissata nella misura di cui sopra sarà corrisposta integralmente a coloro che realizzano un guadagno mensile fino a L. 7.000 a coloro che realizzano un guadagno mensile superiore alle L. 7.000, l'indennità sarà invece ridotta proporzionalmente di una aliquota pari al 60% dell'eventuale eccedenza. Pertanto la corresponsione dell'indennità resta così annullata per coloro che guadagnano da L. 12.000 mensili in poi per la categoria "a" di cui all'articolo 1; da L. 7.550. in poi per la categoria b), da L. 9.000 per la categoria c).

1065

Per guadagno mensile si intende lo stipendio di fatto attualmente percepito maggiorato delle indennità di presenza e di caro vita con esclusione degli assegni familiari e dell'indennità di caropane per i familiari e, per i soli meccanici, dell'eventuali provvigioni in quanto considerate come aleatorie.

3°) - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di caro vita di cui al decreto 2 novembre 1944 n. 303, commisurata come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, dè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - L'indennità di cui al presente accordo è comprensiva dell'indennità di caro pane dovuto al lavoratore. Per l'indennità di caro pane dovuta ai familiari a carico del lavoratore sarà provveduto a parte sulla base delle norme di cui al decreto 22 febbraio 1945 n. 38.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Nazionale di Malattie Settore del Commercio, le Aziende corrispon

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

indennità temporanea di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per 30 giorni mensili:

a) per gli uomini tutti e per le donne capo famiglia L. 100
b) per le donne non capo famiglia L. 75
c) per gli uomini e donne fino ai 18 anni L. 40

2°) - L'indennità fissata nella misura di cui sopra sarà corrisposta integralmente a coloro che realizzano un gradagno mensile fino a L.7.000 a coloro che realizzano un guadagno mensile superiore alle L. 7.000, l'indennità sarà invece ridotta proporzionalmente di una aliquota pari al 60% dell'eventuale eccedenza. Pertanto la corresponsione dell'indennità resta così annullata per coloro che guadagnano da L. 12.000 mensili in poi per la categoria "a" di cui all'articolo 1; da L. 7.550. in poi per la categoria b), da L. 9.000 per la categoria c).

1065

Per guadagno mensile si intende lo stipendio di fatto attualmente percepito maggiorato delle indennità di presenza e di caro vita con esclusione degli assegni familiari e dell'indennità di carepane per i familiari e, per i soli meccanici, dell'eventuali provvigioni in quanto considerate come aleatorie.

3°) - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di caro vita di cui al decreto 2 novembre 1944 n. 303, commisurata come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, di d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - L'indennità di cui al presente accordo è comprensiva dell'indennità di caro pane dovuto al lavoratore. Per l'indennità di caro pane dovuta/i familiari a carico del lavoratore sarà provveduto a parte sulla base delle norme di cui al decreto 22 febbraio 1945 n. 38.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Nazionale di Malattie Settore del Commercio, le Aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza. E' data facoltà alle Ditte di eseguire accertamenti fiscali nei confronti del lavoratore ammalato.

6°) - Come stabilito le Aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi.

Fatto Letto e sottoscritto con riserva di ratifica da parte del Consiglio dell'Associazione dei datori di lavoro

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Rizzo

Per L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI
F.to Lagomarsino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 5 Febbraio (Convenzione aggiuntiva all'accordo 3 maggio 1945)

509

Il giorno 3 maggio 1945, fra la Associazione Nazionale Spedizionieri rappresentata dal suo Presidente Comm. Dr. Bonifacio D'Amore assistito dal Comm. Alfredo Vida, dal Comm. Leone Klauser e dal Cav. Arnaldo Guglielmetti, ed il Sindacato Dipendenti da Imprese di Spedizione rappresentato dai Sigg. Andrenacci Luigi, Fusillo Vito, Massetti Lorenzo e Martinelli Dante, Assistiti dal Dr. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, si è stipulato il presente accordo, da valere per le Aziende residenti in Roma.

1° A decorrere da 16 febbraio 1945, le aziende corrisponderanno per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, al proprio personale operaio un'indennità temporanea di contingenza fissata in Lire 145.= per coloro che hanno superato i 18 anni di età, e di Lire 70.= per gli inferiori ai 18 anni.

2° La suddetta indennità viene calcolata sulle retribuzioni contrattuali (maggiorata del 70% ed escluse le indennità di carovita e di presenza) e pertanto ad eliminare le attuali aperequazioni di retribuzione globale, le parti convengono di stabilire la seguente tabella salariale da valere per tutte le aziende residenti in Roma:

Qualifica	Salario	Carovita	Presenze	Contin.
Autisti meccanici	66,15	35	14	145
Autista e moto furgonista	62,55	35	14	145
Capo sq. di 1ª	55,25	35	14	145
Capo " di IIª	55,25	35	14	145
Capo sq. imballatore	56,70	35	14	145
Imballatore	54,90	35	14	145
Facchini e fattorini	51,10	35	14	145
Apprendisti fino a 18 anni	40,50	20	8	70

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3° La Presente indennità va tenunta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale oassicurativo.

Per effetto di quanto sopr ala stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta per l'indennità di carovita di cui al decreto 2 Novembre 1944 N° 303, commisurata com'è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

La predetta indennità di contingenza dovrà essere infine computata nel caso che il Governo o qualsiasi altra Autorità stabilisca ulteriori miglioranmenti a favore dei lavoratori sotto qualsiasi forma o titolo. Del pari la presente indennità straordinaria assorbe ogni eventuale aumento concessi di iniziativa o per accordi aziendali.

1063

4° Le aziende corrisponderanno al lavoratore ammalato o infortunato, riconosciuto come tale dalla Cassa Malattie Addétti al Commercio o dalla Cassa Nazionale Infortuni sul Lavoro, il 50% dell'indennità di carovita e dell'indennità di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza; e ciò per un periodo massimo di 30 giorni con facoltà alle ditte di accertamenti fiscali nei confronti del lavoratore ammalato o infortunato.

5° Le ore di lavoro straordinarie saranno retribuite comprendendo nella paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per il lavoro straordinario.

L'indennità di presenza e di carovita non verrano invece aggiunte alla paga quando lo straordinario sarà effettuato per il recupero di sospensioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore, come ad esempio guasti alle macchine ecc.

6° Limitatamente ai lavori eseguiti per conto degli Alleati ./.

0262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e per l'approgvigionamento alimentare di Roma, si conviene che le prestazioni eseguite nei giorni festivi siano considerate come dovute a forza maggiore e pertanto retribuite con paga normale come nei giorni feriali.

7° Le trasferte vengono fissate inragione di L. 700.= in caso di pernottamento ritenendosi comprensive di ogni eventuale retribuzione straordinaria, e di L. 300.= senza pernottamento per i servizi camionistici. Per i servizi speciali valgono le migliori condizioni in atto.

8° Per il personale impiegatizio - ferma restando la decorrenza dal 16 Febbraio e quanto altro stabilito all'art. 3 del presente Contratto - l'indennità di contingenza viene fissata nella seguente misura mensile ed aggiunta alle paghe di fatto attualmente dorriaposte:

uomini e donne capo famiglia	L. 4.000.=
donne non capo famiglia	" 2.000.=
uomini e donne inferiori ai 18 anni	" 1.500.=

Tale indennità assorbe gli eventuali aumenti concessi di iniziativa o per accordi aziendali dopo il 16 Agosto 1954. Per il personale assunto in data posteriore al 31 Dicembre 1944, lapredetta indennità viene ridotta del 30%.

1062

Fatto, letto e sottoscritto.

Per l'Associazione Nazionale Spedizionieri

Per il Sindacato Dipendenti da Imprese di Spedizione

PER LA CAMERA DEL LAVORO

100
Lavoratori

Roma

Comunale

Lignal 51

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 4 del mese di maggio tra la Soc. An. Affissioni d'Italia, in persona del suo commissario, Avv. Ugo Piccicaria e la Commissione Sindacale del personale dipendente, in persona dei Sigg. Fedele Ugo, Purificati Domenico e Castonaro Lamberto, quest'ultimo assistito dal Sig. Buschi Nazzareno della Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia.

Visto l'accordo 2 marzo 1945, intervenuto tra l'associazioni Commercianti e la Camera del Lavoro, e dato atto che gli acconti in detto accordo previsti sono stati corrisposti al personale della Società in misura doppia, a tacitazione di ogni sua pretesa fino a tutto il 31 marzo 1945;

Considerato peraltro le reiterate richieste avanzate dal detto personale, direttamente e a mezzo della Camera Confederale del Lavoro, onde ottenere che sia definitivamente stabilita la misura della nuova indennità di contingenza necessaria per far fronte all'aumentato costo della vita;

ritenuto che, allo stato, la gestione commissariale non può ritenersi applicabile l'accordo stipulato dall'Unione Industriali del lavoro;

In linea transativa le parti si accordano su quanto appresso:

1) - A ciascun impiegato o salario della Soc. An. Le Affissioni d'Italia sarà corrisposta dal 1° aprile un'indennità chiamata di contingenza stabilita nella seguente misura:

uomo e donna capo famiglia	L. 100
donna non capo famiglia	75
personale sotto i 18 anni	36

1061

2) Detta indennità sarà dovuta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro e per gli impiegati sarà pari a 30 volte per ciascun mese. Essa sarà ridotta del 50% per il personale che presta servizio per meno di 4 ore giornaliere.

3) - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto. Non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale od assicurativo, nè sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.
Essa d'altra parte non modifica la misura attuale dell'indennità carovita di cui al decreto 2 novembre 1944 n.303.

4) - La indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura del 50% nei casi di malattia e d'infortunio, qualora la degenza superi i 6 giorni e fino al massimo di 60 giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto l'accordo 2 marzo 1945, intervenuto tra l'associazioni Commercianti e la Camera del Lavoro, e dato atto che gli acconti in detto accordo previsti sono stati corrisposti al personale della Società in misura doppia, a tacitazione di ogni sua pretesa fino a tutto il 31 marzo 1945;

Considerato peraltro le reiterate richieste avanzate dal detto personale, direttamente e a mezzo della Camera Confederale del Lavoro, onde ottenere che sia definitivamente stabilita la misura della nuova indennità di contingenza necessaria per far fronte all'aumentato costo della vita;

ritenuto che, allo stato, la gestione commissariale non può ritenersi applicabile l'accordo stipulato dall'Unione Industriali del lazio;

In linea transativa le parti si accordano su quanto appresso:

1) - A ciascun impiegato o salario della Soc. An. Le Affissioni d'Italia sarà corrisposta dal 1° aprile un'indennità chiamata di contingenza stabilita nella seguente misura:

uomo e donna capo famiglia	L. 100
donna non capo famiglia	75
personale sotto i 18 anni	36

1061

2) Detta indennità sarà dovuta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro e per gli impiegati sarà pari a 30 volte per ciascun mese. Essa sarà ridotta del 50% per il personale che presta servizio per meno di 4 ore giornaliere.

3) - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto. Non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale od assicurativo, nè sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.
Essa d'altra parte non modifica la misura attuale dell'indennità darovita di cui al decreto 2 novembre 1944 n.303.

4) - La indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura del 50% nei casi di malattia e d'infortunio, qualora la degenza superi i 6 giorni e fino al massimo di 60 giorni.

Letto e sottoscritto

p. LA COMMISSIONE INTERNA F.to Castronaro

p. LA CAMERA DEL LAVORO F.to Buschi

p.S.A. AFFISSIONI F.to Pizzicaria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

500 Lavoratori

Fra i Sigg. Pontecorvo Mario Presidente dell'Associazione fra i Commercianti di Roma di Ferro, Ferramenta, Metalli e Macchini, Banchi Nazzareno e Massini Cesare della Camera del Lavoro di Roma, si conviene quanto appresso:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945 i datori di lavoro della categoria Ferro, Ferramenta, Metalli, Macchi, corrisponderanno al proprio personale una indennità temporanea di contingenza, nella misura giornaliera di L.100 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria, di età superiore agli anni 21; L. 70 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria, di età dai 18 ai 21 anni.
L. 40 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria di età dai 14 ai 18 anni.

2°) - Detta indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non sarà soggetta a ritenute o a contributi di carattere sociale o assicurativo.

3) - La indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta per 30 giorni al mese. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro giornaliero di 5 ore o meno, l'indennità di contingenza di cui al presente accordo sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dall'art. 1 dell'accordo stesso, per quante sono le ore di lavoro prestate.

Resta in facoltà, sia a giudizio insindacabile del datore di lavoro, sia per deliberazione dei prestatori di opera di ogni singola azienda, da prendersi a maggioranza di voti del personale, tutto appartenente alla azienda stessa, di portare l'orario di lavoro, ove sia inferiore a quello normale, fino alle ore 8 giornaliere previste dal contratto Nazionale di Lavoro.

4° - Nei casi in cui la indennità del presente accordo, venga corrisposta nella misura intera di otto ottavi, esse assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti a carattere generale concessi dalle aziende dopo il 16 agosto, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

5°) - La indennità di caroviveri verrà regolata a parte con le norme del Decreto 22/2/45 n. 36
6°) - Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita di cui al decreto Lgt.2 Novembre 1944 n. 302.
7) Per i lavoratori assenti per malattia ed infortunio, fino a quanto nuove disposizioni non saranno stabilite per i lavoratori del commercio, le aziende corrisponderanno ai lavoratori stessi la indennità di contingenza prevista dal presente accordo nella misura intera fino ad una durata di giorni 6. Per i giorni eccedenti i 6 gg. e per un massimo di 50

1060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ie Edile, Falegnami, Metalli, Lapidei, corrisponderanno al proprio personale una indennità temporanea di contingenza, nella misura giornaliera di L.100 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria, di età superiore agli anni 21; L. 70 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria, di età dai 18 ai 21 anni.
L. 40 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria di età dai 14 ai 18 anni.

2°) - Detta indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto dal rapporto di lavoro e non sarà soggetta a ritenute o a contributi di carattere sociale o assicurativo.

1060

3) - La indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta per 30 giorni al mese. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro giornaliero di 5 ore o meno, l'indennità di contingenza di cui al presente accordo sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dall'art. 1 dell'accordo stesso, per quante sono le ore di lavoro prestate.

Resta in facoltà, sia a giudizio insindacabile del datore di lavoro, sia per deliberazione dei prestatori di opera di ogni singola azienda, da prendersi a maggioranza di voti del personale, tutto appartenente alla azienda stessa, di portare l'orario di lavoro, ove sia inferiore a quello normale, fino alle ore 8 giornaliere previste dal contratto Nazionale di Lavoro.

4° - Nei casi in cui la indennità del presente accordo, venga corrisposta nella misura intera di otto ottavi, essa assorbe sino alla concorrenza del relative importo, i miglioramenti a carattere generale concessi dalle aziende dopo il 16 agosto, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

5°) - La indennità di carovita verrà regolata a parte con le norme del Decreto 22/2/45 n. 38
6°) - Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita di cui al decreto Lgt.2 Novembre 1944 n. 303.
7) Per i lavoratori assenti per malattia od infortunio, fino a quanto nuove disposizioni non saranno stabilite per i lavoratori del commercio, le aziende corrisponderanno ai lavoratori stessi la indennità di contingenza prevista dal presente accordo nella misura intera fino ad una assenza di giorni 6. Per i giorni eccedenti i 6 e per un massimo di 60 giorni, le aziende corrisponderanno tale indennità nella misura del 50% di quella dovuta in caso di presenza.
8) - Il presente accordo che, come dall'art.1 andrà in vigore con decorrenza 16/2/45, assorbe e sostituire quello del 27/2 u.s. stipulato dalla Camera Confederale del Lavoro e dalla Unione Comm. di Roma per la concessione di acconti.
Roma 2 marzo 1945
P; La Camera del Lavoro P. L'Ass. Ucim. Ferro, Ferramenta, Metalli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

250/

Rome

Commerce (Trading) 49

Il giorno 23 Maggio I945 tra la Comp.Italiana Turismo rappresentata dal Direttore Generale Comm.Enrico Linzi ed il personale ~~dipendente~~ dipendente rappresentato dai Sigg.Crescimbene Angelo e Bozza Giorgio, assistiti dal Dott.Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma è stato accordato quanto segue:

I) a decorrere dal I6 Febbraio I945, la Compagnia corrisponderà per la situazione economica attuale a tutto il proprio personale dipendente un'indennità temporanea di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) per gli uomini tutti e per le donne capo-famiglia L. I28.=
b) per le donne non capo-famiglia " 80.=
c) per gli inferiori ai I8 anni " 56.=

1059

II) L'indennità di cui sopra si applica sulle paghe di fatto attualmente percepite, comprensive di ogni indennità; inoltre va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita di cui a l decreto 2.11.I944 n°303, commisurata come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

III) L'indennità di cui al presente accordo è comprensiva dell'indennità di caropane dovuta al lavoratore. Per l'indennità di caropane dovuta ai familiari a carico sarà provveduto a parte sulla base delle norme di cui al Decreto 22.Febbraio I945 n°38.

IV) Ai lavoratori assenti per malattia ~~xxx~~ e riconosciuti come tali dalla Cassa Mutua Malattie Addetti al Commercio, la Compagnia corrisponderà l(indennità di carovita e di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza. E' data facoltà alla Compagnia di eseguire accertamenti fiscali nei confronti del lavoratore ammalato.

V) Durante il periodo delle ferie, l'indennità di carovita e di contingenza vanno corrisposte regolarmente.

VI) La Compagnia procederà al conguaglio degli accontigià concessi.

VII) In virtù di accordi già intercorsi tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Direzione della Compagnia, il personale della Compagnia stesso viene ammesso a fruire dell'iscrizione alla Provvida nonchè viene ammesso a proprio carico alla mensa aziendale delle FF.SS.

0 2 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

300 Camerieri

Commercianti 48
glass & mirrors

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI NELLA PROVINCIA DI ROMA DI SPECCHI
~~XXXX

Fra l'associazione Commercianti specchi e lastre di Vetro e Cristallo assistito dal Segretario Comm. Meledandri, e il Sindacato Specchi e Cristalli e Vetro, assistito dalla Camera Confederale del Lavoro di Roma, si è stipulato il seguente accordo per i lavoratori dipendenti in sostituzione di quanto convenuto tra le parti con altro accordo in data 24 febbraio 1945:

1058

1°) - L'indennità di contingenza è fissata nella seguente misura
uomini e donne capi famiglia L. 120
donne non capo famiglia L. 80
uomini e donne dai 18 ai 21 anni e oltre 65 anni L. 60
ragazzi d'ambo i sessi sotto i 18 anni 36.

2°) - Ai lavoratori che prestano la loro opera per un periodo di cinque ore o meno nella giornata, l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta in ragione di tanti ottavi per quante sono le ore di lavoro. Nel caso in cui il lavoro della giornata sia inferiore alle 8 ore per volontà o colpa del lavoratore, la indennità sarà sempre dovuta per ottavi.

3°) - L'indennità di caropane dovuta al lavoratore è compresa nell'indennità di cui al presente accordo. Per l'indennità caropane dovuta ai famigliari del lavoratore, sarà provveduto come per legge.

4°) - L'indennità di cui al presente accordo, non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita.

5°) - L'indennità di cui al presente accordo, non è soggetta a trattenuta o contributi di carattere sociale o assicurativo, non è cumulabile con la paga, nè utile ai fini dell'indennità di licenziamento.

6°) - Le ore di lavoro straordinario oltre le otto giornaliere, saranno retribuite con la paga oraria computate degli ottavi della indennità di carovita e di presenza, il tutto con le maggiorazioni stabilite L'indennità giornaliera di contingenza rimane invariata anche in caso di orario di lavoro superiore alle otto ore giornaliere.

7°) - L'indennità di cui sopra è dovuta anche in caso di malattia, infortunio e puerperio con la carenza di 3 giorni e nella misura del 50% per il periodo per il quale gli istituti assistenziali corrisponderanno le rispettive indennità.

8°) - La indennità di cui al presente accordo sarà dovuta, per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata con le modalità stabilite dall'art. 2.

9°) - La decorrenza della indennità di cui al presente accordo, è stabilita al 20 marzo 1945. Il conguaglio delle spettanze dovute al lavoratore in base al presente accordo con quanto percepito dal 20 marzo sarà effettuato entro il 20 maggio corr.

p. IL SINDACATO SPECCHI CRISTALLI E VETRI
F.to Frontini

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Buschi

PER L'ASSOCIAZIONE COMM.
DELLA PROV. DI ROMA DI
SPECCHI LASTRE DI VETRO
E CRISTALLO
F.to Giulio Bacci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

500 lavoratori

Roma — Camera Wood Workers

11a [illegible] 9[illegible]/1945

L47

del suo Presidente Del Monte Rag. Cesare - assistito dal Segretario Moledandiri - e la Camera Confederale del Lavoro di Roma nella persona del Dott. Guglielmo Risso è stato concordato quanto appresso:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945 i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno al proprio personale un'indennità temporanea di contingenza fissata nella misura giornaliera di L.100 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria, di età superiore agli anni 21;

di L. 70 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria di età dai 18 ai 21;

di L. 40 - tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria di età dai 14 ai 18 anni. Detta indennità sarà corrisposta a tutto il personale sia operaio che impiegato, per giorni 30 mensili.

2°) Detta indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione; non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto del lavoro e non sarà soggetta a ritenute o a contributi di carattere sociale e assicurativo.

3°) - La indennità di carovane sarà corrisposta a parte con le norme del Decreto 22/2/1945 n. 30

4°) Le indennità di cui al presente accordo non modifica la misura attualmente corrisposta dall'indennità caro vita, di cui al Decreto luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia od infortunio, fino a quanto nuove norme non saranno stabilite per i lavoratori del commercio, le aziende corrisponderanno la indennità di contingenza prevista dal presente accordo nella misura intera per giorno 15 e nella misura del 50% per giorni 15.

1657

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del suo Presidente Del Monte Rag. Cesare - assistito dal Segretario Moladandri - e la Camera Confederale del Lavoro di Roma nella persona del Dott. Guglielmo Rizzo è stato concordato quanto appresso:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945 i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno al proprio personale un'indennità temporanea di contingenza fissata nella misura giornaliera di L. 100 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria, di età superiore agli anni 21;

di L. 70 tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria di età dai 18 ai 21;

di L. 40 - tanto per gli uomini come per le donne di qualsiasi categoria di età dai 14 ai 18 anni. Detta indennità sarà corrisposta a tutto il personale sia operaio che impiegato, per giorni 30 mensili.

2°) Detta indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione; non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto del lavoro e non sarà soggetta a ritenute a contributi di carattere sociale e assicurativo.

3°) - La indennità di caropane sarà corrisposta a parte con le norme del Decreto 22/2/1945 n. 38

4°) La indennità di cui al presente accordo non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità caro vita, di cui al Decreto luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia od infortunio, fino a quanto nuove norme non saranno stabilite per i lavoratori del commercio, le aziende corrisponderanno la indennità di contingenza prevista dal presente accordo nella misura intera per giorno 15 e nella misura del 50% per giorni 75.

6°) - Durante il periodo delle ferie, previste dal contratto di lavoro la indennità va corrisposta regolarmente.

7°) - Il presente accordo ha vigore dal 16 Febbraio 1945. Come stabilito le aziende procederanno al conguaglio dell'acconto concesso.

1057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C ROME 46

M. A. T. E. R.

Il 21 marzo tra il Sindacato Metallurgici e la Ditta M.A.T.E.R. è stato stipulato il seguente accordo:

1) Con decorrenza 1° febbraio i minimi di paga da corrispondersi ai lavoratori dipendenti sono:

Specializzati.....	£. 16
Qualificati.....	" 12
Manovali Specializzati.....	" 10
Manovali comuni.....	" 9
Donne superiori a 18 anni.....	" 7
Donne inferiori a 18 anni.....	" 5

2) Per gli apprendisti sarà adottato un adeguamento a seconda della loro capacità e dell'effettivo rendimento.
Come minimo assoluto sarà adottata la paga oraria di £.2,50.

3) Per gli impiegati gli stipendi in vigore al mese di gennaio saranno maggiorati del 30% con assorbimento degli eventuali miglioramenti concessi a partire dal 1 gennaio 1945 ai singoli dipendenti.

1056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

581987 O. M. I. 53980 5-966 45

Fra il Sindacato Metallurgici e la Ditta O.M.I. è stato stipulato il seguente accordo:

1) A partire dall'11 novembre 1945 le paghe minime orarie da corrispondersi ai lavoratori dipendenti sono:

a) Operaio specializzato.....£. 18
b) Operaio qualificato....." 15
c) Aiuto operaio....." 10
d) Apprendista....." 5

Per il personale femminile il minimo di paga oraria viene stabilito come appresso:

a) Categoria 1ª.....£. 9
b) " 2ª....." 7
c) " di età inf.16 anni....." 5

2) L'indennità di carovita sarà corrisposta agli operai anche nei periodi di malattia o di invalidità temporanea per infortunio sul lavoro, a decorrere dal quarto giorno di assenza.

3) Agli operai che, non partecipando a cottimi, prestano la loro opera continuamente in lavori ad economia, sarà corrisposta una indennità integrativa variabile da un minimo del 14% ad un massimo del 30% da stabilirsi caso per caso dalla Ditta.

Agli operai attrezzisti permanenti alle macchine, l'indennità integrativa di cui sopra sarà corrisposta nella misura fissa del 30%.

Per gli operai che lavorino o a cottimo o ad economia, qualora la somma delle ore da essi lavorate ad economia nella quattordicina venga a superare il terzo della somma delle ore lavorate nella quattordicina medisima, si applica una percentuale minima di guadagno cottimo del 14% elevabile fino al 30% secondo giudizio da stabilirsi caso per caso.

La percentuale di bilancio cottimo non si applica agli apprendisti ed agli aiuto-operai ed a quelli adibiti permanentemente ai servizi ausiliari. Viene, invece, concessa alle donne della Iª categoria.

4) Viene stabilito che lo straordinario eccedente le ore otto consecutive di lavoro, riguardante le successive ore, viene retribuito con una maggiorazione del 40%.

Mentre è stato confermato che il trattamento economico innanzi esposto trova decorrenza dal 1 novembre 1944, al ditta ha disposto di conservare ai propri operai che già ne fruissero, il miglior trattamento di caro-viveri indipendentemente dai minimi di indennità previsti dalla legge istitutiva del caro-vita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) Operaio specializzato....." 15
b) Operaio qualificato....." 10
c) Aiuto operaio....." 5
d) Apprendista....."

Per il personale femminile il minimo di paga oraria viene stabilito come appresso:

a) Categoria 1ª.....£. 9
b) " 2ª....." 7
c) " di età inf.16 anni....." 5

2) L'indennità di carovita sarà corrisposta agli operai anche nei periodi di malattia o di invalidità temporanea per infortunio sul lavoro, a decorrere dal quarto giorno di assenza.

3) Agli operai che, non partecipando a cottimi, prestano la loro opera continuamente in lavori ad economia, sarà corrisposta una indennità integrativa variabile da un minimo del 14% ad un massimo del 30% da stabilirsi caso per caso dalla Ditta.

Agli operai attrezzisti permanenti alle macchine, l'indennità integrativa di cui sopra sarà corrisposta nella misura fissa del 30%.

Per gli operai che lavorino o a cottimo o ad economia, qualora la somma delle ore da essi lavorate ad economia nella quattordicina venga a superare il terzo della somma delle ore lavorate nella quattordicina medisima, si applica una percentuale minima di guadagno cottimo del 14% elevabile fino al 30% secondo giudizio da stabilirsi caso per caso.

La percentuale di bilancio cottimo non si applica agli apprendisti ed agli aiuto-operai ed a quelli adibiti permanentemente ai servizi ausiliari. Viene, invece, concessa alle donne della Iª categoria.

4) Viene stabilito che lo straordinario eccedente le ore otto consecutive di lavoro, riguardante le successive ore, viene retribuito con una maggiorazione del 40%.

Mentre è stato confermato che il trattamento economico innanzi esposto trova decorrenza dal 1 novembre 1944, al ditta ha disposto di conservare ai propri operai che già ne fruissero, il miglior trattamento di caro-viveri indipendentemente dai minimi di indennità previsti dalla legge istitutiva del caro-vita.

1055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

50°

ROME 444

Commerce

Night watchman 8 hr/

VIGILANZA PRIVATA

Il 21 aprile tra l'istituto vigilanza privata dell'Urbe e la Camera del Lavoro è stato concordato quanto segue:

Art. 1 - Al personale Agenti dipendenti dall'Istituto predetto oltre ai benefici economici già concessi dal 1) gennaio 1945 in base al nuovo regolamento, approvato dalle competenti Autorità, sarà corrisposta un'indennità di contingenza pari a L.80 giornaliere.

Art. 2° - La indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta a decorrere dal 16 febbraio 1945 e sarà pure corrisposta nei giorni in cui il personale dipendente è assente per riposo settimanale.

Art. 3° - In caso di malattia la indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura del 50%.

1054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE MILITARE

ENTE FRA GLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA
SEDE PRINCIPALE IN ROMA - Filiali in tutto il Regno, Libia, Egeo, Albania, A.O.I. e Grecia

Roma li 16 giugno 1945 XXI

C/C/Postale 1/2240

UFF/Sindacale e Ufficio d'Opera CV/dc/

Prot. N. Allog.
OGGETTO:

Spett. COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione del Lavoro

R O M A
via V.Veneto

In relazione alla Vostra richiesta telefonica Vi rimettiamo copia dell'accordo salariale stipulato per i ns/ lavoranti a domicilio. -

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. C. Rossi)

All. n. 1

1033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 26 maggio 194(in Roma presso gli uffici della Direzione Generale dell'Unione Militare,

tra l'Unione Militare, rappresentata dal suo Direttore Generale Dr.Giuseppe Renoglio con delega del Commissario Straordinario Gen.le di C.d'A. Ugo Pignatti, assistito dal Capo dell'Ufficio Sindacale e Mano d'Opera Rag. Virgilio Castellani

e la Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia, rappresentata dal suo Segretario Sig.Bigi Ferruccio assistito dal Sig.Martini Luigi della Camera del Lavoro ed i lavoranti sarti Quartullo Romolo, Pelosi Donato e Marini Gina, del sindacato abbigliamento in rappresentanza dei lavoranti a domicilio dipendenti dall'Unione Militare, si è convenuto quanto segue:

1°) le tariffe base di cottimo già in vigore presso l'Unione Militare restano invariate

2°) tutti gli aumenti salariali di legge e di contratto, nonchè le varie indennità di presenza, carovita e contingenza vengono riuniti in una unica aliquota che dovrà essere corrisposta come segue:

a) uomini 775% sul cottimo base
b) donna capo famiglia 743% " " "
c) donna non capo famiglia 575% " " "
d) ragazzi dai 16 ai 18 anni 430% " " "
e) ragazzi sotto i 16 anni 345% " " "

L'accordo di cui sopra vale per tutti i lavoranti a domicilio dell'Unione Militare di Roma ed ha effetto retroattivo con decorrenza 12/2/1945. -

PER L'UNIONE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Renoglio

IL CAPO UFFICIO SINDACALE
E MANO D'OPERA
F.to Rag.Castellani

PER LA CAMERA CONFEDERALE
di ROMA e PROVINCIA
IL SEGRETARIO
F.to Bigi

IL FUNZIONARIO
F.to Martini

PER I LAVORANTI A DOMICILIO
dell'Unione Militare
Il Membro della Commissione Interna
F.to Quartullo Romolo

I Lavoranti a domicilio
F.to Marini Gina
F.to Pelosi Donato

2000 / Rettificata Le Convenute

Fra i Sigg. :
Comm. Rag. Anselmo Castelnuovo per l'Associazione dettaglianti Abbigliamento, Dott. Alfonso Dova per l'Associazione Dettaglianti Tessili Desiderio Righini per l'Associazione Pellicciai, Pellettieri ed Affini Alfredo Cocorocchia per l'Associazione Calzature, Pantofole ed accessori;

e

Massini Cesare, Buschi Nazzareno per la Camera Confedrale del Lavoro di Roma e Provincia, assistiti dal Segretario del Sindacato dei Lavoratori del Commercio Tessile ed Abbigliamento, Subelli Giovanni,

si concorda quanto appresso:

1°) E' stabilita un'indennità di contingenza per tutti i lavoratori del Commercio, dipendenti dalle Aziende sopra descritte, che è fissata nella seguente misura:

Agli uomini e donne capo famiglia	L. 100.=	giornaliere
Agli uomini non capo famiglia	" 85.=	"
Alle donne non capo famiglia	" 70.=	"
Ai giovani ambo i sessi dai 18 ai 21 anni	" 55.=	"
" " " " " 14 " 18 "	" 30.=	"

Tale indennità verrà corrisposta per 30 giorni ogni mese.

2°) Il limite massimo di guadagno mensile che ogni dipendente può raggiungere, comprensivo dell'indennità di cui al presente accordo (esclusi soltanto gli assegni familiari, l'indennità di carápane per i familiari e l'eventuale compenso per lavoro straordinario) è stabilito come appresso:

Cat.	A	del vigente	contratto	collettivo	di	lavoro	L.	12.000.=
"	B	"	"	"	"	"	"	11.000.=
"	C	"	"	"	"	"	"	8.000.=
"	D.E.F.	"	"	"	"	"	"	7.000.=

3°) La decorrenza dell'indennità di cui al presente accordo è stabilita con la data al 16 febbraio 1945, restando assorbiti gli acconti che i datori di lavoro hanno corrisposto in relazione all'accordo generale sottoscritto il 27 febbraio 1945 fra l'Unione Commercianti di Roma e la Camera del Lavoro .

4°) Ai lavoratori che prestano la loro opera per un periodo inferiore alle 5 ore giornaliere l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura di tanti ottavi di quanti sono le ore di lavoro prestate.

5°) La indennità di cui al presente accordo comprende l'indennità di caropane dovuta al lavoratore. Per l'indennità di caropane dovuta ai familiari a carico del lavoratore sarà provveduto a parte dal datore di lavoro.

6°) In caso di malattia o di infortunio, l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta per intero nei primi 3 giorni, e nella misura del 50% nei successivi 57 giorni, fino ad un massimo complessivo di 60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Massini Cesare, Buschi Nazzareno per la Camera Confedrale del Lavoro di Roma e Provincia, assistiti dal Segretario del Sindacato dei Lavoratori del Commercio Tessile ed Abbigliamento, Subelli Giovanni,

si concorda quanto appresso:

1°) E' stabilita un'indennità di contingenza per tutti i lavoratori del Commercio, dipendenti dalle Aziende sopra descritte, che è fissata nella seguente misura:

Agli uomini e donne capo famiglia	L. 100.=	giornaliere
Agli uomini non capo famiglia	" 85.=	"
Alle donne non capo famiglia	" 70.=	"
Ai giovani ambo i sessi dai 18 ai 21 anni	" 55.=	"
" " " " " 14 " 18 "	" 30.=	"

Tale indennità verrà corrisposta per 30 giorni ogni mese.

2°) Il limite massimo di guadagno mensile che ogni dipendente può raggiungere, comprensivo dell'indennità di cui al presente accordo (esclusi soltanto gli assegni familiari, l'indennità di caropane per i familiari e l'eventuale compenso per lavoro straordinario) è stabilito come appresso:

Cat. A	del	vigente	contratto	collettivo	di	lavoro	L. 12.000.=
" B	"	"	"	"	"	"	" 11.000.=
" C	"	"	"	"	"	"	" 8.000.=
" D.E.F.	"	"	"	"	"	"	" 7.000.=

3°) La decorrenza dell'indennità di cui al presente accordo è stabilita con la data al 16 febbraio 1945, restando assorbiti gli acconti che i datori di lavoro hanno corrisposto in relazione all'accordo generale sottoscritto il 27 febbraio 1945 fra l'Unione Commercianti di Roma e la Camera del Lavoro .

4°) Ai lavoratori che prestano la loro opera per un periodo inferiore alle 5 ore giornaliere l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura di tanti ottavi di quanti sono le ore di lavoro prestate.

5°) La indennità di cui al presente accordo comprende l'indennità di caropane dovuta al lavoratore. Per l'indennità di caropane dovuta ai familiari a carico del lavoratore sarà provveduto a parte dal datore di lavoro.

6°) In caso di malattia o di infortunio, l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta per intero nei primi 3 giorni, e nella misura del 50% nei successivi 57 giorni, fino ad un massimo complessivo di 60 giorni.

./. 1051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7°) La indenittà di cui al presente accordo non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita di cui al Decreto Lgt. 2 novembre 1944n. 303.

Letto e sottoscritto.

Roma, 2 maggio 1945

p. LAC CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. LE SOTTONOTATE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI

Dettaglianti dell'Abbigliamento

Dettaglianti Tessili

Pellicciai, Pellettieri ed Affini

Calzature ed Accessori

1050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROME 41

S. A. C. E. T.

Il 23 marzo fra il Sindacato Metallurgici e la Ditta S.A.C.E.T., è stato stipulato il seguente accordo:

1) A partire dal 1 febbraio i minimi di paga oraria da corrispondersi ai lavoratori dipendenti sono:

Operai specializzati.....	£. 16
Operai qualificati.....	" 12
Manovali specializzati.....	" 10
Manovali comuni.....	" 9
Ragazzi (lav.).....	" 6,50
Ragazzi (princ. 14 anni).....	" 4
Donne sup. 18 anni.....	" 7
Donne inf. 18 anni.....	" 5

2) Per gli impiegati aumento 30% sulle retribuzioni del gennaio. Per gli operai minori di 18 anni; per i quali il presente accordo prevede una possibilità di retribuzione compresa fra £.6 e £.10 orarie, saranno adottati dei criteri di adeguamento corrispondenti alle diverse capacità di rendimento degli operai stessi.

3) Sarà inoltre istituito per tutto il personale dipendente un premio di collaborazione il cui ammontare raggiungerà il 15% sulle ore ordinarie e straordinarie. Detto premio sarà assegnato in base alla capacità e alla buona volontà dimostrata nel lavoro e alle assiduità e puntualità all'orario secondo una corrispondente votazione settimanale eseguita dai vari capo reparti e relativa approvazione della Direzione d'Officina e salvo benestare della Direzione Generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lavoratori — Rome 40 Commerce — Shop, office furnishing & upholstery

800

Il giorno 14 Giugno 1945 tra l'Associazione Provinciale Commercianti di Mobili e Tappezzerie rappresentata dal Comm. Babuscì Nazzareno Vice Presidente, assistito dai consiglieri Cav. Uff. Fontanelli Renato e dal dott. Alessandro Matteoli e la Camera Confederale del Lavoro di Roma nella personale del Dott. Guglielmo Rizzo, è stato concordato quanto segue:

1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, ai propri dipendenti con qualifica operaia un'indennità di contingenza fissata temporaneamente nella seguente misura e da corrispondere per ogni giornata lavorativa:

Uomini e donne capo famiglia	L. 110
Donne non capo famiglia	" 85
Uomini e donne dai 18 ai 21 anni	" 70
Ragazzi d'ambo i sessi inferiori ai 18 anni.	" 40

2°) - L'indennità di contingenza per il personale con qualifica impiegatizia resta fissata come segue:

Uomini e donne capo famiglia	L. 3000 mensili
Donne non capo famiglia	" 2500 "
Uomini e donne dai 18 ai 21 anni	" 2150 "
Ragazzi da ambo i sessi inferiori ai 18 anni	" 1300 "

1018

3° - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - La presente indennità comprenderà l'importo dell'indennità di caro pane per i lavoratori, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22/2/1945 n. 38.

5°) - L'indennità di cui sopra assorbe sino alla concorrenza del relativo importo gli eventuali miglioramenti economici concessi per iniziative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in personale del Cott. Dottinelli Ettore.

1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, ai propri dipendenti con qualifica operaia un'indennità di contingenza fissata temporaneamente nella seguente misura e da corrispondere per ogni giornata lavorativa:

Uomini e donne capo famiglia	L. 110
Donne non capo famiglia	" 85
Uomini e donne dai 18 ai 21 anni	" 70
Ragazzi d'ambo i sessi inferiori ai 18 anni.	" 40

2°) - L'indennità di contingenza per il personale con qualifica impiegatizia resta fissata come segue:

Uomini e donne capo famiglia	L. 3000 mensili
Donne non capo famiglia	" 2500 "
Uomini e donne dai 18 ai 21 anni	" 2150 "
Ragazzi da ambo i sessi inferiori ai 18 anni	" 1300 " "

3° - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - La presente indennità comprenderà l'importo dell'indennità di caro pane per i lavoratori, nel mentre per i famigliari a carico si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22/2/1945 n. 38.

5°) - L'indennità di cui sopra assorbe sino alla concorrenza del relativo importo gli eventuali miglioramenti economici concessi per iniziativa dell'azienda dopo il 16 agosto 944.

6° - Ai lavoratori assenti per malattia o infortunio le aziende corrisponderanno a partire dal 7° giorno e per un massimo di 60 giorni la metà dell'indennità fissata dal presente accordo. Durante il periodo feriale l'indennità va corrisposta regolarmente. Le aziende procederanno al conguaglio degli acconti eventualmente già concessi dopo il 16/2/45.

Fatto letto e sottoscritto

1018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 2 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D.O. lavoratori

Commercio 39

Il giorno 5 Giugno 1945, tra l'Associazione dei Commercianti di prodotti ottici e fotografici, rappresentata dal Sig.Attilio Bozetta, Comm.Ettore Neglo,e Comm.Tommaso Vasari,e il Sindacato dei Lavoratori del Commercio Ottico-Fotografico, rappresentato dal Rag.Bruno Ascoli e dai Sigg.Paolo Pasquali e Renato Salvetti, assistiti dal Dott.Guglielmo Risso della Camera Confederale del Lavoro di Roma, si è concordato quanto segue:

1) A decorrere dal 16 Febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) per gli uomini tutti e le donne capofamiglia	L. 100.=	giornaliere
b) per le donne non capofamiglia	" 85.=	"
c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anno	" 55.=	"
d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino ai 18 anni	" 30.=	"

2) Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3) La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di carovita per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22.2.1945 n°38.

4) Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio le Aziende corrisponderanno l'indennità di carovita o di contingenza per intero durante i primi trenta giorni di assenza e ridotta del 50% per i successivi trenta giorni.

5) Durante il periodo delle ferie, previsto dal Contratto di Lavoro, le indennità di carovita e contingenza saranno corrisposte regolarmente.

6) Le Aziende procederanno al conguaglio degli acconti eventualmente già concessi dopo il 16 Febbraio.

Fatto, letto e sottoscritto.

1047

PER L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI
DI OTTICA E FOTOGRAFIA

PER IL SINDACATO LAVORATORI COMMERCIO
OTTICA - FOTOGRAFIA

PER LA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3000 Lavoratori

38 Riunione Commercio attività Barbieri

Il giorno I Giugno 1945 tra l'Associazione Libera dei proprietari Barbieri e misti rappresentata dal suo Presidente De Carolis Antonio; assistito dai Sigg.Sparati Umberto, Russo Gennaro, ed il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri rappresentato dal Sig.Cecchi Bruno, Recchi Mario, Battaglia Antonio e Smadole Umberto, assistiti dal Dott.Guglielmo Rigno della Camera Confederale del Lavoro, con l'intervento del Sig. Barbini Antonio della Federazione delle Leghe Artigiane, si è concordato quanto segue:

1) A decorrere dal 5 Febbraio 1945 i datori di lavoro corrisponderanno al personale dipendente una percentuale di lavoro del 10% in sostituzione di quella già fissata nella misura del 5%.

2) A decorrere dal I Maggio 1945 ai lavoranti verrà corrisposta un'indennità di contingenza per la situazione economica attuale fissata nella misura di L.50.= giornaliere. Tale indennità è ridotta alla misura di L.20.= giornaliere per le minore.

3) L'indennità di cui sopra va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale e assicurativo. In conseguenza l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento/

4) Durante il periodo feriale l'indennità di cui sopra va regolarmente corrisposta.

5) Durante le assenze per malattia l'indennità sarà corrisposta per intero durante i primi tre giorni.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

1946

300
Contratti

Roma 37 Commercio

ACCORDO - INDENNITA' DI CONTINGENZA

L'anno 1945, il giorno 7 Giugno, tra l'Associazione Commercianti Elettricisti della provincia di Roma, rappresentata dal suo Presidente Sig. Oreste Aquisti e dal Sig.Armando Bonsignori componente del Consiglio, e la Camera del Lavoro di Roma e provincia rappresentata dal Segretario Nazzareno Busoni, al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti, si stabilisce che i datori di lavoro della categoria corrispondano al proprio personale una indennità straordinaria di contingenza nella misura seguente:

Uomini e donne capofamiglia	L. 100.=	giornaliere
Uomini e donne non capo famiglia di età superiore agli anni 21	" 85.=	"
Giovani d'ambo i sessi dai 18 ai 21 anni	" 65.=	"
Giovani d'ambo i sessi dai 14 ai 18 anni	" 35.=	"

L'indennità fissata nel seguente accordo assorbe sino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti a carattere generale concessi dalle Aziende dopo il 16 Agosto 1944.

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non sarà soggetta a ritenute o a contributi di carattere sociale e assicurativo.

La indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta per 30 giorni ogni mese. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro giornaliero meno di 5 ore, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito per quante sono le ore di lavoro prestato.

La presente indennità comprende l'indennità caro-pane del lavoratore, mentre quella per i familiari va corrisposta a parte dal datore di lavoro.

Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le Aziende corrisponderanno la presente indennità per intero fino ad una assenza di 3 giorni, nella misura del 50% dopo il quarto giorno e fino ad un massimo di 60 giorni. La indennità di cui al presente accordo non modifica la misura attualmente corrisposta della indennità di carovita di cui al Decreto Legge 2 Novembre 1944 n°303.

Il presente accordo ha decorrenza dal 16 Febbraio 1945. Gli acconti concessi dalle Ditte a tale titolo vanno detratti dalle somme dovute ai dipendenti.

Roma li 7 Giugno 1945

1945

PER LA CAMERA DEL LAVORO

PER L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ELETTRICISTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. Roma - 36 Commerc.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Sezione lavoratori Commercio

Il lavoratore

Cioccolatiere di Trigoria

L'anno 1945 addì 16 mese di Aprile in Roma presso la sede della Camera Confederale del Lavoro, tra il Colonnello Vittorio Galli quartiere Speciale per la Società Vecchi Unica nel territorio dell'Italia liberata, e la Camera del Lavoro/ stessa rappresentata dal Dott.Guglielmo Nuzzo, si è stipulato il presente accordo:

1) A tutti i dipendenti della Soc.Vecchi Unica verrà corrisposta per la situazione economica attuale una indennità di contingenza di L.100 giornaliere a decorrere dal 16 Febbraio 1945. Detta indennità viene computata per giorni 30 mensili.

2) La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro, neanche è soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale e assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misure attualmente corrisposte dell'indennità caroviti di cui al decreto 2 Novembre 1944 n°303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, né d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3) Ai lavoratori assenti per malattia riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie addetta al Commercio, l'Azienda corrisponderà l'indennità di caroviti e di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza.

Letto, letto e sottoscritto.

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

PER LA SOCIETA' VECCHI UNICA

Iulia

0288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

400

Roma 35

Il giorno 31 Maggio 1945 tra l'Associazione Commercianti organizzati di confederali sotto, rappresentata dal Presidente Tommasini Venezio, assistito dai Sigg. Massari Alfredo, Perugia Ettore e Spinelli Giovanni, e la Camera Confederale del Lavoro di Roma nellapersona del Sott. Guglielmo Rizzo, è stato accordato quanto appresso:

I) A decorrere dal 16 Febbraio 1945, i datori di lavoro corrisponderanno per la situazione economica attuale al proprio personale un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura:

a) per coloro che hanno superato i 21 anno di età signorini che donno L. 100.= giornaliero

b) per coloro di età dai 16 ai 21 anno ela uomini che donno L. 90.= giornaliero

c) per gli inferiori ai 16 anni L. 50.= giornaliere

Tale indennità sarà corrisposta per giorni 30 mensili ed in aggiunta alle retribuzioni di fatto al 16 Febbraio 1945 maggiorate di tutte le indennità allora percepite.

II) La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

III) Ai lavoratori assenti per malattia o riconosciuti come tali dalla Cassa Malattia Addetti al Commercio, le Aziende corrisponderanno l'indennità di carovita o di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza.

IV) Durante il periodo delle ferie previsto dal contratto collettivo di lavoro le indennità di carovita e di contingenza saranno parimenti corrisposte regolarmente.

V) La presente indennità comprende l'importo dell'indennità caropane per il lavoratore nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22 Febbraio 1945, n°38.

VI) Fermo restando l'orario giornaliero di lavoro cui i dipendenti sono tenuti a norma del contratto di lavoro, tuttavia le Aziende si impegnano a corrispondere, oltre la retribuzione e tutteole altre indennità stabilite, un premio di percorrenza al personale viaggiante fissato nelle seguendi misure:

TRASPORTI IN CITTA'

1043

a) Camion grandi - oltre i 70 Q. trasportati - L.6 per ogni Q. da dividersi tra il personale

b) Camion medi - oltre i 40 Q. trasportabili - L.4 per ogni Q. da dividersi tra il personale

c) Motocarri - oltre i 35 Q. trasportabili - L.4 per ogni Q. da dividersi tra il personale

./.

0289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRASPORTI MISTI ROMA

a) per il secondo viaggio in un trasporto fino a 35 Km. L.10.= per ogni Q. da dividersi tra il personale viaggiante
b) oltre i 35 Km. fino a 59 Km. - per un solo viaggio un compenso di L.150.= da dividersi tra il personale viaggiante. Integrando questo viaggio con un trasporto in città verranno corrisposti per questo trasporto altre L.6.= a Q. da dividersi tra il personale viaggiante.
c) Da 60 Km. in poi fino a 75 Km. L.300.= da dividersi tra il personale viaggiante.
d) Oltre i 75 Km. L.450.=. Resta inteso che se la distanza è tale da non poter essere coperta in un sol giorno, alla predetta cifra sarà aggiunta l'indennità di pernottamento di L.200.= a persona più altre L.450.= per ogni giorno successivo da dividersi tra il personale viaggiante.

CARRI A TRAZIONE ANIMALE

Tenuto presente che lavorano soltanto entro la città, resta stabilito un premio di L.40.= a persona per il 3° viaggio e di L.80.= a persona oltre il 3° viaggio.

Per i depositi entro i 2 Km. e mezzo dalla stazione ferroviaria in cui deve avvenire il carico, si corrisponderà con i criteri di cui sopra mezza tariffa.

Resta convenuto che qualora le Ditte corrispondessero al momento presente dei premi o delle paghe superiori a quanto è stato stabilito col presente accordo, vengono fatte salve le migliori condizioni in atto.

Fatto, letto e sottoscritto.

1042

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ELETTRICISTI

34

Commerce (electricians) Rome

L'anno 1945, il giorno 7 giugno, tra l'Associazione Commercianti elettricisti delle Provincia di Roma, rappresentata dal suo Presidente Sig. Oreste Aquisti e dal Sig. Armando Bonsignori componente del Consiglio e la Camera del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dal Sig. Segretario Nazzareno Buschi, al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti, si stabilisce che i datori di lavoro della categoria corrispondano al proprio personale una indennità straordinaria di contingenza nella misura seguente:

- Uomini e donne capo famiglia L. 100.= giorn.
- Uomini e donne non capo famiglia di età superiore agli anni 21 " 85.= "
- giovani d'ambo i sessi dai 18 ai 21 anni " 65.= "
- giovani d'ambo i sessi dai 14 ai 18 anni " 35.= "

L'indennità fissata nel presente accordo assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti a carattere generale concessi dalle aziende dopo il 16 agosto 1944.

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non sarà soggetta a ritenute e a contributi di carattere sociale e assicurativo.

La indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta per 30 giorni ogni mese. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro giornaliero inferiore di 5 ore, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito per quante sono le ore di lavoro prestato.

La presente indennità comprende l'indennità caro-pane del lavoratore, mentre quella per i famigliari va corrisposta a parte dal datore di lavoro.

Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalle Casse Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno la presente indennità per intero fino ad un'assenza di 3 giorni, nella misura del 50% dopo il quarto giorno e fino ad un massimo di giorni 60. La indennità di cui al presente accordo non modifica la misura attualmente corrisposta della indennità di caro-vita di cui al Decreto legge 2 novembre 1944 n. 303.

Il presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945. Gli acconti concessi dalle Ditte a tale titolo vanno detratti dalle somme dovute ai dipendenti.

1941

Roma, li 7 giugno 1945

p. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Buschi

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ELETTRICISTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

superiore agli anni 21 " 65.= "
- giovani d'ambo i sessi dai 18 ai 21 anni " 65.= "
- giovani d'ambo i sessi dai 14 ai 18 anni " 35.= "

L'indennità fissata nel presente accordo assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti a carattere generale concessi dalle aziende dopo il 16 agosto 1944.

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non sarà soggetta a ritenute a contributi di carattere sociale e assicurativo.

La indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta per 30 giorni ogni mese. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro giornaliero inferiore di 5 ore, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito per quante sono le ore di lavoro prestato.

La presente indennità comprende l'indennità caro-pane del lavoratore, mentre quella per i famigliari va corrisposta a parte dal datore di lavoro.

Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno la presente indennità per intero fino ad un'assenza di 3 giorni, nella misura del 50% dopo il quarto giorno e fino ad un massimo di giorni 60. La indennità di cui al presente accordo non modifica la misura attualmente corrisposta dalla indennità di caro-vita di cui al Decreto legge 2 novembre 1944 n. 303.

Il presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945. Gli acconti concessi dalle Ditte a tale titolo vanno detratti dalle somme dovute ai dipendenti.

Roma, li 7 giugno 1945

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Buschi

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
ELETTRICISTI
F.to Aquilanti Oreste

1041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL LAZIO
VIA REGINA ELENA, 11

Roma, 7 Giugno 1945
Telefoni: 464377 - 467010

Prot. n. 2276

oggetto: invio contratti

On. Commissione Alleata -
Sottocommissione del Lavoro

R o m a

Con riferimento alla richiesta telefonica di questa mattina ci pregiamo inviare in allegato i seguenti accordi:
a) accordo 25 Febbraio per la concessione della indennità di contingenza ai mugnai e pastai
b) accordo 4 Giugno per l'aggiornamento della indennità anzidetta
c) accordo provinciale 28 marzo 1945, richiamato nel precitato accordo 4 Giugno.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(F. Loriga)

allegati 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fascio working
& Workers
Roma
33

AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I MUGNAI E PASTAI DELROMA E PROVINCIA

L'anno 1945 il giorno 4 giugno presso La Sede dell'Unione Industriali del Lazio, si sono riuniti

per l'Associazione Mugnai e Pastai i Sigg.ri Ing. Gino Coen - Gr.Uff. Luigi Buitoni - Dr. Massimo Biondi - il Cav. Mario Quarisa, - il Sig. Francesco Noro - il Segretario dell'Associazione Dr. Andrea Minghetti.

per l'Unione Industriali l'Avv. Marcello Andreoli.

per il Sindacato Mugnai e Pastai il Sigretario Raguzzini Alfredo ed i signori Maccari Mario - Amaducci Zeno - Iuri Adolfo - Masci Luigi - Teloni Umberto e la Signorina Bandista Wanda.

per la Camera Confederale del Lavoro il Sig. Ferruccio Bigi.

I convenuti hanno stabilito quanto appresso in merito alla indennità di contingenza:

1°) Rimane ferma l'applicazione dell'accordo di categoria 25 febbraio 1945 fino al 31 maggio 1945.

2°) A partire dal 1° giugno 1945 verrà applicato l'accordo provinciale 28 marzo 1945 che si intende qui interamente riportato. I generi in natura contemplati nell'accordo 25 febbraio 1945 saranno valutati in ragione di Lire 11.45 giornaliere. Accantonato

3°) Relativamente al personale operaio e impiegatizio assunto prima del 1° febbraio 1945 il conguaglio per gli arretrati è determinato come segue: uomini e donne al disopra di 18 anni L. 800.-: ragazzi e ragazze al disotto dei 18 anni L. 400.-. Accantonato

Letto confermato e sottoscritto

PER L'UNIONE INDUSTRIALI	PER LA CAMERA DEL LAVORO	P.IL SIND.MUGNAI E PASTAI
Gino Coen	Ferruccio Bigi	Alfredo Raguzzini
Luigi Buitoni		Mario Maccari
Massimo Biondi		Zeno Amaducci
Mario Quarisa		Adolfo Iuri
Francesco Noro		Luigi Masci
Andrea Minghetti		Teloni Umberto
Marcello Andreoli		Wanda Bandista

1033

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL LAZIO

Via Regina Elena, 11

Prot. 1653 - DS/II

Roma, 29 marzo 1945

OGGETTO: **Accordo per la concessione d'una indennità di contingenza.**

ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
ALLE DITTE ASSOCIATE

Abbiamo il pregio di trasmetterVi copia dell'accordo per la concessione d'una indennità di contingenza ai lavoratori delle aziende industriali della Città e Provincia di Roma, sottoscritto in data 28 c. m., dai rappresentanti dell'Unione degli Industriali del Lazio e dalla Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia. (Vedi Allegato 1).

In linea generale, occorre rilevare che l'accordo s'inquadra in quello stipulato, fra le stesse organizzazioni contraenti, il 19 febbraio 1945 per la concessione d'un acconto su « futuri miglioramenti » nonchè — particolarmente — in quello assunto dalla Confederazione Generale dell'Industria e dalla Confederazione Generale del Lavoro il 24 febbraio 1945 (vedi allegato 2) che ha precisato, entro quali limiti avrebbero dovuto concretarsi « gli adeguamenti delle retribuzioni ». Perciò, per tutto quanto non sia stato diversamente disciplinato o non sia, comunque, incompatibile con le norme dell'odierno patto provinciale, deve farsi riferimento al succitato accordo delle due Confederazioni, che ne viene a far parte integrante. Così essendo, si sarebbe potuto fare a meno delle clausole di cui ai numeri 4 - 9 - 10, nessuna variazione essendo stata introdotta circa la *natura giuridica dell'odierna indennità*, il trattamento di *malattia*, e quello di *licenziamento*: clausole che si è, però, ritenuto di dover ripetere, senza alcuna modifica ne formale ne sostanziale, per evitare il frequente ricorso ad altri provvedimenti, quali il predetto accordo interconfederale, o il D. Lgt. 2 novembre 1944 sull'indennità carovita. Una differenza vi è invece per quanto trae al *lavoro straordinario*, per il quale, anche se si tratti di lavoro « saltuario » — formula contenuta nell'accordo interconfederale del 24 febbraio u. s. che ha dato luogo a qualche incertezza interpretativa — dovranno essere conteggiati anche tanti ottavi, quante sono le ore straordinarie, dell'indennità carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 nonchè dell'indennità di presenza, incrementati delle competenti maggiorazioni. Resta, invece, integra la formula dell'accordo interconfederale per il caso di lavoro straordinario effettuato per recupero di sospensioni dovute a causa di forza maggiore, formula che, come è noto, esclude il conteggio in ottavi delle due predette indennità.

In linea specifica si osservi:

art. 1) Il provvedimento si applica ai lavoratori delle aziende industriali, ma limitatamente alla Provincia di Roma, in quanto solo a tale provincia si estende la competenza della Camera Con-

1038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Accordo per la concessione d'una indennità di contingenza.

ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
ALLE DITTE ASSOCIATE

Abbiamo il pregio di trasmetterVi copia dell'accordo per la concessione d'una indennità di contingenza ai lavoratori delle aziende industriali della Città e Provincia di Roma, sottoscritto in data 28 c. m., dai rappresentanti dell'Unione degli Industriali del Lazio e dalla Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia. (Vedi Allegato 1).

In linea generale, occorre rilevare che l'accordo s'inquadra in quello stipulato, fra le stesse organizzazioni contraenti, il 19 febbraio 1945 per la concessione d'un acconto su « futuri miglioramenti » nonchè — particolarmente — in quello assunto dalla Confederazione Generale dell'Industria e dalla Confederazione Generale del Lavoro il 24 febbraio 1945 (vedi allegato 2) che ha precisato, entro quali limiti avrebbero dovuto concretarsi « gli adeguamenti delle retribuzioni ». Perciò, per tutto quanto non sia stato diversamente disciplinato o non sia, comunque, incompatibile con le norme dell'odierno patto provinciale, deve farsi riferimento al succitato accordo delle due Confederazioni, che ne viene a far parte integrante. Così essendo, si sarebbe potuto fare a meno delle clausole di cui ai numeri 4 - 9 - 10, nessuna variazione essendo stata introdotta circa la *natura giuridica dell'odierna indennità*, il trattamento di *malattia*, e quello di *licenziamento*: clausole che si è, però, ritenuto di dover ripetere, senza alcuna modifica ne formale ne sostanziale, per evitare il frequente ricorso ad altri provvedimenti, quali il predetto accordo interconfederale, o il D. Lgt. 2 novembre 1944 sull'indennità carovita. Una differenza vi è invece per quanto trae al *lavoro straordinario*, per il quale, anche se si tratti di lavoro « saltuario » — formula contenuta nell'accordo interconfederale del 24 febbraio u. s. che ha dato luogo a qualche incertezza interpretativa — dovranno essere conteggiati anche tanti ottavi, quante sono le ore straordinarie, dell'indennità carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 nonchè dell'indennità di presenza, incrementati delle competenti maggiorazioni. Resta, invece, integra la formula dell'accordo interconfederale per il caso di lavoro straordinario effettuato per recupero di sospensioni dovute a causa di forza maggiore, formula che, come è noto, esclude il conteggio in ottavi delle due predette indennità.

In linea specifica si osservi:

art. 1) Il provvedimento si applica ai lavoratori delle aziende industriali, ma limitatamente alla Provincia di Roma, in quanto solo a tale provincia si estende la competenza della Camera Confederale.

1038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Una misura diversa è stabilita tra la Città di Roma e le altre località della Provincia di Roma, dove l'indennità sarà corrisposta con una riduzione del 15%. I comuni di Tivoli, Colleferro e Civitavecchia sono stati considerati come centri intermedi, e per essi la riduzione è stata limitata al 10%. Nessuna particolare illustrazione occorre fare per le categorie dei lavoratori che sono quelle stesse previste nel provvedimento per l'indennità carovita. Si hanno peraltro due varianti: non si applica la graduatoria delle retribuzioni, e si aggiunge una nuova categoria che contempla i ragazzi d'ambo i sessi al disotto dei 16 anni.

art. 2) L'indennità sarà corrisposta integralmente per un minimo di 4 ore che debbono essere effettivamente prestate: al disotto delle quali l'indennità sarà versata in ottavi, come pure sarà versata in ottavi, anche nel caso in cui si superi le 4 ore, ma non si effettuino, per colpa o per ragione del lavoratore, quelle contrattualmente fissate. Per gli impiegati l'indennità sarà pari a 30 volte quella giornaliera, laddove abbiano prestato il loro lavoro .

art. 3) Nell'indennità odierna è compresa soltanto quella di caropane del lavoratore.

art. 4) Già detto.

art. 5) Prima della stipulazione dell'odierno accordo erano stati stipulati altri acordi aziendali, pluriaziendali, o di categoria, contenenti analoghi miglioramenti. Essi restano fermi, ma, ove non contengano termini di durata, le parti stipulanti possono denunciarli.

art. 6) I miglioramenti già concessi, o per iniziativa della azienda o per effetto di accordo, sono riassorbibili dalla nuova indennità soltanto nel caso che essi abbiano carattere generale, e, quindi, tra gli altri, non si potrà fare il riassorbimento degli aumenti individuali, quali quelli di merito o di anzianità. Neppure sono riassorbibili gli aumenti, anche se generali, concessi con il chiaro proposito di perequare le condizioni economiche dei lavoratori d'una azienda, con quelli di aziende similari, della stessa industria, come, tra l'altro, è avvenuto per talune aziende esercenti pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono).

art. 7) Un punto sul quale è opportuno richiamare l'attenzione delle aziende associate è quello che — per l'impossibilità derivante dallo stato in cui si svolge una gran parte dell'industria e delle condizioni generali odierne che s'oppongono ad una sistemazione dell'ordinamento normativo e salariale dei rapporti di lavoro, — rinvia a non prima del 1 agosto 1945 la revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti nonchè delle situazioni di fatto. Si è ritenuto opportuno convenire questo rinvio per assicurare un certo periodo alle direzioni delle aziende perchè possano far convergere tutti i loro sforzi e la loro attività agli studi per la riorganizzazione e ricostruzione degli stabilimenti e così affrettare quanto è più possibile la ripresa produttiva delle aziende, dalle quali dipende fondamentalmente l'avvenire economico del Paese e la garanzia di lavoro per le maestranze.

E' superfluo avvertire che tale rinvio non vale, come dice chiaramente l'accordo, e come, d'altra parte è logico, per quanto trae all'indennità odierna che, ove le circostanze lo giustificassero, potrà essere modificata in più o in meno. Comunque la revisione dovrà essere convenuta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che contempla i ragazzi d'anno i sessi al disotto dei 16 anni.

art. 2) L'indennità sarà corrisposta integralmente per un minimo di 4 ore che debbono essere effettivamente prestate: al disotto delle quali l'indennità sarà versata in ottavi, come pure sarà versata in ottavi, anche nel caso in cui si superi le 4 ore, ma non si effettuino, per colpa o per ragione del lavoratore, quelle contrattualmente fissate. Per gli impiegati l'indennità sarà pari a 30 volte quella giornaliera, laddove abbiano prestato il loro lavoro .

art. 3) Nell'indennità odierna è compresa soltanto quella di caropane del lavoratore.

art. 4) Già detto.

art. 5) Prima della stipulazione dell'odierno accordo erano stati stipulati altri acordi aziendali, pluriaziendali, o di categoria, contenenti analoghi miglioramenti. Essi restano fermi, ma, ove non contengano termini di durata, le parti stipulanti possono denunciarli.

art. 6) I miglioramenti già concessi, o per iniziativa della azienda o per effetto di accordo, sono riassorbibili dalla nuova indennità soltanto nel caso che essi abbiano carattere generale, e, quindi, tra gli altri, non si potrà fare il riassorbimento degli aumenti individuali, quali quelli di merito o di anzianità. Neppure sono riassorbibili gli aumenti, anche se generali, concessi con il chiaro proposito di perequare le condizioni economiche dei lavoratori d'una azienda, con quelli di aziende similari, della stessa industria, come, tra l'altro, è avvenuto per talune aziende esercenti pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono).

art. 7) Un punto sul quale è opportuno richiamare l'attenzione delle aziende associate è quello che — per l'impossibilità derivante dallo stato in cui si svolge una gran parte dell'industria e delle condizioni generali odierne che s'oppongono ad una sistemazione dell'ordinamento normativo e salariale dei rapporti di lavoro, — rinvia a non prima del 1 agosto 1945 la revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti nonchè delle situazioni di fatto. Si è ritenuto opportuno convenire questo rinvio per assicurare un certo periodo alle direzioni delle aziende perchè possano far convergere tutti i loro sforzi e la loro attività agli studi per la riorganizzazione e ricostruzione degli stabilimenti e così affrettare quanto è più possibile la ripresa produttiva delle aziende, dalle quali dipende fondamentalmente l'avvenire economico del Paese e la garanzia di lavoro per le maestranze.

E' superfluo avvertire che tale rinvio non vale, come dice chiaramente l'accordo, e come, d'altra parte è logico, per quanto trae all'indennità odierna che, ove le circostanze lo giustificassero, potrà essere modificata in più o in meno. Comunque la revisione dovrà essere convenuta con un provvedimento di carattere generale da adottarsi dalle stesse organizzazioni contraenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Durante le trattative è stata precisato che il rinvio deve valere indistintamente per tutte le categorie di lavoratori ai quali si applica il presente accordo, ed in questo senso dalle organizzazioni stipulanti sono stati presi i più formali impegni.

art. 8) Già detto.

art. 9) Già detto.

art. 10) Già detto.

art. 11) Già detto.

art. 12) La decorrenza è fissata dal 26 marzo. Però, per il periodo dal 12 febbraio, data di intrata in vigore dell'accordo sugli acconti, al 25 marzo, l'indennità sarà corrisposta nella misura indicata, per detto periodo, nell'art. 1) del presente accordo, con deduzione degli acconti già corrisposti. Il che significa, ad es., che per detto periodo, gli uomini, per i quali — avendo una retribuzione complessiva fino a L. 150 giornaliere — l'acconto fu fissato in L. 80, percepiranno la differenza di L. 20 per giornata lavorativa, mentre quelli che ricevettero un acconto di L. 30 (retribuzione complessiva oltre L. 200) dovranno ricevere L. 70 sempre per giornata lavorativa. E' superfluo avvertire che l'accordo odierno assorbe e sostituisce quello del 19 febbraio 1945.

Mentre l'Unione, nella piena e leale esecuzione del presente accordo da parte delle Aziende Associate, resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ing. M. Segrè

1037

All. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. 1

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA NUOVA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DI ROMA E PROVINCIA.

Il 28 marzo 1945, in Roma

tra

l'Unione degli Industriali del Lazio rappresentata dai Sigg. Loreti Mario - Banti Antonio - Baggiani Luigi - Avegno Eugenio - Bastianelli Alfredo - Salce Mario - Sacripante Filippo, assistiti dal Segretario Loriga

e

la Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai Sigg. Masini Cesare - Cuzzaniti Roberto - Bruschi Nazzareno - Bigi Ferruccio:

visto l'accordo stipulato tra le stesse parti contraenti il 19 febbraio 1945, per la concessione di acconti su futuri miglioramenti;

visto altresì l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita o di contingenza;

è stato stipulato il presente accordo da valere per la Città di Roma e Provincia.

1) A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure:

	dal 12-2-1945 al 25-3-1945	successivamente al 25 marzo 1945
Uomo, e donna capo famiglia	100.—	128.—
Donna non capo famiglia	62.50	90.—
Ragazzi d'ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	36.—	56.—
Ragazzi d'ambo i sessi sotto i 16 anni	36.—	36.—

1636

Per le località della Provincia riduzione del 15%, ad eccezione dei comuni di Tivoli, Colleferro e Civitavecchia in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2) Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art 1) sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante sono le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegue un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro prestate.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, ai sensi del R. D. 13 novembre 1924 n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi dall'art. 1.

3) *Indennità caro pane.* — La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore. E' esclusa invece quella per i famigliari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi che a tal uopo verranno stipulati dalle due Confederazioni.

4) *Natura ed effetti della nuova indennità.* — La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

t r a

l'Unione degli Industriali del Lazio rappresentata dai Sigg. Loreti Mario - Banti Antonio - Baggiani Luigi - Avegno Eugenio - Bastianelli Alfredo - Salce Mario - Sacripante Filippo, assistiti dal Segretario Loriga

e

la Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai Sigg. Masini Cesare - Cuzzaniti Roberto - Bruschi Nazzareno - Bigi Ferruccio:

visto l'accordo stipulato tra le stesse parti contraenti il 19 febbraio 1945, per la concessione di acconti su futuri miglioramenti;

visto altresì l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita o di contingenza;

è stato stipulato il presente accordo da valere per la Città di Roma e Provincia.

1) A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure:

	dal 12-2-1945 al 25-3-1945	successivamente al 25 marzo 1945
Uomo, e donna capo famiglia	100.—	128.—
Donna non capo famiglia	62.50	90.—
Ragazzi d'ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	36.—	56.—
Ragazzi d'ambo i sessi sotto i 16 anni	36.—	36.—

1036

Per le località della Provincia riduzione del 15%, ad eccezione dei comuni di Tivoli, Colleferro e Civitavecchia in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2) Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art 1) sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante sono le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegue un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro prestate.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, ai sensi del R. D. 13 novembre 1924 n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi dall'art. 1.

3) *Indennità caro pane.* — La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore. E' esclusa invece quella per i famigliari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi che a tal uopo verranno stipulati dalle due Confederazioni.

4) *Natura ed effetti della nuova indennità.* — La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) *Accordi già stipulati.* — Il presente accordo vale per quelle aziende che alla data odierna non hanno ancora concordato, attraverso le proprie Associazioni o direttamente, analoghi miglioramenti ai lavoratori. E' in facoltà delle Associazioni o delle Aziende che abbiano già stipulato accordi particolari, di adottare il presente accordo, previa denuncia di quello attualmente vigente da darsi a mezzo lettera alla controparte

6) *Assorbimento.* — La nuova indennità assorbe, sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità, ed esclusi quelli di carattere aziendale concessi con il preciso proposito di perequare le condizioni economiche dei lavoratori con quelle di aziende similari.

7) *Rinvio di revisioni contrattuali.* — Con la concessione della nuova indennità resta rinviata a non prima del 1 agosto 1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonchè delle retribuzioni di fatto salvo a rivedere, con accordi di carattere generale, in più o in meno, la misura della predetta indennità di contingenza quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

8) *Lavoro straordinario.* — Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per lavoro straordinario.

Le indennità di presenza e di carovita non verranno invece aggiunte alla paga, quando lo straordinario sarà effettuato per il recupero di sospensioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore, come per esempio interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario, ecc.

9) *Trattamento malattia.* — Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la G.C.I.L. e la G.G.I.I. hanno dichiarato di chiedere concordemente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'indennità di cui all'art. 1 del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 60 giorni di malattia.

10) *Indennità di licenziamento.* — Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

11) *Regolamento dell'accordo interconfederale 24 febbraio* 1945. — Per tutto quanto non espressamente preveduto si fa riferimento all'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 il quale si intende senz'altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

12) *Decorrenza.* — Il presente accordo andrà in vigore con decorrenza dal 26 marzo 1945 e assorbe e sostituisce quello del 19 febbraio 1945 stipulato dalla Camera Confederale del Lavoro e dall'Unione degli Industriali del Lazio per la concessione di acconti. Per il periodo che va dal 12 febbraio 1945 al 25 marzo 1945 l'indennità sarà corrisposta nella misura indicata per il detto periodo nell'art. 1, dedotti gli acconti già corrisposti in base all'accordo del 19 febbraio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. 2

ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 FEBBRAIO 1945.

Addì 24 febbraio 1945.

Tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana rappresentata per delega del Presidente Ing. Fabio Friggeri dal Comandante Federico Jarach, assistito dall'Avv. Rosario Toscani;

e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dai suoi segretari On. Achille Grandi e Dr. Oreste Lizzadri, assistiti dal Dott. Aladino Bibolotti della Confederazione stessa;

premesso che la Confederazione Generale del Lavoro ha dichiarato di dover tener fermo il principio della scala mobile dei salari, ma di consentire, in vista delle presenti difficoltà, a rimandare la richiesta a quando il complesso organico dei provvedimenti governativi per disciplinare i prezzi e infrenare il costo della vita avrà cominciato a produrre i suoi effetti;

riconosciuta la opportunità di tracciare alle Associazioni territoriali i criteri di massima da seguire nel prossimo movimento di adeguamento delle retribuzioni;

si conviene quanto segue:

1°) gli accordi salariali saranno trattati e stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori esclusivamente per il tramite delle associazioni sindacali territorialmente competenti e tenendo conto della situazione delle varie branche di attività industriale.

Le Associazioni stesse si intendono impegnate ad attuare tutti i mezzi organizzativi a loro disposizione per ottenere dai loro associati il più leale e scrupoloso rispetto degli accordi raggiunti.

Le Camere Confederali del Lavoro non appoggeranno nessuna azione dei lavoratori tendente a modificare gli accordi già raggiunti regolarmente in sede sindacale.

1635

2°) Le provvidenze salariali da concordarsi dovranno tener conto della necessità di apportare un apprezzabile miglioramento alle retribuzioni attualmente corrisposte, tenendo presenti le esigenze della ripresa economica del Paese ed il comune proposito di evitare i pericoli dell'inflazione.

Nel realizzare tali finalità sarà seguito il criterio di apportare un maggiore adeguamento alle categorie a salari più bassi.

Gli aumenti di retribuzione da concordarsi in applicazione del presente accordo saranno fissati con le distinzioni per sesso e per età previste dal D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, sulla indennità carovita, parificando il trattamento della donna « capo famiglia » a quello dell'uomo.

Si intenderà « capo famiglia » la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

3°) A modifica delle disposizioni vigenti, la indennità di presenza o di bombardamento e la indennità caro vita, di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza; per quest'ultimo, con le modalità ed i limiti di cui al punto quinto.

L'aumento che sarà fissato in applicazione del presente accordo, sarà tenuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro.

Tale aumento sarà applicato con le norme ed i criteri di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303 sulla indennità di caro vita, e non è soggetto a trattenute o contributi di carattere sociale od assicurativo.

4°) Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche la indennità di carovita di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, e la indennità di presenza o di bombardamento.

Le ore di lavoro straordinario saltuario, o dipendente da causa di forza maggiore (quali interruzione [illegible] addetti al macchinario, ecc.) continueranno ad essere retribuite in base ai criteri at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

premesso che la Confederazione Generale del Lavoro ha dichiarato di dover tener fermo il principio della scala mobile dei salari, ma di consentire, in vista delle presenti difficoltà, a rimandare la richiesta a quando il complesso organico dei provvedimenti governativi per disciplinare i prezzi e infrenare il costo della vita avrà cominciato a produrre i suoi effetti;

riconosciuta la opportunità di tracciare alle Associazioni territoriali i criteri di massima da seguire nel prossimo movimento di adeguamento delle retribuzioni;

si conviene quanto segue:

1°) gli accordi salariali saranno trattati e stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori esclusivamente per il tramite delle associazioni sindacali territorialmente competenti e tenendo conto della situazione delle varie branche di attività industriale.

Le Associazioni stesse si intendono impegnate ad attuare tutti i mezzi organizzativi a loro disposizione per ottenere dai loro associati il più leale e scrupoloso rispetto degli accordi raggiunti.

Le Camere Confederali del Lavoro non appoggeranno nessuna azione dei lavoratori tendente a modificare gli accordi già raggiunti regolarmente in sede sindacale.

2°) Le provvidenze salariali da concordarsi dovranno tener conto della necessità di apportare un apprezzabile miglioramento alle retribuzioni attualmente corrisposte, tenendo presenti le esigenze della ripresa economica del Paese ed il comune proposito di evitare i pericoli dell'inflazione.

Nel realizzare tali finalità sarà seguito il criterio di apportare un maggiore adeguamento alle categorie a salari più bassi.

Gli aumenti di retribuzione da concordarsi in applicazione del presente accordo saranno fissati con le distinzioni per sesso e per età previste dal D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, sulla indennità carovita, parificando il trattamento della donna « capo famiglia » a quello dell'uomo.

Si intenderà « capo famiglia » la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

3°) A modifica delle disposizioni vigenti, la indennità di presenza o di bombardamento e la indennità caro vita, di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza: per quest'ultimo, con le modalità ed i limiti di cui al punto quinto.

L'aumento che sarà fissato in applicazione del presente accordo, sarà tenuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro.

Tale aumento sarà applicato con le norme ed i criteri di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303 sulla indennità di caro vita, e non è soggetto a trattenute o contributi di carattere sociale od assicurativo.

4°) Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche la indennità di carovita di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, e la indennità di presenza o di bombardamento.

Le ore di lavoro straordinario saltuario, o dipendente da causa di forza maggiore (quali interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario, ecc.), continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

1035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel caso in cui al 1° comma, se le maggiorazioni per lavoro straordinario fossero state già aumentate per tener conto del mancato aumento della paga base, le Associazioni territoriali provvederanno a rivedere tali maggiorazioni.

Eventuali controversie circa la natura e le cause del lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le aziende e le commissioni interne.

5°) Per i lavoratori licenziati successivamente al 16 febbraio 1945 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

1°) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza o di bombardamento e quella di caro vita di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303.

2°) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 1° comma del punto 3°, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

6°) Per i lavoratori assenti per malattia, le parti sono concordi nel richiedere al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro la introduzione di nuove classi di sussidio, per tener conto degli aumenti di retribuzione intervenuti di recente.

Fino a quando tale revisione dei sussidi non sia attuata, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i sei giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'aumento che sarà concordato in base al presente accordo, intendendosi assorbite le concessioni supplementari già effettuate.

Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per tutta la durata della malattia per un periodo massimo di 60 giorni.

7°) Le nuove provvidenze salariali terranno conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

8°) Le provvidenze salariali che saranno concordate tra le organizzazioni aderenti avranno decorrenza da non oltre il 16 febbraio 1945.

9°) Per le aziende artigiane e per i dipendenti dai proprietari di fabbricati la situazione sarà esaminata tra le competenti Associazioni nazionali per le direttive da impartire alle organizzazioni periferiche.

0304
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

buzione stessa, quali l'indennità di presenza o di bombardamento e quella di caro vita di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303.

2°) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 1° comma del punto 3°, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

6°) Per i lavoratori assenti per malattia, le parti sono concordi nel richiedere al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro la introduzione di nuove classi di sussidio, per tener conto degli aumenti di retribuzione intervenuti di recente.

Fino a quando tale revisione dei sussidi non sia attuata, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i sei giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'aumento che sarà concordato in base al presente accordo, intendendosi assorbite le concessioni supplementari già effettuate.

Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per tutta la durata della malattia per un periodo massimo di 60 giorni.

7°) Le nuove provvidenze salariali terranno conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

8°) Le provvidenze salariali che saranno concordate tra le organizzazioni aderenti avranno decorrenza da non oltre il 16 febbraio 1945.

9°) Per le aziende artigiane e per i dipendenti dai proprietari di fabbricati la situazione sarà esaminata tra le competenti Associazioni nazionali per le direttive da impartire alle organizzazioni periferiche.

g. menaglia - roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCOR[illegible] ASSOCIAZIONE MUGNAI E PAS[illegible]I

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 10 presso la Sede dell'Unione degli Industriali del Lazio si sono riuniti, per discutere e concordare la misura dei miglioramenti economici da concedere ai dipendenti delle aziende molitorie e della pastificazione, giusta le direttive impartite dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1945:

l'Associazione Mugnai e Pastai per la Provincia di Roma rappresentata per delega dall'Assemblea dell'Ing. Gino Coen, dal Gr.Uff.Luigi Buitoni, dal dott. Massimo Biondi e dal segretario Dott. Andrea Binghetti;

il Sindacato Pastai e Mugnai di Roma rappresentato dal Segretario Ragazzini Alfredo, Maccari, Mario - Bandista Wanda, Taloni Umberto, Faccioni Guglielmo, Turi Adolfo e Amaducci Zeno;

per l'Unione Industriali del Lazio è presente il Prof. Avv. Francesco Loriga Segretario dell'Unione stessa;

per la Camera Confederale del Lavoro è presente il Signor Bigi Ferruccio;

si premette che con il presente accordo si intende reintegrare gli eventuali adeguamenti concessi ai propri dipendenti, sotto qualsiasi forma, dalle aziende molitorie e della pastificazione a decorrere dal 1° dicembre 1944 e che in virtù del presente accordo non debbono essere applicati ai dipendenti mugnai e pastai i provvedimenti a carattere generale stabiliti con l'accordo 19.2.1945 fra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Roma.

A conclusione delle trattative intercorse le parti concordemente convengono quanto appresso:

CORRESPONSIONE DI UN PERIODO DI CONTINGENZA :

Impiegati	Uomini	L. 3.270	mensili
	Donne	" 2.370	"
Operai	Uomini	L. 99	per giornata effettivamente lavorata
	Donne	" 74	" " "
	Ragazzi e ragazze sotto ai 18 anni	" 54	" " "

1634

Per quanto non specificamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale del 24.2.45

GENERI IN NATURA - Ferma restando l'attuale consuetudine acquisita e in uso, con l'approvazione concessa dalle competenti Autorità, verrà corrisposta una razione supplementare di pasta o farina, pari a gr. 150 per ogni convivente a carico del lavoratore e per ogni giornata escluso il caso di assenza arbitraria.
Restano inveriate le condizioni di miglior favore.

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO - Il presente accordo avrà vigore per il territorio della città ex e provincia di Roma ed avrà, decorrenza dal 1° febbraio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delega dall'Assemblea dell'Ing. Vino Cosmi, dal Dott. [illegible]
dott. Massimo Biondi e dal segretario Dott. Andrea Vinghetti;

il Sindacato Pastai e Mugnai di Roma rappresentato dal Segretario Ragazzini Alfredo, Baccari, Mario - Bandista Wanda, Taloni Umberto, Faccioni Guglielmo, Turi Adolfo e Amaducci Zeno;

per l'Unione Industriali del Lazio è presente il Prof. Avv. Francesco Loriga Segretario dell'Unione stessa;

per la Camera Confederale del Lavoro è presente il Signor Bigi Ferruccio;

si premette che con il presente accordo si intende assorbire gli eventuali adeguamenti concessi ai propri dipendenti, sotto qualsiasi forma, dalle aziende molitorie e della pastificazione a decorrere dal I° dicembre 1944 e che in virtù del presente accordo non debbono essere applicati ai dipendenti mugnai e pastai i provvedimenti a carattere generale stabiliti con l'accordo 19.2.1945 fra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Roma.

A conclusione delle trattative intercorse le parti concordemente convengono quanto appresso:

CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI CONTINGENZA :

Impiegati	Uomini	L. 3.270	mensili
	Donne	" 2.370	"
Operai	Uomini	L. 98	per giornata effettivamente lavorata
	Donne	" 74	" "
	Ragazzi e ragazze sotto ai 18 anni	" 54	" "

1634

Per quanto non specificamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale del 24.2.45

GENERI IN NATURA - Ferma restando l'attuale consuetudine acquisita e in uso, con l'approvazione concessa dalle competenti Autorità, verrà corrisposta una razione supplementare di pasta o farina, pari a gr. 150 per ogni convivente a carico del lavoratore e per ogni giornata escluso il caso di assenza arbitraria.
Restano inveriate le condizioni di miglior favore.

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO - Il presente accordo avrà vigore per il territorio della città eu e provincia di Roma ed avrà, decorrenza dal 1° febbraio 1945.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
MUGNAI E PASTAI
F.to Ing. Gino Coen
Gr.Uff.Luigi Buitoni
Dott. Massimo Biondi
Dott. Andrea Minghetti

SINDACATO MUGNAI E PASTAI
F.to Ragazzini Alfredo

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DEL LAZIO
F.to Francesco Lorizzo

CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO
F.to Perruccio Vigi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR 32

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI

Roma, li 6/6/1945

C.so Vitt.Emanuele 101
Telef.51073

RACCOMANDATA A MANO

Protocollo N. 026 =

Rome Commerce

SPETT.LE Chemical Pharmacy Products

SOTTOCOMMISSIONE DELLA COMMISSIONE ALLEATA

R O M A

Via Veneto n. P.no 2° stanza n.78

OGGETTO: Indennità di contingenza dei "Prodotti Chimici e Farmaceutici"

Con riferimento a colloquio - si rimette l'accordo firmato da questa Associazione per i dipendenti " Prodotti Chimici e Farmaceutici" con i Rappresentanti della Camera del Lavoro in data 25 aprile u.s.

Distinti saluti

1033

ROMA

IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
(Meledandri Comm. Piero)

(allegati N. 1)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI

Roma, li 25 aprile 1945

Circolare N. 7 =

A TUTTI GLI ASSOCIATI DI PRODOTTI
CHIMICI E FARMACEUTICI.

OGGETTO: Indennità di contingenza. =

Tra l'Associazione Commercianti di Prodotti Chmici e Farmaceutici assistita dal Segretario Comm.Meledandri e il Sindacato Lavoratori del Commercio rappresentata dal Signor Silvio Bentivoglio, assistito dal Dott. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, presa in esame la situazione degli stipendi e salari dei lavoratori addetti alle aziende commerciali di prodotti chimici e farmaceutici in rapporto all'aumentato costo della vita, con spirito di aperta comprensione da ambo le parti e tenuto conto della situazione peculiare di tale settore merceologico, si è stipulato il presente accordo:

1032

Art.1°) A tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende suddette verrà corrisposto per la situazione economica attuale, un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura giornaliera e da corrispondere per giorni 30 mensili;

a) per gli uomini superiori ai 21 anni e per le donne capi famiglia L.100-
b) per le donne non capi famiglia ed uomini dai 18 ai 21 anni L. 70-
c) per il personale fino ai 18 anni L. 30-

Art.2) La presente indennità va tenuta distinta dalle retribuzioni e non sarà considerata come tale ad alcun effetto dei rapporti di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta per l'indennità caro-vita di cui al Decreto 2 novembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A TUTTI GLI ASSOCIATI DI PRODOTTI
CHIMICI E FARMACEUTICI.

OGGETTO: Indennità di contingenza. =

Tra l'Associazione Commercianti di Prodotti Chmici e Farmaceutici assistita dal Segretario Comm.Meledandri e il Sindacato Lavoratori del Commercio rappresentata dal Singnor Silvio Bentivoglio, assistito dal Dott. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, presa in esame la situazione degli stipendi e salari dei lavoratori addetti alle aziende commerciali di prodotti chimici e farmaceutici in rapporto all'aumentato costo della vita, con spirito di aperta comprensione da ambo le parti e tenuto conto della situazione peculiare di tale settore merceologico, si è stipulato il presente accordo:

1032

Art1°) A tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende suddette verrà corrisposto per la situazione economica attuale, un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura giornaliera e da corrispondere per giorni 30 mensili;

a) per gli uomini superiori ai 21 anni e per le donne capi famiglia L.100-
b) per le donne non capi famiglia ed uomini dai 18 ai 21 anni L. 70-
c) per il personale fino ai 18 anni L. 30-

Art.2) La presente indennità va tenuta distinta dalle retribuzioni e non sarà considerata come tale ad alcun effetto dei rapporti di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta per l'indennità caro-vita di cui al Decreto 2 novembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1944 B. 303, commisurati come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

Art.3) La presente indennità comprende l'indennità caro-pane del lavoratore, nel mentre è esclusa quella per i famigliari conviventi.

Art.4) Ai lavoratori assenti per malattia riconosciuti come tali dalla Cassa Malattia Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro-vita e di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza. Per il calcolo delle giornate di carenza si seguono le norme previste dello Statuto della Cassa Malattia.

Art.5) L'indennità fissata nel presente accordo assorbe sino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici concessi per iniziativa dell'azienda dopo il 16 agosto 1944 - nonchè quelli eventuali miglioramenti che potrebbero essere stabiliti con carattere generale legislativo dallo Stato per regolamentare la stessa materia di cui al presente accordo.

Art.6) Il presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945. Come stabilito, le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi.

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Dott. Rizzo

L'ASSOCIAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI
F.to Dott. Angelini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SINDACATO GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI
MERCATI GENERALI
ROMA

Costituito con Rogito Notarile del Notaio Guido Schifface Ventura del 21 - 4 - 45

Prot. N. 56

31

Roma, 5 Giugno 1945

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione del Lavoro

R O M A
Via Veneto

In seguito a Vostra richiesta telefonica ci pregiamo rimettervi allegata alla presente copia dell'accordo stipulato il giorno 30 maggio 1945 nella sede della Camera del Lavoro di Roma tra questo Sindacato di categoria e il Sindacato dei contabili e cassieri dei mercati generali.

IL PRESIDENTE
(Arturo Reparelli)

1031

All.1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot. N. 56

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione del Lavoro

R O M A
Via Veneto

In seguito a Vostra richiesta telefonica ci pregiamo rimettervi allegata alla presente copia dell'accordo stipulato il giorno 30 maggio 1945 nella sede della Camera del Lavoro di Roma tra questo Sindacato di categoria e il Sindacato dei contabili e cassieri dei mercati generali.

IL PRESIDENTE
(Arturo Ranarelli)

1031

All.1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FRUIT & VEGETABLES
WHOLESALE
Roma

C O P I A

Il giorno 30 Maggio 1945, si sono riuni i Sigg. RAPARELLI Arturo, DOLZI Alfredo, SANTINI Amerigo, DEI ZERO Amedeo e FONDI Fortunato per il Sindacato Grossisti Ortofrutticoli e GIOVANNINI Giovanni e GERVASI Attilio per il Sindacato contabili e cassieri, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro Nazzarelo BUSCHI per decidere in merito all'indennità di contingenza da corrispondere ai contabili e cassieri del mercato ortofrutticolo di Roma.

Si è d'accordo convenuto quanto appresso:

1°) - Ai contabili e cassieri - uomo o donna - sarà corrisposta un'indennità di £.100.== al giorno, da pagarsi per 30 giorni ogni mese. Tale indennità avrà decorrenza dal 16 febbraio 1945. Il pagamento degli arretrati, conguagliando quanto dato a titolo di acconto sarà effettuato entro il 5 Giugno 1945.

2°) - In caso di malattia l'indennità sarà corrisposta nella misura del 50% fino al limite di 60 giorni.

3°) - L'indennità di contingenza sarà pagata per intiero durante il periodo di ferie.

4°) - L'indennità di cui al presente accordo non è soggetta a tratteneute di carattere sociale o assicurativo e non è cumulabile ad alcuno effetto con lo stipendio, nè è utile ai fini delcomputo dell'indennità di licenziamento.

5°) - L'indennità di caropane sarà pagata a parte ed in conformità delle norme di legge.

Fatto, letto e sottoscritto.

1630

Per il Sindacato grossisti/ortofrutticoli

F.to Arturo Raparelli
Santini Amerigo
Dolzi Alfredo
Fondi Fortunato
Del Zero Amedeo

Per il sindacato contabili e cassieri

F.to GIOVANNINI Giovanni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il giorno 30 Maggio 1945, si sono riuni i Sigg. RAPARELLI Arturo, DOLZI Alfredo, SANTINI Amerigo, DEL ZERO Amedeo e FONDI Fortunato per il Sindacato Grossisti Ortofrutticoli e GIOVANNINI Giovanni e GERVASI Attilio per il Sindacato contabili e cassieri, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro Nazzarelo BUSCHI per decidere in merito all'indennità di contingenza da corrispondere ai contabili e cassieri del mercato ortofrutticolo di Roma.

Si è d'accordo convenuto quanto appresso:

1°) - Ai contabili e cassieri - uomo o donna - sarà corrisposta un'indennità di £.100.== al giorno, da pagarsi per 30 giorni ogni mese. Tale indennità avrà decorrenza dal 16 febbraio 1945. Il pagamento degli arretrati, conguagliando quanto dato a titolo di acconto sarà effettuato entro il 5 Giugno 1945.

2°) - In caso di malattia l'indennità sarà corrisposta nella misura del 50% fino al limite di 60 giorni.

3°) - L'indennità di contingenza sarà pagata per intiero durante il periodo di ferie.

4°) - L'indennità di cui al presente accordo non è soggetta a trattenute di carattere sociale o assicurativo e non è cumulabile ad alcuno effetto con lo stipendio, nè è utile ai fini delcomputo dell'indennità di licenziamento.

5°)) L'indennità di caropane sarà pagata a parte ed in conformità delle norme di legge.

Fatto, letto e sottoscritto.

1636

Per il Sindacato grossisti/ortofrutticoli

F.to Arturo Raparelli
Santini Amerigo
Dolzi Alfredo
Fondi Fortunato
Del Zero Amedeo

Per il sindacato contabili e cassieri

F.to GIOVANNINI Giovanni
Gervasi Attilio

Per la Camera del Lavoro

F.to Buschi

Per copia conforme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 30

Commercial Paper-books & Stationery

L'anno 1945, il giorno 24 aprile tra l'Associazione Commercianti di Carta e Cancelleria, rappresentata dal suo Presidente Comm. Enrico Verdesi e presente il Consiglio, e il Sindacato Lavoratori del Commercio Libero Carta ed affini, rappresentato dal Sigg. Gargano Alfredo e Faranoce Nello, assistiti dal Dott. Guglielmo Tinzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, preso in esame la situazione degli stipendi e salari dei lavoratori addetti alle aziende commerciali di carta e cancelleria;

con spirito di aperta comprensione da ambo le parti, si è stipulato il presente accordo:

1) - a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende suddette verrà corrisposta, per la situazione economica attuale un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) per gli uomini superiori ai 18 anni, e per le donne capo famiglia L. 100 giornaliere
b) per le donne non capo famiglia 36 "
c) per il personale fino ai 18 anni 30 "

2°) - L'indennità fissata nel presente accordo assorbe sino alla concorrenza del relative importo i miglioramenti economici concessi per iniziative dell'azienda dopo il 16 agosto 1944.

3°) - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come quella ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di qualsiasi genere sociale o assicurativo.

1029

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta per indennità caro vita di cui al decreto 2 novembre 1944 n. 302, commisurato come è noto alla retribuzione percepita all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore, nel mentre è esclusa quella per i familiari conviventi.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza.

6°) - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945. Come stabilito le aziende procederanno al conguaglio negli accanti cessi.

Fatto, letto e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sono interessati all'accordo cartolibrai circa 300 i vostri.

1628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI ROMA E PROVINCIA

Roma, li 30 maggio 1945

Piazza Esquilino, 1
Telef. 487.475

Dott. CAU PINNA
Sottocommissione Alleata al Lavoro

ROMA

Via Veneto

Allegata alla presente Le rimettiamo copia dell'accordo riguardante i lavoratori cartolibrai.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA

1027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno 12 aprile, l'Associazione Laziale Librai rappresentata dal suo Presidente Mario Signorelli, assistito dal Consulente dell'Associazione Pietro Peretti e il Sindacato Lavoratori Commercio Libro Carta ed Affini rappresentato dai Signori Croce Remo - Cerù Luigi - e Di Matteo Duilio, assistiti dal Dott. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia; presa in esame la situazione degli stipendi e salari dei lavoratori addetti alle aziende commerciali librarie:

premesso:

- che l'Associazione Lazione Librai intende dimostrare al personale addetti alle Aziende Associate tutta la possibile solidarietà, affinchè esso possa far fronte all'aumento del costo della vita, verificatosi anche dopo i due precedenti aumenti;
- che il commercio librario si effettua su basi ben delimitate di vendita e di reddito (prezzo in copertina - e sconto sul medesimo); e si verifica una contrazione nel volume delle vendite;

considerata la situazione dei rapporti economici già in atto tra i lavoratori e le ditte;

si è stipulato il presente accordo:

1° - A tutti i lavoratori dipendenti da Aziende esercenti il commercio librario, verrà corrisposta, per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza;

2° - Detta indennità è stata fissata nella seguente misura come appresso distinta alle lettere a - b - c - computando giorni 30 per i lavoratori retribuiti con salario giornaliero.

a) per gli uomini superiori ai 18 anni e per le donne capo famiglia L. 100
b) per le donne non capo famiglia " 75
c) per il personale sino ai 18 anni " 36

Da valere per il Comune di Roma.

Per le aziende miste l'aumento di contingenza verrà applicato al personale addetto al settore libraio dell'azienda.

3° - L'indennità fissata nel presente accordo assorbe fino alla con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

correnzenza del relativo importo i miglioramenti economici concessi per iniziativa dell'azienda dopo il 16 agosto 1944.

4° - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro, quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di caro vita di cui al decreto 2 novembre 1944, n. 303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione nell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

5° - Ai lavoratori assenti per malattia, riconosciuti come tali, dalla Cassa Malattia addetti al commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contigenza, per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza.

Il presente accordo ha decorrenza dal giorno 16 febbraio 1945.

Come stabilito nell'accordo stipulato il 22 febbraio, le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi.

1023

Fatto, letto e sottoscritto

Per l'Associazione Laziale Librai

F.to Signorelli

Per la Camera Confederale del Lavoro

F.to Rizzo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI

Prot. N. 14181/24

ROMA, li 7 Aprile 1945
Via San Nicola da Tolentino, 21
Telefono 484569

A TUTTI I GIORNALI

ACCORDI PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ci pregiamo trasmettervi copia dell'accordo per la concessione di una indennità di contingenza agli impiegati (allegato 1) delle imprese editoriali di giornali nonchè delle agenzie di informazioni aventi sede nel territorio della Provincia di Roma.

Le Organizzazioni dei Lavoratori hanno concordato nel punto di vista espresso da questa Associazione che gli accordi debbano essere estesi a tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la parte normativa mentre per quanto riguarda la parte economica si dovrà addivenire ad un adattamento alle singole esigenze locali; ci siamo però riservati di aderire alla richiesta dei lavoratori non appena avuto benestare delle nostre sezioni provinciali.

In linea generale i presenti accordi s'inquadrano nel movimento perequativo delle retribuzioni di tutte le categorie di lavoratori sia manuali che intellettuali attualmente in atto, pur tenendo conto, naturalmente, della particolare situazione delle aziende editoriali.

E' perciò che, pur non aderendo la nostra Associazione alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, si è ritenuto tanto a titolo di norma, quanto per non deludere le aspettative createsi nei dipendenti, di non discostarci dagli accordi intervenuti nel settore industriale propriamente detto, nonchè di assumere come parte integrante dei nostri contratti per quanto da essi non specificatamente contemplato, l'accordo di massima stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria e quella del Lavoro (allegato 2) nel quale sono regolati taluni aspetti generali della questione che si sono manifestati in sede di applicazione del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, per l'istituzione del carovita o si manifesteranno in sede di applicazione della presente indennità di contingenza.

Circa l'accordo da noi sottoscritto per gli impiegati, in linea specifica vi preghiamo di osservare:

1624

Art. 1. — Nessuna particolare illustrazione occorre fare per le categorie di lavoratori che sono quelle stesse previste nel decreto istitutivo del carovita, con le sole varianti che non si applica la graduatoria delle retribuzioni e si aggiunge una nuova categoria relativa ai ragazzi d'ambo i sessi al disotto dei 16 anni.

Art. 2. — Il 1° capoverso di questo articolo sancisce il riassorbimento di quanto fu espressamente concesso dalle aziende ai dipendenti in conto futuri miglioramenti; in merito le aziende potranno quindi effettuare l'opportuno conguaglio delle L. 80 o 88 giornaliere che molte di esse ebbero ultimamente a corrispondere.

La materia regolata dal 2° capoverso presenta una particolare importanza per le aziende editoriali in quanto offre la possibilità di conguagliare con la nuova indennità di contingenza specialmente per le assunzioni fatte dal 6 giugno 1944, quella maggiore somma che sia stata in fatto fissata in aggiunta ai minimi di stipendio vigenti all'atto dell'assunzione dell'impiegato e che la azienda abbia ritenuto corrispondere per tener conto delle più inasprite condizioni di vita.

E' importante peraltro notare quanto espressamente stabilito nel 3° capoverso di questo articolo, poichè il limite di conguaglio massimo con esso disposto non può in via assoluta essere violato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A TUTTI I GIORNALI

ACCORDI PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ci pregiamo trasmettervi copia dell'accordo per la concessione di una indennità di contingenza agli impiegati (allegato 1) delle imprese editoriali di giornali nonchè delle agenzie di informazioni aventi sede nel territorio della Provincia di Roma.

Le Organizzazioni dei Lavoratori hanno concordato nel punto di vista espresso da questa Associazione che gli accordi debbano essere estesi a tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la parte normativa mentre per quanto riguarda la parte economica si dovrà addivenire ad un adattamento alle singole esigenze locali; ci siamo però riservati di aderire alla richiesta dei lavoratori non appena avuto benestare delle nostre sezioni provinciali.

In linea generale i presenti accordi s'inquadrano nel movimento perequativo delle retribuzioni di tutte le categorie di lavoratori sia manuali che intellettuali attualmente in atto, pur tenendo conto, naturalmente, della particolare situazione delle aziende editoriali.

E' perciò che, pur non aderendo la nostra Associazione alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, si è ritenuto tanto a titolo di norma, quanto per non deludere le aspettative createsi nei dipendenti, di non discostarci dagli accordi intervenuti nel settore industriale propriamente detto, nonchè di assumere come parte integrante dei nostri contratti per quanto da essi non specificatamente contemplato, l'accordo di massima stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria e quella del Lavoro (allegato 2) nel quale sono regolati taluni aspetti generali della questione che si sono manifestati in sede di applicazione del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, per l'istituzione del carovita o si manifesteranno in sede di applicazione della presente indennità di contingenza.

Circa l'accordo da noi sottoscritto per gli impiegati, in linea specifica vi preghiamo di osservare:

1024

Art. 1. — Nessuna particolare illustrazione occorre fare per le categorie di lavoratori che sono quelle stesse previste nel decreto istitutivo del carovita, con le sole varianti che non si applica la gradnatoria delle retribuzioni e si aggiunge una nuova categoria relativa ai ragazzi d'ambo i sessi al disotto dei 16 anni.

Art. 2. — Il 1° capoverso di questo articolo sancisce il riassorbimento di quanto fu espressamente concesso dalle aziende ai dipendenti in conto futuri miglioramenti; in merito le aziende potranno quindi effettuare l'opportuno conguaglio delle L. 80 o 88 giornaliere che molte di esse ebbero ultimamente a corrispondere.

La materia regolata dal 2° capoverso presenta una particolare importanza per le aziende editoriali in quanto offre la possibilità di conguagliare con la nuova indennità di contingenza specialmente per le assunzioni fatte dal 6 giugno 1944, quella maggiore somma che sia stata in fatto fissata in aggiunta ai minimi di stipendio vigenti all'atto dell'assunzione dell'impiegato e che la azienda abbia ritenuto corrispondere per tener conto delle più inasprite condizioni di vita.

E' importante peraltro notare quanto espressamente stabilito nel 3° capoverso di questo articolo, poichè il limite di conguaglio massimo con esso disposto non può in via assoluta essere violato.

Per facilitare le aziende si ritiene utile allegare la tabella relativa ai minimi contrattuali di retribuzione delle diverse categorie impiegatizie, minimi che debbono appunto risultare comunque rispettati. (Allegato 3).

Art. 3. — Come è noto, in coincidenza dell'abolizione del prezzo politico del pane e della pasta, con D. Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, è stata istituita, con decorrenza 1. marzo 1945, una speciale indennità caropane di L. 95 mensili da corrispondersi per ogni dipendente e per ogni persona secolui convivente a suo carico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con l'articolo in parola è previsto il riassorbimento della detta indennità caropane *relativa al solo lavoratore* nella nuova indennità di contingenza. Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni per quanto riguarda l'indennità caropane da corrispondersi a ciascun familiare convivente a carico del lavoratore.

Art. 4. — Circa l'esclusione della nuova indennità di contingenza dall'applicazione dei contributi o trattenute di carattere sociale ed assicurativo, sembra necessario chiarire che identica esclusione non è invece prevista per l'imposta di R. M., la quale, in forza della amplissima formula dell'art. 6 del D. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 384, nelle imposte dirette, colpisce tutte le remunerazioni che non siano espressamente esentate da disposizioni di legge.

Art. 5, 6, 7, 8. — Non sembra abbiano bisogno di particolari delucidazioni.

Per riassumere quindi è ammesso che l'indennità di contingenza (o nuovo carovita), *purchè siano fatti salvi i minimi di retribuzione complessiva oggi vigenti*, sia riassorbente:

a) della parte di stipendio eccedente i minimi contrattuali assegnata agli assunti dopo il 6 giugno 1944;

b) degli anticipi in conto futuri miglioramenti spontaneamente concessi dalle aziende e non ancora conguagliati (per esempio le L. 80 od 88 giornaliere concesse da molte aziende dal febbraio);

c) dell'indennità caropane di L. 95 giornaliere relative al solo lavoratore decorsa dal 1. marzo 1945.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione particolare sugli articoli 3) 4) e 5) dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 (allegato 2) con i quali vengono regolate le divergenze insorte in ordine alle ripercussioni sullo svolgimento del rapporto di lavoro, del carovita e dell'indennità di presenza agli effetti delle ferie, di una parte del trattamento di quiescenza e del lavoro straordinario.

Non appena sottoscritto, sarà nostra cura far pervenire alle aziende editoriali anche l'accordo per la concessione dell'indennità di contigenza ai giornalisti attualmente all'esame.

Come le aziende rileveranno, l'Associazione non ha inteso — e non lo poteva — fare lavoro organico e dettagliato di riassunzione di tutta la complessa materia che regola l'amministrazione del personale; ha ritenuto invece soltanto con la presente circolare chiarire dal punto di vista pratico taluni aspetti attuali del rapporto di lavoro per mettere le amministrazioni in grado di meglio orientarsi nell'applicazione della nuova indennità di contingenza.

Si rimane tuttavia a disposizione per tutti quegli altri chiarimenti che in proposito potessero ancora essere necessari.

Il SEGRETARIO
A. Sciavicco

Allegati n. 3.

Allegato 1

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AGLI IMPIEGATI DI AZIENDE EDITORIALI DI GIORNALI.

Il 3 aprile 1945, in Roma

fra

l'Associazione Nazionale Editori Giornali, rappresentata per delega dell'Assemblea, dai Sigg.ri Liverani Giuseppe, Ripamonti Marcaurelio, Franceschi Filippo, Lanzetti, Arbitrio Giuseppe, Sabatini, assistiti dal Segretario dell'Associazione stessa dott. Antonio Sciavicco

e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5. 6. 7. 8. — Non sembra abbiano bisogno di particolari delucidazioni.

Per riassumere quindi è ammesso che l'indennità di contingenza (o nuovo carovita), *purchè siano fatti salvi i minimi di retribuzione complessiva oggi vigenti*, sia riassorbente:

a) della parte di stipendio eccedente i minimi contrattuali assegnata agli assunti dopo il 6 giugno 1944;

b) degli anticipi in conto futuri miglioramenti spontaneamente concessi dalle aziende e non ancora conguagliati (per esempio le L. 80 od 88 giornaliere concesse da molte aziende dal febbraio);

c) dell'indennità caropane di L. 95 giornaliere relative al solo lavoratore decorsa dal 1. marzo 1945.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione particolare sugli articoli 3) 4) e 5) dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 (allegato 2) con i quali vengono regolate le divergenze insorte in ordine alle ripercussioni sullo svolgimento del rapporto di lavoro, del carovita e dell'indennità di presenza agli effetti delle ferie, di una parte del trattamento di quiescenza e del lavoro straordinario.

Non appena sottoscritto, sarà nostra cura far pervenire alle aziende editoriali anche l'accordo per la concessione dell'indennità di contigenza ai giornalisti attualmente all'esame.

Come le aziende rileveranno, l'Associazione non ha inteso — e non lo poteva — fare lavoro organico e dettagliato di riassunzione di tutta la complessa materia che regola l'amministrazione del personale: ha ritenuto invece soltanto con la presente circolare chiarire dal punto di vista pratico taluni aspetti attuali del rapporto di lavoro per mettere le amministrazioni in grado di meglio orientarsi nell'applicazione della nuova indennità di contingenza.

Si rimane tuttavia a disposizione per tutti quegli altri chiarimenti che in proposito potessero ancora essere necessari.

Il SEGRETARIO
A. Sciavicco

Allegati n. 3.

Allegato 1

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AGLI IMPIEGATI DI AZIENDE EDITORIALI DI GIORNALI.

Il 3 aprile 1945, in Roma

fra

l'Associazione Nazionale Editori Giornali, rappresentata per delega dell'Assemblea, dai Sigg.ri Liverani Giuseppe, Ripamonti Marcaurelio, Franceschi Filippo, Lauzetti, Arbitrio Giuseppe, Sabatini, assistiti dal Segretario dell'Associazione stessa dott. Antonio Sciavicco

e

la Federazione Lavoratori del Libro, Consorzio di Roma, rappresentata dal suo Segretario Signor Giulio Rivabene, assistito dai Sigg.ri Schirò Giorgio, Deitenger Odoardo, Naccarelli Achille e Viviani Italo

visto il movimento di adeguazione delle retribuzioni in atto presso tutte le categorie di attività industriale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riconosciuta la necessità di procedere ad analogo adeguamento anche per quanto riguarda le remunerazioni degli impiegati dipendenti dalle amministrazioni di imprese editoriali di giornali e dalle agenzie di stampa aventi sede nel territorio della Provincia di Roma

è stato convenuto quanto segue:

1) — è istituita per i dipendenti delle amministrazioni delle aziende editoriali di giornali e delle Agenzie di Informazioni una indennità giornaliera di « contingenza » o nuovo carovita nelle seguenti misure e decorrenze:

	dal 2-2-1945 al 25-3-1945	successivamente al 25-3-1945
Uomo e donna capo famiglia	L. 100.—	L. 128.—
Donna non capo famiglia	» 62,50	» 90.—
Ragazzi d'ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	» 36.—	» 56.—
Ragazzi d'ambo i sessi sotto i 16 anni	» 36.—	» 36.—

Per i lavoratori che rivestono qualifica impiegatizia, ai sensi del R. Decreto 13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta nella misura pari a trenta volte quella giornaliera spettante come dalla tabella sopra trascritta.

2) — *Condizioni equitative per l'applicazione*

La nuova indennità assorbe, sino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici sotto qualsiasi titolo corrisposti dalle aziende dopo il 16 agosto 1944, per diretta iniziativa ovvero in acconto sui presenti miglioramenti, al fine di andare incontro alle difficoltà di vita dei dipendenti.

Tenuto poi conto che la maggior parte delle aziende giornalistiche si sono costituite dopo il 6 giugno 1944 e che pertanto all'atto della organizzazione dei servizi hanno assunto i propri dipendenti con stipendi superiori a quelli minimi contrattuali — e ciò all'unico fine di considerare le più inasprite esigenze di vita — le parti stipulanti dato il particolare caso, fermi mantenendo i benefici di cui sopra, concordano nel riconoscere come equa una perequazione degli stipendi, lasciando facoltà alle aziende di computare in sede di applicazione della presente indennità di contingenza anche gli stipendi di maggior favore corrisposti all'atto dell'assunzione.

Resta però tassativamente stabilito che la remunerazione complessiva da corrispondersi attualmente non deve in alcun modo risultare inferiore allo stipendio fissato dal contratto collettivo di lavoro, maggiorato delle diverse indennità di legge e di contratto, ivi compresa la presente indennità di contingenza.

Pertanto in dipendenza di quanto sopra, le aziende che si trovassero nelle suddette condizioni potranno corrispondere l'indennità di contingenza in modo variabile al fine di raggiungere il conguaglio facoltizzato.

1023

3) — *Indennità caro pane di cui al Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.*

La presente indennità di contingenza è comprensiva delle indennità caropane del lavoratore. E' esclusa invece quella per i familiari conviventi per la quale si fa riserva di successivo esame in relazione alle disposizioni di carattere generale che in proposito verranno prese.

4) — *Natura ed effetti della nuova indennità.*

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione; non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303, commisurata, come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità di carovita stessa, ne d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	dal 22-2-1945 al 25-3-1945	al 25-3-1945
Uomo e donna capo famiglia	L. 100.—	L. 128.—
Donna non capo famiglia	» 62,50	» 90.—
Ragazzi d'ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	» 36.—	» 56.—
Ragazzi d'ambo i sessi sotto i 16 anni	» 35.—	» 36.—

Per i lavoratori che rivestono qualifica impiegatizia, ai sensi del R. Decreto 13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta nella misura pari a trenta volte quella giornaliera spettante come dalla tabella sopra trascritta.

2) — *Condizioni equitative per l'applicazione*

La nuova indennità assorbe, sino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici sotto qualsiasi titolo corrisposti dalle aziende dopo il 16 agosto 1944, per diretta iniziativa ovvero in acconto sui presenti miglioramenti, al fine di andare incontro alle difficoltà di vita dei dipendenti.

Tenuto poi conto che la maggior parte delle aziende giornalistiche si sono costituite dopo il 6 giugno 1944 e che pertanto all'atto della organizzazione dei servizi hanno assunto i propri dipendenti con stipendi superiori a quelli minimi contrattuali — e ciò all'unico fine di considerare le più inasprite esigenze di vita — le parti stipulanti dato il particolare caso, fermi mantenendo i benefici di cui sopra, concordano nel riconoscere come equa una perequazione degli stipendi, lasciando facoltà alle aziende di computare in sede di applicazione della presente indennità di contingenza anche gli stipendi di maggior favore corrisposti all'atto dell'assunzione.

Resta però tassativamente stabilito che la remunerazione complessiva da corrispondersi attualmente non deve in alcun modo risultare inferiore allo stipendio fissato dal contratto collettivo di lavoro, maggiorato delle diverse indennità di legge e di contratto, ivi compresa la presente indennità di contingenza.

Pertanto in dipendenza di quanto sopra, le aziende che si trovassero nelle suddette condizioni potranno corrispondere l'indennità di contingenza in modo variabile al fine di raggiungere il conguaglio facoltizzato.

1023

3) — *Indennità caro pane di cui al Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.*

La presente indennità di contingenza è comprensiva delle indennità caropane del lavoratore. E' esclusa invece quella per i familiari conviventi per la quale si fa riserva di successivo esame in relazione alle disposizioni di carattere generale che in proposito verranno prese.

4) — *Natura ed effetti della nuova indennità.*

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione: non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303, commisurata, come è noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità di carovita stessa; ne d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

5) — *Rinvio di revisioni contrattuali.*

Con la concessione della presente indennità resta espressamente rinviata fino al 1. agosto 1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonchè della retribuzione di fatto, salvo a rivedere eventualmente con opportuni accordi fra le Associazioni contraenti, in più o in meno la misura della presente indennità di contingenza quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare tale revisione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) — *Trattamento di malattia.*

Il 50% (cinquanta per cento) dell'indennità di contingenza, nella misura riconosciuta per ciascun lavoratore, sarà corrisposto a titolo di sussidio ai lavoratori ammalati per un periodo massimo di mesi due, in aggiunta al trattamento di malattia previsto dal contratto collettivo di lavoro.

7) — *Riferimento all'accordo interconfederale 24 febbraio 1945.*

Per tutto quanto non sia stato espressamente preveduto, si fa riferimento all'accordo stipulato il 24 febbraio 1945 fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, intendendosi che tale accordo fa parte integrante di quello presente in tutte le sue disposizioni meno quelle che siano con queste incompatibili.

8) — *Decorrenza.*

Il presente accordo avrà efficacia con decorrenza 2 febbraio 1945.

p. la FEDERAZIONE LAVORATORI DEL LIBRO
CONSORZIO DI ROMA

Rivabene Giulio - Segretario
Viviani Italo
Schirò Giorgio
Naccarelli Achille
Deitenger Edoardo

p. l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI

La Delegazione
M. Ripamonti
G. Liverani
F. Franceschi
Lanzetti
G. Arbitrio
Sabatini
Dott. A. Sciavicco - Segret.

Allegato 2

ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 FEBBRAIO 1945.

Addì 24 febbraio 1945.

Tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana rappresentata per delega del Presidente ing. Fabio Friggeri dal Comandante Federico Jarach, assistito dall'avv. Rosario Toscani;
e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dai suoi segretari On. Achille Grandi e dr. Oreste Lizzadri, assistiti dal dott. Aladino Bibolotti della Confederazione stessa;
premesso che la Confederazione Generale del Lavoro ha dichiarato di dover tener fermo il principio della scala mobile dei salari, ma di consentire, in vista delle presenti difficoltà, a rimandare la richiesta a quando il complesso organico dei provvedimenti governativi per disciplinare i prezzi e infrenare il costo della vita avrà cominciato a produrre i suoi effetti;
riconosciuta la opportunità di tracciare alle Associazioni territoriali i criteri di massima da seguire nel prossimo movimento di adeguamento delle retribuzioni;
si conviene quanto segue:

1°) gli accordi salariali saranno trattati e stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori esclusivamente per il tramite delle associazioni sindacali territorialmente competenti e tenendo conto della situazione delle varie branche di attività industriale.
Le Associazioni stesse si intendono impegnate ad attuare tutti i mezzi organizzativi a loro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Generale Italiana del Lavoro, intendendosi [illegible] in tutte le sue disposizioni meno quelle che siano con queste incompatibili.

8) — *Decorrenza.*

Il presente accordo avrà efficacia con decorrenza 2 febbraio 1945.

p. la FEDERAZIONE LAVORATORI DEL LIBRO
CONSORZIO DI ROMA

Rivabene Giulio - Segretario
Viviani Italo
Schirò Giorgio
Naccarelli Achille
Deitenger Edoardo

p. l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI

La Delegazione
M. Ripamonti
G. Liverani
F. Franceschi
Lanzetti
G. Arbitrio
Sabatini
Dott. A. Sciavicco - Segret.

Allegato 2

ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 FEBBRAIO 1945.

Addì 24 febbraio 1945.

Tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana rappresentata per delega del Presidente ing. Fabio Friggeri dal Comandante Federico Jarach, assistito dall'avv. Rosario Toscani;
e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dai suoi segretari On. Achille Grandi e dr. Oreste Lizzadri, assistiti dal dott. Aladino Bibolotti della Confederazione stessa;
premesso che la Confederazione Generale del Lavoro ha dichiarato di dover tener fermo il principio della scala mobile dei salari, ma di consentire, in vista delle presenti difficoltà, a rimandare la richiesta a quando il complesso organico dei provvedimenti governativi per disciplinare i prezzi e infrenare il costo della vita avrà cominciato a produrre i suoi effetti;
riconosciuta la opportunità di tracciare alle Associazioni territoriali i criteri di massima da seguire nel prossimo movimento di adeguamento delle retribuzioni;
si conviene quanto segue:

1°) gli accordi salariali saranno trattati e stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori esclusivamente per il tramite delle associazioni sindacali territorialmente competenti e tenendo conto della situazione delle varie branche di attività industriale.
Le Associazioni stesse si intendono impegnate ad attuare tutti i mezzi organizzativi a loro disposizione per ottenere dai loro associati il più leale e scrupoloso rispetto degli accordi raggiunti.
Le Camere Confederali del Lavoro non appoggeranno nessuna azione dei lavoratori tendente a modificare gli accordi già raggiunti regolarmente in sede sindacale.

2°) Le provvidenze salariali da concordarsi dovranno tener conto della necessità di apportare un apprezzabile miglioramento alle retribuzioni attualmente corrisposte, tenendo presenti le esigenze della ripresa economica del Paese ed il comune proposito di evitare i pericoli dell'inflazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Nel realizzare tali finalità sarà seguito il criterio di apportare un maggiore adeguamento alle categorie a salari più bassi.

Gli aumenti di retribuzione da concordarsi in applicazione del presente accordo saranno fissati con le distinzioni per sesso e per età previste dal D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, sulla indennità carovita parificando il trattamento della donna « capo famiglia » a quello dell'uomo.

Si intenderà « capo famiglia » la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

3°) A modifica delle disposizioni vigenti, la indennità di presenza o di bombardamento e la indennità caro vita, di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza; per quest'ultimo, con le modalità ed i limiti di cui al punto quinto.

L'aumento che sarà fissato in applicazione del presente accordo, sarà tenuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro.

Tale aumento sarà applicato con le normeed i criteri di cui al D. Lgs. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303 sulla indennità di caro vita, e non è soggetto a trattenute o contributi di carattere sociale od assicurativo.

4°) Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche la indennità di carovita di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303 e la indennità di presenza o di bombardamento.

Le ore di lavoro straordinario saltuario, o dipendente da causa di forza maggiore (quali interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario, ecc.), continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

Nel caso di cui al 1° comma, se le maggiorazioni per lavoro straordinario fossero state già aumentate per tener conto del mancato aumento della paga base, le Associazioni territoriali provvederanno a rivedere tali maggiorazioni.

Eventuali controversie circa la natura e le cause del lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le aziende e le commissioni interne.

5°) Per i lavoratori licenziati successivamente al 16 febbraio 1945 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

1°) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza o di bombardamento e quella di caro vita di cui al D. Lgsl. Lgt. 2 novembre 1944, n. 303.

2°) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 1° comma del punto 3°, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

6°) Per i lavoratori assenti per malattia, le parti sono concordi nel richiedere al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro la introduzione di nuove classi di sussidio, per tener conto degli aumenti di retribuzione intervenuti di recente.

Fino a quando tale revisione dei sussidi non sia attuata, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i sei giorni, un sussidio addizionale pari al 50 % dell'aumento che sarà concordato in base al presente accordo, intendendosi asorbite le concessioni supplementari già effettuate.

Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per tutta la durata della malattia, per un periodo massimo di 60 giorni.

1022

7°) Le nuove provvidenze salariali terranno conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

8°) Le providenze salariali che saranno concordate tra le organizzazioni aderenti avranno decorrenza da non oltre il 16 febbraio 1945.

9°) Per le aziende artigiane e per i dipendenti dai proprietari di fabbricati la situazione sarà esaminato tra le competenti Associazioni nazionali per le direttive da impartire alle organizzazioni periferiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella delle retribuzioni minime globali spettanti agli impiegati delle amministrazioni editori

CATEGORIE	Stipendio base al 10 agosto 944 (compreso il 70 %)	Caro vita (D.L. 2-11-44 num. 303)		Ind. presenza (o di bomb.)	Indennità di contingenza		TOTALE lordo mensile
		Capo famiglia	Non capo famiglia	Senza riferim. alla famiglia	Capo famiglia	Non capo famiglia	Capo famiglia
1ª Categoria: (impiegati di concetto con funzioni direttive dai 21 anni compiuti in poi):							
Tecnici, uomini	3.004,—	1.050	1.050	450	3.840	3.840	8.344,—
donne	3.004,—	1.950	750	250	3.840	2.700	8.144,—
Amministrativi, uomini	3.004,—	1.050	1.050	450	3.840	3.840	8.344,—
donne	3.004,—	1.050	750	250	3.840	2.700	8.144,—
2ª Categoria: (impiegati di concetto dai 21 anni compiuti in poi):							
Tecnici, uomini	2.268,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.608,30
donne	1.838,25	1.050	750	250	3.840	2.700	6.978,25
Amministrativi, uomini	2.268,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.608,30
donne	1.838,25	1.050	750	250	3.840	2.700	6.978,25
(dai 18 anni compiuti ai 21):							
Tecnici, uomini	1.466,10	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.806,10
donne	1.361,35	1.050	750	250	3.840	2.700	6.501,35
Amministrativi, uomini	1.466,10	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.806,10
donne	1.170,95	1.050	750	250	3.840	2.700	6.310,95
(sotto i 18 anni): *omissis*.							
3ª Categoria: (impiegati d'ordine dai 21 anni compiuti in poi):							
Tecnici, uomini	1.612,85	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.952,85
donne	1.505,35	1.050	750	250	3.840	2.700	6.645,35
Amministrativi / uomini	1.612,85	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.952,85
Gruppo A \ donne	1.290,30	1.050	750	250	3.840	2.700	6.430,30
Amministrtivi / uomini	1.290,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.630,30
Gruppo B \ donne	987,25	1.050	750	250	3.840	2.700	6.127,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato 3

Le retribuzioni minime globali spettanti agli impiegati delle amministrazioni editoriali

CATEGORIE	Stipendio base al 10 agosto 944 (compreso il 70 %)	Caro vita (D.L. 2-11-44 num. 303)		Ind. presenza (o di bomb.)	Indennità di contingenza		TOTALE lordo mensile	
		Capo famiglia	Non capo famiglia	Senza riferim. alla famiglia	Capo famiglia	Non capo famiglia	Capo famiglia	Non capo famiglia
Impiegati di concetto con funzioni 21 anni compiuti in poi:								
uomini	3.004,—	1.050	1.050	450	3.840	3.840	8.344,—	8.344,—
donne	3.004,—	1.050	750	250	3.840	2.700	8.144,—	6.704,—
Vicedirettori, uomini	3.004,—	1.050	1.050	450	3.840	3.840	8.344,—	8.344,—
donne	3.004,—	1.050	750	250	3.840	2.700	8.144,—	6.704,—
Impiegati di concetto dai 21 anni in poi):								
uomini	2.268,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.608,30	7.608,30
donne	1.838,25	1.050	750	250	3.840	2.700	6.978,25	5.538,25
Vicedirettori, uomini	2.268,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.608,30	7.608,30
donne	1.838,25	1.050	750	250	3.840	2.700	6.978,25	5.538,25
Impiegati d'ordine (compiuti ai 21):								
uomini	1.466,10	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.806,10	6.806,10
donne	1.361,35	1.050	750	250	3.840	2.700	6.501,35	5.061,35
Vicedirettori, uomini	1.466,10	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.806,10	6.806,10
donne	1.170,95	1.050	750	250	3.840	2.700	6.310,95	4.870,95
[illegible]: *omissis*								
Impiegati d'ordine dai 21 anni in poi:								
uomini	1.612,85	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.952,85	6.952,85
donne	1.505,35	1.050	750	250	3.840	2.700	6.645,35	5.205,35
Vicedirettori, uomini	1.612,85	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.952,85	6.952,85
donne	1.290,30	1.050	750	250	3.840	2.700	6.430,30	4.990,30
Archivisti, uomini	1.290,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.630,30	6.630,30
donne	987,25	1.050	750	250	3.840	2.700	6.127,25	4.687,—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dott. Martini
284569
185819

(Appartengono al Gruppo B gli impiegati d'ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni che, all'infuori dei normali requisiti generici di qualifica, non richiedono preparazione, esperienza o pratica d'ufficio particolari).							
(dai 18 anni compiuti ai 21):							
Tecnici, uomini	899,30	1.050	1 050	450	3.840	3.840	6 239,30
donne	860,20	1.050	750	250	3.840	2.700	6 000,20
Amministrativi, uomini	899,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.239,30
donne	791,75	1.050	750	250	3,840	2.700	5.931,75
(di età inferiore ai 18 anni):							
Tecnici, uomini	664,70	600	600	250	1.680	1.680	3.194,70
donne	645,15	600	600	250	1.680	1.680	3.175,15
Amministrativi, uomini	664,70	600	600	250	1.680	1.680	3.194,70
donne	606,05	600	600	250	1.680	1.680	3.136,05
Impiegati laureati da non più di un anno (escluso il tempo eventualmente trascorso in servizio militare per obblighi di leva; è ammesso il seguente tirocinio, ferme restando le altre condizioni contrattuali):							
per i primi 6 mesi — uomini	1.675,50	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.015,50
— donne	1.675,50	1.050	750	250	3.840	2.700	6.815,50
per i successivi 6 mesi — uomini	1.874,10	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.214,10
— donne	1.874,10	1.050	700	250	3.840	2.700	7.014,10

1021

OSSERVAZIONI:

a) La presente tabella non comprende nè gli assegni familiari, nè l'assegno supplementare di carovita (L. 5 giornaliere per ogni componente per cui il lavoratore percepisce gli assegni familiari): queste indennità debbono essere pertanto calcolate a parte ed applicate secondo le norme vigenti;

b) *Il carovita esposto in tabella è quello stabilito per i comuni di Roma, Napoli e Palermo; per gli altri comuni deve intendersi ridotto naliere per tutte le classi di lavoratori, di tutte le età, capi famiglia e non capi famiglia;*

c) L'indennità di contingenza esposta nella ns/ tabella riguarda solo il comune di Roma, non essendo questa associazione a conoscenza di nelle altre località.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

artengono al Gruppo B gli impiegati d'or-dine di ambo i sessi adibiti a mansioni che, all' infuori dei normali requisiti generici di qualifica, non richiedono preparazione, espe-rienza o pratica d'ufficio particolari).								
ai 18 anni compiuti ai 21):								
Tecnici, uomini	899,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.239,30	6.239,30
donne	860,20	1.050	750	250	3.840	2.700	6.000,20	4.560,20
Amministrativi, uomini	899,30	1.050	1.050	450	3.840	3.840	6.239,30	6.239,30
donne	791,75	1.050	750	250	3.840	2.700	5.931,75	4.491,75
i età inferiore ai 18 anni):								
Tecnici, uomini	664,70	600	600	250	1.680	1.680	3.194,70	3.194,70
donne	645,15	600	600	250	1.680	1.680	3.175,15	3.175,15
Amministrativi, uomini	664,70	600	600	250	1.680	1.680	3.194,70	3.194,70
donne	606,05	600	600	250	1.680	1.680	3.136,05	3.136,05
piegati laureati da non più di un anno (escluso il tempo eventualmente trascorso in servizio militare per obblighi di leva; è ammesso il seguente tirocinio, ferme restando le altre condizioni contrattuali):								
per i primi 6 mesi — uomini	1.675,50	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.015,50	7.015,50
— donne	1.675,50	1.050	750	250	3.840	2.700	6.815,50	5.375,50
per i successivi 6 mesi — uomini	1.874,10	1.050	1.050	450	3.840	3.840	7.214,10	7.214,10
— donne	1.874,10	1.050	700	250	3.840	2.700	7.014,10	5.574,10

1621

OSSERVAZIONI:

presente tabella non comprende nè gli assegni familiari, nè l'assegno supplementare di carovita (L. 5 giornaliere per ogni componente la famiglia per cui il lavoratore percepisce gli assegni familiari): queste indennità debbono essere pertanto calcolate a parte ed applicate secondo le norme vigenti;

carovita esposto in tabella è quello stabilito per i comuni di Roma, Napoli e Palermo; per gli altri comuni deve intendersi ridotto di L. 5 gior-naliere per tutte le classi di lavoratori, di tutte le età, capi famiglia e non capi famiglia;

ndennità di contingenza esposta nella ns/ tabella riguarda solo il comune di Roma, non essendo questa associazione a conoscenza di quanto stabilito nelle altre località.

G I O R N A L I S T I

Stralcio dal contratto di lavoro 22.2.1939

Rome Journalists

Articolo 9

A tutti i giornalisti assunti nelle redazioni dei giornali quotidiani e affini e delle agenzie quotidiane di informazioni di stampa spettano i seguenti minimi di stipendio:

L. 990 nelle città con popolazione fino a 100.000 a 500.000 abitanti;

L. 1.100 nelle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (nota 1)

Il minimo di stipendio compete ai corrispondenti e ai componenti degli uffici di corrispondenza dalla Capitale e da Addis Abeba, ai corrispondenti con obbligo di eventuale servizio quotidiano e informazioni telefoniche e telegrafiche dalle Capitali estere, ai corrispondenti dai capoluoghi di provincia, che facciano parte di uffici di corrispondenza, o ai quali, se unici, sia stata riconosciuta la qualifica di redattore a noorma dell'art. 5.

Il compenso ai corrispondenti retribuiti a rigaggio deve essere pagato entro due mesi immediatamente successivi a quello in cui é stato compiuto il servizio.

Il presente contratto non si applica ai corrispondenti il cui stipendio o compenso sia inferiore a L. 4.840 annue (nota 2)

Al giornalista che abbia diritto al minimo di stipendio di cui sopra e che abbia rapporto di impiego con diverse agenzie contemporaneamente, spetterà il minimo di stipendio da quella delle agenzie nella quale, disimpegna le funzioni di maggiore importanza, o, in caso di parità di prestazione, da quelle presso cui abbia maggiore anzianità di servizio.

Tale diritto dovrà risultare da accordo scritto tra editore e giornalista da stipulare all'inizio del rapporto. Nel caso che nessuna delle agenzie presso le quali il giornalista presti contemporaneamente servizio stipuli l'accordo di cui sopra, l'indicazione dell'agenzia tenuta alla corresponsione del minimo sarà fatta dalla Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa.

1020

Nota 1) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939-XVII e 21 marzo 1940-XVIII per gli aumenti di stipendio, i minimi di stipendio sono stati portati respettivamente a lire 1070, 1307, e 1485.

Nota 2) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939 XVII e 21 marzo [illegible] per gli aumenti di stipendio detto minimo é stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

abitanti;

L. 1.100 nelle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (nota 1)

Il minimo di stipendio compete ai corrispondenti e ai componenti degli uffici di corrispondenza dalla Capitale e da Addis Abeba, ai corrispondenti con obbligo di eventuale servizio quotidiano e informazioni telefoniche e telegrafiche dalle Capitali estere, ai corrispondenti dai capoluoghi di provincia, che facciano parte di uffici di corrispondenza, o ai quali, se unici, sia stata riconosciuta la qualifica di redattore a noorma dell'art. 5.

Il compenso ai corrispondenti retribuiti a rigaggio deve essere pagato entro due mesi immediatamente successivi a quello in cui é stato compiuto il servizio.

Il presente contratto non si applica ai corrispondenti il cui stipendio o compenso sia inferiore a L. 4.840 annue (nota 2)

Al giornalista che abbia diritto al minimo di stipendio di cui sopra e che abbia rapporto di impiego con diverse agenzie contemporaneamente, spetterà il minimo di stipendio da quella delle agenzie nella quale, disimpegna le funzioni di maggiore importanza, o, in caso di parità di prestazione, da quelle presso cui abbia maggiore anzianità di servizio.

Tale diritto dovrà risultare da accordo scritto tra editore e giornalista da stipulare all'inizio del rapporto. Nel caso che nessuna delle agenzie presso le quali il giornalista presti contemporaneamente servizio stipuli l'accordo di cui sopra, l'indicazione dell'agenzia tenuta alla corresponsione del minimo sarà fatta dalla Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa.

1620

Nota 1) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939-XVII e 21 marzo 1940-XVIII per gli aumenti di stipendio, i minimi di stipendio sono stati portati respettivamente a lire 1070, 1307, e 1485.

Nota 2) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939 XVII e 21 marzo 1940-XVIII per gli aumenti di stipendio detto minimo é stato portato a lire 5500.

==========

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

G I O R N A L I S T I

Stralcio dal contratto di lavoro 22.2.1939

Articolo 9

A tutti i giornalisti assunti nelle redazioni dei giornali quotidiani e affini e delle agenzie quotidiane di informazioni di stampa spettano i seguenti minimi di stipendio:

L. 990 nelle città con popolazione fino a 100.000 a 500.000 abitanti;

L. 1.100 nelle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (nota 1)

Il minimo di stipendio compete ai corrispondenti e ai componenti degli uffici di corrispondenza dalla Capitale e da Addis Abeba, ai corrispondenti con obbligo di eventuale servizio quotidiano e informazioni telefoniche e telegrafiche dalle Capitali estere, ai corrispondenti dai capoluoghi di provincia, che facciano parte di uffici di corrispondenza, o ai quali, se unici, sia stata riconosciuta la qualifica di redattore a noorma dell'art. 5.

Il compenso ai corrispondenti retribuiti a rigaggio deve essere pagato entro due mesi immediatamente successivi a quello in cui é stato compiuto il servizio.

Il presente contratto non si applica ai corrispondenti il cui stipendio o compenso sia inferiore a L. 4.840 annue (nota 2)

Al giornalista che abbia diritto al minimo di stipendio di cui sopra e che abbia rapporto di impiego con diverse agenzie contemporaneamente, spetterà il minimo di stipendio da quella delle agenzie nella quale, disimpegna le funzioni di maggiore importanza, o, in caso di parità di preatazione, da quelle presso cui abbia maggiore anzianità di servizio.

Tale diritto dovrà risultare da accordo scritto tra editore e giornalista da stipulare all'inizio del rapporto. Nel caso che nessuna delle agenzie presso le quali il giornalista presti contemporaneamente servizio stipuli l'accordo di cui sopra, l'indicazione dell'agenzia tenuta alla corresponsione del minimo sarà fatta dalla Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa.

1619

Nota 1) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939-XVII e 21 marzo 1940-XVIII per gli aumenti di stipendio, i minimi di stipendio sono stati portati respettivamente a lire 1070, 1307, e 1485.

Nota 2) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939 XVII e 21 marzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 990 nelle città con popolazione fino a 100.000 a 500.000 abitanti;

L. 1.100 nelle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (nota 1)

Il minimo di stipendio compete ai corrispondenti e ai componenti degli uffici di corrispondenza dalla Capitale e da Addis Abeba, ai corrispondenti con obbligo di eventuale servizio quotidiano e informazioni telefoniche e telegrafiche dalle Capitali estere, ai corrispondenti dai capoluoghi di provincia, che facciano parte di uffici di corrispondenza, o ai quali, se unici, sia stata riconosciuta la qualifica di redattore a noorma dell'art. 5.

Il compenso ai corrispondenti retribuiti a rigaggio deve essere pagato entro due mesi immediatamente successivi a quello in cui é stato compiuto il servizio.

Il presente contratto non si applica ai corrispondenti il cui stipendio o compenso sia inferiore a L. 4.840 annue (nota 2)

Al giornalista che abbia diritto al minimo di stipendio di cui sopra e che abbia rapporto di impiego con diverse agenzie contemporaneamente, spetterà il minimo di stipendio da quella delle agenzie nella quale, disimpegna le funzioni di maggiore importanza, o, in caso di parità di prestazione, da quelle presso cui abbia maggiore anzianità di servizio.

Tale diritto dovrà risultare da accordo scritto tra editore e giornalista da stipulare all'inizio del rapporto. Nel caso che nessuna delle agenzie presso le quali il giornalista presti contemporaneamente servizio stipuli l'accordo di cui sopra, l'indicazione dell'agenzia tenuta alla corresponsione del minimo sarà fatta dalla Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa.

1019

Nota 1) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939-XVII e 21 marzo 1940-XVIII per gli aumenti di stipendio, i minimi di stipendio sono stati portati respettivamente a lire 1070, 1307, e 1485.

Nota 2) In seguito alle convenzioni 9 marzo 1939 XVII e 21 marzo 1940-XVIII per gli aumenti di stipendio detto minimo é stato portato a lire 5500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI
Roma - Via S.Nicolo da Tolentino,21

X bis

Circolare n.11-
n.14855/3/24

Roma 19 Giugno 1945

Journalists

A TUTTI GLI EDITORI ASSOCIATI

e p.c.

A TUTTE LE SEZIONI REGIONALI

LORO SEDI

Accordo per l'indennità di contingenza ai giornalisti

Ci pregiamo inviarvi qui acclusa copia dell'accordo per la concessione dell'indennità di contingenza ai giornalisti, stipulato in data 8 corrente.

Data la difficoltà delle trattative che si sono a lungo protratte, si è ritenuto rendere valido il presente accordo per tutto il territorio nazionale sotto osto attualmente al Governo italiano, ad evitare che le difficoltà stesse avessero a cristallizzarsi nelle singole località, facendo perdurare uno stato di disagio che avrebbe potuto trascinarsi ancora per lungo tempo con grave pregiudizio della serenità dei rapporti fra editori e giornalisti.

Anche per il presente accordo si è seguito in linea di massima quanto è stato fatto nel settore dell'industria, sia allo scopo di avere un trattamento uniforme con gli impiegati delle amministrazioni, sia allo scopo di non deludere le aspettative che in proposito si sono venute determinando nel ceto interessato. 1618 bis

Come già per gli impiegati delle amministrazioni, anche qui si è assunto come parte integrante l'accordo interconfederale 24 Febbraio 1945 in vista del fatto che in tale modo vengono ad essere regolati con criteri di uniformità alcuni aspetti generali del rapporto di lavoro, strettamente connessi all'indennità di contingenza ed a quella di caro-vita, che del resto, sia dal punto di vista giuridico che da quello della prassi sindacale, non avrebbero potuto trovare difforme regolazione.

Nel merito dell'accordo riteniamo che gli articoli dello stesso non abbiano bisogno di particolari illustrazioni tranne quelle comuni con l'accordo analogo degli impiegati di amministrazione, per le quali si rimanda alla nostra circolare a stampa n.14161/24 del 7 Aprile c.a.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A TUTTI GLI EDITORI ASSOCIATI

e p.c.

A TUTTE LE SEZIONI REGIONALI

LORO SEDI

Accordo per l'indennità di contingenza ai giornalisti

Ci pregiamo rimettervi qui acclusa copia dell'accordo per la concessione dell'indennità di contingenza ai giornalisti, stipulato in data 8 corrente.

Data la difficoltà delle trattative che si sono a lungo protratte, si è ritenuto rendere valido il presente accordo per tutto il territorio nazionale sottoposto attualmente al Governo italiano, ad evitare che le difficoltà stesse avessero a cristallizzarsi nelle singole località, facendo perdurare uno stato di disagio che avrebbe potuto trascinarsi ancora per lungo tempo con grave pregiudizio della serenità dei rapporti fra editori e giornalisti.

Anche per il presente accordo si è seguito in linea di massima quanto è stato fatto nel settore dell'industria, sia allo scopo di avere un trattamento uniforme con gli impiegati delle amministrazioni, sia allo scopo di non deludere le aspettative che in proposito si sono venute determinando nel ceto interessato.

Come già per gli impiegati delle amministrazioni, anche qui si è assunto come parte integrante l'accordo interconfederale 24 Febbraio 1945 in vista del fatto che in tale modo vengono ad essere regolati con criteri di uniformità alcuni aspetti generali del rapporto di lavoro, strettamente connessi all'indennità di contingenza ed a quella di caro-vita, che del resto, sia dal punto di vista giuridico che da quello della prassi sindacale, non avrebbero potuto trovare difforme regolazione.

Pel merito dell'accordo riteniamo che gli articoli dello stesso non abbiano bisogno di particolari illustrazioni tranne quelle comuni con l'accordo analogo degli impiegati di amministrazione, per le quali si rimanda alla nostra circolare a stampa n.14181/24 dgl 7 Aprile c.a.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In linea specifica si richiama l'attenzione sull'art.2 del l'accordo, concernente le modalità di applicazione di provvedimenti economici precedentemente concessi in relazione alle gravi difficoltà di vita del momento.

Come noterete per effetto di questo articolo potranno essere riassorbiti dalle amministrazioni dei giornali presistenti al 1 Gennaio 1945 quei miglioramenti economici che siano stati concessi dopo tale data in considerazione delle gravi difficoltà contingenti, sia a titolo di acconto sui futuri miglioramenti e sia anche a titolo di adeguamento della retribuzione.

Come è ovvio non possono essere riassorbiti gli aumenti di merito in quanto la loro concessione ha tratto origine da una valutazione di carattere subiettivo e non già dalle necessità obiettive del momento.

Per quanto si riferisce ai giornalisti in servizio presso giornali editi successivamente al 1 Gennaio 1945 sono state stabilite delle graduazioni per classi di stipendio, inversamente proporzionali all'ammontare degli stipendi stessi, allo scopo appunto di tener conto di elevati stipendi di fatto già assai ponderati rispetto alle esigenze del momento in relazione all'epoca in cui vennero fissati.

Altra considerazione equitativa per la liquidazione dell'indennità di contingenza è quella riguardante i praticanti per i quali l'indennità stessa viene limitata al 50% in relazione alla particolare posizione nell'azienda dei praticanti i quali generalmente sono anche dei giovani se non dei giovanissimi.

Si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che in proposito potessero ancora occorrere e si raccomanda di volere senz'altro in esecuzione l'accordo secondo i voti vivamente formulati dalla categoria interessata.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(A.Scrivico)

allegato n.1-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE EDITORIALI DI GIORNALI E DA AGENZIE DI INFORMAZIONI

Il giorno 8 Giugno 1945, in Roma

fra

l'Associazione Nazionale Editori Giornali rappresentata per delega del Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa dai Sigg. Parrini Primo dell'"Avanti!", Liverani Giuseppe del "Popolo", Guerrieri Francesco dell'"Indipendente" e Lenzetti Antonio del "Momento" assistiti dal Dr.Antonio Sciavicco Segretario dell'Associazione

e

la Federazione Nazionale della Stampa rappresentata dal suo Presidente Prof.Luigi Salvatorelli, dal suo Consigliere Delegato Comm.Leonardo Azzarita
con l'intervento dell'Associazione della Stampa Romana, rappresentata dal suo Consigliere Segretario Sig.Francesco Tato assistito dai giornalisti Sigg.Enrico Mattei, Giubilo Giuseppe, Dabbiero Pasquale del Comitato di Agitazione dei Giornalisti Romani
visto il movimento di adeguazione delle retribuzioni in atto presso tutte le categorie di attività industriale, riconosciuta la necessità di procedere ad analogo adeguamento anche per quanto riguarda le rimunerazioni dei giornalisti dipendenti dalle imprese editoriali dei giornali e dalle agenzie di stampa

è stato convenuto quanto segue:

1) - E' istituita, a decorrere dal 2 Febbraio 1945, per i giornalisti aventi regolare rapporto d'impiego con aziende editoriali di giornali e agenzie di informazioni aventi sede in tutto il territorio nazionale attualmente attribuito all'Amministrazione Governativa italiana un'indennità giornaliera di "contingenza" o nuovo caro-vita nelle seguenti misure:

- giornalisti e praticanti uomini e donne capofamiglia	£. 128.-
- giornaliste e praticanti donne non capofamiglia	" 90.-

1017

L'indennità di cui sopra va applicata nei confronti dei giornalisti che facciano parte dei quadri redazionali di aziende giornalistiche.

Non si applica ai collaboratori che non siano stati assunti con regolare impegno contrattuale scritto indicante la prestazione in esclusiva.

L'indennità è dovuta nella misura pari a trenta volte quella giornaliera fissata dalla tabella sopra trascritta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

"Momento" assistiti dal Dr.Antonio Sciavicco Segretario dell'Associazione

e

la Federazione Nazionale della Stampa rappresentata dal suo Presidente Prof.Luigi Salvatorelli, dal suo Consigliere Delegato Comm.Leonardo Azzarita
con l'intervento dell'Associazione della Stampa Romana, rappresentata dal suo Consigliere Segretario Sig.Francesco Tato assistito dai giornalisti Sigg.Enrico Mattei, Giubilo Giuseppe, Dabbiero Pasquale del Comitato di Agitazione dei Giornalisti Romani
visto il movimento di adeguazione delle retribuzioni in atto presso tutte le categorie di attività industriale, riconosciuta la necessità di procedere ad analogo adeguamento anche per quanto riguarda le rinumerazioni dei giornalisti dipendenti dalle imprese editoriali dei giornali e dalle agenzie di stampa

è stato convenuto quanto segue:

1) - E' istituita, a decorrere dal 2 Febbraio 1945, per i giornalisti aventi regolare rapporto d'impiego con aziende editoriali di giornali e agenzie di informazioni aventi sede in tutto il territorio nazionale attualmente attribuito all'Amministrazione Governativa italiana un'indennità giornaliera di"contingenza" o nuovo caro-vita nelle seguenti misure:

- giornalisti e praticanti uomini e donne capofamiglia. . . . . .£. 128.-
- giornaliste e praticanti donne non capofamiglia . . . . . " 90.-

1017

L'indennità di cui sopra va applicata nei confronti dei giornalisti che facciano parte dei quadri redazionali di aziende giornalistiche.

Non si applica ai collaboratori che non siano stati assunti con regolare impegno contrattuale scritto indicante la prestazione in esclusiva.

L'indennità è dovuta nella misura pari a trenta volte quella giornaliera fissata dalla tabella sopra trascritta.

Ai giornalisti che prestano la loro opera presso più aziende giornalistiche l'indennità di cui sopra è dovuta unicamente dall'azienda in cui il giornalista esplica la maggiore attività sancita dai maggiori emolumenti, salvo il caso in cui gli stessi giornalisti non effettuino due prestazioni ad orario pieno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) - La nuova indennità assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici sotto qualsiasi titolo corrisposti dalle aziende dopo il 1 Gennaio 1945, per diretta iniziativa ovvero in acconto sui presenti miglioramenti, esclusi gli aumenti di merito.

Per i giornali editi dopo il 1 Gennaio 1945, l'indennità di contingenza sarà dovuta:

a) - ai giornalisti professionisti:
- integralmente a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.10.000.- mensili;
- nella misura dei 4/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.12.000.- mensili;
- nella misura dei 3/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.14.000.- mensili;
- nella misura dei 2/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.16.000.- mensili;
- e nella misura di 1/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda superiore a £.16.000.- mensili.

b) - ai giornalisti praticanti: nella misura del 50% di quella prevista sotto la lettera a).

3) - Indennità caropane di cui al Decreto Legge 22 Febbraio 1945 n.38

La presente indennità di contingenza è comprensiva dell'indennità caropane del giornalista. E' esclusa invece quella per i familiari conviventi per la quale si fa riserva di successivo esame in relazione alle disposizioni di carattere generale che in proposito verranno prese.

4) - Natura ed effetti della nuova indennità

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione; non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenuta od a contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità caro-vita di cui al Decreto Luogotenenziale 2 Novembre 1944 n.303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità di carovita stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento, degli scatti quinquennali e della costituzione dell'indennità fissa.

5) - Rinvio di revisione contrattuale

Con la concessione della presente indennità resta espressamente rinviata fino al 1 Agosto 1945 ogni revisione riguardante il trattamento economico dei contratti vigenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- integralmente a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.10.000.- mensili;
- nella misura dei 4/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.12.000.- mensili;
- nella misura dei 3/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.14.000.- mensili;
- nella misura dei 2/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda fino a £.16.000.- mensili;
- e nella misura di 1/5 a coloro che percepiscono una retribuzione complessiva lorda superiore a £.16.000.- mensili.

b) - ai giornalisti praticanti: nella misura del 50% di quella prevista sotto la lettera a).

3) - Indennità caropane di cui al Decreto Legge 22 Febbraio 1945 n.38

La presente indennità di contingenza è comprensiva dell'indennità caropane del giornalista. E' esclusa invece quella per i familiari conviventi per la quale si fa riserva di successivo esame in relazione alle disposizioni di carattere generale che in proposito verranno prese.

4) - Natura ed effetti della nuova indennità

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione; non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenuta od a contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità caro-vita di cui al Decreto Luogotenenziale 2 Novembre 1944 n.363, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità di carovita stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento, degli scatti quinquennali e della costituzione dell'indennità fissa.

5) - Rinvio di revisione contrattuale

Con la concessione della presente indennità resta espressamente rinviata fino al 1 Agosto 1945 ogni revisione riguardante il trattamento economico dei contratti vigenti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) - Trattamento malattia

Il 50% (cinquanta per cento) dell'indennità di contingenza nella misura riconosciuta per ciascun lavoratore, sarà corrisposta a titolo di sussidio ai lavoratori ammalati per un periodo massimo di mesi due in aggiunta al trattamento di malattia previsto dal contratto collettivo di lavoro.

7) - Riferimento all'accordo interconfederale 24 Febbraio 1945

Per tutto quanto non sia espressamente preveduto, si fa riferimento all'accordo del 24 Febbraio 1945 fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e del Lavoro intendendosi che tale accordo fa parte integrante di quello presente in tutte le sue disposizioni meno quelle che siano con queste incompatibili.

8) - Decorrenza

Il presente accordo avrà efficacia con decorrenza 2 Febbraio 1945.

p.la FEDERAZIONE NAZIONALE
DELLA STAMPA

F.to Luigi Salvatorelli
Leonardo Azzarita
Francesco Tato
Enrico,Mattei
Giubilo Giuseppe
Dabbiero Pasquale

p.l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI

F.to Primo Parrini
Giuseppe Liverani
Francesco Guerrieri
Antonio Lensetti
Antonio Sciavicco)

1016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P.G. Electrical Rome city

L'anno 1945 il 12 Aprile in Roma fra la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (F.I.D.A.E.) rappresentata dal Segretario VASCO CESARI assistito dai componenti della Commissione Interna del personale della Direzione Generale, Signori FRANCESCO BANCARI, UMBERTO ROCCHI, UMBERTO SANDRI

e

la Unione Esercizi Elettrici (UNES) rappresentata dal suo Direttore Generale Ing. CARLO FASCETTI, assistito dall'Avv. ATTILIO RUSSO;

P r e m e s s o

che esaminata la situazione del personale della Direzione Generale della UNES, le parti si sono trovate d'accordo di rivedere il trattamento economico di detto personale in modo da soddisfarne le aspirazioni nella forma ravvisata più pratica allo stato dei fatti, e di applicare inoltre una speciale indennità di contingenza a titolo di nuovo carovita;

Si conviene quanto segue:

Art.1

Gli stipendi e salari minimi mensili, a tutti gli effetti del Contratto Collettivo, vengono aumentati con decorrenza dal 1° Gennaio 1945 e fissati come segue:

IMPIEGATI

Cat.	1/A	L.	3.660.=
"	1/B	"	3.320.=
"	2^	"	3.070.=
"	3/A	"	2.650.=
"	3/B	"	2.480.=

OPERAI

Cat.	1^	L.	2.220.=
"	2^	"	1.980.=
"	3^	"	1.80[illegible].=

1013

Art.2

Il personale in servizio alla data del presente accordo avrà, con decorrenza 1° Gennaio 1945, lo stipendio o salario che per ciascuno risulta stabilito nell'elenco allegato sotto la lettera A.-

Lo stipendio e il salario individuale è stato calcolato aggiungendo ai minimi di categoria di cui all'Art.1 la somma risultante per ciascuno in base a criteri convenuti per tener conto dell'anzianità di servizio e dell'intendimento di perequare le retribuzioni con riferimento ad Aziende similari di Roma.-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3

A ciascun lavoratore, impiegato od operaio sarà corrisposta, con decorrenza 16 Febbraio 1945, una indennità giornaliera di contingenza, a titolo di nuovo carovita, nelle seguenti misure:

	OPERAI			IMPIEGATI				
	Categorie			categorie				
	1^	2^	3^	1/A	1/B	2^	3/A	3/B
a) uomo oltre i 18 anni e donna capo famiglia....	163	139	118	192	176	156	143	131
b) donna non capo-famiglia	144	97	82	134	123	109	100	92
c) ragazzi di ambo i sessi sotto i 18 anni.....	45	42	33	54	49	43	40	36

Art. 4

La indennità di contingenza è comprensiva anche dell'aumento del costo della vita derivante dalla abolizione del prezzo politico del pane.-

Art. 5

La indennità di contingenza sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro.- Essa non sarà soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.-

1614

Art. 6

La indennità di presenza e la indennità di carovita del decreto legislativo luogotenenziale 2 Novembre 1944 n°303 saranno considerate come retribuzioni agli effetti delle ferie e della indennità di licenziamento, per quest'ultima con le modalità e i limiti di cui all(art. 9.-

Art. 7

Nel caso di lavoro straordinario la paga oraria sarà computata comprendendovi l'indennità di carovita di cui al Decreto 2 Novembre 1944,n° 303, e l indennità di presenza.-

Art. 8

L'indennità di presenza e quella di carovita del D.L.L.n°303 del 2

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segue articolo 8

Novembre 2944 saranno corrisposte anche nei casi di malattia, infortunio e ferie.-

La indennità di carovita suddetta sarà corrisposta agli operai nella stessa misura di 30 giorni per gli impiegati.-

La indennità di carovita di cui al ricordato Decreto N°303 continuerà ad essere corrisposta nello stesso importo in atto, per ciascun lavoratore, alla data del presente accordo.-

Art. 9

Per i lavoratori licenziati successivamente al 16 Febbraio 1945 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

a) per l'anzianità maturata fino al 31 Dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 Dicembre 1944, e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa quali l'indennità di presenza(anche nella maggior misura pertinente alle località soggette a bombardamento) e l'indennità di carovita di cui al Decreto 29 Novembre 1944 n°303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 Dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione come indicato all'Art.8, con la esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 Dicembre 1944.-

1613

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A

RETRIBUZIONI LORDE MENSILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1945 (esclusa la indennità di residenza e altre indennità)

.I M P I E G A T I.

Categoria 1/B-

1.- BOTTONI rag. Carlo	.....	L.	8.000.-(ottomila)
2.- ROCCHETTI Remo	.....	"	7.000.-(settemila)
3.- ZANONI geom.Alfredo	.....	"	6.700.-(seimilasettecento)

Categoria 2ª

1.- MORETTI Carlo	.....	L.	6.050.-(seimilacinquanta)
2.- DELL'ORSO geom. Oreste	.....	"	5.750.-(cinquemilasettecentocinquanta)
3.- SANDRI Umberto	.....	"	5.700.-(cinquemilasettecento;)
4.- FORMENTINI dott.Marco	.....	"	5.200.-(cinquemiladuecento)
5.- PANCARI Francesco	.....	"	5.200.-(cinquemiladuecento
6.- BEDINI Dina	.....	"	5.000.-(cinquemila)
7.- CATACCHIO Corrado	.....	"	4.950.-(quattromilanovecentocinquanta.)
8.- RIBOLZI Giovanni	.....	"	4.850.-(quattromilaottocentocinquanta.)
9.- FANCHETTI dott.Anatonio	.....	"	4.300.-(quattromilatrecento.)
10- ROCCHI Umberto	.....	"	4.300.-(quattromilatrecento/)
11- BIAGINI Renato-	.....	"	4.050.-(quattromilacinquanta.)
12- STOFFONI rag. Lelio	.....	"	3.350.-(tremilatrecentocinquanta)

13

Categoria 3/A

1.- GOBBI Bruno	.....	L.	3.300.-(tremilatrecento)
2.- DI LOLLO Michele	.....	"	2.900.-(duemilanovecento)
3.- MILINARI Emilio	.....	"	2.850.-(duemilaottocentocinquanta.-)
4.- MASTRANGELO Angelo	.....	"	2.800.-(duemilaottocento)
5.- NAPOLRONI Angelo	.....	"	2.750.-(duemilasettecentocinquanta.)
62- RIBALDI Maria	.....	"	2.500.-(duemilacinquecento
7.- PELLICCIA Ida	.....	"	2.400.-(duemilaquattrocento)
8.- CICIANI Amneris	.....	"	2.400.-(duemilaquattrocento.)
9.- TONEI Lucia	.....	"	2.300.-(duemilatrecento)

1012

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segue cat.3/A

10- PELLEGRINI Silevana .....L. 2.200.-(duemiladuecento)
11- SANTARELLI Carla ....." 2.100.-(duemilacento)
12- ZARLETTI Maria ....." 2.100.-(duemilacento)
13- MICHETTI Elsa ....." 1.800.-(millecottocento)

Categoria 3/B -

1.- CHEZZI Vittorio .....L. 4.000.+(quattromila)
2.- GUELFI Olinto ....." 3.550.-(tremilacinquecentocinquanta)
3.- ESPOSITO Aldo ....." 2.500.-(duemilacinquecento)
4.- STRANO Angela ....." 1.900.-(millenovecento)
5.- DI MUZIO Anna ....." 1.700.-(millesettecento)
6.- CASSICOLI Elena ....." 1.700.-(millesettecento)
7.- MICHELI Clara ....." 1.700.-(millesettecento
8.- BENIGNI Marisa ....." 1.600.-(milleseicento)
9.- LICHERI Antonio ....." 1.400.-(millequattrocento)

. O P E R A I .

1011

Categoria 2^ -

1.- BURLA Pietro .....L. 2.600.-(duemilaseicento)
2.- BONOMI Giovanni ....." 2.600.-(duemilaseicento)

Categoria 3^ -

1.- CIOCCARELLI Saverio .....L. 950.-(novecentocinquanta)

14.4.45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma and Province
n 16 Febbraio
Roma e Provincia.

L'anno 1945 il 9 Aprile in Roma fra la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (F.I.D.A.E.) rappresentata dal Segretario VASCO CESARI assistito dai componenti del Comitato Esecutivo della Federazione stessa, PIETALISI GIULIO, BOANELLI rag. GIULIO, BENEDETTI AMABILE, PANCARI FRANCESCO, dall'organizzatore addetto MARTINI LUIGI; nonchè dai rappresentati delle Commissioni Sindacali ed Interne per il personale delle UNES: TOZZI CESKIAN e GALLI AUGUSTO, per Aquila, MANTINI ROLANDO e ROSSI ANIELLO per Ancona, MARRI ERDS per Perugia, Angelini Pasquale e PARADELLI PIETRO per Ascoli Piceno ERNANDO DONATO e ROSSI GIUSEPPE per PESCARA, BOCCHI UBERTO e SAMMI ULISSE per Roma.

e

la Unione Esercizi Elettrici (UNES) rappresentata dal suo Direttore Generale Ing. CARLO F. GENTI, assistito dall'Avv. ATTILIO RUSSO;

Premesso

che, essendosi la situazione del personale degli Esercizi della UNES, le parti si sono trovate d'accordo di rivedere il trattamento economico di detto personale in modo di soddisfarne le aspirazioni nella forma ravvisata più pratica dallo stato dei fatti e di applicare inoltre una speciale indennità di contingenza a titolo di nuovo acconto:

Si conviene quanto segue:

1010

Art. 1°

Gli stipendi e salari minimi mensili, a tutti gli effetti del contratto Collettivo, vengono aumentati, con decorrenza dal 1° Gennaio 1945 e fissati come segue:

IMPIEGATI		OPERAI	
Cat. 1/A	L. 3.600.=	Cat. 1	L. 2.220.=
" 1/B	" 3.320.=	" 2	" 1.980.=
" 2	" 3.070.=	" 3	" 1.800.=
" 3/A	" 2.850.=		
" 3/B	" 2.190.=		

Art. 2°

Il personale in servizio alla data del presente accordo avrà, con decorrenza 1° Gennaio 1945, oltre allo stipendio o salario di cui sopra, un aumento calcolato come segue:

a) - Per ogni anno di servizio prestato antecedentemente al 31 Dicembre 1920: - L. 10.= per gli impiegati - e L. 5.= per gli operai;

b) - Per ogni anno di servizio prestato nel periodo dal 1° Gennaio 1921 al

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al 31 dicembre 1944: - il 2% dello stipendio o salario di categoria di cui all'articolo 1°.

Qualora il lavoratore abbia avuto dei passaggi di categoria, l'importo sarà calcolato sulla base stabilita all'art. 1° per le categorie cui ha appartenuto, e per la durata di permanenza in ciascuna categoria.

Art. 3°

Per gli impiegati provenienti dagli operai, ed aventi continuità di servizio presso la Ditta o Società da questa incorporata, l'importo sarà calcolato distintamente per la durata del servizio prestato con l'una e con l'altra qualifica, e sarà dovuta la somma cumulativa risultante.

Art. 4°

Ai fini della determinazione degli anni di anzianità le frazioni di anno saranno calcolate come anno intero, se maggiori di sei dodicesimi.

Art. 5°

A ciascun lavoratore, impiegato od operaio sarà corrisposta, con decorrenza 16 Febbraio 1945, una indennità mensile di contingenza, a titolo di nuovo esercizio, nelle seguenti misure:

1005

	CATEGORIE			CATEGORIE				
	1	2	3	1/A	1/B	2	3/A	3/B
a) Uomo oltre i 18 anni, e donna capo famiglia.....	110.-	90.-	75.-	125.-	110.-	100.-	90.-	85.-
b) Donna non capo famiglia	77.-	63.-	52,50	87,50	77	70.-	63.-	59,50
c) Ragazzi di ambo i sessi sotto i 18 anni	30.-	25.-	21.-	35.-	30.-	28.-	25.-	24.-

L'indennità di cui sopra sarà ridotta:

- per i Comuni con popolazione fra i 10.000 e 20.000 abitanti del 15%

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del 25%

S'intende capo famiglia la donna riconosciuta tale dalle Leggi sugli assegni familiari.

Art. 6°

La indennità di contingenza è comprensiva anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

Art. 7°

La indennità di contingenza sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro. Essa non sarà soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

Art. 8°

La indennità di presenza e la indennità di carovita del Decreto Legislativo luogotenenziale 2 Novembre 1944 n°303 saranno considerate come retribuzioni agli effetti delle ferie e della indennità di licenziamento, per quest'ultima con le modalità e i limiti di cui all'art. 10°.

Art. 9°

Nel caso di lavoro straordinario la paga oraria sarà computata comprendendovi l'indennità di carovita di cui al Decreto 2 Novembre 1944 n°303, e l'indennità di presenza.

Art. 10°

1098

Per i lavoratori licenziati successivamente al 6 Febbraio 1945 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà ripartita in due periodi:

a) per l'anzianità maturata fino al 31 Dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 Dicembre 1944, e cioè con esclusione degli elementi non inerenti alla retribuzione stessa quali l'indennità di presenza (anche nella maggiore misura pertinente alle località soggette a bombardamento) e l'indennità di carovita di cui al Decreto 3 Novembre 1944 n°303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 Dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione come indicato all'art. 8°, con la esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 Dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione come indicato all'art. 8, con la esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 3 Dicembre 1944.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art; N°11

Ai lavoratori assenti per malattia, la cui malattia superi i sei giorni, la indennità di contingenza di cui all'art. 5 sarà corrisposta, a titolo di sussidio addizionale, nella misura del 50%.

Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata a assenza, per malattia e per tutta la durata della malattia per un periodo massimo di sessanta giorni.

Art. N°12

L'indennità di presenza e quella di carovita del D.L.L. N°303 del 2 Novembre 1944 saranno corrisposte anche nei casi di malattia, infortunio, e ferie.

La indennità di carovita suddetta sarà corrisposta agli operai nella stessa misura di 30 giorni stabilita per gli impiegati.

La indennità di carovita di cui al ricordato Decreto N°303 continuerà ad essere corrisposta nello stesso importo in atto, per ciascun lavoratore alla data del persente accordo. -

1007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

SINDACATO

N. 04061 di prot. NA/sl
(da citare nella risposta)

ROMA, li 30 MAG. 1945 194
Via Aurora, 31 - Tel. 481.151

OGGETTO: Invio copie accordi.-

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione del Lavoro

R O M A

Facendo seguito alla nostra n. 04061 del 28/5 u.s. vi rimettiamo copie degli accordi salariali 8/5/45 e 5/5/45, rispettivamente per i tecnici e per le maestranze dipendenti da ditte produttrici di film.

Distinti saluti.

2 allegati

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

1006

Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata impersonalmente all'ufficio

Roma - Cinema

ACCORDO SALARIALE PER I TECNICI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DI

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno otto del mese di maggio, in Roma;

tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, rappresentata dal Presidente Comm.Alfredo Proia e dal Dr.Renato Gualino,

ed il Sindacato Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentato dal Segretario, Basilio Franchina, assistito dai rappresentanti di categoria; Arturo Calles, Roberto Bassetti, Vittorio Cristino, Concetta Pacini, dal Direttore degli Uffici della Federazione, Dr.Guido Berardelli e dal Dr.Gino Sinopoli;

è stato stipulato il seguente accordo da valere per i tecnici addetti alla produzione di film in Roma:

Art.1

Con decorrenza 1 maggio c.a., la retribuzione oraria lorda è fissata per le varie categorie nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo.

Detta retribuzione s'intende dovuta per un orario normale di otto ore di lavoro giornaliere.

Nell'allegata tabella le retribuzioni a giornata si intendono dovute per prestazioni saltuarie, quelle settimanali per il personale assunto con contratti "a film", e quella mensili per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o con un contratto a termine non inferiore ad un anno.

Per il reparto "truccatori", le paghe settimanali sono previste sia per il contratto a film (lett.A) che per il contratto a tempo indeterminato (lett.B.).

Art.2

Le ore di lavoro straordinario, saranno retribuite comprendendo nella paga oraria, oltre agli ottavi della paga base, anche gli ottavi delle indennità di carovita e di presenza. La paga oraria, così calcolata, sarà aumentata delle percentuali di maggiorazione vigenti per il lavoro straordinario.

1005

Art.3

Per il trattamento di malattia, per le indennità di licenziamento e per quant'altro non previsto dal presente accordo, si applicano le norme contenute nell'accordo 28 marzo 1945 stipulato tra l'Unione degli Industriali del Lazio e la Camera del Lavoro di Roma.

Art.4

Il presente accordo scadrà il 31 luglio p.v. e si intenderà tacitamente prorogato per altri tre mesi, qualora nessuna delle parti ne abbia dato disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ed ed affini, rappresentato dal Segretario, Basilio Franchina, assistito dai rappresentanti di categoria; Arturo Calles, Roberto Paoletti, Vittorio Trentino, Concetta Pacini, dal Direttore degli Uffici della Federazione, Dr.Guido Berardelli e dal Dr.Gino Sinopoli;

è stato stipulato il seguente accordo da valere per i tecnici addetti alla produzione di film in zona:

Art.1

Con decorrenza 1 maggio c.a., la retribuzione globale lorda è fissata per le varie categorie nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo.

Detta retribuzione s'intende dovuta per un orario normale di otto ore di lavoro giornaliere.

Nell'allegata tabella le retribuzioni a giornate si intendono dovute per prestazioni saltuarie, quelle settimanali per il personale assunto con contratti "a film", e quelle mensili per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o con un contratto a termine non inferiore ad un anno.

Per il reparto "truccatori", le paghe settimanali sono previste sia per il contratto a film (lett.A) che per il contratto a tempo indeterminato (lett.B.).

Art.2

Le ore di lavoro straordinario, saranno retribuite comprendendo nella paga oraria, oltre agli ottavi delle paga base, anche gli ottavi delle indennità di contingenza e di presenza. La paga oraria, così ottenuta, sarà aumentata delle percentuali di maggiorazione vigenti per lavoro straordinario.

Art.3

Per il trattamento di malattia, per le indennità di licenziamento e per quant'altro non previsto dal presente accordo, si applicano le norme contenute nell'accordo 28 marzo 1945 stipulato tra l'Unione degli Industriali del Lazio e la Camera del Lavoro di Roma.

Art.4

Il presente accordo scadrà il 31 luglio p.v. e si intenderà tacitamente prorogato per altri tre mesi, qualora nessuna delle parti ne abbia dato disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza.

p.LA FEDERAZIONE NAZIONALE
SINDACATI LAVORATORI SPETTACOLO
F.to Guido Berardelli

p.L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE
CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI
F.to Alfredo Proia
Renato Gualino

1005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA SALARIALE PER I TECNICI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DI FILM

	PAGA BASE	Presenza e servizio	Contingenza	TOTALE	
I					
a) OPERATORI	1.329	43	128 -	1.500	giornal.
	5.974	258	768	7.000	settim.
	20.554	1.118	3.328	25.000	mensili
b) OPERATORI ALLA MACCH.	629	43	128 -	800	giornal.
	2.974	258	768	4.000	settim.
	11.554	1.118	3.328	16.000	mensili
c) ASSISTENTI	429	43	128 -	600	giornal.
	1.974	258	768	3.000	settim.
	8.554	1.118	3.328	13.000	mensili
d) AIUTI	129	43	128 -	300	giornal.
	474	258	768	1.500	settim.
	1.554	1.118	3.328	6.000	mensili
e) ALLIEVI (di età inferio re ai 18 anni)	106	38	56)	200	giornal.
II					
a) TECNICI DEL SUONO	579	43	128 -	750	giornal.
	4.574	258	768	5.600	settim.
	15.554	1.118	3.328	20.000	mensili
b) MICROFONISTI	429	43	128 -	600	giornal.
	1.974	258	768	3.000	settim.
	8.554	1.118	3.328	13.000	mensili
c) ASSISTENTI REGISTRATORI	479	43	128 -	650	giornal.
	2.774	258	768	3.800	settim.
	8.554	1.118	3.328	11.000	mensili
d) AIUTI	129	43	128 -	300	giornal.
	474	258	768	1.500	settim.
	1.554	1.118	3.328	6.000	mensili
e) AIUTI di età inferiore ai 18 anni	106	38	56)	200	giornal.
III					
a) MONTATORI (presa diretta)	3.174	258	768 -	4.200	settiman.
	9.954	1.118	3.328	14.400	mensili
b) ASSISTENTI AL MONTAG. (presa diretta)	529	43	128 -	700	giornal.
	3.554	1.118	3.328	8.000	mensili

1004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	5.954	1.118	3.328	18.000	mensili
d) AIUTI	129	43	128 -	300	giornal.
	474	258	768	1.500	settim.
	1.954	1.118	3.328	6.000	mensili
e) AIUTI (di età inferiore ai 18 anni)	106	38	99)	200	giornal.
II					
a) TECNICI DEL SUONO	579	43	128 -	750	giornal.
	4.574	258	768	5.600	settim.
	15.954	1.118	3.328	20.000	mensili
b) MICRO FONISTI	429	43	128 -	600	giornal.
	1.974	258	768	3.000	settim.
	5.554	1.118	3.328	9.000	mensili
c) AMBIENTI RICOSTRUTTI	479	43	128 -	650	giornal.
	2.774	258	768	3.800	settim.
	6.954	1.118	3.328	11.000	mensili
d) AIUTI	129	43	128 -	300	giornal.
	474	258	768	1.500	settim.
	1.954	1.118	3.328	6.000	mensili
e) AIUTI di età inferiore ai 18 anni	106	38	99)	1004	giornal.
III					
a) CONTABILI (prese dirette)	3.174	258	768	4.200	settiman.
	9.954	1.118	3.328	14.400	mensili
b) ASSISTENTI DEL CONTROLLO (prese dirette)	329	43	128 -	400	giornal.
	3.554	1.118	3.328	8.000	mensili
c) AIUTI	129	43	128	300	giornal.
	1.554	1.118	3.328	6.000	mensili
IV					
a) TRUCCATORI (capo rep.)	729	43	128 -	900	giornal.
A)	4.574	258	768	5.600	sett. A)
B)	3.574	258	768	4.600	" B)
FARMACISTI	529	43	128 -	700	giornal.
A)	2.574	258	768	3.600	settim. A)
B)	2.174	258	768	3.200	" B)
AIUTI	329	43	128 -	500	giornal.
A)	1.374	258	768	2.400	settim. A)
B)	974	258	768	2.000	" B)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma Cinecittà

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA PRODUZIONE DI FILM IN ROMA

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno cinque del mese di maggio, in Roma, tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, rappresentata dal Presidente Comm. Alfredo Proia e dal Dr.Renato Gualino; e il Sindacato Nazionale dei Lavoratori del Cinema, rappresentato dal Segretario Basilio Franchina, assistito dal rappresentante di categoria, Trevi Armando, dal Direttore degli uffici della Federazione, Dottor Guido Berardelli e dal Dr.Gino Sinopoli;

è stato stipulato il seguente accordo da valere per le maestranze addette alla produzione di film in Roma:

Art. 1)

Con decorrenza 1° maggio c.a. la retribuzione globale lorda per ogni giornata lavorativa è fissata, per le varie categorie, nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo.

La retribuzione di cui al precedente comma, si intende dovuta per un orario normale di otto ore di lavoro giornaliero.

Art. 2)

Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria, oltre agli ottavi della paga base, anche gli ottavi delle indennità di presenza e di carovita, nonchè dell'indennità speciale prevista nella penultima colonna della tabella allegata e concessa in relazione alle eccezionali condizioni odierne di saltuarietà del lavoro delle maestranze addette alla produzione di film. La paga oraria, così calcolata, sarà aumentata della percentuale del 20% e 50% per la maggiorazione per lavoro straordinario.

Art. 3)

Per il calcolo dell'indennità di licenziamento, si terrà conto della paga base e delle indennità di presenza e di carovita, con esclusione della indennità di contingenza e dell'indennità tecnica.

1063

Art. 4)

Per il trattamento di malattia e per quant'altro non previsto dal presente accordo, si applicano le norme contenute nell'accordo 28 marzo 945 stipulato tra l'Unione degli Industriali del Lazio e la Camera del Lavoro di Roma.

Art. 5)

Il presente accordo scadrà il 31 luglio p.v. e si intenderà tacitamente prorogato per altri tre mesi, qualora nessuna delle parti ne abbia data disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gualino; e il Sindacato Nazionale dei Lavoratori del Cinema, rappresentato dal Segretario Basilio Franchina, assistito dal rappresentante di categoria, Trevi Armando, dal Direttore degli uffici della Federazione, Dottor Guido Berardelli e dal Dr. Gino Sinopoli;

è stato stipulato il seguente accordo da valere per le maestranze addette alla produzione di film in Roma:

Art. 1)

Con decorrenza 1° maggio c.a. la retribuzione globale lorda per ogni giornata lavorativa è fissata, per le varie categorie, nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo.

La retribuzione di cui al precedente comma, si intende dovuta per un orario normale di otto ore di lavoro giornaliero.

Art. 2)

Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria, oltre agli ottavi della paga base, anche gli ottavi delle indennità di presenza e di carovita, nonchè dell'indennità speciale prevista nella penultima colonna della tabella allegata e concessa in relazione alle eccezionali condizioni odierne di saltuarietà del lavoro delle maestranze addette alla produzione di film. La paga oraria, così calcolata, sarà aumentata della percentuale del 20% e 50% per la maggiorazione per lavoro straordinario.

Art. 3)

Per il calcolo dell'indennità di licenziamento, si terrà conto della paga base e delle indennità di presenza e di carovita, dell'indennità speciale, con esclusione della indennità di contingenza.

Art. 4)

Per il trattamento di malattia e per quant'altro non previsto dal presente accordo, si applicano le norme contenute nell'accordo 28 marzo 945 stipulato tra l'Unione degli Industriali del Lazio e la Camera del Lavoro di Roma.

Art. 5)

Il presente accordo scadrà il 31 luglio p.v. e si intenderà tacitamente prorogato per altri tre mesi, qualora nessuna delle parti ne abbia data disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza.

p.la FEDERAZIONE NAZIONALE
SINDACATI LAVORATORI SPETTACOLO

fto. Basilio Franchina

p.l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI

fto. Alfredo Proia
" Renato Gualino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEI SALARI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA PRODUZIONE DI FILM IN ROMA (in vigore dal 1/1/1945)

QUALIFICA	PAGA BASE	INDENNITA': Pres.	Caro vita	Contin. genza	Spe-ciale	TOTALE Lire
Caposquadra	140	18	25	128	139.	450.-
Macchinista da teatro di I cat.	120	18	35	128	99	400.
" " " " II "	105	18	35	128	64	350
Falegnami da teatro e labor.di I cat.	120	18	35	128	99	400
" " " " " " II "	105	18	35	128	64	350
Pittore specializzato	140	18	25	128	139.	450
" di I cat.	120	18	35	128	99	400.
" " II "	105	18	35	128	64	350
Elettricista di I cat.	120	18	35	128	99	400.
" " II "	105	18	35	128	64	350
Tappezziere di I "	120	18	35	128	99	400.
" " II "	105	18	35	128	64	350
Attrezzisti di I "	120	18	35	128	99	400.
" " II "	105	18	35	128	64	350
Meccanici delle centrali elettriche	140	18	25	128	139.	450
Meccanici, fabbri, vetrai e stagn.I cat.	120	18	35	128	99	400.
" " " " " II "	105	18	35	128	64	350
Mastro muratore	120	18	35	128	99	400.
Manovale	88	18	35	128	26	295
Apprendisti	56	18	20	56	36	186
Personale pulizia - uomini	72	18	35	128	--	253
" " - donne (capofamigl.)	56	18	35	128	--	237
" " - donne (non capofam.)			25	90	--	189
Sarte - capogruppo (capofamigl.;)	80	18	35	128	--	261
Sarte - capogruppo (non capofam)			25	90	--	213
Sarte - (capofamiglia)	72	18	35	128	--	253
Sarte - (non capofamiglia)			25	90	--	205
Decoratore specializzato	155	18	25	128	214	550

Per i capi-reparto, la paga base e la indennità speciale di contingenza delle rispettive categorie vengono aumentate del 40%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELLA TERRA

24
Agricoltura
Roma

Roma 31/5/45

A conclusione delle trattative intercorse fra la Federazione Nazionale Lavoratori della Terra assistito dalla C.G.I.L. e dalla C.C.d.L. di Avezzano, e l'Amm.ne di E.S. il Principe Torlonia, Azienda del Principato del Fucino, assistito dalla Confida si è giunti al seguente accordo:

1°) L'amm.ne Torlonia in considerazione dell'aumentato costo della vita accorda a tutti i dipendenti (Impiegati, salariati fissi, semifissi dell'azienda del Fucino una indennità di contingenza:

L.115,00 per i dipendenti che percepiscono fino a L. 90,00 giornaliere, e per tutti gli impiegati

L. 105,00 per i dipendenti che percepiscono fino a L. 100 giornaliere.

L. 90,00 per i dipendenti che percepiscono oltre L. 100 giornaliere.

Tale indennità di contingenza giornaliera verrà aggiunta alle attuale renumerazioni e sarà corrisposta provvisoriamente; salvo conguaglio, in attesa di una revisione generale delle retribuzioni da effettuarsi d'accordo non oltre il 31 luglio 1945.

2°) Ai dipendenti che non godono del beneficio della casa, del pollaio ecc. verrà corrisposto un addizionale di L. 10 giornaliere.

3°) Le suddette indennità hanno decorrenza 16 febbraio 1945..

Federterra — Amm.ne S.E. Principe Torlonia

C.G.I.L. — Confida

CC. d.L. di Avezzano

1002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agricoltura 23 Roma

Oggi 29 maggio 1945, tra la Società "Maccarese" rappresentata dal Presidente dott.Carlo Petrocchi, dai Consiglieri prof.Ciro Papi e avv. Carlo Alberto Morosetti, l'Azienda Torre in Pietra rappresentata dal dott.Leonardo Albertini, l'Azienda Somaini, rappresentata dal rag.Aristide Meschia,

e

la Federazione Lavoratori della Terra, rappresentata da Raffaele Pastore, assistito da Oreste Lizzadri, per la C.G.I.L., da Bigi Ferruccio per la Camera del Lavoro di Roma e da Viti Anselmo per la Camera del lavoro di Maccarese:

si è convenuto

a partire dal 16 febbraio 1945, la paga oraria per i lavoratori di campagna è stabilita in lire 24.= (ventiquattro), oltre gli assegni famigliari in lire 10 al giorno per coloro che ne hanno diritto, ferme restandole prestazioni in natura attualmente corrisposte.

La differenza, fra il salario orario compreso carovita attualmente corrisposto e la cifra suddetta di lire 24, viene definita "indennità di contingenza".

Per le altre categorie di lavoratori verrà corrisposta una "indennità di contingenza" di una misura uguale e per unità lavorativa.

Le parti sono d'accordo che al più tardi entro il 31 dicembre 1945 verrà definito un nuovo contratto di lavoro.

Società "Maccarese
F.to Carlo Petrocchi
" Carlo Alberto Morosetti
" Ciro Papi

Azienda Agr."Torre in Pietra"
F.to Leonardo Albertini

Azienda Somaini
F.to Aristide Meschia

Federazione Nazionale
Lavoratori della Terra
F.to Raffaele Pastore

Confederazione generale
italiana del Lavoro
F.to Oreste Lizzadri

Camera del Lavoro di Roma
F.to Bigi Ferruccio.

Camera del Lavoro di Maccarese.
F.to Anselmo Viti.

1601

CONTRATTO degli accordi salariali del 26 marzo 1945.

Maccarese:

Giornata di 8 ore (Bracciante)	= attuale:	8 ore a 1.6 =	L. 48
		carovita	" 35
		Totale	L. 83
		Indennità contingenza per 8 ore a 13.63	" 109
		Totale 8 ore a 1.24	L. 192

Per una giornata di 9 ore la contingenza è di L. 127

Per una giornata di 10 ore la contingenza è di L. 145

Per i salariati (col riposo festivo) la contingenza mensile è di L. 109
per 26 giornate = L. 2834.=

Per gli impiegati (col riposo festivo) L.109 x 30 giornate L. 3270.=

TORRE IN PIETRA

giornata di 8 ore = attuale a L. 12 meno 10
(Bracciante) lire assegni famigl. = L. 86.=
Indennità contingenza per 8 ore " 106.=

Totale L. 192.=

Per una giornata di 9 ore la contingenza è di L. 116.=

Salariati e impiegati con lo stesso coefficiente di cui sopra.

SOMAINI

giornata di 8 ore = attuale a L.9.=		L. 72.=
(Bracciante)	carovita	" 35.=
	Totale	L. 107.=
	Indennità contingenza per 8 ore	" 85.=
	Totale	L. 192.=

Per una giornata di 9 ore la contingenza è di L. 108.=

1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per 8 ore a l3.63 " 106.-

Totale 8 ore a l.24 L. 192

Per una giornata di 9 ore la contingenza è di L. 127.-

Per una giornata di 10 ore la contingenza è di L. 145.-

col riposo festivo

Per i salariati la contingenza mensile è di L. 109.-
per 26 giornate = L. 2834.=

e salariati senza riposo festivo

Per gli impiegati L.109 x 30 giornate L. 3270.=

TORRE IN PIETRA

giornata di 8 ore = attuale a L. 12 meno 10
(Bracciante) ~~dire~~ assegni famigl. = L. 86.=
Intensità contingenza per 8 ore " 106.=

Totale L. 192.=

Per una giornata di 9 ore la contingenza è di L. 118.-

Salariati e impiegati con lo stesso conteggio di cui sopra.

BORGHINI

1000

giornata di 8 ore = attuale a L.9.= L. 72.=
(Bracciante) anzianità " 35.-

Totale L. 107.=
Indennità contingenza per 8 ore " 85.-
Totale L. 192.=

Per una giornata di 9 ore la contingenza è di L. 100.=

Salariati e impiegati con lo stesso conteggio di cui sopra.

PER LE DONNE = i tre quarti della paga di cui sopra

PER I RAGAZZI = nella consueta proporzione { 3/4 16/18 anni
1/2 14/16 "

Sacconese, 30 maggio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0369

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rome - Dress-making

ACCORDO PER LE SARTORIE DA DONNA E LE MODISTERIE DI ROMA

Il giorno 24 maggio nella sede dell'Unione Industriali del Lazio si sono riuniti:

per la Camera del Lavoro i Sigg.ri Ferruccio Bigi e Luigi Martini.

Per il Sindacato Abbigliamento il Sig. Venditti.

per l'Unione Industriali il Comm. De Gasperi ed i Sigg.ri Zecca, Botti e Gaslini assistiti dall'Avv. Marcello Andreoli .

Presa in esame la particolare situazione delle sartorie da donna e delle modisterie di Roma quanto alla corresponsione dell'indennità di contingenza i convenuti hanno stabilito che detta indennità sarà corrisposta nelle seguenti misure:

	dal 16 febbraio al 25 marzo 1945	Successivamente al 25 marzo
uomo e donna capofamiglia	L. 100.-	128.-
donna non capofamiglia	62.50	90.-
aiutante rifinita	62.50	75.-
mezzo aiutante	50.-	55.-
apprendista sopra i 16 anni	35.-	35.-
apprendista sotto i 16 anni	25.-	25.-

Saranno conservate le eventuali condizioni di fatto più favorevoli ai lavoratori.

Letto confermato e sottoscritto.

PER LA CAMERA DEL LAVORO — PER IL SINDACATO ABBIGLIAMENTO — PER L'UNIONE INDUSTRIALI

f.to Bigi. — f.to Venditti. — f.to De Gasperi.

" Martini — " Gaslini

f. c. c. all'originale

Andreoli

T. 6.5

S.P.I. 2

21

L'anno 1945, il giorno 23 maggio, tra la seguenti Agenzie di Pubblicità: ~~S.I.C.~~ = A. MANZONI - G. B ESCHI - S.N.E.P.I. - S.I.C.A.P. rappresentata dai rispettivi procuratori e la Camera Confederale del Lavoro di Roma e provinciale, rappresentata dal Sig. Bruno Castelli, assistito dal Sindacato lavoratori dipendenti da aziende di pubblicità rappresentato dal Sigg. Costanti Rosina, Romani ~~xxxxxxxx~~ Spartaco, Tonelli Dante, Carlo Somarini e Giusti Tito, presa in esame la situazione degli stipendi e salari dei dipendenti delle suddette Agenzie di pubblicità:

con spirito di aperta comprensione da ambo le parti, si è stipulato il presente accordo:

ART. I° - A tutti i dipendenti delle aziende suddette verrà corrisposta, per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per trenta giorni mensili:

a) per gli impiegati, impiegate, agenti produttori, (alle dirette dipendenze delle Agenzie di Pubblicità e quindi non liberi) minimo giornaliero L. 110, agli uomini superiori ai 21 anni e alle donne capo famiglia;

b) per gli impiegati, impiegate e agenti produttori come sopra, minimo giornaliero L. 75 agli uomini dai 18 ai 21 anni ed alle donne non capo famiglia superiori ai 18 anni.

c) per gli impiegati, impiegate e produttori come sopra, minimo giornaliero L. 56, agli uomini e alle donne dai 16 ai 18 anni;

d) per il personale, uomini e donne, inferiore ai 16 anni minimo giornaliero L. 36.

ART. 2° - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta ~~xx~~ trattenuta o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, la stessa indennità non modifica la misura attuale corrisposta per indennità carovita di cui al decr. 2/11/44 n.303, commisurata come noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini delle indennità di licenziamento.

ART. 3° - Tale indennità comprende l'indennità di caropane del lavoratore, nel mentre è esclusa quella per i familiari conviventi.

ART. 4° - La detta indennità di contingenza nonchè le indennità di presenza e di carovita, di cui al decr. luog. 2/11/44; n.303, saranno considerate come retribuzione unicamente agli effetti delle ferie.

ART. 5° - Ai lavoratori assenti per malattia riconosciuti tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le Aziende corrisponderanno totalmente l'in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei dipendenti delle suddette Agenzie di pubblicità.

con spirito di aperta comprensione da ambo le parti, si è stipulato il presente accordo:

ART. 1° - A tutti i dipendenti delle aziende suddette verrà corrisposta, per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per trenta giorni mensili:

a) per gli impiegati, impiegate, agenti produttori, (alle dirette dipendenze delle Agenzie di Pubblicità e quindi non liberi) minimo giornaliero L. 110, agli uomini superiori ai 21 anni e alle donne capo famiglia;

b) per gli impiegati, impiegate e agenti produttori come sopra, minimo giornaliero L. 75 agli uomini dai 18 ai 21 anni ed alle donne non capo famiglia superiori ai 18 anni.

c) per gli impiegati, impiegate e produttori come sopra, minimo giornaliero L. 56, agli uomini e alle donne dai 16 ai 18 anni;

d) per il personale, uomini e donne, inferiore ai 16 anni minimo giornaliero L. 36.

ART. 2° - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta ma trattenuta o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, la stessa indennità non modifica la misura attuale corrisposta per indennità carovita di cui al decr. 2/11/44 n.303, commisurata come noto alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini delle indennità di licenziamento.

ART. 3° - Tale indennità comprende l'indennità di caropane del lavoratore, nel mentre è esclusa quella per i familiari conviventi.

ART. 4° - La detta indennità di contingenza nonchè le indennità di presenza e di carovita, di cui al decr. luog. 2/11/44; n.303, saranno considerate come retribuzione unicamente agli effetti delle ferie.

ART. 5° - Ai lavoratori assenti per malattia riconosciuti tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le Aziende corrisponderanno totalmente l'indennità di contingenza suddetta.

ART. 6° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945; come stabilito le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi.

P. LE SUDDETTE AGENZIE DI PUBBLICITA'
F.to Emilia Clementi

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Bruno Castelli

CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO — Federazione Lavoratori del Commercio — ROMA

Via dei Mille, 23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

20

L'anno 1945 il giorno 12 maggio tra la Società Internazionale Pubblicità (S.I.P.) rappresentata dal Sig. Alessandro Perrone e il Sindacato lavoratori dipendenti da agenzie di Pubblicità, rappresentata dai Sigg. Costanti Rosina, Romani Spartaco, Tonelli Dante assistiti dal Sig. Bruno Castelli della Camera Confederale del Lavoro di Roma presa in esame la situazione degli stipendi e salari dei dipendenti alle suddette agenzie di Pubblicità:

con spirito di aperta comprensione da ambo le parti, si è stipulato il presente accordo:

ART. I° - A tutti i dipendenti delle aziende suddette verrà corrisposta per la situazione economica attuale una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per 30 giorni mensili:

Uomini e donne capi famiglia	L. 126
donne non capo famiglia	90
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	56
Minori ai 16 anni	36

ART. 2° - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenuta o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attuale corrisposta per indennità di carovita di cui al decreto 2 novembre 1944 n. 303, commisurata come è noto alle retribuzione percepite all'atto della concessione della indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

ART. 3° - Tale indennità comprende l'indennità di caropane del lavoratore, nel mentre è esclusa quella per i familiari conviventi.

ART. 4° - La detta indennità di contingenza nonchè le indennità di presenza e di carovita, di cui al decreto luogotenenziale 2/11/44 n.303 saranno considerate come retribuzione unicamente agli effetti delle ferie.

ART. 5° - Ai lavoratori assenti per malattia riconosciuti/tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio le aziende corrisponderanno totalmente l'indennità di contigenza suddetta.

ART. 6° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945, come stabilito le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi.

Per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
F.to Bruno Castelli

P. LA SOCIETA' INTERNAZIONALE PUBBLICITA'
F.to Alessandro Perrone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

con spirito di aperta comprensione da ambo le parti, si è stipulato il presente accordo:

ART. I° - A tutti i dipendenti delle aziende suddette verrà corrisposta per la situazione economica attuale una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per 30 giorni mensili:

Uomini e donne capi famiglia	L. 128
donne non capo famiglia	90
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	56
Minori ai 16 anni	36

ART. 2° - La presente indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenuta o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attuale corrisposta per indennità di carovita di cui al decreto 2 novembre 1944 n. 393, comisurata come è noto alle retribuzione percepite all'atto della concessione della indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

ART. 3° - Tale indennità comprende l'indennità di caropane del lavoratore, nel mentre è esclusa quella per i familiari conviventi.

ART. 4° - La detta indennità di contingenza nonchè le indennità di presenza e di carovita, di cui al decreto luogotenenziale 2/11/44 n.303 saranno considerate come retribuzione unicamente agli effetti delle ferie.

ART. 5° - Ai lavoratori assenti per malattia riconosciuti/dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio le aziende corrisponderanno totalmente l'indennità di contigenza suddetta.

ART. 6° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945, come stabilito le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi.

Per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to Bruno Castelli

P. LA SOCIETA' INTERNAZIONALE PUBBLICITA'

F.to Alessandro Perrone

Via dei Mille 23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

SINDACATO LAVORATORI DEL CINEMA

19

Prot. 061 di prot.

(da citare nella risposta) SIN/fr

ROMA, li 28 MAG. 1945 194

Via Aurora, 31 - Tel. 481.157

OGGETTO:

Alla Commissione Alleata - Sottocommissione Lavoro

R o m a

Con riferimento alla comunicazione telefonica vi rimettiamo copia dell'accordo stipulato il 18/5/1945 per i dipendenti dalle Case di Sviluppo e Stampa e copia dell'accordo 19/5 per i dipendenti dalle Case di produzione e noleggio.

Distinti saluti.

all. n.2

IL DIRETTORE DEGLI UFFICI
(Guido Bernardelli)

998

Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata impersonalmente all'ufficio

GBI 154
Fed Spettac

Roma
Filiale produzione

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno diciotto del mese di maggio, in Roma, presso la sede dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini;

tra l'Associazione Nazionale Industrie cinematografiche ed Affini, rappresentata dal Presidente Comm. Alfredo Proia;

- e la Federazione Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Direttore Dr. Guido Berardelli e dal Segretario di categoria Mirko Purinan;

allo scopo di regolare la situazione economica del personale impiegatizio che presta la sua opera nella città di Roma alle dipendenze delle aziende cinematografiche di produzione e di noleggio, a seguito della disdetta dell'accordo stipulato il 15 febbraio 1945;

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:

ART. 1)

Il 30 aprile u.s. ha cessato di aver vigore l'accordo stipulato il 15 febbraio 1945. con decorrenza dal 1° maggio corrente, viene applicato l'accordo sulla indennità di contingenza stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro di Roma il 28 marzo 1945.

ART. 2)

Per il personale impiegatizio, capofamiglia, la eventuale differenza in meno tra la retribuzione globale netta percepita in base all'accordo del 15 febbraio e la retribuzione globale netta spettante in base all'accordo del 28 marzo, verrà parzialmente riassorbita attraverso un aumento della indennità di contingenza, sino alla concorrenza di una quota massima del 15% dell'indennità stessa. (L.18 giornaliere) per gli impiegati di II categoria e del 30% (L.36 giornaliere) per gli impiegati di III categoria.

ART. 3)

Le aziende sono autorizzate a trattenere ai dipendenti iscritti alla Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo, il contributo a favore della Federazione stessa, pari all'1% delle retribuzioni, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di carovita e dell'indennità di carovita e dell'indennità di presenza.

ART. 4)-

Il presente accordo scadrà il 31 luglio 1945

Letto, approvato e sottoscritto.

p.la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
F.to Guido Berardelli

p.la ASS. INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI
F.to Alfredo Proia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e la Federazione Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Direttore Dr. Guido Berardelli e dal Segretario di categoria Mirko Purinan;

allo scopo di regolare la situazione economica del personale impiegatizio che presta la sua opera nella città di Roma alle dipendenze delle aziende cinematografiche di produzione e di noleggio, a seguito della disdetta dell'accordo stipulato il 15 febbraio 1945;

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:

ART. 1)

Il 30 aprile u.s. ha cessato di aver vigore l'accordo stipulato il 15 febbraio 1945. con decorrenza dal 1° maggio corrente, viene applicata l'accordo sulla indennità di contingenza stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro di Roma il 28 marzo 1945.

ART. 2)

Per il personale impiegatizio, capofamiglia, la eventuale differenza in meno tra la retribuzione globale netta percepita in base all'accordo del 15 febbraio e la retribuzione globale netta spettante in base all'accordo del 28 marzo, verrà parzialmente riassorbita attraverso un aumento della indennità di contingenza, sino alla concorrenza di una quota massima del 15% dell'indennità stessa. (£.18 giornaliere) per gli impiegati di II categoria e del 30% (£.36 giornaliere) per gli impiegati di III categoria.

ART. 3)

Le aziende sono autorizzate a trattenere ai dipendenti inscritti alla Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo, il contributo a favore della Federazione stessa, pari all'1% delle retribuzioni, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di carovita e dell'indennità di carovita e dell'indennità di presenza.

ART. 4)-

Il presente accordo scadrà il 31 luglio 1945

Letto, approvato e sottoscritto.

p.la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

F.to Guido Berardelli

p.la ASS. INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI

F.to Alfredo Proia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fascicolo Sindacato Lavoratori Cinema Febbraio Generale 18

Oggi 19 maggio 1945 presso lo Stabilimento S.A.C.I. fra l'Associazione Nazionale Case Sviluppo e Stampa rappresentata dal Sig.Avv.Mario Cavaleri con la presenza dei Sigg.Boschi, Genesi, Rossini, Catalucci e Sbordoni e il Sindacato Nazionale Lavoratori del Cinema rappresentato dal Dr.Basilio Franchina Segretario Generale del Sindacato stesso ed in presenza dei rappresentanti di categoria Baldini Osvaldo, Sassaroli Bruno e Latini Nello, assistiti dal Dr. Guido Berardelli e dal Dr. Gino Sinopoli, si é convenuto quanto appresso:

1) ai dipendenti delle case di sviluppo e stampa verrà applicato con decorrenza 26 marzo 1945 l'accordo stipulato fra la Camera Confederale di Roma e L'Unione Industriali del Lazio il 28 marzo 1945;

2) Avendo il Sindacato avanzato richiesta in tali sensi per quanto riguarda il lavoro straordinario, in considerazione delle particolari caratteristiche del lavoro svolto dai dipendenti delle Case di sviluppo e stampa, non verrà applicato l'accordo interconfederale 8 novembre 1939 sui limiti dell'orario del lavoro, maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo, bensì verrà applicato integralmente il contratto collettivo 15 settembre 1928;

3) Il presente accordo avrà la durata uguale a quello stipulato tra la Camera Confederale di Roma e l'Unione Industriali del Lazio il 28.3.1945

p. IL SINDACATO NAZIONALE
LAVORATORI DEL CINEMA

F.to Basilio Franchina

p. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE
SVILUPPO E STAMPA

F.to Mario Cavaleri

994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ed in presenza dei rappresentanti di categoria Baldini Osvaldo, Sassaroli Bruno e Latini Nello, assistiti dal Dr. Guido Berardelli e dal Dr. Gino Sinopoli, si é convenuto quanto appresso:

1) ai dipendenti delle case di sviluppo e stampa verrà applicato con decorrenza 26 marzo 1945 l'accordo stipulato fra la Camera Confederale di Roma e L'Unione Industriali del Lazio il 28 marzo 1945;

2) Avendo il Sindacato avanzato richiesta in tali sensi per quanto riguarda il lavoro straordinario, in considerazione delle particolari caratteristiche del lavoro svolto dai dipendenti delle Case di sviluppo e stampa, non verrà applicato l'accordo interconfederale 8 novembre 1939 sui limiti dell'orario del lavoro, maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo, bensì verrà applicato integralmente il contratto collettivo 15 settembre 1928;

3) Il presente accordo avrà la durata uguale a quello stipulato tra la Camera Confederale di Roma e l'Unione Industriali del Lazio il 28.3.1945

p. IL SINDACATO NAZIONALE
LAVORATORI DEL CINEMA

F.to Basilio Franchina

p. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE
SVILUPPO E STAMPA

F.to Mario Cavaleri

994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sviluppo e Stampa di Pellicole Cinematografiche 1/57

L'anno 1945 il giorno 14 del mese di marzo in Roma, presso la Sede dell'Associazione delle Case di Sviluppo e Stampa di pellicole cinematografiche

Tra l'Associazione delle Case di sviluppo e stampa rappresentata dal Presidente avv. Mario Cavaleri e la Federazione Nazionale dei Sindacati dei lavoratori dello Spettacolo in persona del Direttore Dr. Guido Berardelli nonchè il Sindacato dei Lavoratori del Cinema rappresentato dai Sigg. Osvaldo Baldini, Sassaroli Bruno e Chiezzi Ugo, presa in esame la situazione economica del personale operaio che presta la sua opera nelle città di Roma alle dipendenze delle Case di Sviluppo e Stampa di pellicole cinematografiche che in relazione al continuo aumento del costo della vita;

desiderando i datori di lavoro andare incontro alle esigenze dei propri operai, pur nelle difficili e gravi condizioninnelle quali attualmente versano le aziende e che sono state riconosciute dai rappresentanti dei lavoratori;

in attesa degli annunziati provvedimenti governativi che nel loro complesso dovrebbero tendere ad una normalizzazione del rapporto tra salari e prezzi;

concordano in via provvisoria, quanto appresso:

1) A decorrere dal 16 febbraio 1945 a tutti gli operai addetti allo sviluppo e stampa verrà corrisposta, indipendentemente dalla paga di fatto, una indennità di contingenza di L.120 giornaliere per uomini capo famiglia; L.90= per donne capo famiglia; L.90= per uomini non capo famiglia; L.50= per donne non capo famiglia ma che vivono attualmente sole, con dimostrazione da darsi a mezzo stato di famiglia, rilasciato dal Comune; L.25= giornaliere per ragazzi o ragazze, fattorini, apprendiste o apprendisti.

Dette somme sono da corrispondersi per giornata lavorativa di otto ore.

2) L'importo di cui all'art.precedente assorbirà gli eventuali aumenti di carattere generale che saranno disposti e concordati e non verrà compreso nel computo della liquidazione per licenziamento, delle ferie e del lavoro straordinario.

3) Il presente accordo avrà la durata di tre mesi e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo se non sarà disdettato da una delle parti con raccomandata da inviarsi alle rispettive Associazioni quindici giorni prima della scadenza.

ASSOCIAZIONE DELLE CASE DI SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE
Il Presidente
f.to M.Cavaleri

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI LAVORATORI SPETTACOLO
F.to G. Berardelli
Baldini Osvaldo
Sassaroli Bruno
Chiezzi Ugo

993

158

0 3 8 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation BALDAZZI

On the 14 March 1945 in the city of Rome, at the office of the "Associazione delle Case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche" (Association among moving picture producing Firms), it was decided as follows:

Between

The "Associazione delle case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche", represented by its own president, Avv. Mario Cavaleri;

and

the "Federazione Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori dello spettacolo" (National Federation of Play workers Syndicate) represented by its director Dr. Guido Berardelli, and the "Sindacato dei Lavoratori del Cinema" (Cinema Workers Syndicate) represented by Messrs Osvaldo Baldini, Sassaroli Bruno and Chiezzi Ugo.

having considered the economic situation confronting the personnel (workmen and workwomen) employed with the moving picture producing Firms, in consequence of the ever increasing cost of living;

owing to the fact that the employers are desirous to reach an agreement with their personnel, in spite of the difficult and serious situation confronting the Firms, a thing which was recognized even by the workers representatives,

pending the carrying out of the provisions planned by the Italian Government aiming at adjusting the wages rate and cost of living prices.

992

0381

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

it is provisionally agreed upon as follows:

1. Effective from the date of 16 February 1945, all the workers occupied in the printing and subsequent perfecting processes of the moving picture industry, will receive - quite apart from the actual de facto wage - an emergency indemnity to the following amounts: 120 lire per day for men family-heads; 90 lire for men not family-heads; 60 lire for women not family-heads; 50 lire for women not family-heads, but who are living alone, such a status to be certified by an apposit documend delivered by the respective commune 25 lire for boys and girls, messenger-boys, and male or female apprentices.

The above mentioned amounts are to be paid for each working day of 8 hours length.

2. The amounts as specified in the preceding article, will absorb all wage increases, if any, of a general character, which may be granted or agreed upon, and they shall not be likewise taken account of, for the payment of the dismissal indemnity and of the vacation periods as well as of overtime.

3. The present agreement will be of a three month duration and it shall be tacitly renewed for a like period, unless it is disavowed by one of the contracting parties, by means, of a registered letter to be sent to the interested Associations, 15 days before the date of espiration of the same agreement.

Associazione delle Case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Signed : M. CAVALIERI
President

Federazione Italiana Sindacati Lavoratori dello Spettacolo
Signed : G. BERARDELLI
BALDINI OSVALDO
BASSAROLI BRUNO
CHIEZZI UGO

SOCIETA TELEFONICA TIRRENA

SOCIETA PER AZIONI CON SEDE IN FIRENZE - DIREZIONE GENERALE IN ROMA
CAPITALE L. 300 000 000 INTERAMENTE VERSATO
CONCESSIONARIA DELLE RETI LAZIO-TOSCANA-LIGURIA-SARDEGNA-STATO CITTÀ DEL VATICANO

Telephone
Lazio & Tuscany
16

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO Personale lm/bs
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

OGGETTO:

On.le
SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
DEL LAVORO
Via Veneto
R O M A

ROMA 25 MAG 1945
LUNGOTEVERE MARZIO, 11
TELEFONO 0-56

In evasione alla richiesta telefonica ci pregiamo rimettere allegata la copia dell'accordo stipulato in data 18 corr.mese.

SOCIETÀ TELEFONICA TIRRENA

991

CASELLA POSTALE 1046 - TELEGRAMMI "TETI" UPC FIRENZE N. 10008 - ROMA N. 29630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0.3.8.d

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n:8) about 2.600 workers involved

LAZIO & TUSCANY

Addì 18 maggio 1945 in Roma, tra il Sindacato Interprovinciale delle Telecomunicazioni, rappresentato nelle persone dei Sigg.Ingg. Di Addario Erulo, Segretario per il Lazio, e Cappuccini Gino, Segretario per la Toscana, assistito dal Segretario della F.I.D.A.C. Sig. Masi Feruccio, e la Direzione Generale della Società Telefonica Tirrena, nella persona del Vice Direttore Generale Sig.Ing.Campagna Enzo, assistita dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata per delega dal Sig.Prof.Lorigs Francesco:

- preso atto dell'accordo raggiunto il 25 Aprile 1945 presso il Sottosegretariato di Stato per il Lavoro, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro,

- in applicazione dell'accordo preliminare stipulato tra le stesse parti contraenti, in merito alle nuove richieste formulate dai dipendenti della Società Telefonica Tirrena :

si conviene quanto appresso :

996

Art.1° - A ciascun lavoratore, stipendiato o salariato, sia di ruolo che avventizio, l'indennità di contingenza di cui all'accordo stipulato in data 28 Marzo 1945 tra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia, verrà corrisposta nella misura indicata nell'allegata Tabella A.

Tale indennità è comprensiva anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane per il lavoratore.

Art.2° - Al suddetto personale verrà inoltre corrisposta una speciale indennità di carovita aziendale nelle misure specificatamen

./.

0384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te dettagliate nelle allegate tre tabelle B) C) e D).

Art.3 - Le indennità di cui agli articoli I e 2 del presente accordo saranno tenute distinte dalla retribuzione, non saranno considerate come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non sono soggette a trattenute o a contributi di carattere sociale o assicurativo.

Art.4 - La nuova indennità di carovita aziendale assorbe gli eventuali assegni ad personam originati dall'applicazione dell'accordo stipulato il 1° Marzo 1945 tra la Direzione ed il personale della Società. Pertanto dalla liquidazione delle competenze dovute a termini del presente accordo verrà detratto l'importo degli assegni ad personam eventualmente già percepiti a partire dalla data di decorrenza stabilita al successivo articolo 13°.

Art.5 - Le indennità di locomozione a forfait ed il premio di presenza verranno corrisposti nelle nuove misure appresso specificate e sotto la comune denominazione di indennità di locomozione.

Per la città di Roma

Stipendiati e salariati per ogni giornata di presenza al lavoro L. 15.=

Per le altre località

Stipendiati e salariati per ogni giornata di presenza al lavoro " 10.=

989

Art.6 - Le indennità di presenza e la indennità di carovita di cui al D.L.L. 2.11.44 n°303 saranno corrisposte in una misura unica complessiva mensile, sia per gli stipendiati che per i salariati come appresso stabilito

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	per Roma e Firenze	per le altre località
Uomini e donne al disopra dei 18 anni	1500.=	1300.=
Uomini e donne al disotto dei 18 anni, non capo famiglia	850.=	650.=

Allo scopo di corrispondere la indennità suddetta in eguale misura sia alle donne capo famiglia che alle donne non capo famiglia di età superiore ai 18 anni, si è addivenuti ad una congrua riduzione della indennità di carovita aziendale.

Art.7° - Nel caso di lavoro straordinario la paga oraria sarà computata comprendendovi l'indennità di carovita e presenza di cui all'art. 6° del presente accordo, con le maggiorazioni stabilite dai vigenti contratti di lavoro. Resta esclusa dal computo ogni altra indennità.

Art.8° - Per i lavoratori licenziati dopo il 16 Febbraio 1945 l'indennità di licenziamento sarà computata sulla retribuzione in atto alla data del licenziamento, con esclusione della indennità di carovita aziendale e della indennità di contingenza di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo, e per quanto riguarda il periodo precedente al 31.12.1943 con esclusione anche dell'indennità di carovita di legge e di presenza.

Art.9° - Ai lavoratori che prestano orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere le indennità di cui ai precedenti articoli saranno dovute nella misura seguente :

- per gli impiegati ed il personale di commutazione tanti cento ottantesimi quante sono le ore di lavoro prestate.

0386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- per gli operai tanti duecentesimi quante sono le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegua un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, le indennità in parola saranno dovute in relazione alle ore di lavoro prestato.

Per il personale supplente e per il personale che lavora ad orario ridotto con integrazione salariale, le indennità suddette saranno corrisposte per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro.

Art.10° - Le seguenti indennità saranno corrisposte nelle misure appresso specificate:

a) Indennità di malaria al personale salariato per ogni giornata di effettivo lavoro	L.	15.=
b) Indennità di tronco agli operai guardafili tronchisti - per ogni giornata di effettivo lavoro tronchista	"	12.=
c) Indennità di notte - per ogni notte di 8 ore	"	36.=
d) Indennità ai telefonisti addetti al servizio di accettazione al pubblico di Roma e Firenze per ogni giornata di effettivo lavoro	"	6.=

Art.11° - Al presente accordo vengono allegate, onde farne parte integrante n.4 tabelle rispettivamente contraddistinte alle lettere A) B) C) e D).

Art.12° - Con la concessione dell'indennità di contingenza e della nuova indennità di carovita aziendale resta rinviata a tutto il 31 Agosto 1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonchè delle retribuzioni di fatto, salvo a

./.

987

0 3 8 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rivedere in più o in meno, le misure delle indennità predette, quando si ravvisassero circostanze tali da giustificarne la revisione, con le modalità previste dall'art.7 di cui all'accordo stipulato in data 28 Marzo 1945 tra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia.

Art.13° - Il presente accordo andrà in vigore con decorrenza dal 1° Marzo 1945 e si riferisce a tutte le località servite dalla Società Telefonica Tirrena, situate a Sud dell'attuale "cordone Sanitario - Economico" escluse quelle della Sardegna per le quali si stipulerà apposito accordo aggiuntivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

986

0388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella A

SOCIETA' TELEFONICA TIRRENA
Direzione Generale

TABELLA DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA

	Indennità giornaliera	Indennità mensile
Roma e Firenze		
Uomini e donne capo famiglia	128	3840
Donne non capo famiglia superiori ai 21 anni	110	3300
Donne non capo famiglia inferiori ai 21 anni	90	2700
Ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni	56	1680
Ragazzi e ragazze sotto i 16 anni	36	1080
Napoli - Pontedera - Viareggio - Prato - Livorno - Pisa - Lucca - Viterbo - Piombino - Pistoia - Montecatini - S. Marcello Pistoiese		
Uomini e donne capo famiglia	120	3600
Donne non capo famiglia superiori ai 21 anni	102	3100
Donne non capo famiglia inferiori ai 21 anni	85	2550
Ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni	53	1590
Ragazzi e ragazzo sotto i 16 anni	34	1020
Siena - Arezzo - Grosseto - Prosinone - Orvieto - Latina - Volterra - Chiusi - S.Maritima - Civitavecchia - Tivoli - Velletri e centri minori non compresi nella presente tabella		
Uomini e donne capo famiglia	112	3380
Donne non capo famiglia superiori ai 21 anni	97	2910
Donne non capo famiglia inferiori ai 21 anni	79	2370
Ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni	49	1470
Ragazzi e ragazze sotto i 16 anni	32	960

0389

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella B

SOCIETA' TELEFONICA TIRRENA
Direzione Generale

TABELLA DELLA INDENNITA' DI CAROVITA' AZIENDALE
AL PERSONALE STIPENDIATO

Qualifica	Indennità Aziendale
1ª CATEGORIA A	
1° - Ispettori Centrali	2.420
2° - Capi Ufficio tecnici od amm.vi aventi funzioni di dirigenza	2.420
1ª CATEGORIA B	
1° - Cassieri principali	1.960
2° - Capi reparto tecnici od amm.vi	1.960
3° - Capi tecnici princ.li della D.G.	1.760
4° - Personale femminile	1.240
2ª CATEGORIA	
1° - Magazzinieri principali	1.560
2° - Capi tecnici	1.560
3° - Capi di centrale	1.560
4° - Capi Agenzia	1.430
5° - Impiegati tecnici ed amministrativi (nel 1° anno)	1.030
5° - Impiegati tecnici ed amministrativi (successivam.)	1.380
6° - Capo disegnatore	1.200
7° - Assistenti tecnici	1.200
8° - Personale femminile dalla sottocategoria 5ª	1.050
3ª CATEGORIA	
1° - Capo permutatore	1.050
2° e 3° - Capi Centrale	1.200
4° - Impiegati tecnici, amm.vi e add.macch.cont.	910

982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualifica	Indennità Aziendale
5° - Capoturno	850
6° - Disegnatori	750
7° - Dattilografi copisti	630
8° - Telefoniste di centralino	660
9° - Uscieri - commessi - portieri	390
10° - Personale femminile della sottocateg. 4 nel 1° anno successivam.	620 730
11° - Personale femminile della sottocategoria 7	660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella C

SOCIETA' TELEFONICA TIRRENA
Direzione Generale

TABELLA DELLA INDENNITA' DI CAROVITA AZIENDALE AL PERSONALE DI COMMUTAZIONE

Qualifica	Indennità Aziendale
Capi di commutazione	920
Sorveglianti	810
Telefoniste dopo apprendistato	
fino ai 18 anni	320
dai 18 ai 20 anni	160
oltre i 20 anni	710
Telefoniste non provenienti dall'apprendistato nei primi 6 mesi di servizio	-
Telefonisti notturni	860
Apprendisti:	
fino ai 18 anni	220
dai 18 ai 20 anni	-

982

03921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA' TELEFONICA TIRRENA
Direzione Generale

Tabella D

TABELLA DELLA INDENNITA' DI CAROVITA AZIENDALE AL PERSONALE SALARIATO OPERAIO

Qualifica	Indennità Aziendale
1^ CATEGORIA	
Capi meccanici - Capi montatori - Sorvegl.	1.210
Capi giuntisti - C.S. guardafili	1.035
Meccanici di I^ - Montatori I^ - giuntisti	960
II^ CATEGORIA	
Op. T.F. giuntisti - Apparecch. verificat.	880
Op. al permut. Apparecch. - installat. guardafili	920
Meccanici di II^ - Montatori di II^	810
Verniciatori e nichelatori - Autisti Fabbri - Falegnami e Carradori - Muratori Distributori qualificati	760
III^ CATEGORIA	
A.meccanici - A.montatori - A.operatori A.giuntisti - A.apparecch. - A.guardafili	110
Pulitori di macchinari	-
Manovali e terrazzieri - add.pul.locali custodi e guardiani	-
Fattorini di Direz. - di accettazione e porta espressi :	
sotto i 16 anni	470
dai 16 ai 18 anni	400
dai 18 ai 20 anni	-
Personale femm. di offic.ex Imet (abolito)	- 981

./.

0 3 0 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualifica	Indennità Aziendale
Apprendisti ex Imet	
dai 16 ai 18 anni	-
dai 18 ai 20 anni	-
Operai dopo apprendistato	
sotto i 16 anni	600
dai 16 ai 18 anni	575
dai 18 ai 20 anni	-
Apprendisti	
sotto i 16 anni	470
dai 16 ai 18 anni	400
dai 18 ai 20 anni	-

N.B. - Al personale operaio femminile di tutte le categorie verrà attribuita una indennità di azienda pari ai 2/3 di quella fissata per il personale maschile della corrispondente qualifica.

0394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LM/ep

Accordo del 18 Maggio 1945

AL SEGRETARIO
DEL SINDACATO INTERPROVIN-
CIALE DELLE TELECOMUNICAZIONI
ROMA

18 Maggio 1945

A completamento dell'accordo stipulato in pari data per tutto il personale dipendente da questa Società, resta inteso quanto appresso.

La indennità di presenza e caro vita, la indennità di contingenza e la indennità di carovita aziendale saranno corrisposte per il periodo di ferie ordinarie e straordinarie retribuite.

Le indennità di cui sopra verranno corrisposte per intero anche nei casi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, per tutto il periodo in cui dovrà essere corrisposto lo stipendio o il sussidio di malattia a norma dei vigenti contratti collettivi di lavoro e del regolamento della Cassa Mutua Malattie aziendale.

In caso di assenza per malattia verrà osservata, sia per gli stipendiati che per i salariati, la carenza assoluta di tre giorni.

La presente lettera sostituisce quella in data 1° Marzo c.a.; n. 1510 dell'Unione degli Industriali del Lazio, per quanto riguarda le indennità di carovita e di presenza.

979

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dye Works - Rome

15

In Roma, addi 22 maggio 1945 presso la Sede della Camera Confederale del Lavoro:

Tra l'Associazione delle Aziende di Tintoria e Lavanderia, rappresentata dal Signor Luigi Tarantola, assistito dall'Avvocato Francesco Saverio Cilenti;

La Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dal Sig. Feruccio Bigi;

Il Sindacato provinciale dei Lavoratori dell'Abbigliamento rappresentato dai sigg. Luigi Martini e Alfredo Reguzzini;

presa in esame la situazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 6 degli accordi stipulati il 28 marzo 1945 tra la Camera Confederale del Lavoro e l'Unione degli Industriali del Lazio ed il 16 aprile 1945 tra la Camera stessa e l'Unione Provinciale degli Artigiani di Roma;

Tenuto conto che con accordo del 26 febbraio 1945 furono aumentati i salari degli operai addetti ai laboratori di tintoria, lavanderia, stireria ed affini, nonche' degli art. 5 e 6 degli accordi succitati;

dopo esauriente discussione si è convenuto quanto segue:

Art 1) - I minimi di salario degli operai restano fissati in quelli previsti dall'accordo 26 febbraio 1945, salvi il trattamento di maggior favore goduto da ogni singolo lavoratore che si intende confermato a tutti gli effetti.

Art 2) - A decorrere dal 15 aprile 1945 l'indennita' di contingenza sara' corrisposta oltre i salari di cui al punto 1 ed oltre le indennita' di presenza e di carovita, nella seguente misura:

Uomo o donna capo-famiglia	L.	100	- giornaliere
Donna non capo famiglia	"	75	"
Ragazzo ambo i sessi 16/18 anni	"	45	"
Ragazzi " " inferiori 16 anni	"	30	"

Art 3) - Al personale di qualsiasi categoria che all'atto della stipulazione del presente accordo percepisca paghe superiori o goda di un trattamento migliore, saranno conservate tutte le condizioni di migliore favore in atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

p L'ASSOCIAZIONE TRA LE AZIENDE DI TINTORIA E LAVANDERIA

/f/ Luigi Tarantola

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

/f/ Bigi

p. IL SINDACATO PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO

/f/ Raguzzini /f/ Martini

978

1000 workers involved
of whom 800 women.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1945 il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 16 presso la Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia, si sono riuniti: i rappresentanti delle seguenti Tintorie e Lavanderie: Tarantola, Trisotti, Silos, Berlioz; Ceccarelli, Eredi Ottior, Venuti, Presto e Bene, Guazzelli e Masseroli,

Il rappresentante della Camera del Lavoro Bigi,

I rappresentanti del Sindacato di categoria Ragazzini e Martini,

Una rappresentanza degli operai, Per concordare i minimi di salario che le Ditte devono corrispondere ai lavoratori dipendenti.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

1°) I minimi salariali che le Ditte esercenti Lavanderie stirerie e Tintorie devono corrispondere ai lavoratori, restano fissati nella seguente misura :

	Uomini	uomini s.i 18 a.	donne	donne s.i 18 a.
Capo gruppo tintoria	12	-	8,-	-
Tintore colorista per qualsiasi oggetto	11	-	8,-	-
Aiuto tintore e lavandaio d'abito	9	7	6,-	5,-
Manov. tint.e lavand. add. ai mangani e all'asciugat.	8	6	5,50	4,50
Lavandaia a macch. d'abiti e biancheria	9	7	5,50	5,-
Stiratrice e smacchiatrice	9	-	6,50	-
" a macchina e a mano	9	5	6,50	4,-
Aiuto stiratrice	7	5	5,-	4,-
Scernita e conta biancheria	8	5,50	4,50	4,--
Classificatrice tintoria	-	-	6,-	4,-
Cucitrice e accomodatrice	-	-	5,-	4,-
Rammendatrice	-	-	10,-	-
Conducente caldaia a vapore	10	7	-	-
Fuochista	9	7	-	-
Manovale	8	6	-	-
Autista giornaliero	110	-	-	-
Fattorino "	65	48	-	-
Guardiano "	90	-	-	-
Custode "	75	50	55	977

2°) L'indennità di presenza, di carovita e qualsiasi altra indennità aggiuntiva saranno corrisposte oltre i salari sud

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e Masseroli.

Il rappresentante della Camera del Lavoro Bigi.

I rappresentanti del Sindacato di categoria Ragazzini e Martini.

Una rappresentanza degli operai. Per concordare i minimi di salario che le Ditte devono corrispondere ai lavoratori dipendenti.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

1°) I minimi salariali che le Ditte esercenti Lavanderie stirerie e Tintorie devono corrispondere ai lavoratori, restano fissati nella seguente misura :

	Uomini	:uomini s.i 18 a.:	:donne	:donne s.i 18 a.
Capo gruppo tintoria	12	-	8,-	-
Tintore colorista per qualsiasi oggetto	11	-	8,-	-
Aiuto tintore e lavandaio d'abito	9	7	6,-	5,-
Manov. tint.e lavand. add. ai mangani e all'asciugat.	8	6	5,50	4,50
Lavandaia a macch. d'abiti e biancheria	9	7	5,50	5,-
Stiratrice e smacchiatrice	9	-	6,50	-
" a macchina e a mano	9	5	6,50	4,-
Aiuto stiratrice	7	5	5,-	4,-
Scernita e conta biancheria	8	5,50	4,50	4,--
Classificatrice tintoria	-	-	6,-	4,-
Cucitrice e accomodatrice	-	-	5,-	4,-
Rammendatrice	-	-	10,-	-
Conducente caldaia a vapore	10	7	-	-
Fuochista	9	7	-	-
Manovale	8	6	-	-
Autista giornaliero	110	-	-	-
Fattorino "	65	48	-	-
Guardiano "	90	-	-	-
Custode "	75	50	55	971

2°) L'indennità di presenza, di carovita e qualsiasi altra indennità aggiuntiva saranno corrisposte oltre i salari suddetti.

3°) Le tariffe di cui sopra avranno vigore dal 1° marzo 1945.

4°) Restano ferme tutte le condizioni di maggior favore in atto presso le Ditte.

5°) Inoltre i datori di lavoro corrisponderanno settimanalmente L. 400 agli uomini. L. 300 alle donne e L. 150 ai ragazzi al disotto dei 18 anni, quale acconto agli adeguamenti salariali che saranno giusta le direttive impartite dal Consiglio dei Ministri dal 16 febbraio 1945.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(L. Tarantola)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Collegio Arbitrale composto dei sigg:

1) DOTT. CAV. SALVATORE CAPORASO - Presidente
2) AVV. GIUSEPPE SOSTER - Componente
3) SIG. NAZZARENO BUSCHI - Componente

ha emesso la seguente decisione della controversia collettiva di lavoro, interessante Roma e Provincia , vertente

TRA

Sindacato Provinciale Portieri, rappresentato dalla Commissione Direttiva della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia, domiciliata in Roma - Piazza Esquilino 1

E

Associazione dei Proprietari di Fabbricati di Roma e Provincia, nella persona del suo Presidente Ing. Barluzzi Giulio, domiciliato in Roma, Via S. Nicolò da Tolentino 2I.

FATTO

Con vari esposti i portieri di Roma sollecitavano l'intervento della Confederazione Generale del Lavoro lamentando il mancato godimento dei miglioramenti economici concessi dal D. L. Luog. 2 novem. I944 N° 303, miglioramenti negati dai propri datori di lavoro.

Interessata della questione l'Associazione dei Proprietari di Fabbricati di Roma e Provincia , questa resistette alla richiesta sostenendo la inapplicabilità del citato Decreto Luogotenenziale. Ad iniziativa della locale Prefettura la questione venne discussa in una riunione tra le due Associazioni di categoria sopra indicate e non essendosi raggiunto un accordo, la vertenza venne presa in esame dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro, presso cui i termini della controversia furono meglio precisati dae entrambe le Associazioni interessate.

Dopo un ulteriore incontro dei rappresentanti delle due Associazioni, in cui fu dato atto della impossibilità di addivenire alla conciliazione della vertenza (vedi verbale in data 20 dicem. I944), l'Ufficio Provinciale del Lavoro provvide ad affidare la risoluzione della controversia stessa al Collegio Arbitrale previsto dagli art. IO e 11 del D.L. 2 novembre I944 I944 N°303.

Designati gli arbitri nei modi di legge , questi si riunivano il 5 maggio e successivamente precisando , sulla scorta delle rispettive tesi in contrasto, il tema della decisione che riflette:

1) la efficacia del D. L. Luog. 2 novem. I944 N°303 nei confronti del rapporto di lavoro che intercede tra i proprietari di fabbricati ed i portieri , e l'obbligo di corrispondere a questi ultimi la indennità di carovita di cui all'art. I° dello stesso decreto;

2) l'applicabilità al medesimo rapporto di lavoro del successivo articolo 3 che prevede una riduzione della indennità nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto od in parte in natura.

0 3 9 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Come da verbale redatto in data odierna , presa visione delle rispettive deduzioni delle parti, il Collegio Arbitrale si è riservata la decisione della controversia.

D I R I T T O

Non pare al Collegio possa esservi dubbio, alcuno circa l'applicabilità alla categoria dei portieri delle disposizioni di legge contenute nel decreto N° 303 del I944 , concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori nel caso di rapporti di lavoro " già disciplinabili con contratti collettivi".

Con la premessa di tale decreto, dopo aver richiamato i precedenti testi legislativi esistenti in materia , fa anche menzione di un accordo interceduto il I3 ottobre I944 tra varie categorie interessate, accordo a cui l'Associazione dei Proprietari di Fabbricati non avrebbe partecipato , è rilievo che non interessa affatto ai fini della presente controversia. La parte sostanziale e precettiva di un decreto legislativo non trovasi nelle premesse , le quali saranno utili unicamente per la ricerca dei precedenti storici e dei fini propostisi dal legislatore , ma essa trovasi bensì nel testo dei varî articoli di cui il decreto stesso si compone . Nel caso conreto , comunque, nella stessa premessa è detto che si vuole con apposito testo di legge rendere per tutti i datori di lavoro obbligatoria la concessione di una indennità di carovita in favore dei lavoratori.E ad ogni modo l'art. 1 del citato decreto, con una dizione letterale che non può dar luogo a dubbi di sorta, esplicitamente dispone che la sfera di applicazione dei benefici economici ivi previsti si estendono " a tutti i rapporti di lavoro disciplinabili con contratti collettivi ai sensi della Legge 3 aprile I926. N°563 e successive modifiche ed integrazioni ". Nella ormai ristretta categoria di rapporti di lavoro non assoggettabili alla disciplina dei contratti di lavoro nessuno può seriamente pensare di includervi quello dei portieri dipendenti da proprietari di case . Che anzi bisogna rilevare che fu già da tempo stipulato dalle due categorie cui la presente vertenza si riferisce un apposito contratto collettivo , contratto dagli interessati più volte richiamato e discusso , sia in sede sindacale , sia in sede giudiziaria, senza mai disconoscersene la validità e la efficacia giuridica. Non sono certamente poche le decisioni pronunziate dal Tribunale del Lavoro di Roma in materia di interpretazione ed applicazione delle clausole del contratto nazionale di lavoro dei portieri, di cui quello tuttora in vigore reca la data del 30 aprile I938 (fascic. I80 del I938 del Boll. Uff. ex Minist. Corporazioni). Vuol dire,dunque, che il decreto N° 303 del I944 riguarda anche la categoria dei portieri , e , per conseguenza , ogni controversia nascente dalla sua applicazione deve necessariamente essere deferita alla cognizione di un Collegio Arbitrale, come quello composto dai sottoscritti giudicanti , in virtù dell'art. IO del medesimo decreto. Inoltre , deve essere affermato l'obbligo dei proprietari di case di corrispondere la indennità di carovita concessa con il ripetuto art. 1.

0 1 0 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nonx va taciuto ohe il Collegio arbitrale ha rilevato oome la tenaoe opposizione dei proprietari di ceae più che xxxkxxx a motivi giuridioi od equitativi è dovuta sopra tutto alla grave situazione in cui questa oate_ goria di proprietari si è venuta a trovare per il persistente blocco dei fitti. Pur compreso del grave disagio che a molti di essi ne deriva e della spereguazione che nel oampo economico si è venuta per essi a oreare, il Collegio osserva tuttavia che non può , ai fini della decisione di que_ sta controversia , prendere in alcuna considerazione siffatta situazione , e ciò non soltanto per l'inequivocabile disposto della legge, ma anche per_ chè di contro vi è una categoria di lavoratori che ha diritto di essere regolarmente retribuita per l'opera che presta , dovendo pur essa affronta_ re il grave problema che è oggi quello di procacciarsi le oose necessarie a vivere.

La seconda questione sollevata dalle parti si riferisoe all'art. 3 del decreto , ed in particolare si riferisce alla possibilità di una riduzione della suddetta indennità di oarovita , in conseguenza dell'alloggio di cui i portieri fruiscono.

La indennità di oarovita è determinata evidentemente dall'aggravio oagionato dall'aumentato costo della vita al prestatore d'opera e mira a porre costui in grado di potersi procurare i generi di prima necessità al prezzo d'oggi, ma laddove la retribuzione è corrisposte in tutto od in parte in natura , non sussiste , ragione per cui l'art. 3 prevede che in tal caso la indennità di oarovita vada proporzionalmente ridotta.

Osserva però il Sindacato Provinciale dei portieri che , vigendo tut_ tora il blocco dei fitti di locali ad uso di abitazione , questa spesax non ha potuto influire nella determinazione legislativa della indennità di oarovita, essendo tale spesa rimasta invariata ; nessuna riduzione quin di della predetta indennità potrebbe concedersi nel oaso in cui dal datore di lavoro sia corrisposto l'alloggio in natura. 974

Rileva in contrario il Collegio che la norma invocata è concepita in termini così generici da non consentire una qualsiasi distinzione tra le varie specie di corresponsione in natura. La legge ha disposto la conces_ sione di una indennità in una misura determinata in via generica per tut_ te le varie categorie di lavoratori, indipendentemente dai loro particola_ ri e mutevoli bisogni; ne ha poi prevista la riduzione ogni qual volta " il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura ", che è poi il caso dei portieri godenti dell'alloggio. Si potrebbe , inol_ tre, aggiungere che non tutti i fitti sono soggetti al blocco (ad es. case di nuova costruzione o precedentemente non date in locazione , ovvero sottoposte a modifiche o miglioramenti) il che significa che non è esclu_ sox il caso che il lavoratore il quale sia costretto a trovarsi in questo momento una nuova abitazione incontri una più forte spesa che incida sfa_ vorevolmente nel suo bilancio economico.

Ma ancora più decisivo sembra il rilievo che il portiere non è sol_ tanto dell'alloggio che fruisce , sibbene anche della luce , del riscal_ damento , in taluni casi , della divisa , del telefono ecc.. voci tutte che non sono affatto sfuggite al fatale aumento dei prezzi . Senza dire che a carico dell'inquilino cade l'onere delle piccole riparazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(art. I609 c. c.) che pur esse incidono sul costo della vita. Per tutte queste considerazioni sembra giusto che una riduzione venga accordata , ma questa sia da determinarsi in misura limitata , dato che non si tratta comunque di voci che di regola gravano fortemente sul bilancio economico di un normale lavoratore.

Tenuto presente quanto sopra, il Collegio arbitrale stabilisce che per i portieri la indennità di carovita si debba ridurre soltanto del I2 % rispetto alla misura normalmente dovuta secondo l'art. 1 del D.L.L. N° 303 del I944, fermo restando che tale riduzione va applicata solo nel caso in cui l'alloggio venga effettivamente corrisposto in natura.

P. Q. M.

Il Collegio Arbitrale , decidendo alla unanimità, ritenuta la propria competenza dichiara applicabile al rapporto di lavoro dei portieri il D. L. L. 2 novembre I944 N° 303 e riduce del I2 % , con decorrenza dal I6 agosto I944 , la indennità stabilita dall'art. 1 stessa Legge e ciò nei casi in cui al portiere sia corrisposto l'alloggio gratuito in natura.

Decisa in Roma - addì I8 maggio I945 dai sottoscritti arbitri

1) F.to Salvatore Caporaso — Presidente Estensore

2) F.to Avv. Giuseppe Soster — Arbitro

3) F.to Buschi Salvatore — Arbitro

973

IL SEGRETARIO

F.to F. Grillo

Depositato nall'Ufficio Provinciale del Lavoro il I8 maggio I945

IL DIRETTORE

F.to Luigi Bellatti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL LAVORO
24 Maggio 1945

Applicazione del lodo arbitrale ai portieri di Roma

Ecco i salari e le indennità che percepiscono rispettivamente i portieri di stabili di prima e di seconda categoria, in seguito al loro arbitrale del 13 maggio 1945:

Fino a 10 appartamenti e con una scala: L. 589,10 (1. cat.). Lire 495,70 (2. cat.); per ogni scala in più, esclusa quella di servizio: L. 73,85 (1. cat.), 63,35 (2. cat.); per ogni appartamento (per entrambe le categorie) dall'11. al 20.: L. 12,65; per ogni appartamento dal 21. al 25.: L. 10,15; idem dal 26. al 40.: L. 8,40; idem dal 1. al 100.: Lire 4,15. Oltre il 100., per la 1. categoria: L. 2,05 per ogni appartamento.

Per ogni appartamento uso ufficio: L. 6,30; servizio ascensore: L. 42,15. servizio telefono L. 21,10.

Dal 1. dicembre 1943: gratifica natalizia: una mensilità del salario; indennità presenza: L. 14 giornaliere per gli uomini e L. 8 per le donne e minori di 18 anni; esazione atti: L. 0,30 per cento; ferie: giorni 15 retribuibili; indennità carovita: L. 20,80 giornaliere per i capofamiglia e L. 23 per le donne non capo famiglia (in vigore dal 16-8-44).

Sono dovute le 4 giornate di ricorrenza nazionali.

E' stato fissato il valore convenzionale alloggio in L. 186,15, della luce in L. 12,15 e del riscaldamento in L. 8,60.

~~484 314~~ 8 9000 portieri

42313

Lavoro -

485612-3-4-

9
Rome
Printing

Il 5 settembre 1945 in Roma

t r a

l'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia, rappresentata dai Sigg. Staderini Fausto, Castelli Filippo, Capriotti Fausto, Ripamonti Marcaurelio, Tempesta Nunzio, Fava Gioacchino, assistiti dal Segretario Cilenti Giuseppe

e

Il Consorzio Regionale Romano della Federazione Italiana Lavoratori del Libro rappresentata dai Sigg. Zinanni Lorenzo,

con l'intervento dell'Unione Industriali del Lazio in persona del suo Segretario Loriga Francesco e della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia in persona del suo Segretario Massini Cesare

si conviene quanto segue:

971

1) - Ai lavoratori dipendenti dalle aziende aderenti all'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia é corrisposta, a partire dal 1° settembre 1945, una indennità supplementare cosidetta di "adeguamento" nella misura dell'80% dei minimi dei salari e degli stipendi contrattuali vigenti al 1° settembre 1945.

2) - Tale indennità sarà calcolata per gli operai sui salari base commisurati all'orario di lavoro giornaliero contrattualmente fissato e sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestato.

Per gli impiegati la suddetta indennità sarà corrisposta mensilmente e commisurata ai minimi degli stipendi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

t r a

l'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia, rappresentata dai Sigg. Staderini Fausto, Castelli Filippo, Capriotti Fausto, Ripamonti Marcaurelio, Tempesta Nunzio, Fava Gioacchino, assistiti dal Segretario Cilenti Giuseppe

e

Il Consorzio Regionale Romano della Federazione Italiana Lavoratori del Libro rappresentata dai Sigg. Zinanni Lorenzo,

con l'intervento dell'Unione Industriali del Lazio in persona del suo Segretario Loriga Francesco e della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia in persona del suo Segretario Massini Cesare

si conviene quanto segue:

971

1) - Ai lavoratori dipendenti dalle aziende aderenti all'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia é corrisposta, a partire dal 1° settembre 1945, una indennità supplementare cosidetta di "adeguamento" nella misura dell'80% dei minimi dei salari e degli stipendi contrattuali vigenti al 1° settembre 1945.

2) - Tale indennità sarà calcolata per gli operai sui salari base commisurati all'orario di lavoro giornaliero contrattualmente fissato e sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestato.

Per gli impiegati la suddetta indennità sarà corrisposta mensilmente e commisurata ai minimi degli stipendi contrattuali. Nel caso che l'impiegato presti la sua

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

opera secondo un orario di lavoro inferiore a quello normalmente prestato, la suddetta indennità sarà rapportata all'orario effettivamente eseguito.

3°)- La presente indennità assorbe, sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale corrisposti dalle aziende dopo il 16 aprile 1945 con esclusione degli aumenti individuali di merito e di anzianità (superminimi)

4)- La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro escluse le ferie e non é soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

5)- In caso di prestazione di ore di lavoro straordinario, considerate tali dai contratti collettivi di lavoro, la presente indennità verrà corrisposta aumentata delle previste percentuali di maggiorazione.

6)- Eventuali futuri provvedimenti di carattere generale comunque disposti in favore degli impiegati dell'industria assorbono la presente indennità sino alla concorrenza del relativo importo corrisposto ai lavoratori che rivestono la qualifica di Impiegati.

970

CONFED. GEN. DEL LAVORO * CAMERA ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da Stefani

Di Fiore 9

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO

CONSORZIO REGIONALE ROMANO

P. SIDNEY SONNINO - N. 37
TELEF. 582739 - 582784

Di Lernia.

Patto nazionale accordi nell'industria grafica Roma, Sede Roma (20 XII. 1945 - indizione delle elezioni)

ROMA, 21-II-1945

Addì 21 del mese di febbraio millenovecentoquarantacinque in Roma

tra

l'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma rappresentata dal suo Presidente Ing. Fausto Staderini, assistito dai signori: Ripamonti Marc'Aurelio, Guadagno Umberto, Allegro Anastasio, Lamnetti Antonio, Giulieni Umberto, Castelli Filippo, Carimini Francesco per le tipografie che stampano i giornali quotidiani e dal Dott. Colenti Giuseppe

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Consorzio Regionale Romano, rappresentata dal suo segretario Giulio Rivabene, assistito dai signori: Pace Ettore, Vivani Italo e Mannarelli Achille;

ritenute l'opportunità di adottare, in attesa di eventuali provvedimenti legislativi di miglioramenti economici, particolari provvidenze che tengono conto della situazione dei lavoratori poligrafici nell'attuale momento è stato stipulato il presente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende iscritte all'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia:

Art. 1

Ai lavoratori dipendenti dalle aziende facenti parte dell'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia è corrisposta, a partire dal 2 Febbraio 1945, un'indennità supplementare di carovita nella misura:

1°) - di lire 11 orarie per Roma e di lire 9 orarie per la Provincia agli uomini pari a £.88,= giornaliere e a £.72,= giornaliere per la giornata lavorativa di 8 ore;

2°) - di lire 6 orarie per Roma e di £.5 orarie per la Provincia alle donne pari a £.48,= giornaliere e a £.40,= giornaliere per la giornata lavorativa di 8 ore;

3°) - di lire 4 orarie per Roma e di lire 3,50 orarie per la Provin-

969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

21 - II - 1945

Addì 21 del mese di febbraio millenovecentoquarantacinque in Roma

tra

l'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma rappresentata dal suo Presidente Ing.Fausto Staderini, assistito dai signori: Ripamonti Marc'Aurelio, Guadagno Umberto, Allegro Anastasio, Lanzetti Antonio, Giuliani Umberto, Castelli Filippo, Carimini Francesco per le tipografie che stampano i giornali quotidiani e dal Dott.Silenti Giuseppe

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Consorzio Regionale Romano, rappresentata dal suo segretario Giulio Rivabene, assistito dai signori: Pace Ettore, Viveni Italo e Mannarelli Achille;

ritenuta l'opportunità di adottare, in attesa di eventuali provvedimenti legislativi di miglioramenti economici, particolari provvidenze che tengano conto della situazione dei lavoratori poligrafici nell'attuale momento è stato stipulato il presente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende iscritte all'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia:

Art. 1

Ai lavoratori dipendenti dalle aziende facenti parte dell'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia è corrisposta, a partire dal 2 Febbraio 1945, un'indennità supplementare di caruvita nella misura:

969

1°) - di lire 11 orarie per Roma e di lire 9 orarie per la Provincia agli uomini pari a £.88,= giornaliere e a £.72,= giornaliere per la giornata lavorativa di 8 ore;

2°) - di lire 6 orarie per Roma e di £.5 orarie per la Provincia alle donne pari a £.48,= giornaliere e a £.40,= giornaliere per la giornata lavorativa di 8 ore;

3°) - di lire 4 orarie per Roma e di lire 3,50 orarie per la Provincia ai ragazzi e alle ragazze di età inferiore ai 18 anni pari a £.32,= giornaliere e a £.28,= giornaliere per la giornata lavorativa di 8 ore

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO
CONSORZIO REGIONALE ROMANO
P. SIDNEY SONNINO
TELEF 582739-582784

ROMA, _____

Per i lavoratori che rivestono la qualifica d'impiegati, ai sensi della Legge dei contratti collettivi di lavoro, tale indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi, nei commi precedenti.

Le tipografie che stampano i giornali quotidiani corrisponderanno egualmente la predetta indennità nella misura massima giornaliera prevista per la giornata lavorativa di 8 ore agli operai che per contratto eseguono un orario giornaliero di lavoro inferiore a 8 ore.

Art.2

L'indennità predetta non è dovuta se il lavoratore percepisce una retribuzione giornaliera, al lordo di ogni ritenuta, superiore a L.280, mentre è dovuta nella misura differenziale mancante al raggiungimento delle L.280.- qualora il lavoratore percepisca una retribuzione giornaliera, al lordo di ogni ritenuta, superiore a L.492.-

Non è ugualmente dovuta in caso di assenza dal lavoro del lavoratore e di sospensione del lavoro per forza maggiore, mentre è dovuta in relazione alle sole ore di servizio prestato qualora il lavoratore per sua colpa o ragione esegua un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato.

Art. 3 965

L'indennità prevista dal presente accordo assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, qualsiasi miglioramento economico in qualsiasi forma concesso dalle aziende con spontaneo gesto di liberalità posteriormente al 15 agosto 1944.

Art.4

In caso di prestazione di ore di lavoro straordinario, e considerate tale dai contratti collettivi di lavoro, la presente indennità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per i lavoratori che rivestono la qualifica d'impiegati, ai sensi della Legge dei contratti collettivi di lavoro, tale indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi, nei commi precedenti.

Le tipografie che stampano i giornali quotidiani corrisponderanno egualmente la predetta indennità nella misura massima giornaliera prevista per la giornata lavorativa di 8 ore agli operai che per contratto eseguono un orario giornaliero di lavoro inferiore a 8 ore.

Art.2

L'indennità predetta non è dovuta se il lavoratore percepisce una retribuzione giornaliera, al lordo di ogni ritenuta, superiore a L.280, mentre è dovuta nella misura differenziale mancante al raggiungimento delle L.280.- qualora il lavoratore percepisca una retribuzione giornaliera, al lordo di ogni ritenuta, superiore a L.492.-

Non è ugualmente dovuta in caso di assenza dal lavoro del lavoratore e di sospensione del lavoro per forza maggiore, mentre è dovuta in relazione alle sole ore di servizio prestato qualora il lavoratore per sua colpa o ragione esegua un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato.

Art. 3

963

L'indennità prevista dal presente accordo assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, qualsiasi miglioramento economico in qualsiasi forma concesso dalle aziende con spontaneo gesto di liberalità posteriormente al 15 agosto 1944.

Art.4

In caso di prestazione di ore di lavoro straordinario, a considerate tale dai contratti collettivi di lavoro, la presente indennità verrà corrisposta nella misura oraria prevista dall'art.1 del presente accordo con esclusione della eventuale maggiorazione stabilita dai contratti collettivi di lavoro straordinario.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO
CONSORZIO REGIONALE ROMANO
P. SIDNEY SONNINO
TELEF. 582739-582784

ROMA, _____

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'art.2 del presente accordo, per la determinazione della retribuzione giornaliera si tiene conto, oltre che del salario dello stipendio giornaliero, di tutte le altre indennità, compensi e premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposto, compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Art.6

Eventuali futuri provvedimenti di carattere generale o legislativo di miglioramenti economici assorbono la presente indennità sino alla concorrenza del relative importo.

Art.7

La presente indennità ha unicamente carattere contingente di carovita e non incide in alcun modo sulla liquidazione e su tutto quanto concerne l'applicazione dei contratti di lavoro.

p. La Federazione Lavoratori del Libro
(Rivabene Giulio)

p. L'Associazione Esercenti Industrie Grafiche
(Ing. Fausto Staderini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'art.2 del presente accordo, per la determinazione della retribuzione giornaliera si tiene conto, oltre che del salario dello stipendio giornaliero, di tutte le altre indennità, compensi e premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposto, compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Art.6

Eventuali futuri provvedimenti di carattere generale o legislativo di miglioramenti economici assorbono la presente indennità sino alla concorrenza del relativo importo.

Art.7

La presente indennità ha unicamente carattere contingente di carovita e non incide in alcun modo sulla liquidazione e su tutto quanto concerne l'applicazione dei contratti di lavoro.

p. La Federazione Lavoratori
del Libro
(Rivabene Giulio)

p.L'Associazione Esercenti
Industrie Grafiche
(Ing.Fausto Staderini)

967

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Bald. 1

ALL INDUSTRIES

ITALIAN GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

SECRETARIAT
Prot. No. 6068 Bn/ss
1 enclosure

Rome, 7 April 1945

TO : Mr. William Braine - Director Labour Sub-Commission of the A.C. - Rome

SUBJECT: Emergency indemnity for workers in the employ of industrial concerns of Rome and Province.

We are sending you, enclosed herewith a copy of the agreement etipulated between the Manufacturers' Union of Latium and the Labour Confederal Chamber of Rome, concerning the granting of an emergency indemnity to the workers employed with the industrial concerns of Rome and respective province.

We ask you kindly to take interest in having the above mentioned agreement applied also in favour of workers employed with the Allied Authorities. In this respect we call your attention to the fact that among the workers of the Ciampino aerodrome, there has arisen a serious agitation, on account of the different treatment applied to those employees, in comparison with that applied to the workers employed with Italian Firms.

With kind regards, we remain, dear Sir,

Yours very truly

LIZZADRI
for the Secretariat

fg

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALL INDUSTRIES

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

7 APR 1948

Ufficio Segreteria

ROMA, li 194

VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2 - 3 - 4

Prot. N. 6068 Ba/sa

Allegati N. 1

LSC/203
LSC/408

OGGETTO: Indennità contingenza ai dip.aziende industriali di Roma e prov.

A Mister WILLIAM BRAINE
Direttore Sottocommissione Alleata Lavoro
R O M A

Allegata alla presente rimettiamo copia dell'accordo stipulato fra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera Confederale del Lavoro di Roma per la corresponsione di una indennità di contingenza ai dipendenti dalle aziende industriali di Roma e provincia.

Preghiamo la cortesia della S.V. a volersi interessare perchè il suddetto accordo sia applicato anche in favore dei lavoratori alle dipendenze delle Autorità alleate e, a tale proposito, segnaliamo che all'Aereoporto di Ciampino v'è un vivo fermento per il trattamento differente esistente nei confronti di detti lavoratori e di quelli che sono alle dipendenze di ditte italiane.

Distinti saluti.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

LA SEGRETERIA

Si prega di indicare nella risposta l'Ufficio scrivente e il numero di protocollo della lettera a cui risponde

965

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA NUOVA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DI ROMA E PROVINCIA

CONFEDERALE DEL LAVORO ROMA E PROVINCIA

Il 28 marzo 1945, in Roma

t r a

l'Unione degli Industriali del Lazio rappresentata dai sigg. Loreti Mario - Banti Antonio - Baggiani Luigi - Avegno Eugenio - Bastianelli Alfredo - Salce Mario - Sacripante Filippo, assistiti dal Segretario Loriga

e

la Camera del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai sigg. Massiri Cesare - Cuzzaniti Roberto - Buschi Nazzareno - Bigi Ferruccio,

visto l'accordo stipulato tra le stesse parti contraenti il 19 febbraio 1945, per la concessione di acconti sui futuri miglioramenti;s

visto altresì l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita o di contingenza;

è stato stipulato il presente accordo da valere per la città di Roma e Provincia.

1) A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali aderenti all'Unione degli Industriali del Lazio, corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure:

	dal 12.2.1945 al 25.3.1945	successivamente al 25 marzo 1945
Uomo e donna capo famiglia	100.==	128.==
Donna non capo famiglia	62.50	90.==
Ragazzi ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	36.==	56.==
Ragazzi ambo i sessi sotto i 16 anni	36.==	36.==

Per le località della Provincia riduzione del 15%, ad eccezione dei comuni di Tivoli, Colleferro e Civitavecchia in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2) Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

l'Unione degli Industriali del Lazio rappresentata dai sigg. Loreti Mario - Banti Antonio - Baggiani Luigi - Avegno Eugenio - Bastianelli Alfredo - Salce Mario - Sacripante Filippo, assistiti dal Segretario Loriga

e

la Camera del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai sigg. Massini Cesare - Cuzzaniti Roberto - Buschi Nazzareno - Bigi Ferruccio,

visto l'accordo stipulato tra le stesse parti contraenti il 19 febbraio 1945, per la concessione di acconti sugli futuri miglioramenti;s

visto altresì l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita o di contingenza;

è stato stipulato il presente accordo da valere per la città di Roma e Provincia.

1) A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali aderenti all'Unione degli Industriali del Lazio, corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure:

	dal 12.2.1945 al 25.3.1945	successivamente al 25 marzo 1945
Uomo e donna capo famiglia	100.==	128.==
Donna non capo famiglia	62.50	90.==
Ragazzi ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	36.==	56.==
Ragazzi ambo i sessi sotto i 16 anni	36.==	36.==

Per le località della Provincia riduzione del 15%, ad eccezione dei comuni di Tivoli, Colleferro e Civitavecchia in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2) Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza, di cui all'art.1), sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegua un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro prestate.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati ai sensi del R.° D. 13 novembre 1924 n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi dall'art. 1.

3) Indennità caro pane - La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore. E' esclusa invece quella per i famigliati conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi che a tal uopo verranno stipulati dalle due Confederazioni.

4) Natura ed effetti delle nuova indennità - La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

5) Accordi già stipulati - Il presente accordo riguarda quelle aziende che alla data odierna non hanno ancora concordato, attraverso le proprie Associazioni o direttamente, analoghi miglioramenti ai lavoratori. E' in facoltà delle Associazioni o delle Aziende che abbiano già stipulati accordi particolari, di adottare il presente accordo, previa denuncia di quello attualmente vigente da darsi a mezzo lettera alla controparte.

6) Assorbimento - La nuova indennità assorbe sino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità, ed esclusi quelli di carattere aziendale concessi con il preciso proposito di perequare le condizioni economiche dei lavoratori con quelle di aziende similari.

7) Rinvio di revisioni contrattuali - Con la concessione della nuova indennità resta rinviata a non prima del 1° agosto 1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonchè delle retribuzioni di fatto, salvo a rivedere, con accordi di carattere generale, in più o in meno, la misura della predetta indennità di contingenza quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

963

8) Lavoro straordinario - Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

venti, per la quale si fa riferimento a... ranno stipulati dalle due Confederazioni.

4) Natura ed effetti delle nuova indennità - La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

5) Accordi già stipulati - Il presente accordo riguarda quelle aziende che alla data odierna non hanno ancora concordato, attraverso le proprie Associazioni o direttamente, analoghi miglioramenti ai lavoratori. E' in facoltà delle Associazioni o delle Aziende che abbiano già stipulati accordi particolari, di adottare il presente accordo, previa denuncia di quello attualmente vigente da darsi a mezzo lettera alla controparte.

6) Assorbimento - La nuova indennità assorbe sino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità, ed esclusi quelli di carattere aziendale concessi con il preciso proposito di perequare le condizioni economiche dei lavoratori con quelle di aziende similari.

7) Rinvio di revisioni contrattuali - Con la concessione della nuova indennità resta rinviata a non prima del 1° agosto 1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonchè delle retribuzioni di fatto, salvo a rivedere, con accordi di carattere generale, in più o in meno, la misura della predetta indennità di contingenza quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

963

8) Lavoro straordinario - Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per lavoro straordinario.

Le indennità di presenza e di carovita non verranno invece aggiunte alla paga, quando lo straordinario sarà effettuato per il recupero di sospensioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore, come per esempio interruzioni di energia elettrica, guasti al macchinario, ecc.

By granting the "emergency indemnity" it is postponed not
before August 1st 1945 any readjustment of the basic ./.
Wages till now in force

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9) Trattamento malattia - Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la C.G. I.L. e la C.G.I.I. hanno dichiarato di chiedere concordemente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'indennità di cui all'art. 1 del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 60 giorni di malattia.

10) Indennità di licenziamento - Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi :

a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

11) Regolamento dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 - Per tutto quanto non espressamente preveduto si fa riferimento all'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 il quale si intende senz'altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

12) Decorrenza - Il presente accordo andrà in vigore con decorrenza dal 26 marzo 1945 e assorbe e sostituisce quello del 19 febbraio 1945 stipulato dalla Camera Confederale del Lavoro e dall'Unione degli Industriali per la concessione di acconti. Per il periodo che va dal 12 febbraio 1945 al 25 marzo 1945 l'indennità sarà corrisposta nella misura indicata per il detto periodo nell'art. 1, dedotti gli acconti già corrisposti in base all'accordo 19 febbraio 1945.

p. L'UNIONE INDUSTRIALI DEL LAZIO

Fir.to Loreti Mario
Banti Antonio
Baggiani Luigi
Avegno Eugenio
Bastianelli Alfredo
Salce Mario

p. LA CAMERA DEL LAVORO

Fir.to Massini Cesare
Cuzzaniti Roberto
Buschi Nazzareno
Bigi Ferruccio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da massimo di 60 giorni di malattia.

10) Indennità di licenziamento - Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi :

a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

11) Regolamento dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 - Per tutto quanto non espressamente preveduto si fa riferimento all'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 il quale si intende senz'altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

12) Decorrenza - Il presente accordo andrà in vigore con decorrenza dal 26 marzo 1945 e assorbe e sostituisce quello del 19 febbraio 1945 stipulato dalla Camera Confederale del Lavoro e dall'Unione degli Industriali per la concessione di acconti. Per il periodo che va dal 12 febbraio 1945 al 25 marzo 1945 l'indennità sarà corrisposta nella misura indicata per il detto periodo nell'art. 1, dedotti gli acconti già corrisposti in base all'accordo 19 febbraio 1945.

p. L'UNIONE INDUSTRIALI DEL LAZIO

Fir.to Loreti Mario
Banti Antonio
Baggiani Luigi
Avegno Eugenio
Bastianelli Alfredo
Salce Mario
Sacripante Filippo

p. LA CAMERA DEL LAVORO

Fir.to Massini Cesare
Cuzzaniti Roberto
Buschi Nazzareno
Bigi Ferruccio

962

VISTO :

Per copia conforme :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi

ITALIAN GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

SECRETARIAT
Prot. No. 6066 Bn/sa
1 enclosure

Rome, 7 April 1945

TO : Mr. William Braine - Director Labour Sub-Commission of the A.C. - Rome

SUBJECT: Emergency indemnity for workers in the employ of industrial concerns of Rome and Province.

We are sending you, enclosed herewith a copy of the agreement stipulated between the Manufacturers' Union of Latium and the Labour Confederal Chamber of Rome, concerning the granting of an emergency indemnity to the workers employed with the industrial concerns of Rome and respective province.

We ask you kindly to take interest in having the above mentioned agreement applied also in favour of workers employed with the Allied Authorities. In this respect we call your attention to the fact that among the workers of the Ciampino aerodrome, there has arisen a serious agitation, on account of the different treatment applied to those employees, in comparison with that applied to the workers employed with Italian Firms.

With kind regards, we remain, dear Sir,

Yours very truly

LIZZADRI
for the Secretariat

fg

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anslation A.Pirani

AGREEMENT FOR THE PAYMENT OF A NEW CASUAL INDEMNITY TO INDUSTRIAL WORKERS OF ROME AND PROVINCE

28 March 1945 - Rome

Between

The Lazio Industrial Union represented by Loreti Mario - Banti Antonio - Baggiani Luigi - Avagno Eugenio - Bastianelli Alfredo - Salce Mario - Sacripante Filippo, assisted by Secretary Loriga.

and

The "Camera del Lavoro" of Rome and Province represented by Massini Cesare - Cazzaniti Roberto - Buschi Mazzareno - Bigi Ferruccio.

Seen, the agreement stipulated between the same contracting parties on 19 February 1945, for the granting of future improvements;

Seen also, the interconfederal agreement of 24 February 1945 intended to stabilise the provisions of a new "carovita" or ~~casual~~ emergency indemnity

It was stipulated that the agreement would apply to the City of Rome and Province.

1. To all workers, offices employees or laborers, industrial firms belonging to the Lazio Industrial Union, will pay a ~~casual~~ emergency indemnity, in the following amounts:

	From 12/2/45 to 25/3/45	Subsequent ~~later~~ to 25/3/45
Man or Women head of family	100.--	126.--
Women not head of family	62.50	90.--
Children, both sexes from 16 to 18	36.--	56.--
Children, both sexes under 16	36.--	36.--

In the Provinces there will be a reduction of 15%, with exception of Tivoli, Colleferro and Civitavecchia where the reduction will be only 10%.

2. The indemnity will be paid for each actual day of work, with a minimum working day of at least four (4) hours.

To those who work less than 4 hours daily, the ~~casual~~ emergency indemnity, as per Art. 1, will be paid according to the actual hours worked.

If a worker, through his own fault, works less hours then the hours called for by the established contract, the ~~casual~~ emergency indemnity will be paid in relation to the hours actually worked.

966

0422

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

For workers who fall in the "impiegati" (office workers) category, as established by R.D. of 13 November 1924 No. 1825 converted into law 18 March 1926, the indemnity will be paid in a monthly amount equal to 30 times the daily indemnity as established in Art. 1.

3. "Caro-pane Indemnity" - The present indemnity will include the "Caro-pane" indemnity of the worker. It excludes however the indemnity for persons living within the household that are not direct members of the family, for this particular, reference is made to the agreements that will provide for the condition between the two Confederations.

4. Nature and effect of the new indemnity - The present indemnity is to be kept free from retributions, it will not be considered a retribution in any effects of the labor rules and regulations and is not subject to deductions or contributions of a social or insurance nature.

In reference to the above, the same indemnity does not change the actual amount of "Caro-vita", paid as per D.L. 2 November 1944 No. 303, according to pay received at the time of the grant, nor will it be considered in respect to the dismissal indemnity.

5. Agreements already stipulated - The present indemnity concerns those firms that as of todays date have not as yet agreeded on through the proper Associations or directly, these same improvements for the workers. It is permissable for the Associations or Firms that have already stipulated certain agreements, to adopt the present agreement, by first doing away with the one actually in force by means of a letter to parties concerned.

6. Absorbtion - The new indemnity absorbs as far as the dates of relative economic improvements of a general character granted, on the initiative of the firm, or for the effects of agreement, after the 16th of August 1944, exclusive of increases of merit or seniority, and exclusive of those of a firm nature granted with the exact purpose of equalizing the economic conditions of the workers with those of similar firms.

7. Adjournment of Contract Revisions - With the grant of the new indemnity, all revisions concerning laws and salaries of the contracts in force, are postponed to 1st August 1945, not before, including actual base pay, except for reviewing, agreements of a general character, concerning the amounts of the above-mentioned ~~[illegible]~~ indemnity whenever circumstances justify it.

8. Overtime Work - The hours of overtime work will be paid inclusive of fractions of the presence and "caro-vita" indemnities, the total will be increased by the increase provided for overtime work.

The presence and "caro-vita" indemnities will not be added to the pay, when the overtime is brought about to make up time because of stoppage of work due to reasons beyond control, for example, Lack of electrical energy, machinary breakdown etc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9. Provisions for illness - For workers absent because of illness, until such time as new types of subsidy, that the C.G.I.L. and the C.G.I.I. have declared to have asked agreement on by the Ministry of Industry Commerce and Labor, the firms will pay workers, whose illness is longer then 6 days, an additional subsidy equal to 50% of the indemnity as per Art. 1 of the agreement. Said subsidy will be paid for each day and for a maximum period of 60 days illness.

10. Dismissal Indemnity - For workers dismissal after 16 February 1945, the seniority of service as regards the dismissal indemnity will be divided into two periods.

a. for seniority up to 31 December 1943 the indemnity will be paid according to the salary being received on 31 December 1944 and therefore exclusive of elements not making up parts of the salary itself, viz. presence indemnity and "caro-vita" as per D.L. of 2 November 1944 No. 303;

b. for seniority prior to 31 December 1943 the indemnity will be paid on the salary inclusive of presence and caro-vita indemnities as per D.L. of 2 November 1944 No. 303, exclusive of increases paid under any form prior to 31 December 1944.

11. Regulations of the interconfederal agreement of 24 February 1945 - For all that is not especially provided for reference should be made to the interconfederal agreement of 24 February 1945 which is intended to be an integral part of the present agreement in all of its dispositions, except for those that are superceeded by this.

12. Effective Date - The present agreement will enter into force with effective date from 26 March 1945 and absorbs and substitutes that of 19 February 1945 stipulated by the "Camera Confederale del Lavoro" and the "Unione degli Industriali" for the concession of partial payments. For the period from 12 February 1945 to 25 March 1945 the indemnity will be paid in the amounts indicated for specific period in Art. 1, deducting the partial payments already made on basis of agreement of 19 February 1945.

p. L'UNIONE INDUSTRIALI DEL LAZIO

Fir.to Loreti Mario
Banti Antonio
Baggiani Luigi
Avegno Eugenio
Bastianelli Alfredo
Salce Mario
Sacripante Filippo

p. LA CAMERA DEL LAVORO

Fir.to Mancini Cesare
Cuzzaniti Roberto
Buschi Nazzareno
Bigi Ferruccio

VISTO:
per copia conforme:

958

fc

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI ROMA E PROVINCIA

Roma, li 11 maggio 1945 194

Piazza Esquilino 1
Telef. 487 475

Ufficio

Prot. N. 5078/4 *Alleg. N.*

Risposta al foglio N. *del*

OGGETTO:

Dott. CAO PINNA
Sott. ALLEATA LAVORO
v. Veneto

ROMA

Le inviamo copia dell'accordo salariale riguardante i lavoratori dipendenti dalla Soc.Romana Gas.

Distinti saluti.

p. LA SEGRETERIA
Allaissini

Alleg.n.1

957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Risposta al foglio N. ... del ...

OGGETTO:

Dott. CAO PINNA
Sott. ALLEATA LAVORO
v. Veneto

ROMA

Le inviamo copia dell'accordo salariale riguardante i lavoratori dipendenti dalla Soc.Romana Gas.

Distinti saluti.

p. LA SEGRETERIA
Allasini

Alleg.n.1

957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 30 aprile 1945 in Roma presso la Sede dell'Unione degli Industriali del Lazio si sono riuniti:

Bigi Perruccio, Martini per la Camera Confederale di Roma e Provincia;
Cinti Zeno, Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori del Gas di Roma;
Dondoli Ervè, Del Moro Alberto, Rensi Dante, Fabrisi Santo, Morelli Ambleto, Mercuri Giovanni, Vignazzo Amedeo, Pisani Albis, Simoni, Martini, componenti del Comitato Sindacale;
Gigli Remo della Commissione Interna del Personale dell'Esercizio Romana Gas; l'Avv.Prof. Francesco Loriga, Segretario dell'Unione Industriale del Lazio, Prof. Marcello Andreoli dell'Unione stessa; il Comm.re Ing. Vittorio Cova, Direttore dell'Esercizio Romana Gas e l'Ing.Erino Ungaro della Società stessa.

Preso atto dell'accordo raggiunto il 25 aprile 1945 presso il Sottosegretariato di Stato per il Lavoro, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, si è convenuto quanto segue:

1) A tutto il personale operaio e impiegatizio, compresi i temporanei e gli assunti in sostituzione dei richiamati, verrà corrisposta l'indennità di contingenza unitamente ad una indennità aziendale come alla tabella sotto elencata.
L'indennità di contingenza sarà quella prevista dall'accordo in data 28 marzo 1945 tra l'Unione degli Industriali del Lazio e la Camera Confederale di Roma e Provincia.

	Indenn. Giornal.	Indenn. Mensile
Uomo o donna capo-Famiglia	L. 128,-	L. 3.840,-
Donne non capo Famiglia di età superiore ai 21 anni	" 110,-	" 3.300,-
Donne non capo-famiglia inf. ai 21 anni	" 90,-	" 2.700,-
Ragazzi e Ragazze dai 16 ai 18 anni	" 56,-	" 1.680,-
" " sotto i 16 anni	" 36,-	" 1.080,-

L'indennità Aziendale verrà corrisposta nella seguente misura mensile indipendentemente dall'età e dal sesso del dipendente:

	Categoria	Lire
Impiegati	A 1	2.410,-
	A 3	2.050,-
	B 2	1.460,-
	C 2	1.160,-
	D 2	760,-
Operai	II 1	1.552,-
	II 2	760,-
	III 2	----

Per le categorie non contemplate nelle classifiche suddette, per la concessione delleindennità aziendale , il Comitato Sindacale e la Direzione procederanno alla interpolazione in base ai criteri già concordati per l'applicazione dell'accordo 20 febbraio 1945.

2) Le indennità di cui sopra saranno tenute distinte dalla retribuzione e non saranno considerate come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro, non saranno soggette a trattenute o a contributi di carattere sociale o assicurativo.

./.

956

0421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) Le indennità di presenza e caro vita che come dall'accordo 20/2/945 verranno corrisposte anche durante le giornate di assenza per malattia(con carenza di tre giorni alla condizione che ove il periodo di malattia superi il termine di 3 giorni sia pagato per intero), infortuni, maternità e ferie, saranno applicate a decorrere dal 12 febbraio 1945 nella seguente misura mensile complessiva:

Uomini e Donne Capo-Famiglia	L.	1.500,-
Donne non capo-famiglia	"	1.000,-
Ragazzi e ragazze sotto i 18 anni	"	850,-

Per quanto riguarda la corresponsione delle indennità di caro vita e di presenza per il personale dell'Esercizio di Civitavecchia si fa riferimento allo stato di fatto, mentre per lo stesso personale le due indennità di cui all'art. 1 saranno ridotte del 10%.

4) L'indennità di contingenza di cui al punto I° è comprensiva anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

5) Nel caso di lavoro straordinario la paga oraria sarà computata, comprendendovi l'indennità di caro vita e di presenza di cui all'art. 3, con le maggiorazioni stabilite dal Contratto vigente e da una aliquota delle indennità di cui al punto I° da concordare a parte tra il Comitato Sindacale e la Direzione con decorrenza dal 1 Maggio 1945.

6) Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945 l'indennità di licenziamento sarà computata sulla retribuzione in atto alla data del licenziamento, con esclusione della indennità di azienda e di contingenza di cui all'art. I° e per quanto riguarda il periodo antecedente al 31/12/943 con esclusione anche delle indennità di caro vita e di presenza.

7) Al personale femminile della categoria D la riduzione sulla retribuzione base di cui al vigente contratto di lavoro, viene limitata al 10% (dieci per cento) ferme restando le riduzioni in atto per le altre categorie.

8) L'eventuale assegno a persona non derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 dell'accordo 20 febbraio 1945 sarà ridotto del 40% e la rimanenza verrà assorbita dai successivi scatti di anzianità.

9) Il presente accordo sarà applicato anche nei confronti di tutto il personale richiamato o arruolatosi volontariamente alle armi.

10) Con la concessionedell'indennità di cui al presente accordo resta rinviata a non prima del 1 maggio 1945 ogni revisione della parte normativa e salariale nonchè della retribuzione di fatto salvo a rivedere, in più o meno, la misura delle predette indennità quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

11) Il presente accordo avrà decorrenza dal 12 febbraio 1945.-

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL LAZIO

p. LA CAMERA CONFED. DEL LAVORO

p. L'ESERCIZIO ROMANA GAS

p. IL SINDACATO PROV. LAVORATORI GAS

955

Le Aziende sottoindicate hanno accordato ai lavoratori delle loro dipendenze di Tivoli, in aggiunta all'indennità temporanea straordinaria prevista dall'accordo del 20 marzo 1945, e con decorrenza dal 16 febbraio dello stesso anno, le integrazioni di cui appresso:

BANCO DI ROMA E BANCO DI S.SPIRITO

- L. 50.== giornaliere per la 1ª Categoria
- " 45.== " " " 2ª "
- " 30.== " " " 3ª "

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

- L. 53.55 giornaliere a favore del Dirigente
- " 23.35 " " " del Cassiere
- " 17.== " " " del Commesso
- " 10.== " " " dell'Impiegato avventizio

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
- Sezione Credito e Assicurazione -
Belmi Edoardo

954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 4 2 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONFEDERAZIONE GENERALE
ITALIANA DEL LAVORO

CAMERA DEL LAVORO DI ROMA E PROVINCIA

ROMA, li 5 maggio 19 45
Piazza Esquilino, 1
Telef. 487-475

Ufficio S.P./MA
Prot. N. 4941/4
Allegati N.
OGGETTO:

Dott. CAO PINNA
Sottocommissione Alleata del Lavoro
R O M A
Via Veneto

Le inviamo copia degli accordi salariali stipulati fra la C.d.L. e la Società Romana Elettricità.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA

953

0430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E di A C C O R D O

Il giorno 25 Aprile 1945;

tra la Confederazione Generale dell'Industria,rappresentata per delega dal Prof.Francesco Loriga,assistito dai Sigg. Ing. Aldo Rovelli,Comm.Gabriele Valvo,Ing.Gustavo Sartori; e la F.I.D.A.E. (Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche),rappresentata dal Segretario Generale Sig.Vasco Cesari,assistito dal Sig. Martini Luigi e dal Comitato Esecutivo Sindacale di rappresentanza del personale della Società nelle persone dei Sigg. Rag.Giulio Bozzelli,Giulio Pieralisi,Renato Signorini,Spartaco Mondini, Luigi Tempestilli e Feliziani Maria; i quali:

- preso atto dell'accordo raggiunto nel mattino del giorno stesso presso il Sottosegretario del Lavoro S.E.Paresce,fra la Confederazione Generale degli Industriali e la Confederazione Generale del Lavoro, per la composizione della vertenza sorta fra la Società e il personale dipendente, si conviene:

1°) A tutto il personale di ruolo,compresi avventizi e assunti in sostituzione di richiamati,verrà corrisposta l'indennità di contingenza unitamente ad una indennità aziendale.

L'indennità di contingenza sarà quella prevista dall'accordo in data 28 marzo 1945 fra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera del Lavoro della Provincia di Roma e tale indennità verrà applicata anche al personale residente nelle altre provincie servite dalla Società Romana di Elettricità.

952

	Indennità Giorn.	Inden.Mens.
Uomo e donna capo-famiglia	£. 128,==	£. 3.840,==
Donne non capo-famiglia,di età superiore a 21 anni	" 110,==	" 3.300,==
Donne non capo-famiglia inf.a 21 anni	" 90,==	" 2.700,==
Ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni	" 56,==	" 1.680,==
" " " sotto ai 16 "	" 36,==	" 1.080,==

L'indennità aziendale verrà corrisposta nella seguente misura mensile indipendentemente dall'età e dal sesso del dipendente:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Categoria	Lire
Impiegati:	I^a	2.410,==
	Ib	2.050,==
	II	1.460,==
	IIIa	1.160,==
	IIIb	760,==
Operai:	I	1.552,==
	II	760,==
	III	-

2°) Le indennità di cui sopra saranno tenute distinte dalla retribuzione e non saranno considerate come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro;non saranno soggette a trattenute o a contributi di carattere sociale o assicurativo.

3°) Le indennità di presenza e caro-vita,che come dall'accordo 7/2/945 verranno corrisposte anche durante le giornate di assenza per ferie e malattia e infortuni e maternità,saranno applicate a decorrere dal 12/2/945 nella seguente misura mensile complessiva:

	A Roma	Fuori Roma
Uomini e donne capo-famiglia	£. 1.500,==	£.1.200,=
Donne non capo-famiglia	" 1.000,==	" 800,=
Ragazzi e ragazze sotto i 18 anni	" 850,==	" 700,=

4°) L'indennità di contingenza di cui al punto 1°) è comprensiva anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

951

5°) Nel caso di lavoro straordinario la paga oraria sarà computata,comprendendovi l'indennità di caro vita e presenza di cui all'art.3°) con la maggiorazioni stabilite dal contratto vigente.

6°) Per i lavoratori licenziati dopo il 16 Febbraio 1945 l'indennità di licenziamento sarà computata sulla retribuzione in atto alla data del licenziamento,con esclusione della indennità di azienda e di contingenza di cui all'art.1 e per quanto riguarda il periodo

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

antecedente al 31 Dicembre 1943, con esclusione anche delle indennità di caro vita e presenza.

7°) Al personale femminile, ferma restando la diminuzione del 20% prevista dal vigente contratto di lavoro sulla paga base e sulla indennità di residenza, verrà mensilmente corrisposta la seguente indennità compensativa:

		Personale residente a Roma	Person. resid. fuori Roma
Categoria	II	£. 700,===	£. 600,===
	IIIa	" 600,===	" 500,===
	IIIb	" 500,===	" 400,===

8°) Per gli esattori per i quali è in corso di stipulazione una nuova convenzione, si conviene nel frattempo di corrispondere le indennità di presenza, caro vita, contingenza e azienda nella stessa misura prevista per gli impiegati della categ. III a.

9°) L'importo corrispondente alla retribuzione (comprensiva di tutte le indennità), per le 4 giornate di sciopero, verrà versato dalla Società Romana di Elettricità alla Soc. Coop. Dipendenti S.R.E..

10°) Al presente accordo vengono allegate n° 8 tabelle corrispondenti a tutti i casi determinati dall'applicazione dell'accordo stesso, del quale costituiscono parte integrante.

11°) Il presente accordo avrà decorrenza dal 12 Febbraio 1945.-

per LA CONFED. GEN. DELL'INDUSTRIA — p. LA F.I.D.A.E.

p. LA SOC. ROMANA DI ELETTRICITA' — IL COMITATO ESECUTIVO DELLA S. R. E.

950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio Segreteria

ROMA, li 23 Mar.1945 194

VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2 - 3 - 4

Prot. N. 5315/Ba/sa

Allegati N. 2

OGGETTO: Accordo salariale operai metallurgici.

A Mister WILLIAM BRAINE
Direttore Sottocommissione
Alleata del Lavoro
R O M A

Rimettiamo copia dell'accordo stipulato fra l'Associazione degli Industriali Metalmeccanici ed il Sindacato Lavoratori Metallurgici che peraltro ci risulta essere già stato inviato a codesto Ufficio, come indicato nell'unito allegato.

Distinti saluti.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO * ROMA * SEGRETERIA

Si prega di indicare nella risposta l'Ufficio scrivente e il numero di protocollo della lettera a cui risponde

943

copia

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI ROMA E PROVINCIA

—

Sindacato Metallurgici.

Roma, 2 marzo 1945

prot.n.519

Sig. BRAINE - Commissario Capo della
Direzione Lavoro delle Forze Alleate
R O M A

e per conoscenza: ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE
ITALIANA DEL LAVORO
R O M A

Ci pregiamo sottoporle copia dell'accordo provvisorio concluso a Roma fra l'Associazione degli Industriali Metalmeccanici e il Sindacato dei Lavoratori Metallurgici.

Questo accordo di acconto è stato applicato immediatamente dal giorno 1° febbraio 1945, in attesa di concordare delle tabelle salariali definitive proporzionate all'attuale costo della vita.

In considerazione delle misere condizioni economiche in cui vivono oltre 5.000 operai metallurgici che lavorano a Roma per le Forze Alleate; tenuto anche presente che analoghe richieste ci sono pervenute dai metallurgici di Napoli e di Palermo, ci permettiamo chiedere alla S.V. di voler applicare, sia a Roma che negli altri centri, l'accluso accordo, fino a che non venga sostituito da altro che verrà prossimamente stipulato.

Sicuri della sollecita presa in considerazione di quanto sopra ringraziamo e salutiamo con tutta deferenza.

p. IL COMITATO DIRETTIVO DEL SINDACATO
METALLURGICI

f.to Molini

prot.conf.4395 del 3/3/45

948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione Lavoro delle Forze Alleate

R O M A

e per conoscenza: ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE
ITALIANA DEL LAVORO

R O M A

Ci pregiamo sottoporle copia dell'accordo provvisorio concluso a Roma fra l'Associazione degli Industriali Metalmeccanici e il Sindacato dei Lavoratori Metallurgici.

Questo accordo di acconto è stato applicato immediatamente dal giorno 1° febbraio 1945, in attesa di concordare delle tabelle salariali definitive proporzionate all'attuale costo della vita.

In considerazione delle misere condizioni economiche in cui vivono oltre 5.000 operai metallurgici che lavorano a Roma per le Forze Alleate; tenuto anche presente che analoghe richieste ci sono pervenute dai metallurgici di Napoli e di Palermo, ci permettiamo chiedere alla S.V. di voler applicare, sia a Roma che negli altri centri, l'accluso accordo, fino a che non venga sostituito da altro che verrà prossimamente stipulato.

948

Sicuri della sollecita presa in considerazione di quanto sopra ringraziamo e salutiamo con tutta deferenza.

p. IL COMITATO DIRETTIVO DEL SINDACATO METALLURGICI

f.to Molini

prot.conf.1395 del 3/3/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

copia

ACCORDO SALARIALE OPERAI METALLURGICI

Il giorno 13 febbraio 1945, nella sede dell'Associazione Industriali meccanici e metallurgici del Lazio in Roma, tra i rappresentanti delle ditte : FATME = OMI = MATER = SIRTI = SIET = SIETTE = CECCHINI e GENZINI ed i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia, sig. POMPILIO MILINARI, dopo laboriosa discussione, si è convenuto quanto appresso :

1°- Le ditte sopraindicate corrisponderanno ai propri dipendenti (impiegati ed operai), a titolo di acconto ed al fine di venire incontro ai più urgenti bisogni dei lavoratori per il carovita, le seguenti somme :

ai capo famiglia (uomini e donne).....L. 72,- giornaliere
ai non capi famiglia (uomini e donne)....." 52,- "
ai ragazzi e ragazze al disotto dei 18 anni..." 36,- "

2°- Il predetto acconto verrà corrisposto alla scadenza dei consueti periodi di paga; esso è riferibile ed applicabile, tanto per gli impiegati quanto per gli operai, a 25 giornate (di otto ore ciascuna) di prestazione effettiva di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 1945, e verrà erogato con i criteri osservati per la indennità carovita (Decr.Luog.n.303 del 2/11/44, pubbl.nella Gazz.Uff.n.81 del 14/11/1944).

3°- L'acconto assorbe quelle anticipazioni e quei miglioramenti pel carovita che le singole ditte avessero già - oltre quelle di legge - corrisposto ai propri dipendenti, solo però per la parte pagata a decorrere dal 1° febbraio 1945.

947

4°- L'acconto viene corrisposto in attesa dei provvedimenti di carattere generale che saranno emanati dietro accordi interconfederali e in seguito a decreti del governo e sarà, conguagliato con tutte le provvidenze, di qualsiasi genere, che venissero disposte a favore dei lavoratori.

5°- Nel caso che i nuovi provvedimenti di carattere generale tardassero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia, sig. POMPILIO MOLINARI, dopo laboriosa discussione, si è convenuto quanto appresso :

1°- Le ditte sopraindicate corrisponderanno ai propri dipendenti (impiegati ed operai), a titolo di acconto ed al fine di venire incontro ai più urgenti bisogni dei lavoratori per il carovita, le seguenti somme :

ai capo famiglia (uomini e donne).....L. 72,- giornaliere
ai non capi famiglia (uomini e donne)....." 52,- "
ai ragazzi e ragazze al disotto dei 18 anni..." 36,- "

2°- Il predetto acconto verrà corrisposto alla scadenza dei consueti periodi di paga; esso è riferibile ed applicabile, tanto per gli impiegati quanto per gli operai, a 25 giornate (di otto ore ciascuna) di prestazione effettiva di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 1945, e verrà erogato con i criteri osservati per la indennità carovita (Decr.Luog.n.303 del 2/11/44, pubbl.nella Gazz.Uff.n.81 del 14/11/1944).

3°- L'acconto assorbe quelle anticipazioni e quei miglioramenti pel carovita che le singole ditte avessero già - oltre quelle di legge - corrisposto ai propri dipendenti, solo però per la parte pagata a decorrere dal 1° febbraio 1945.

947

4°- L'acconto viene corrisposto in attesa dei provvedimenti di carattere generale che saranno emanati dietro accordi interconfederali o in seguito a decreti del governo e sarà, conguagliato con tutte le provvidenze, di qualsiasi genere, che venissero disposte a favore dei lavoratori.

5°- Nel caso che i nuovi provvedimenti di carattere generale tardassero ad essere emanati oltre il mese di marzo p.v., le ditte di cui sopra ripeteranno il versamento di un pari acconto per il mese di marzo 1945.

Il presente accordo viene accettato anche dalle seguenti ditte :
BREDA = LANCIA = M.O.T.O.T.

Per la Camera Confederale del Lavoro
di Roma e provincia
f.to Pompilio Molinari)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 4 3 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Associazione Industriali Meccanici - via S. Nicola da Tolentino 12 b
Avv. Santini - Telef. 85612.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI ROMA E PROVINCIA

SINDACATO METALLURGICI

Roma, li 2 Marzo 1945 194

Prot. N. 318

Sig. BRAINE COMMISSARIO CAPO DELLA
DIREZIONE LAVORO DELLE FORZE ALLEATE
R O M A

Ci pregiamo sottoporle copia dell'accordo provvisorio concluso a Roma fra l'Associazione degli Industriali Metalmeccanici e il Sindacato dei Lavoratori Metallurgici.

Questo accordo di acconto è stato applicato immediatamente dal giorno 1 febbraio 1945, in attesa di concordate delle tabelle salariali definitive proporzionate all'attuale costo della vita.

In considerazione delle misere condizioni economiche in cui vivono oltre 5.000 operai metallurgici che lavorano a Roma per le Forze Alleate; tenuto anche presente che analoghe richieste si sono pervenute dai metallurgici di Napoli e di Palermo, ci permettiamo chiedere alla S.V. di voler applicare, sia a Roma che negli altri centri, l'accluso accordo, fino a che non venga sostituito da altro che verrà prossimamente stipulato.

Sicuri della sollecita presa in considerazione di quanto sopra ringraziamo e salutiamo con tutta referenza.

p. IL COMITATO DIRETTIVO DEL
SINDACATO METALLURGICI

946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI ROMA E PROVINCIA

SINDACATO METALLURGICI

Roma, li 2 Marzo 1945 194

COPIA

Prot. N

Il giorni 13 febbraio 1945, nella sede dell'Associazione Industriali meccanici e metallurgici del Lazio in Roma, tra i rappresentanti delle ditte: FATME - OMI - MATER → SIRTI - SIET - SIETTE - CECCHINI e GENZINI ed i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia, Sig. POMPILIO MILINARI, dopo laboraiosa discussione, si è convenuto quanto appresso:

1°- Le ditte sopraindicate corrisponderanno ai propri dipendenti (impiegati ed operai), a titolo di acconto ed alfine di venire incontro ai più urgenti bisogni dei lavoratori per il carovita, le seguenti somme:
ai capo famiglia (uomini e donne).....L.72,- giornaliere
ai non capi famiglia (uomini e donne).....L.52,- "
ai ragazzi e ragazze al disotto 18 anni....?L.36,- "

2°- Il predetto acconto verrà corrisposto alla acadenza dei consueti periodi di paga; esso è riferibile ed applicabile, tanto per gli impiegati quanto per gli operai, a 25 giornate (di otto ore ciascuna) di prestazione effettiva di lavoro, a decorrere dal 1° Febbraio 1945, e verrà erogato con i criteri osservati per la indennità carovita (Decr.Luog. N.303 del 2-11-944, pubbl. nella Gazz.Uff.N.81 del 14-11-944).

3°- L'acconto assorbe quelle anticipazioni e quei miglioramenti pel carovita che le singole ditte avessero già - oltre quelle di legge - corrisposto ai propri dipendenti, solo però per la parte pagata a decorrere dal 1° febbraio 1945.

945

4°- L'acconto viene corrisposto in attesa dei provvedimenti di carattere generale che saranno emanati dietro accordi interconfederali o in seguito a decreti del governo e sarà, conguagliato con tutte le provvidenza, di qualsiasi genere, che venissero disposte a favore dei la-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

voratori.

5° - Nel caso che i nuovi provvedimenti di carattere generale tardassero ad essere emanati oltre il mese di marzo p.v., le ditte di cui sopra ripeteranno il versamento di un pari acconto per il mese di marzo 1945.

Il presente accordo viene accettato anche dalle seguenti ditte: BREDA - LANCIA - M.O.T.O.R.

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI ROMA E PROVINCIA
(Pompilio Molinari)

Rome 3
Building

Addì 5 settembre 1945 in Roma, tra l'Associazione Nazionale dei Costruttori Italiani rappresentata dai Sigg.Ing.Roberto Almagià, comm. Mario Rosa, Ing.Landi Giulio, e

la Confederazione Generale,del Lavoro rappresentata dai Sigg. Bitossi Renato, Massini Cesare e dr.Giambarba Eugenio e Rospini Luigi :

premesso

che in data 5 agosto 1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria e la Confederazione Generale del Lavoro, è stato stipulato un accordo per la corresponsione ai lavoratori del premio di liberazione ;

che la categoria si era astenuta ad accettare tale accordo per la particolare critica situazione di carattere economico e finanziario;

sciogliendo la riserva di cui all'art.9 di tale accordo 5 agosto 1945, l'accordo stesso viene esteso alle aziende edili con le seguenti modifiche accettate dalle parti :

a) riduzione del 25% della misura dei premi, di cui all'art.1

b) soppressione degli art. 3,4, secondo capoverso dell'art. 6 e dell'art. 9;

c) è data facoltà alle ditte di corrispondere il premio in tre rate eguali, la prima pagabile al sabato successivo alla data di accordo, la seconda al 22 settembre e la terza al 13 ottobre 1945;

d) In quelle provincie ove sorgessero difficoltà per l'applicazione del presente accordo, le Associazioni Provinciali dell'edilizia e le locali Camere Provinciali del Lavoro tratteranno direttamente la misura del premio di liberazione e le modalità di pagamento.

944

Letto, approvato e sottoscritto.

a Roma 5 settembre 1945

PER LA CONF.GENERALE DEL LAVORO

PER L'ASSOCIAZIONE NAZ. COSTRUTTORI ITALIANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bitossi Renato, Massini Cesare e dr.Giambarba Eugenio e Rospini Luigi :

premesso

che in date 5 agosto 1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria e la Confederazione Generale del Lavoro, è stato stipulato un accordo per la corresponsione ai lavoratori del premio di liberazione ;

che la categoria si era astenuta ad accettare tale accordo per la particolare critica situazione di carattere economico e finanziario;

sciogliendo la riserva di cui all'art.9 di tale accordo 5 agosto 1945, l'accordo stesso viene esteso alle aziende edili con le seguenti modifiche accettate dalle parti :

a) riduzione del 25% della misura dei premi, di cui all'art.1

b) soppressione degli art. 3,4, secondo capoverso dell'art. 6 e dell'art. 9;

c) è data facoltà alle ditte di corrispondere il premio in tre rate eguali, la prima pagabile al sabato successivo alla data di accordo, la seconda al 22 settembre e la terza al 13 ottobre 1945;

d) In quelle provincie ove sorgessero difficoltà per l'applicazione del presente accordo, le Associazioni Provinciali dell'edilizia e le locali Camere Provinciali del Lavoro tratteranno direttamente la misura del premio di liberazione e le modalità di pagamento.

944

Letto, approvato e sottoscritto.

a Roma 5 settembre 1945

PER LA CONF.GENERALE DEL LAVORO

PER L'ASSOCIAZIONE NAZ. COSTRUTTORI ITALIANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma
Building

6 settembre 1945

ACCORDO PROVINCIALE

Il 6 settembre 1945, in Roma :

Tra l'Associazione Provinciale dei Costruttori rappresentata dai Sigg.ing.Roberto Almagià, comm. Mario Rosa, ing.Crescentino Cirimei e Baietti Cesare :

ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dell'Edilizia e la Camera del lavoro rappresentata rispettivamente dai sigg.Luigi Rospini, Cesare Massini ed Eugenio Giambarba :

In relazione alla richiesta avanzata dal Sindacato dei lavoratori nel marzo 1945;

Tenuto conto dell'alto costo della vita in Roma e Provincia;

In considerazione delle condizioni veramente disagiate in cui versano i lavoratori dell'edilizia;

In considerazione che i minimi di salario e di stipendio attualmente corrisposti ai suddetti lavoratori sono inferiori in molti casi ai salari ed agli stipendi di fatto che parte della categoria già percepisce, cosa che determina nei meno favoriti un giustificato malcontento;

è stato stipulato il seguente accordo :

1°) Ferme le indennità di presenza, di carovita e di contingenza, i minimi di salario degli operai, previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro sono aumentati del 100%, con decorrenza 10 settembre 1945.

943

2°) Ferme le indennità di presenza, di carovita e di contingenza, i minimi di stipendio degli impiegati previsti dai vigente contratto collettivi di lavoro, sono aumentati dell'80% a decorrere dal 16 settembre 1945.

3°) L'aumento di minimi di paga e di stipendio di cui al presente accordo assorbe sono alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale o particolare concessi per iniziativa delle Aziende.

I lavoratori che godono di un trattamento economico di miglior favore nei confronti del predetto accordo manterranno inalterate le loro retribuzioni attuali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il 6 settembre 1945, in Roma :

Tra l'Associazione Provinciale dei Costruttori rappresentata dai Sigg.ing.Roberto Almagià, comm. Mario Rosa, ing.Crescentino Cirimoi e Baietti Cesare :

ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dell'Edilizia e la Camera del lavoro rappresentata rispettivamente dai sigg.Luigi Rospini, Cesare Mascini ed Eugenio Giamberba :

In relazione alla richiesta avanzata dal Sindacato dei lavoratori nel marzo 1945;

Tenuto conto dell'alto costo della vita in Roma e Provincia;

In considerazione delle condizioni veramente disagiate in cui versano i lavoratori dell'edilizia;

In considerazione che i minimi di salario e di stipendio attualmente corrisposti ai suddetti lavoratori sono inferiori in molti casi ai salari ed agli stipendi di fatto che parte della categoria già percepisce, cosa che determina nei meno favoriti un giustificato malcontento;

è stato stipulato il seguente accordo :

1°) Ferme le indennità di presenza, di carovita e di contingenza, i minimi di salario degli operai, previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro sono aumentati del 100%, con decorrenza 10 settembre 1945.

2°) Ferme le indennità di presenza, di carovita e di contingenza, i minimi di stipendio degli impiegati previsti dal vigente contratto collettivi di lavoro, sono aumentati dell'80% a decorrere dal 15 settembre 1945.

3°) L'aumento di minimi di paga e di stipendio di cui al presente accordo assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale o particolare concessi per iniziative dalle Aziende.

I lavoratori che già godono di un trattamento economico di miglior favore nei confronti del predetto accordo manterranno inalterate le loro retribuzioni attuali.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFEDERALE DEL LAVORO * CAMERA DEL LAVORO ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3 Mr Scott 13/4/45

Translation Baldazzi

Italian General Confederation of Labour

Secretariat
Prot. No. 6081
Enclosures 1

Rome 10 April 1945

SUBJECT : Final agreement for the payment of a new emergency indemnity to the construction workers.
TO : Mr. William Braine Allied Commission, Director Labour Sub-Commission
Rome

We enclose herewith a copy of the final agreement concerning the payment of an emergency indemnity granted to the workers of the saddle industry, valid for the city of Rome and the respective province. We ask you kindly to bring to the notice of the competent Allied Authorities the above mentioned agreement, in order that they may apply to the workers of the building industry in their own employ, the benefit of the provisions contemplated in the same agreement.

We remain with kind regards, dear Sir.

Sincerely Yours,
Grandi-Lizzadri
(for the Secretariat)

942

0446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/js

Translation Baldazzi

FINAL AGREEMENT FOR THE PAYMENT OF A NEW EMERGENCY IN-DEMNITY TO THE WORKERS OF THE BUILDING INDUSTRY

On March 30th - 1945 in Rome

BETWEEN

the employers of the Building Industry Association of Rome and the respective province represented by Ing. Roberto Almagià, Ing. Landi Giulio, Ross Mario, Ing. Cirinci, Crescentino and D'Arcandeli Augusto;

AND

the Labour Chamber of Rome and province represented by Massini Cesare, Giamberbs Eugenio, Cianca Claudio, Chiaretti Lino,

- Having seen the agreement stipulated between the same contracting parties on 23 February 1945 for the granting of instalments on the future wage increase;

- having seen also the confederal agreement of 24 February 1945 intended to grant a new "carovita" and emergency indemnity;

the following agreement is being stipulated, with validity for the city and province of Rome:

1) To all workers, office-employees or labourers, the industrial Firms belonging to the Building industry Association, will pay an indemnity, called "Emergency Indemnity", fixed in the following amounts:

	from 12.2.45 to 25.3.45	After 25.3.1945
Man or Women "family-heads"	100.00	125.00
Women not "family-heads"	62.50	90.00
Boys, both sexes from 16 to 18	56,00	56.00
Children, both sexes under 16	36.00	36.00

941

In the provinces there will be a 15% reduction, with exception of Tivoli, Colleferro and Civitavecchia, where the reduction will be only 10%.

0447

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) The above indemnity will be paid for each actual day of work, with a minimum working day of at least 4 hours. To those who are working less than 4 hours daily, the emergency indemnity, as per Art.1, will be paid according to the actual hours worked.

If a worker, through his own fault, is working less hours than the number of hours requested by the established contract, the emergency indemnity will be paid in relation to the number of hours actually worked.

For workers who fall in the "impiegati" (office-workers) category, as established by R.D. of 13 November 1924, N° 1825, converted into law 18 March 1926, the indemnity will be paid in a monthly amount equal to 30 times the daily indemnity as established in Art.1.

3) "CARO PANE" INDEMNITY - The present indemnity will include the "caro pane" indemnity of the worker. It excludes however the indemnity for persons living within the household;for this particular indemnity reference is made to the agreement which will be stipulated on the subject by the two Confederations.

4) NATURE AND EFFECT OF THE NEW INDEMNITY - The present indemnity is to be kept free from retributions; it will not be considered as a retribution to whatever effects of the labour relations and it is not subject to deductions or contributions of a social or insurance character.

In reference to the above, the same indemnity does not change the actual amount of "caro vita" paid as per D.L. of 2 November 1944, N° 305, which was proportioned, as it is well known, to the pay received at the time of the grant, nor will it be considered in respect to the dismissal indemnity.

940

5) ABSORPTION - The new indemnity absorbs to the extent of the respective amount the economic improvements of a general character granted on the initiative of the Firms, or as a result of an agreement, after the 16 August 1944, exclusive of the increases of merit or seniority.

6) ADJOURNMENT OF CONTRACT REVISIONS - With the grant of the new indemnity all revisions concerning regulations and salaries contemplated by the contracts in force, as well as concerning the actual basic pays, are postponed to a date not prior to that of August 1st - 1945, except for reviewing, in a sense of an increase of of a decrease, through agreements of a general character, the amount of the above mentioned emergency, whenever circumstances would justify it.

0448

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) OVERTIME WORK - The hours of overtime work will be paid by adding to the per hour pay the amount of the respective fractions (eighth part of every per hour compensation) of the presence and "caro vita" indemnities, the total to be increased by the rates provided for overtime work.

8) RECOVERY OF TIME - The hours of work done above the normal daily working hours to make up the time for which the emergency indemnity was already paid, will not be added again by the amount of the same indemnity, or by the "caro vita" or presence indemnities.

The making up of lost time will not exceed one hour per day, and must take place within a maximum two weeks period following the day in which the loss of time has occurred.

9) PROVISIONS FOR ILLNESS - For workers absent because of illness, until such time as the new types of subsidy that the I.G.C.L. and the C.G.I.I. have declared to ask by common agreement to the Ministry of Industry, Commerce and Labour, the Firms will pay to the workers, whose illness is longer than 6 days, an additional subsidy equal to 50% of the indemnity as per Art.1 of the present agreement. The said subsidy will be paid for each day and for a maximum period of 60 days illness.

10) DISMISSAL INDEMNITY - For workers dismissed after 16 February 1945, the seniority of service as regards the dismissal indemnity will be divided into two periods.

a. for seniority up to 31 December 1943 the indemnity will be paid according to the salary being received on 31 December 1944 and is therefore exclusive of elements not making up parts of the salary itself, viz. presence indemnity and "caro vita" as per D.L. of 2 November 1944 N° 303; 939

b. for seniority of service after the date of 31 December 1943, the indemnity will be proportioned to the retribution, inclusive of the presence and caro vita indemnities as per D.L. of 2 November 1944, N° 303, exclusive of the increases granted under any form after 31 December 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11) REGULATION ON THE INTERCONFEDERAL AGREEMENT OF 24.2.45 - For all that is not explicitly provided for, reference should be made to the interconfederal agreement of 24 February 1945, which is intended to be an integral part of the present agreement in all its dispositions, except for those that are inconsistent with the latter.

12) EFFECTIVE DATE - The present agreement will enter into force starting from the effective date of 26 March 1945, and it absorbs and replaces that of 19 February 1945, stipulated by the Confederal Chamber of Labour and the "Associazione dei Costruttori" for the concession of partial payments. For the Period from 12 February to 25 March 1945, the indemnity will be paid to the amount indicated for the same period in Art.1, with deduction of the partial payments already made on the basis of the agreement of 19 February 1945.

Rome, March 30th - 1945

13

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI ROMA E PROVINCIA

ROMA - Via Regina Elena, 11 - Telefono 40115 - ROMA

Si porta a conoscenza dei Soci il seguente:

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA NUOVA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DELL'EDILIZIA DI ROMA E PROVINCIA

il 30 marzo 1945. in Roma

Tra

L'Associazione Costruttori di Roma e Provincia rappresentata dall'Ing. Roberto Almagià, Ing. Landi Giulio, Rosa Mario, Ing. Cirinei Crescentino e D'Arcangeli Augusto:

e

la Camera del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai Sig.- Massini Cesare, Giambarba Eugenio, Cianca Claudio e Chiaretti Lino

— visto l'accordo stipulato tra le stesse parti contraenti il 23 febbraio 1945, per la concessione di acconti sui futuri miglioramenti;

— visto altresì l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita e di contingenza:

è stato stipulato il presente accordo da valere per la città di Roma e Provincia.

1. — A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali aderenti all'Associazione Costruttori, corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure:

		dal 12-2-1945 al 25-3-1945	successiv. al 25-3-1945
Uomo, e donna capo famiglia	L.	100 —	128 —
Donna non capo famiglia	»	62.50	90 —
Ragazzi ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	»	36 —	56 —
Ragazzi ambo i sessi sotto i 16 anni	»	36 —	36 —

Per le località della Provincia riduzione del 15% ad eccezione dei comuni di Tivoli, Colleferro e Civitavecchia in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2. — Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art. 1 sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegua un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro prestate.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati ai sensi del R. D. 13 novembre 1924 n. 1825 convertito nella Legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi dell'art. 1).

3. — *Indennità caro-pane.* — La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore. E' esclusa invece quella per i familiari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi che a tal uopo verranno stipulati dalle due Confederazioni.

337

4. — *Natura ed effetti della nuova indennità.* — La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità, non modifica la misura attualmente corrisposta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il 30 marzo 1945. in Roma

Tra

L'Associazione Costruttori di Roma e Provincia rappresentata dall'Ing. Roberto Almagià. Ing. Landi Giulio. Rosa Mario. Ing. Cirinei Crescentino e D'Arcangeli Augusto;

e

la Camera del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai Sig.- Massini Cesare. Giambarba Eugenio. Cianca Claudio e Chiaretti Lino

— visto l'accordo stipulato tra le stesse parti contraenti il 23 febbraio 1945, per la concessione di acconti sui futuri miglioramenti:

— visto altresì l'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità di carovita e di contingenza:

è stato stipulato il presente accordo da valere per la città di Roma e Provincia.

1. — A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali aderenti all'Associazione Costruttori, corrisponderanno una indennità chiamata di contingenza, stabilita nelle seguenti misure:

		dal 12-2-1945 al 25-3-1945	successiv. al 25-3-1945
Uomo, e donna capo famiglia	L.	100 —	128 —
Donna non capo famiglia	»	62,50	90 —
Ragazzi ambo i sessi dai 16 ai 18 anni	»	36 —	56 —
Ragazzi ambo i sessi sotto i 16 anni	»	36 —	36 —

Per le località della Provincia riduzione del 15% ad eccezione dei comuni di Tivoli, Colleferro e Civitavecchia in cui l'indennità sarà invece ridotta del 10%.

2. — Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art. 1 sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegua un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro prestate.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati ai sensi del R. D. 13 novembre 1924 n. 1825 convertito nella Legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi dell'art. 1).

3. — *Indennità caro-pane.* — La presente indennità comprende l'indennità caro pane del lavoratore. E' esclusa invece quella per i familiari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi che a tal uopo verranno stipulati dalle due Confederazioni.

937

4. — *Natura ed effetti della nuova indennità.* — La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità, non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità caro vita di cui al D. L. Ltg. 2 novembre 1944 n. 303, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè d'altra parte sarà tenuta presente ai fini della indennità di licenziamento.

5. — *Assorbimento.* — La nuova indennità assorbe sino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

408 2 1/08 acario dell'operaio
2 - acario dell'addetto di lavoro -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6. — *Rinvio di revisioni contrattuali*. — Con la concessione della nuova indennità resta rinviata a non prima del 1° agosto 1945 ogni revisione della parte normativa e salariale dei contratti vigenti, nonchè delle retribuzioni di fatto, salvo a rivedere, con accordi di carattere generale, in più o in meno, la misura della predetta indennità di contingenza quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

7. — *Lavoro straordinario*. — Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo sulla paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per lavoro straordinario.

8. — *Ricupero*. — Le ore di lavoro che vengono eseguite oltre l'orario normale per ricuperare le ore sulle quali è già stata corrisposta l'indennità di contingenza, non dovranno essere nuovamente maggiorate di detta indennità, nè dell'indennità di caro vita nè di presenza.

Il ricupero non potrà superare un'ora giornaliera e dovrà essere effettuato entro le due settimane immediatamente successive al giorno in cui è avvenuta la perdita.

9. — *Trattamento malattia*. — Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la C. G. I. L. e la C.G.I.I hanno dichiarato di chiedere concordemente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, le Aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i sei giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'indennità di cui all'art. 1) del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 60 giorni di malattia.

10. — *Indennità di licenziamento*. — Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

a) per anzanità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di caro vita di cui al D. Lg. 2 novembre 1944, n. 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, la indennità sarà commisurata all'a retribuzione comprensiva della indennità di presenza e dell'indennità di caro vita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

11. — *Regolamento dell'accordo Interconfederale* 24-2-1945. — Per tutto quanto non espressamente preveduto si fa riferimento all'accordo Interconfederale del 24 febbraio 1945, il quale si intende senza altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

12. — *Decorrenza*. — Il presente accordo andrà in vigore con decorrenza dal 26 marzo 1945 e assorbe e sostituisce quello del 23 febbraio 1945 stipulato tra la Camera Confederale del Lavoro e l'Associazione dei Costruttori per la concessione di acconti. Per il periodo che va dal 12 febbraio al 25 marzo 1945, l'indennità sarà corrisposta nella misura indicata per detto periodo nell'art. 1) dedotti gli acconti già corrisposti in base all'accordo 23 febbraio 1945.

Roma, 30 *marzo* 1945.

F.to: Ing. ROBERTO ALMAGIA' - MARIO ROSA - Ing. CRESCENTINO CIRINEI - D'ARCANGELI AUGUSTO.

MASSINI CESARE - GIAMBARBA EUGENIO - CIANCA CLAUDIO - CHIARETTI LINO.

Per effetto di tale accordo, a partire dal 26 marzo 1945, la rimunerazione lorda spettante a Roma in base ai minimi di salario, risulta come segue:

Manovale	L.	$6{,}17 \times 8 + 18 + 35 + 128 =$	L. 230.36
Muratore	»	$7{,}42 \times 8 + 18 + 35 + 128 =$	» 240,36
Guardiano	»	$45.15 + 18 + 35 + 128 =$	» 226.15
Ragazzo dai 16 ai 18 anni .	»	$3.21 \times 8 + 10 + 35 + 56 =$	» ~~116.63~~ 111.68

20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

viste maggiorazioni per lavoro straordinario.

8. — *Ricupero.* — Le ore di lavoro che vengono eseguite oltre l'orario normale per ricuperare le ore sulle quali è già stata corrisposta l'indennità di contingenza, non dovranno essere nuovamente maggiorate di detta indennità, nè dell'indennità di caro vita nè di presenza.

Il ricupero non potrà superare un'ora giornaliera e dovrà essere effettuato entro le due settimane immediatamente successive al giorno in cui è avvenuta la perdita.

9. — *Trattamento malattia.* — Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la C. G. I. L. e la C.G.I.I hanno dichiarato di chiedere concordemente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, le Aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i sei giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'indennità di cui all'art. 1) del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 60 giorni di malattia.

10. — *Indennità di licenziamento.* — Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

a) per anzanità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di caro vita di cui al D. Ltg. 2 novembre 1944, n. 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, la indennità sarà commisurata alla retribuzione comprensiva della indennità di presenza e dell'indennità di caro vita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n. 303, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

11. — *Regolamento dell'accordo Interconfederale* 24-2-1945. — Per tutto quanto non espressamente preveduto si fa riferimento all'accordo Interconfederale del 24 febbraio 1945, il quale si intende senza altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

12. — *Decorrenza.* — Il presente accordo andrà in vigore con decorrenza dal 26 marzo 1945 e assorbe e sostituisce quello del 23 febbraio 1945 stipulato tra la Camera Confederale del Lavoro e l'Associazione dei Costruttori per la concessione di acconti. Per il periodo che va dal 12 febbraio al 25 marzo 1945, l'indennità sarà corrisposta nella misura indicata per detto periodo nell'art. 1) dedotti gli acconti già corrisposti in base all'accordo 23 febbraio 1945.

Roma, 30 *marzo* 1945.

F.to: Ing. ROBERTO ALMAGIA' - MARIO ROSA - Ing. CRESCENTINO CIRINEI - D'ARCANGELI AUGUSTO.

MASSINI CESARE - GIAMBARBA EUGENIO - CIANCA CLAUDIO - CHIARETTI LINO.

Per effetto di tale accordo, a partire dal 26 marzo 1945, la rimunerazione lorda spettante a Roma in base ai minimi di salario, risulta come segue:

Manovale	L.	6,17 × 8 + 18 + 35 + 128 =	L. 230,36
Muratore	»	7,42 × 8 + 18 + 35 + 128 =	» 240,36
Guardiano	»	45.15 + 18 + 35 + 128 =	» 226.15
Ragazzo dai 16 ai 18 anni .	»	3.21 × 8 + 10 + 20 + 56 =	» ~~116,68~~ 111.68

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0454

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Norme contrattuali di lavoro per i farmacisti direttori e collaboratori

Stipendi minimi dalla data del 1° Giugno 1944

Farmacista direttore		L.	2800	lorde mensili
Farmacista collaboratore -	1° anno di anzianità professionale	»	1650	» »
» »	2° e 3° » »	»	1850	» »
» »	4° e 5° » »	»	2060	» »
» »	dal 6° anno in poi . .	»	2470	» »

Gli anni di anzianità s'intendono di effettivo esercizio professionale prestato in una o più farmacie.

L'indennità di presenza rimane stabilita in L. 18 per gli uomini e L. 10 per le donne.

L'assegno di carovita, pur riconoscendolo obbligatorio solo nella misura stabilita dalla Legge, è stato concesso a tutti i farmacisti, con delibera del Consiglio dell'Associazione del 2 Settembre 1944 e confermato nella seduta del 10 Ottobre 1944, nella seguente misura:

L. 1500 mensili agli uomini.
L. 1200 » alle donne.

per un orario normale di lavoro e con decorrenza dal 1° Settembre 1944.

***

Ferie annuali per i direttori e collaboratori

Per anzianità professionale nella stessa farmacia fino al 6° anno, giorni 20; fino al 10° anno, giorni 25. Oltre il 10° anno, giorni 30 anche se l'anzianità si riferisce ad esercizio svolto in diverse farmacie.

***

Lavoro straordinario

Per il computo del compenso dovuto per lavoro straordinario (oltre le ore 8) dividere lo stipendio mensile per 26 e il quoziente per 8 e moltiplicare questo aumentato del 10 % per le ore di lavoro eseguito.

Ciò vale anche per le ore di lavoro svolto nella domenica di turno.

***

Periodo di preavviso

Il periodo minimo di preavviso dovuto dal datore di lavoro al dipendente o viceversa, nel caso di risoluzione del contratto di lavoro, è di giorni 30 decorrenti dal 1° o dal 15 del mese.

Periodo di prova

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; non può essere convalidato da testimonianze o dichiarazioni verbali.

***

Tredicesima mensilità

In occasione delle Feste Natalizie deve essere corrisposta ad ogni farmacista dipendente una indennità pari allo stipendio comprensivo delle indennità di presenza e di carovita

Ai collaboratori in servizio nella stessa farmacia da meno di un anno deve essere corrisposta proporzionalmente ai mesi di servizio prestato.

Gli anni di anzianità professionale s'intendono per lavoro normalmente prestato da dimostrarsi con regolare certificato di servizio.

Iscrizione all'Albo professionale

Per l'esercizio della professione di farmacista è necessaria l'iscrizione all'Albo. Per tale iscrizione debbono essere presentati all'Ordine Provinciale dei Farmacisti i seguenti documenti (su carta da bollo e legalizzati)

1) Certificato di nascita.
2) » di cittadinanza italiana.
3) » di buona condotta.
4) » penale.
5) » di residenza.
6) Copia notarile della laurea e diploma.
7) Certificato di abilitazione all'esercizio professionale.
8) Quietanza della tassa versata all'Ufficio del Registro richiesta per la iscrizione all'Albo.
9) Domanda su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti.

0 4 5 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Delegati di Zona dell'Associazione Provinciale Farmacisti

Zona Nomentana:
Dott. Arena Raffaele
Telef. 865-377

Zona Trevi - Campo Marzio - Colonna:
Dott. Evans Federico
Telef. 60-626

Zona Prati:
Dott. Guido Battisti
Telef. 30-181

Zona Sallustiana - Castro Pretorio - Ludovisi:
Dott. Gino Assettati
Telef. 480-477

Zona Prenestina - Tor Pignattara - Quadraro:
Dott. Stefano Boidi
Telef. 71-822

Zona Tuscolana - Appio - Latino:
Dott. Perroni Andrea
Telef. 70-392

Zona Salaria:
Dott. Donfrancesco Italo
Telef. 849-590

Zona Trionfale - Flaminio:
Dott. Vecchione Roberto
Telef. 361-724

Zona Testaccio - Aventino - Garbatella:
Dott. Caruso Carmelo
Telef. 582-515

Zona Monte Sacro:
Dott. Aldo Severi
Telef. 890-702

Zona S. Eustacchio - Regola - Campitelli:
Dott. Maviglia Giulio
Telef. 51-826

Zona Testaccio - Monteverde:
Dott. Mario Filonzi
Telef. 52-119

Zona Tiburtino:
Dott. Sbarigia Franco
Telef. 491-502

Zona Monti - Celio:
Dott. De Cubbe Ghantuz
Telef. 40-804

Zona Esquilino:
Dott. Lucchesi Fernando
Telef. 41-924

OR[illegible]IO degli Uffici dell'Associazione:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni feriali

UFFICIO TARIFFAZIONE: ore 8,30 - 12,30 — 15 - 17 nei giorni feriali

Tip. FLORENTIA dei F.lli Ascoli t. 44962

Associazione Provinciale Farmacisti di Roma
Via S. Lorenzo in Miranda, 10 - Tel. 62-123

Calendario dei turni festivi delle farmacie
1945

	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Magg.	Giug.	Luglio	Agost.	Sett.	Ottob.	Nov.	Dic.
I turno	1 6 7 21 28	4 18 25	4 18 19 25	1 15 22 20	13 20 27 **31**	10 17 24 29	8 15 22	5 12 **15** 19	2 9 16 30	7 14 28	**1** 4 11 25	2 **8** 9 23 **25** 30
II turno	**1** **6** 7 14 28	4 11 25	4 11 25	1 8 22 29	6 **10** 20 27 **31**	3 17 24 **29**	1 15 22 29	12 **15** 19 26	9 16 23	7 14 21	4 11 18	2 **8** 9 16 30
III turno	7 14 21	4 11 18	4 11 18 **19**	1 8 15 29	6 **10** 13 27 **31**	3 10 24 **29**	1 8 22 29	5 19 26	2 16 23 30	14 21 28	**1** 11 18 25	9 16 23 **25**
IV turno	**1** **6** 14 21 28	11 18 25	11 18 **19** 25	8 15 22	6 **10** 13 20	3 10 17	1 8 15 29	5 12 **15** 26	2 9 23 30	7 21 28	**1** 4 18 25	2 **8** 16 23 **25** 30

N. B. - Nei giorni intersettimanali segnati in neretto le farmacie di turno osserveranno tutto l'orario; le altre non di turno resteranno aperte fino alle ore 13.

Unione Realizzazioni Editoriali - Roma - Via dei Giordani, 20 Telef. 883-951

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI FARMACISTI DI ROMA

NOTIZIARIO N. 2. Roma, 19 Marzo 1945

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO CAROVITA.

L'Associazione Provinciale Farmacisti, tenendo sempre presente la tutela imparziale degli interessi dei propri iscritti siano essi proprietari o collaboratori, considerando l'aggravarsi delle condizioni economiche dei collaboratori in seguito all'aumento vertiginoso del costo della vita, per dimostrare in modo spontaneo e tangibile lo spirito di fraterna solidarietà che anima i farmacisti fra loro e che deve mantenersi nella più stretta coesione, ha deliberato che da parte dei farmacisti proprietari verso i collaboratori iscritti all'Associazione, a decorrere dal 15 febbraio 1945 venga corrisposto un supplemento straordinario carovita, conguagliabile con successive, eventuali provvidenze, nella seguente misura:

Per i farmacisti direttori e collaboratori con anzianità di effettivo esercizio professionale oltre i tre anni: lire 3.000,= mensili comprensive della indennità di presenza.

Con anzianità inferiore ai tre anni: lire 1.500 mensili comprensive della indennità di presenza.

UFFICIO TARIFFAZIONE.

Dato lo scarso quantitativo di ricette che vengono inviate per la tariffazione ed in considerazione dell'aumento delle spese di gestione il Consiglio dell'Associazione ha deliberato di sospendere le attività dell'Ufficio Tariffazione che continuerà fino ad esaurimento del lavoro in corso.

L'Associazione potrà fornire agli interessati i nomi dei farmacisti tariffatori disposti ad eseguire per loro conto la prenotatura delle ricette.

Si stanno svolgendo trattative con le Mutue perchè l'onere dovuto a spesa tariffazione venga almeno in parte sostenuto dalle Mutue stesse.

QUOTA ASSOCIATIVA 1945.

Si invitano i farmacisti direttori e collaboratori a voler gentilmente versare all'Associazione la quota associativa fissata per il 1° semestre 1945, in L. 60,=. Gli iscritti in regola con i pagamenti potranno avere la migliore assistenza per tutto ciò loro abbisogni.

ASSEGNAZIONE CANDELE.

Tutte le farmacie addette al servizio notturno comprese quelle a turno mensile e settimanale potranno ritirare subito presso gli uffici dell'Associazione un nuovo buono di assegnazione candele. I buoni scadranno improrogabilmente il giorno 30 marzo c.m.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...sto della vita, per dimostrare in modo spontaneo e tangibile lo spirito di fraterna solidarietà che anima i farmacisti fra loro e che deve mantenerli nella più stretta coesione, ha deliberato che da parte dei farmacisti proprietari verso i collaboratori iscritti all'Associazione, a decorrere dal 15 febbraio 1945 venga corrisposto un supplemento straordinario carovita, conguagliabile con successive, eventuali provvidenze, nella seguente misura:

Per i farmacisti direttori e collaboratori con anzianità di effettivo esercizio professionale oltre i tre anni: lire 3.000,= mensili comprensive della indennità di presenza.

Con anzianità inferiore ai tre anni: lire 1.500 mensili comprensive della indennità di presenza.

UFFICIO TARIFFAZIONE.

Dato lo scarso quantitativo di ricette che vengono inviate per la tariffazione ed in considerazione dell'aumento delle spese di gestione il Consiglio dell'Associazione ha deliberato di sospendere le attività dell'Ufficio tariffazione che continuerà fino ad esaurimento del lavoro in corso.

L'Associazione potrà fornire agli interessati i nomi dei farmacisti tariffatori disposti ad eseguire per loro conto la prestatura delle ricette.

Si stanno svolgendo trattative con le Mutue perchè l'onere dovuto a spesa tariffazione venga almeno in parte sostenuto dalle Mutue stesse.

QUOTA ASSOCIATIVA 1945.

Si invitano i farmacisti direttori e collaboratori a voler gentilmente versare all'Associazione la quota associativa fissata per il 1° semestre 1945, in L. 60,=. Gli iscritti in regola con i pagamenti potranno avere la migliore assistenza per tutto ciò loro abbisogni.

ASSEGNAZIONE CANDELE.

Tutte le farmacie addette al servizio notturno comprese quelle a turno mensile e settimanale potranno ritirare subito presso gli uffici dell'Associazione un nuovo buono di assegnazione candele. I buoni scadranno improrogabilmente il giorno 30 marzo c.m.

935

ASSEGNAZIONE PRODOTTI.

Nel mese di febbraio sono stati distribuiti a tutte le farmacie di Roma e Provincia i seguenti prodotti:

Olio di oliva – Olio di mandorle – Alcole metilico.

Sono in corso le pratiche per un'assegnazione di alcole puro e denaturato, sapone ed altri prodotti. La pratica per un'assegnazione di zucchero nuovamente sollecitata non ha ancora avuto alcun esito.

STAMPATI.

Si fa presente che sono a disposizione presso gli uffici dell'Asso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciazione per l'acquisto i seguenti registri: Carico e scarico stupefacenti – Carico e scarico alcool puro – Copia ricette – Richieste stupefacenti – Cartelli per l'osservanza dei prezzi.

DISPOSIZIONI IN MATERIE DI IMPOSTE DIRETTE.

Secondo le disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1944, N. 384 su tutti i salari, stipendi ed indennità di qualsiasi genere (esclusi solamente i contributi assicurativi e sociali) qualora l'ammontare complessivo annuo supera le lire 20.000 grava per Imposta Ricchezza Mobile categoria C/2 un contributo fiscale del 4% per i salari e dell'8 % sugli stipendi. Tali contributi devono essere pagati dal datore di lavoro con rivalsa sui dipendenti. La tassa grava sull'importo dei salari, stipendi, indennità ecc. dedotte lire 1.000 mensili/ Ad esempio:

Un farmacista che percepisca in un mese L.2.000 per stipendio
" 1.500 " indennità carovita
" 3.000 " carovita straordin.
L.6.500
dedotte " 1.000
L.5.500 paga l'8 % su L. 5.500.

Inoltre se complessivamente (per i soli impiegati) l'importo annuo superi le 24.000 lire dovrà il datore di lavoro trattenere l'1 % sull'intero stipendio (senza detrazione delle L. 1.000) a titolo di acconto per l'imposta complementare salvo conguaglio con l'Ufficio delle Imposte e ciò a decorrere dal 1 gennaio 1945. Se il diperdente ha realmente a carico cinque o più figli beneficia di alcune facilitazioni sull'imposta complementare.

Si raccomanda ai farmacisti di adempiere all'obbligo della denuncia dei salari e degli stipendi del personale, entro il corrente mese, se non lo avessero ancora fatto, o di rettificare le denuncie già presentate se infedeli, e ciò a scarso di gravi penalita pecuniarie previste dalla legge.

LISTINO PREZZI N. 2 = VARIAZIONI ED AGGIUNTE.

Da lunedì 19 marzo è in vigore il listino n. 2 delle variazioni ed aggiunte alla tariffa dei prezzi dei medicinali.

I farmacisti ne ritirino copia subito presso gli Uffici dell'Associazione, tenendo presente che il prezzo del listino comprese le spese di compilazione è stato fissato in lire 20 per i soci e lire 50 per i non soci.

ASSEGNAZIONE DI PETROLIO.

Le farmacie di Roma che desiderino avere l'assegnazione del petrolio per uso d'illuminazione debbono produrre subito domanda alla Camera di Commercio di Roma – Ufficio Carburanti – Via S. Maria in Via.

Le domande devono essere preventivamente vistate dall'Associazione.

NUOVO DELEGATO DI ZONA.

In sostituzione del Dr. Giulio Maviglia è stato nominato Delega-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

sugli stipendi. [illegible]
ro con rivalsa sui dipendenti. La tassa grava sulle [illegible]
stipendi, indennità ecc. dedotte lire 1.000 mensili/ Ad esempio:
Un farmacista che percepisca in un mese L.2.000 per stipendio
" 1.500 " indennità carovita
" 3.000 " carovita straordin.

L.6.500
dedotte " 1.000

L.5.500 paga l'8 % su L. 5.500.

Inoltre se complessivamente (per i soli impiegati) l'importo annuo superi le 24.000 lire dovrà il datore di lavoro trattenere l'1 % sull'intero stipendio (senza detrazione delle L. 1.000) a titolo di acconto per l'imposta complementare salvo conguaglio con l'Ufficio delle Imposte e ciò a decorrere dal 1 gennaio 1945. Se il dipenderte ha realmente a carico cinque o più figli beneficia di alcune facilitazioni sull'imposta complementare.

Si raccomanda ai farmacisti di adempiere all'obbligo della denuncia dei salari e degli stipendi del personale, entro il corrente mese, se non lo avessero ancora fatto, o di rettificare le denuncie gia presentate se infedeli, e ciò a scanso di gravi penalita pecuniarie previste dalla legge.

LISTINO PREZZI N. 2 = VARIAZIONI ED AGGIUNTE.

Da lunedì 19 marzo è in vigore il listino n. 2 delle variazioni ed aggiunte alla tariffa dei prezzi dei medicinali.

I farmacisti ne ritirino copia subito presso gli Uffici dell'Associazione, tenendo presente che il prezzo del listino comprese le spese di compilazione è stato fissato in lire 20 per i soci e lire 50 per i non soci.

ASSEGNAZIONE DI PETROLIO.

Le farmacie di Roma che desiderino avere l'assegnazione del petrolio per uso d'illuminazione debbono produrre subito domanda alla Camera di Commercio di Roma - Ufficio Carburanti - Via S. Maria in Via.

Le domande devono essere preventivamente vistate dall'Associazione.

NUOVO DELEGATO DI ZONA.

In sostituzione del Dr. Giulio Maviglia è stato nominato Delegato di zona dell'Associazione per il Quartiere: S. Eustacchio - Regola - Campitelli - Colonna, il Dr. Guarino Pasquale, direttore della Farmacia Cecchini (Piazza Madama N. 9 - Tel. 53760).

IL PRESIDENTE
Dr. Giulio Cesare Torresi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

1

ACCORDO PER GLI ADEGUAMENTI DELLE PAGHE PER IL PERSONALE AZIENDA COMUNALE ELETTRICITA' ED ACQUE

OMISSIS

Premesso che in data 9 marzo 1945 le sopraindicate commissioni a seguito di espresso mandato conferito loro dall'assemblea generale del personale tenu tasi il 17/febbraio 1945, presentarono richieste di miglioramenti economici, si conviene quanto appresso :

1) Lo stipendio base per ogni singola categoria è quello riportato nel-l'acclusa tabella (allegato 1)

2) ad ogni dipendente residente nella città di Roma, viene corrisposta una indennità di residenza nella misura del 15% dello stipendio base della categoria nella quale è inquadrato.

3) L'indennità di carovita e quella di presenza attualmente corrisposta, vengono fissate nella misura unica per tutte le categorie in L.1.500 mensili.

4) gli aumenti per anzianità già maturati e con decorrenza dal 16 febbraio 1945 verranno computati sugli stipendi e salari di cui all'allegato 1.

5) la retribuzione complessiva per la categoria più bassa operaia è di L.7.200 lorde mensili. Le retribuzioni per le categorie più elevate saranno aumentate progressivamente fino a raggiungere tra la categoria più bassa operai e quella più alta impiegati il rapporto da 1 a 1,62 (allegato 2).

6) gli aumenti per anzianità corrisposti dall'ACEA e di cui è menzione al n.4 e gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto della Previdenza Sociale, non s'intendono compresi nella retribuzione lorda di cui all'allegato 2).

7) la paga oraria sarà computata in base ai seguenti elementi:
a) paga base - b) indennità di residenza - c) aumento per anzianità - d) indennità di presenza e carovita. La paga oraria nel caso di lavoro straordinario, notturno e festivo, verrà maggiorata con le percentuali previste dai rispettivi contratti di lavoro impiegati ed operai.

8) L'indennità di adeguamento o nuovo carovita verrà corrisposta anche nei casi di assenza per malattia, infortuni e ferie.

9) Gli stipendi base del personale femminile, verranno parificati a quelli del personale maschile.

10) Il personale in economia fluttuante e straordinario, nonchè gli apprendisti, fattorini, ecc. avrà una maggiorazione della retribuzione nella stessa proporzione di quella del personale organico.

[illegible] si applica alle categorie degli apprendisti, dei fatto-

si conviene quanto appresso :

1) Lo stipendio base per ogni singola categoria è quello riportato nell'acclusa tabella (allegato 1)

2) ad ogni dipendente residente nella città di Roma, viene corrisposta una indennità di residenza nella misura del 15% dello stipendio base della categoria nella quale è inquadrato.

3) L'indennità di carovita e quella di presenza attualmente corrisposta, vengono fissate nella misura unica per tutte le categorie in L.1.500 mensili.

4) gli aumenti per anzianità già maturati e con decorrenza dal 16 febbraio 1945 verranno computati sugli stipendi e salari di cui all'allegato 1.

5) la retribuzione complessiva per la categoria più bassa operaia è di L.7.200 lorde mensili. Le retribuzioni per le categorie più elevate saranno aumentate progressivamente fino a raggiungere tra la categoria più bassa operai e quella più alta impiegati il rapporto da 1 a 1,62 (allegato 2).

6) gli aumenti per anzianità corrisposti dall'ACEA e di cui è menzione al n.4 e gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto della Previdenza Sociale, non s'intendono compresi nella retribuzione lorda di cui all'allegato 2).

7) la paga oraria sarà computata in base ai seguenti elementi:
a) paga base - b) indennità di residenza - c) aumento per anzianità - d) indennità di presenza e carovita. La paga oraria nel caso di lavoro straordinario, notturno e festivo, verrà maggiorata con le percentuali previste dai rispettivi contratti di lavoro impiegati ed operai.

8) L'indennità di adeguamento o nuovo carovita verrà corrisposta anche nei casi di assenza per malattia, infortuni e ferie.

9) Gli stipendi base del personale femminile, verranno parificati a quelli del personale maschile.

10) Il personale in economia fluttuante e straordinario, nonchè gli apprendisti, fattorini, ecc. avrà una maggiorazione della retribuzione nella stessa proporzione di quella del personale organico.

10bis) L'art.5 non si applica alle categorie degli apprendisti, dei fattorini e degli inservienti, la cui retribuzione deriverà dall'applicazione dell'art.10.

Roma, 23 marzo 1945

934

Seguono le firme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 1

CLASSIFICA E TABELLA DEGLI STIPENDI BASE MENSILI

Ruolo tecnico

Ingegneri	1^	classe	Lit. 3.960
"	2^	"	" 3.750
Impiegati	1^	"	" 3.500
"	2^	"	" 3.300
"	3^	"	" 3.100
"	4^	"	" 2.850
"	4''	"	" 2.650
"	5^	"	" 2.450

Ruolo amministrativo

Vice Capo Segreteria e Vice Capo Ragioneria			" 3.960
Impiegati	1^	classe	" 3.500
"	2^	"	" 3.300
"	3^	"	" 3.100
"	4'	"	" 2.850
"	4''	"	" 2.650
"	5^	"	" 2.450
Capo usciere			" 2.450
Usciere/			" 2.200

933

SALARI BASE MENSILE

			- -
Categoria	1	a	" 2.850
"	1	b	" 2.650
"	2	a	" 2.450
"	2	b	" 2.200
"	3	a	" 2.000
"	3	b	" 1.800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Impiegati	1^	"	3.500
"	2^	"	3.300
"	3^	"	3.100
"	4^	"	2.850
"	4''	"	2.650
"	5^	"	2.450

Ruolo amministrativo

Vice Capo Segreteria e Vice Capo Ragioneria		"	3.960
Impiegati	1^ classe	"	3.500
"	2^	"	3.300
"	3^	"	3.100
"	4'	"	2.850
"	4''	"	2.650
"	5^	"	2.450
Capo usciere		"	2.450
Usciere/		"	2.200

SALARI BASE MENSILE

Categoria	1 a	"	2.850
"	1 b	"	2.650
"	2 a	"	2.450
"	2 b	"	2.200
"	3 a	"	2.000
"	3 b	"	1.800

==========

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 2

Retribuzione lorda mensile per ogni categoria, esclusi aumento per anzianità e assegni familiari a decorrere dal 16 febbraio 1945.

Ruolo tecnico

Ingegneri	1^	classe	Lit. 11.670
"	2^	"	" 11.300
Impiegati	1^	"	" 10.800
"	2^	"	" 10.440
"	3^	"	" 10.080
"	4'	"	" 9.500
"	4''	"	" 9.070
"	5^	"	" 8.640

Ruolo amministrativo

Vice Capo Segreteria e Vice Capo Ragioneria			" 11.670
Impiegati	1^	classe	" 10.800
"	2^	"	" 10.440
"	3^	"	" 10.080
"	4'	"	" 9.500
"	4''	"	" 9.070
"	5^	"	" 8.640
Capo usciere			" 8.640
Usciere			" 8.070

932

Ruolo operai

Categoria	1	a	" 9.500
"	1	b	" 9.070
"	2	a	" 8.640
"	2	b	" 8.070
"	3	a	" 7.630
"	3	b	" 7.200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0465